

7. C. 2.

I. S. A.
VENEZIA
BIBLIOTECA
1 C 41

BIBLIOTECA
I.S.A.
VENEZIA
1.C.41

VENEZIA

E

LE SUE LAGUNE

VOLUME PRIMO

VENEZIA

NELL'I. R. PRIVIL. STABILIMENTO ANTONELLI

1847

ISTITUTO PER GLI STUDI ADRIATICI VENEZIA

ATENEO

Fu intenzione del Consiglio Comunale di offerire, secondo lodevolmente costumasi, agli Scienziati venuti nella nostra città a tenervi il loro nono congresso, la descrizione di quanto in essa v' ha di più importante e curioso a sapere. La Commissione deputata ad ordinare il libro pensò separare, quant' era possibile, le notizie riguardanti la Venezia di un tempo da quelle che spettano all' attuale, concedendo alle seconde più largo spazio e scendendo rispetto ad esse a più minuti particolari. Studiò inoltre che ciascheduna materia fosse trattata da chi era in quella tenuto de' meglio esperti; con che intese di presentare ad un tempo il prospetto quasi compiuto degli uomini che in fatto di scienze e di lettere più onorano al presente la città nostra. Ai quali e ai sigg. Direttori di Magistrati e d' Instituti di ogni fatta che

furono larghi di notizie, non che a tutti quelli che per qual si sia modo giovarono il presente lavoro sono qui rese pubbliche grazie. Che se il libro si troverà non affatto ineguale alla grandezza della città nostra e alla solennità della circostanza per cui fu compilato, crederà la Commissione di non aver mancato all' onorevole incarico affidatole.

La Commissione
- CONTE GIOVANNI CORRER PRESIDENTE.
- CONTE AGOSTINO SAGREDO.
- CONTE NICOLÒ PRIULI.
- LODOVICO PASINI.
- LUIGI CARRER.

STORIA CIVILE E POLITICA

CAPITOLO I.

ORIGINE DEI VENEZIANI.

Coloro che scrissero intorno a Venezia, hanno, qual più qual meno diffusamente, quale con erudizione profonda, quale col ricopiare le indagini altrui, incominciato le storie loro ricercando le antichissime origini degli abitatori della regione italiana, che ebbesi nome di Venezia, e dal Po stendevasi oltre l' Isonzo. Si fecero dotte disquisizioni sui popoli aborigeni di queste contrade, su quelli che vi trasmigrarono da lontani paesi. Il nome di Venezia, chi volle dato dagli Eneti, popolo asiatico ; chi dai Windi, popolo celtico. Si esaminarono le tradizioni, perchè monumenti sicuri non ve ne sono, della trasmigrazione di Antenore e dei Trojani. Non si dimenticò neppure quella scienza, di cui va superbo a ragione il nostro secolo, la linguistica, che, sebbene ancora bambina, reca tuttavia tanta luce nelle oscure origini de' popoli e delle trasmigrazioni loro, e disvela le remotissime cause di alcuni fatti e di alcune costumanze presenti. Si vide quasi uniforme il parlare in tutto il territorio, che dal pendìo australe delle Alpi rezie si allarga sino alle marine dell'Adriatico, dal Mincio al Tagliamento. Chi volesse su ciò abbondanti notizie, le troverà nella *Verona illustrata* di Scipione Maffei, nei *Veneti primi e secondi* di Jacopo Filiasi, e in più altri.

A noi basta. Nelle ardue questioni sulle origini antichissime, non ci giova addentrarci, imperocchè le riputiamo di non molta importanza per ispiegare gli avvenimenti che dobbiamo toccare, le forme del governo che dobbiamo descrivere. Quando l' aquila romana stese l' ali dal Campidoglio su tutta la penisola italica, e la nazione stette, le istituzioni romane prevalsero, e poco rimase delle istituzioni primitive. La metropoli, colla sua religione, che ospitava tutte le altre religioni, colle sue leggi civili, per le quali la signoria era divisa in due ordini principali e distinti di cittadini, ottimati e popolo, prevalse sulle religioni, sulle leggi e sulle istituzioni parziali delle genti diverse, le quali, da diverse origini venute, formarono la grande famiglia italiana. E se qualche parte dell' antico edifizio restò, non fu tale da influire negli avvenimenti dei quali dobbiamo scrivere. Roma vinse, o coll'armi, o col prestigio della sua potenza, gli altri abitatori della penisola; però la diuturnità dell' impero, e l' avere di più accomunato con essi i diritti e i doveri di cittadini romani, fecero sì che alle colonie venne fatto, se non distruggere, almeno in gran parte coprire quella grande divisione, che era tra vincitori e vinti. I vincitori, preponderanti e padroni; i vinti, oppressi, ma non domati, anzi tacitamente operanti per volontà della Provvidenza al risorgimento loro, fino a che la civiltà, uscita di pupillo, potè statuire nuovi ordini, e far vinti e vincitori ugualmente compartecipi delle ragioni civili. Le nazioni italiche furono fuse insieme dalla potenza romana fino a che questa durò, come poi avvenne pur in Francia ed in Inghilterra per opera delle nazioni germaniche.

La varia ed incerta, splendida ed esteriore religione di Roma durava fino a che non sorse la povera ed umile, che nacque nello oscuro Nazareth, fino a che sul Tarpeo la croce ebbe a torre il luogo all'aquila, e venne mano a mano a signoreggiar tutto il mondo. Le leggi di Roma durarono anche nel tramestio dei popoli settentrionali; durarono le romane istituzioni, sebbene dai Cesari invilite, vituperate dai successori loro; soprattutto da Caracalla, che ciecamente le donò a tutto l' orbe. E siccome furono origine principale

delle istituzioni veneziane, giova sguardare alla condizione della Venezia quando ancora Roma era seggio dell' impero, e Costantino, barbaro di nazione, per una sciocca vendetta e per ismodata e proterva ambizione, non avea ancora innalzata una Roma seconda in terra di barbari.

Le istituzioni romane partivano l' autorità fra ottimati e popolo, e ci volle lungo spazio di tempo prima che in Roma fossero equilibrati i poteri. Poichè il gius di cittadinanza romana ebbe a distendersi a tutta l' Italia, si distesero similmente le istituzioni romane, quali rimasero fino al disfacimento dell' impero.

È indubitato che per tutta Italia il sommo potere nei municipii, come in Roma nella repubblica, risiedeva nel consentimento universale del popolo; che vi furono comizii, e che l' amministrazione del potere apparteneva ad una aristocrazia ereditaria ; i decurioni, specie di senato, siccome quello di Roma, investito di amplissime autorità (1). Ecco la vera origine del *comune* italiano, che non venne da privilegi, o acquistati, o concessi ; ecco l'origine della nostra *nobiltà*, che non venne punto da istituzioni militari, come il feudalismo. La storia civile di Venezia non è che la storia delle istituzioni romane ; potenza nel popolo universo, potenza dell' aristocrazia ; lotta di queste due potenze lunghissima, fino a che la seconda, in forza dei tempi, dovette prevalere. Poi, mutati i tempi, nel nostro paese s' indebolì. Cadde poi allora solo che le sorti del mondo si trovarono in mano di potenti imperi ; e se poteva cadere più gloriosamente, non poteva certo resistere all' urto che sgominò gli ordini antichi del consorzio civile.

Che le isole poste nelle lagune, dove liberamente correvano al mare tutti i fiumi dell' Italia superiore, fossero abitate al tempo dell' impero romano, e fiorenti fossero, non è punto da dubitarsi, poichè lo accennano antichi scrittori, e lo dimostra il Filiasi (2). E se non fossero testimonianze irrefragabili quelle ch' egli adduce,

(1) Citiamo volontieri la dottissima opera del Garzetti sulla condizione d' Italia e dell' Impero.

(2) *Veneti primi e secondi*, vol. I.

basterebbe a dimostrarlo l' essersi trovati in esse isole ruderi di antichi monumenti, are, sepolcri, urne cinerarie, medaglie, monete, e il trovarsene ancora al presente. Vuole ragione, e vuole la storia, che le isole delle lagune, anzi le diverse parti delle lagune, fossero di spettanza dei territorii delle città più prossime, Aquileja, Altino, Padova, ricche e piene di traffici, alle quali servivano di porto.

Vennero i barbari, e qual governo abbiano fatto del nostro paese tutti sanno. Avevano armi potenti, non trovarono che debolissime resistenze in un governo già invecchiato, diviso, tardo nello operare, non suffragato dalla fiducia e dall' amore dei popoli. La Venezia, alle porte d'Italia, si fu la prima invasa dai settentrionali, e dice la storia, convalida la tradizione, la ragione persuade, che i cittadini delle città ricche, Aquileja, Altino, Padova, Oderzo, si rifugiassero dov' era sicurezza e i barbari non potevano giungere, perchè non avevano modo di superare un ostacolo ad essi ignoto, le acque del mare. Le invasioni barbariche si succedettero l' una all' altra : alcuni tra' barbari stanziaronsi nel nostro paese, ma non lungamente, nè ebbero mai stabilità di dominio. Passata la piena del torrente, gli ordini civili in qualche modo ricomponevansi, e allora facilmente i rifugiati tornavano alle case loro. Nuovi pericoli succedevano di nuove incursioni, e ricorrevasi al solito scampo. Venne il *Flagello di Dio,* distrusse Aquileja, e le altre città o distrusse, o impoverì. Allora molti, che restarono senza tetto, posero stanza nelle isole, e l' aristocrazia militare dei Longobardi, radicatasi da lungo tempo in Italia, li persuase a non dipartirsi più dalle lagune. La storia ecclesiastica ajuta qui la storia civile. Dalla storia ecclesiastica si scorge, che i vescovi delle città finitime si recarono nelle lagune, portandovi i riti della religione, gli arredi preziosi, e fondandovi sedi vescovili, due delle quali ancora sussistono, Venezia e Chioggia. Ciò dimostra (e la traslazione in ispecie del patriarcato aquilejense nell' isola di Grado) quello che abbiamo asserito, cioè, che dopo la distruzione di Aquileja per Attila, poi dopo il rassodamento del regno longobardico, i rifugiati ebbero ferma dimora nelle lagune.

Quali poi furono questi rifugiati? Pensiamo non errare, se crediamo essere stati i maggiorenti delle città; perchè i minori, o quelli che poco o nulla possono perdere, rimangono in balìa dei vincitori, e non fugge dalla vittoria e dall'oppressione de' vincitori se non colui che può salvare alcuna porzione del retaggio paterno. Che venissero da parti diverse del vicino continente, lo dimostra la venuta dei vescovi da diversi luoghi, la varietà delle inflessioni e delle parole del volgar veneto tuttora vive nelle lagune; dove quei di Chioggia hanno accento e parole diverse da quei di Burano; ed in Venezia stessa, chi abita il sestiere di Cannareggio ha parlare che si diversifica da quello di chi abita l'altro punto estremo della città, il Castello; come si diversifica il parlare delle genti agiate da quello del popolo. Differenze, alcune notabilissime e facilmente conosciute da ogni orecchio; altre sottili, e non facilmente conosciute che da coloro i quali abbiano pratica grande del nostro dialetto.

L' origine dei Veneziani è tutta e interamente romana, e tale si conservò sempre. Chi scriverà la storia di Venezia, esaminando le origini coll' ajuto della linguistica, vorrà certo non dimenticare una nostra credenza. Posto l' incontrastabile principio, che le isole fossero abitate; che di certo vi trovarono asilo gli ordini maggiori delle città vicine; che qui non vennero, nè dominarono stranieri per molti secoli; che, al contrario di Francia e d' Inghilterra, non vi furono nè vincitori che stabilissero aristocrazia militare, nè vinti dalla militare aristocrazia; si potrà scernere la differenza fra i primi abitatori ed i sopravvenuti. Siffatta differenza la crediamo realtà; crediamo, che tutti gli abitatori primitivi delle isole non fossero poveri pescatori o marinai, ma che, stante la quantità, le ricchezze, la nobiltà delle stirpi decurionali, la operosità dei collegi fabbrili e l' eletto parlare, gli abitanti delle città vicine, coloro che vennero nelle lagune, soverchiassero i primitivi abitatori; i quali poi non perdettero la potenza, se non quando assai tardi si fermò l'aristocrazia ereditaria. Difficili indagini sono queste, che vogliono uomini di gran mente: indagini difficili, ma compensate da gloria, che tempo nè moda non mutano o indeboliscono.

CAPITOLO II.

LA CONSOCIAZIONE E LA CITTÀ DI VENEZIA.

La oscurissima istoria dei quattro primi secoli del governo delle lagune, presenta due cose affatto distinte fra loro. Altro è il comune, ossia la consociazione dei rifugiati coi primitivi abitatori delle isole, altro la città presente di Venezia. Coll'andar del tempo, quasi tutta la consociazione si unificò nella città, la quale divenne il comune; le altre parti della consociazione, che non si son congiunte nella città, vi rimasero soggette. Queste due cose sono generalmente confuse dagli scrittori con iscapito della verità storica. Non è sicuro, nè al certo probabile, che tosto, al primo urto dei barbari, i fuggenti nelle lagune, consociatisi cogli abitanti primitivi, avessero una propria esistenza politica, ordini civili statuiti e sicuri. Ne fa testimonianza la famosa epistola indiritta *ai tribuni dei marittimi* (1) dal romano Cassiodoro, che non isdegnò nomarsi prefetto del pretorio di un re barbaro, e servirlo. Documento, se si guardi allo stile tronfio ch'ebbe il ministro di Teodorico, non laudabile al certo, ma importantissimo, perchè addita la condizione fisica, la materiale condizione, le industrie di questa nascente regione del bel paese

(1) D. M. Cassiodori, ep. 4, lib. XII, pag. 419.

d'Italia. Sceverando le ampollosità dello stile, l'epistola dimostra le isole ripiene di nobili; locchè equivale a figli o discendenti dei decurioni delle città vicine, e accenna al popolo quando dice: *Costì la povertà viene in ugualità coi ricchi;* parla della comune modestia del vivere, della operosità comune, che teneva lontano il vizio. Le arti nautiche descrive, colle quali affrontavano il mare lontano e si addentravano nei fiumi; parla delle pescagioni; descrive le saline, ch' erano pegli abitanti delle lagune una fonte di lucro incessante, quasi una zecca, perchè senza sale uomo non vive comodamente. Arti queste, che spettavano agli abitatori primitivi, alle quali poscia aggiunsersi le edificatorie e le idrauliche per assicurare le dimore. I rifugiati seco recarono altre arti notate dal cronista Marco (1), scrittore del XIII secolo, e sono tutte agricole, imperocchè i popoli mediterranei venuti nelle isole, si giovarono del suolo che le acque lasciavano libero e fruttuoso.

Chi, guardando alla Venezia presente, credesse di argomentare qui assai facilmente de' suoi incominciamenti, e li tenesse grandi al principiar della consociazione, andrebbe errato. Quando la consociazione incominciò ad avere forma e forza, la presente Venezia non ne era punto il centro. Anzi questa parte delle lagune venete era la più remota ed oscura. Il centro della consociazione, il nerbo di lei era verso il margine orientale del continente, nelle isole che più d' accosto vi si trovavano. Queste isole erano più prossime al mare Adriatico, che una zona di terreno lunga e stretta, intersecata da aperture diverse, divide dalle lagune, le quali l' Adriatico alimenta, e nelle quali liberamente correvano i fiumi che dalle Alpi scendono a bagnare l' Italia superiore.

Nè poteva essere altrimenti. Il centro della consociazione dovea trovarsi nella parte orientale delle lagune, siccome quella ch' era compresa nei distretti di Aquileja e di Altino, i quali furono più presto assaliti, più crudelmente bistrattati dai barbari, ed erano le due principali città della Venezia, ove furono palagi dei Cesari e

(1) *Archivio storico italiano*, vol. VIII, c. 779, e Filiasi, vol. VI, c. 47.

strade militari piene di moto. Padova era città ricca in territorio ubertosissimo, ricchissima d' industrie, ma si trovava più discosta di quello che Altino ed Aquileja non fossero dalla laguna e dalle isole che le spettavano e servivano di porto pei commerci delle sue ricchezze naturali e delle sue industrie.

Una tradizione antichissima mette la fondazione di Venezia nel giorno 21 marzo dell' anno 421 dell'era cristiana, come quello nel quale *fiorendo felicemente e copiosamente il regno dei Padovani, spedirono tre consoli a fondare una città presso a Rivoalto e unirvi le isole vicine*. La quale tradizione si fonda sopra un documento allegato prima dai cronisti, tutti posteriori di parecchi secoli, poscia riferito dagli storici. Documento che la critica più indulgente ha distrutto, perchè senza fondamento, con errori di data ed evidentemente falso (1). E la tradizione segue a narrare, che un uomo greco di nazione (e nota che gli abitatori di Rialto eran padovani), diversamente nominato dai cronisti, votò a s. Jacopo apostolo l'erezione di una chiesa, se cessavano le fiamme d'un incendio che minacciava distruggere quella borgata. E ottenuta per intercessione di quel santo la estinzione dell' incendio, dicono fosse eretta la chiesa e consecrata da vescovi vicini, de' quali il nome è incertissimo. La critica posteriore mise fuori argomenti comprovanti esservi state altre chiese nelle isole componenti la Venezia presente, o coeve o anteriori alla fondazione di quella dedicata a san Jacopo (2).

Quand'anche però fosse vero che l'epoca della prima abitazione di genti a Rialto e nelle isole vicine fosse stata nell'anno 421, non si potrebbe, a ragione di critica, chiamarla epoca della fondazione della Venezia presente, e meno ancora del suo governo, ch' ebbe seggio secolare, prima sul lido estremo orientale della laguna in Eraclea, poi traslatato in un' isola meridionale, Malamocco. Il qual Malamocco non è il borgo che porta questo nome al presente, ma un'isola posta in mezzo al mare; chè il mare altre di quell'isole distrusse, come due principali Ammiano e Costanziaco, altre impoverì

(1) Gallicioli, lib. II, 22. (2) Gallicioli, loc. cit.; Cornel., *Eccl. Venet.*

colle sue corrosioni, come Poveglia. Rialto (forse detto dal fiume Prealto, che ivi avea sbocco nelle lagune) non era che un' isola. Specchi d' acque, e paduli, e sbocchi di fiumi la dividevano dalle altre isole, che formano la Venezia presente; da Olivolo, dalle Gemine, da Luprio, da Braida, da Barri, da Birri, da Castelforte, Dorsoduro, Gaffaro, Zirada, Mendigola, ec. (1). Le quali poi, con industrie idrauliche stretti gli specchi d' acque e interrati i paduli, congiunte con ponti, vennero formando l' odierna Venezia, quando fu traslatata la sede del governo in Rialto da Malamocco; abbandonato questo come troppo esposto alle invasioni nemiche, dopo il pericolo corso sotto Pipino, re di razza franca, ch' ebbe nome di re d' Italia per la frazione ereditata dell' impero di Carlo il Grande.

Il qual fatto avvenne durante il governo di Agnello Partecipazio eracleano, doge nell' anno 813, o in quel torno. Questa è la vera epoca della fondazione di Venezia, perchè Rialto, fatto centro della consociazione, gran parte degli abitanti delle lagune vi si accostò. Ebber dimora stabile ov' era terreno sodo: il non sodo rassodavano con industria somma; ogni padule, ogni velma divenne preziosa; con ogni cura si attese a difendere il terreno naturale e l' artifiziale dalle offese del mare. S' istituì una magistratura che governava i lavori delle bonificazioni (2). Posteriormente, parecchie delle isole sparse nella laguna furono abbandonate, abbandonata quasi tutta quella zona di terreno che la consociazione possedeva sul continente d' Italia; isole e zona, le quali, stendendosi da Grado a Cavarzere, formavano il comune di Venezia. Le isole che rimasero abitate, e la parte della zona continentale, rimasta anch' essa abitata, vennero, come s' è detto, in dipendenza del governo posto nel centro delle isole aventi a capo Rialto, ed alle quali restò il nome collettivo di Venezia: *Venetiae, arum.*

Sebbene i messi o gastaldi mandati dal capo del governo, il doge, le reggessero, pure le altre isole fecero parte del comune;

(1) Gallicioli, lib. I, 113, 123, 213, 385; II, 102. — Filiasi.

(2) Gallicioli; Codice del Piovego; Codice Trevisaneo. — Giustiniani, *Trattato della laguna.* — Sabellico, *De situ urbis.* — Filiasi.

entravano nelle assemblee generali, dette con parola tutta latina *concione* o *arengo (concio, arengum)*, e deliberavano. Durò questo ordine fino a che il reggimento nel governo venne lentamente in balìa degli ottimati. Le altre isole furono suddite, ed il proprio governo modellarono alla foggia dei reggitori.

Così fu che Venezia stette, e sta; sebbene però l' epoca della fondazione di Venezia, posta al dì 25 marzo del 421, non regga alla critica, pure l' accettiamo, e ciò per reverenza all' antichissima tradizione, ch' è sempre profanità lo schernire. Inoltre l'accettiamo, perchè colui, il quale si porrà a scrivere la storia di Venezia, la troverà accettata dagli scrittori, ed in ispecie da quelli del XVI e XVII secolo, quando era forte l'andazzo dello scimieggiare Roma antica e i Romani. Per imitare Livio, si trovano notati gli anni dal primo *ab urbe condita* (1), e quest' anno primo si riferisce all' era sopra detta. Rovesciarla sarebbe stranezza inutile; cagionerebbe confusione; e, dimostrata l' epoca vera della fondazione di Venezia, nulla si toglie al retto e generalmente ricevuto ordinamento degli avvenimenti accettando l' era consueta. Per parlare e intendersi in fatto di letterarie questioni, bisogna adoperare la lingua comune.

(1) In ispecie dopo il Sabellico, che mutò anche il proprio nome per farla da romano antico. — Sul Sabellico, veggasi il Foscarini, *Letterat. venez.*

CAPITOLO III.

EPOCA I. — I PRIMI AVVENIMENTI.

(Dall'anno di C. 421 *all'*813.)

L'epistola scritta da Cassiodoro ai *tribuni dei marittimi*, come a capi e governatori delle lagune, mostra che tali si chiamavano, con vocabolo di origine romana, i magistrati della consociazione. Gli eruditi ricordano, che magistrati di questo nome erano spediti nei porti a riscuotere le gabelle, e che ne avevano il governo. È assai presumibile che nella confusione, nella commistione dei primitivi abitatori coi sopravvenuti, restasse l' autorità in chi la possedeva. Le isole, che furono popolate dai soli rifugiati, ebbero nuovi tribuni, sia per imitare le altre, sia per non mostrarsi da meno : e questa autorità ed uffizio ragionevolmente ebbero coloro che nelle città vicine dalle quali venivano possedevano la qualità ereditaria di decurioni. Nel comune pericolo, era necessario il comune consentimento, e quindi è naturale che si chiamassero tutti i consociati a deliberare sulla cosa pubblica. Ecco l' origine di quell' assemblea, ch' ebbe nome di *concione* od *arengo,* composta degli uomini che abitavano da Grado a Capo d'Argine, cioè, di tutta la consociazione.

Che i tribuni fossero elettivi, e l' autorità loro trasmettessero in eredità, non sembra difficile a determinarsi, se sappiamo ereditario il decurionato romano. Dalla tradizione inalterabile e dalle testimonianze dei cronisti, si accerta l' ereditaria trasmissione del tribunato. Nelle memorie gentilizie vedonsi molte famiglie di coloro, che poi, allontanato il popolo dal reggimento, ebbero soli il governo, venute dalle città della Venezia e chiamate di *tribuni* o *uomini antichi.* La cronaca altinate parla di tribuni due padre e figliuolo, il che da altre cronache si conferma.

Si volga lo sguardo all' Italia. Scomparso anche il fantasima della signoria propria, vide ella quell' alternare di barbari che le storie rammentano. Alcune parti del suo territorio erano ancora in signoria de' Cesari bisantini, che si tenevano come eredi dell' impero romano, ed erano sempre in guerra coi barbari: lotte continue di uomini che alla fin fine per noi erano tutti stranieri. D' in mezzo a queste lotte, e a cagione di queste lotte, la consociazione veneziana cresceva.

Una gran lite qui si presenta, accesa fra gli storici, ed è quella dell' antichissima, anzi perpetua ed assoluta indipendenza dei Veneziani; lite che fece vergare assai fogli, stampare assai libri. I nemici della repubblica, fatta grande e potente, fondarono la sua dipendenza da Teodorico sull' epistola di Cassiodoro; dall' impero greco la vogliono dipendente, e lo argomentano dalla dignità e dagli uffizii dei dogi nella corte bisantina sopra un breve di papa Gregorio riportato dal Sagornino, il nostro più antico cronista, in cui sono chiamati contro Liutprando re longobardo, *ut ad pristinum statum sanctae reipublicae et imperiali servitio dominorum filiorumque nostrorum Leonis et Constantini, magnorum Impp. ipsa revocetur Ravennantium civitas* (1). La fondarono sulla formula che si trova in molti atti pubblici: *Regnante* tale o tali imperatori, *domino* o *dominis nostris,* e sul recarsi i dogi in Costantinopoli quando erano eletti, e

(1) Sagornino, *Chron. Ven.*, pag. 13.

dai crisoboli, decreti scritti in rosso con bolla d' oro, che accordavano loro privilegi. Vogliono anche che dipendesse dai re d' Italia e dagli imperatori che succedettero ; dependenza, la quale dicono constare da' tributi pagati e dai patti fermati. Gli scrittori veneziani si ajutano a smentire o indebolire tali asserzioni. Alla epistola di Cassiodoro danno interpretazione diversa da quella data ad essa dagli altri. Ciò che questi hanno per comando, i Veneziani intendono fosse preghiera. Intorno alla dipendenza dei Greci dicono : il breve del papa l' obbedienza di lui risguardare, non già quella dei Veneziani; la dignità e gli ufficii della corte bisantina accordati ai dogi essere state mere onorificenze, averle avute anche dai re francesi, e da Clodoveo in ispecie ; la formula del contrassegnare gli atti pubblici col nome loro, non significare servitù, non i privilegi accordati ; i tributi dati da' re d' Italia agli imperatori germanici, non essere veri tributi, ma solamente gabelle ad oggetto di condurre le mercanzie e farne traffico ; i patti, non esser altro che trattati da pari a pari.

Questa lite vorrebbe più spazio e tempo che non abbiamo a discuterla e a definirla debitamente. Ci contenteremo di esporre alcune riflessioni. E, prima di tutto, diremo, che il libro che forse primo, e forse più ferocemente, accenna alla servitù di Venezia, si è lo *Squittinio della libertà veneziana ;* scrittura ingegnosa, ma mercenaria, pagata dalla Spagna, quando nel secolo XVII, non contenta del mal governo che faceva d' altre bellissime regioni della penisola, colle arti di Giuda voleva azzannare anche Venezia. Risposero scrittori veneziani, a' quali, caldi d' amore di patria, che pur troppo talvolta accieca, s' aggiunse un Teodoro Grasvinchelio olandese (quindi nemico della Spagna), il quale fu remunerato dalla repubblica. Non era imparzialità nè negli uni, nè negli altri, e non v'era ponderazione di critica. Le accuse poi furono riprodotte dall'Amelot de la Houssaie e dal Daru, scrittori questi preoccupati contro ai Veneziani. Ma dove non è imparzialità, nè spassionatezza, non è storia ; si confonde il vero col falso ; il vero, o nol si vuol vedere, oppure si guarda a traverso una lente che lo ingrandisce,

lo impiccolisce, o lo colora a senno di chi se l' ha già fabbricata e l' adopera ; si batte quasi col martello sull' incudine, per foggiarlo in quella figura e dimensione, che giova alle superbie proprie od ai proprii interessi.

Le quistioni erudite sopra i titoli originarii dei dominii sono tante, quanti sono i dominii ; parole di quel grand' uomo del Foscarini (1), dette a proposito di questa lite; e segue dimostrando, non essere stata nessun'altra più romorosa, considerati i tempi nei quali venn' essa promossa, le gelosie delle corti, le astuzie della politica, gl' interessi che si volevano adonestare con argomenti eruditi. Parole gravissime, che dimostrano il convincimento dello storico e statista sommo sulla vanità del soggetto della lite. E di vero, quando un popolo si è levato al potere, e acquistò vita indipendente e sicura, che giova voler trovare l' indipendenza della sua infanzia?

Nè al certo offende la nobiltà di una nazione l' essere stata direttamente o indirettamente soggetta ad altra, come nulla offende la nobiltà o ricchezza degli individui l' essere venuti da povera ed oscura origine. Salire alla potenza, possedere la ricchezza, frutti del proprio ingegno, del coraggio proprio, da nessuno ereditati, è gloria vera. La storia ammira un popolo, che sorge e risorge dalla oscurità, dall'abbiettezza, dalla miseria. Noi vorremmo poter addentrarci in questa lite, e vedremmo che offensori ed offesi hanno assai torto, e che la verità sta nel mezzo, e non s' è voluto conoscerla. Per provare la libertà originaria e conservata sempre da'Veneziani, bisognerebbe provare che i Romani non avessero dominata la Venezia, fatta suddita di Roma. Per provare poi che i Veneziani non fossero liberi, bisognerebbe provare che, assunti alla dignità di cittadini romani, non avessero avuto comunanza di diritti coi cittadini romani ; che, sebben venuti in dominio degl' imperatori, pure erano liberi, spettando loro l' eleggere i proprii magistrati municipali, e facendo parte delle tribù di Roma. L' epistola di Cassiodoro, a chi

(1) *Letterat. ven.*, lib. I, a fac. 91, not. 248.

ha logica e critica, suona comando; la dipendenza dai Greci non era dipendenza di suddito, ma osservanza. E chi si conosce delle tortuose determinazioni di diritti, di sovranità assoluta e sudditanza immediata, di alto patrocinio e vassallaggio lontano, originati dalle incursioni dei barbari e dal governo loro interno ed esterno, trova questa dipendenza dai Goti e dai Greci, che non può negarsi, non essere che un lontano vassallaggio, non servitù, nè sudditanza immediata.

La più lunga dominazione che a quei tempi avessero i barbari in Italia fu quella che parve stabile dei Longobardi; poi quella di Carlo il Grande e de' suoi successori. Furono tutti costoro vicini alla consociazione veneziana. I Veneziani crescevano in potere, ma non erano tali e tanti da poter resistere alla potenza dei vicini. Vollero, e credettero utile, e fu, il congiungersi coll'imperatore greco lontano, indebolentesi sempre, non ostante valido ancora e perpetuo nemico dei barbari possessori d' Italia. Ai Veneziani giovava la congiunzione coll' impero, anch' esso di origine romana; congiunzione fatta sacra dal patto, tacito od esplicito, che fosse di dominio mediato e di lontano vassallaggio. Se anche sia vero il trattato fra Carlo il Grande e Niceforo d'Oriente, riferito dal Sigonio (1) e, sulla fede di lui, dal Muratori, che, segnando i limiti dei due imperi, lasciò Venezia come indipendente, tornava utilissima ai Veneziani la protezione dei Greci. E quanto più crebbero, tanto meno ne abbisognarono. E questo patto, esplicito od implicito, fu spezzato da Enrico Dandolo, quando piantò il vessillo di san Marco sulle torri del palazzo imperiale di Bisanzio, e, nepote di Roma, compieva le sue vendette sui nepoti di Costantino.

Quanto alle transazioni dei Veneziani col regno d' Italia, ebbe torto il senato veneziano quando proibì la stampa già fatta di un libro, che recava concessioni d' Ottone I imperatore alle monache di santo Zaccaria; basta leggerlo, per vedere che non risguardavano

(1) *De regno Italiae.* — Muratori, *Antiq. Ital.* — *Libri Pactorum*, nell' Arch. gen. di Venezia.

che i possessi delle monache nel regno d' Italia (1). I Veneziani non mostrarono mai soggezione verso i re barbari d' Italia; bensì, serbando sempre intatta l' origine propria, preferirono la osservanza verso i Bisantini.

Parlando ora della progressiva forma del governo, diremo che centro della consociazione fu Eraclea, città fondata dai fuggiaschi, intitolandola al nome di Eraclio imperatore d' Oriente. Se badiamo ad alcuni cronisti, il governo tribunizio, che componevasi dei tribuni di tutte le isole, si ridusse in un tribuno solo. Questa asserzione, e l' asserzione che in seguito ciascuna isola dopo ottant' anni riacquistasse i proprii tribuni, non hanno altro fondamento tranne le parole di uomini vissuti assai lontani da quel tempo. Ma ha fondamento ragionevole la divisione degli animi nata negli abitanti della consociazione, le discordie, i tumulti, il sangue sparso. Era naturale che fra i rifugiati e i primitivi abitatori non fosse armonia di pensieri e di sentimenti. Alla prima venuta, i più facoltosi tra i fuggiaschi si saranno chinati ai primitivi abitatori delle isole, come avviene a chi prova la sferza della tribolazione. Poi, fattisi abitatori stabili delle lagune, avran alzato il capo. Nè armonia era fra città e città della Venezia, neppure nei tempi romani, e lo comprova la famosa lapide atestina. Dunque gelosie fra' ricoverati: la consociazione era di già cresciuta; la necessità dell' unificarla fu parere e sentimento comune. I consociati avevano a' fianchi la potenza longobarda sempre minacciata da' Franchi, nemica agl' imperatori. I papi, che, sebbene cominciassero ad allargarsi, come consta dal documento riportato dal Sagornino, professavano osservanza agli imperatori d' Oriente; poi chiamarono in Italia nuovi stranieri, i Franchi, per distruggere i Longobardi ed allontanare gli Orientali. In tale condizione di cose, i consociati si unirono in Eraclea per deliberare un ordinamento dello Stato. Eraclea, allora potente, era sul lembo estremo del continente d' Italia presso la marina. Ora ne

(1) Bettoni, *Silenzio di san Zaccaria*. Ve ne hanno due edizioni, una coi diplomi, l' altra senza. — Cornel., *Eccl. Venet.* — Muratori, *Ant. Ital.*, loc. cit.

avanzano pochi ruderi in mezzo a stagni fertili di pesce, abbondevoli di caccie, e campi che vanno popolandosi d' alberi e di messi.

Ivi i consociati convenuti, per le insinuazioni del clero, statuirono dare allo Stato un capo; avesse autorità suprema; fosse elettivo e a vita; sovrantendesse all' aumento e agl' interessi della consociazione ormai divenuta repubblica. La influenza de' tempi, le condizioni della civiltà hanno sempre potenza grande sulla conformazione dei governi. Ricalcitrare ai tempi e alla civiltà è inutile, anzi è sorgente di rovina ai principi e ai popoli.

Il capo dello Stato ebbe nome di *dux*, non già, come dice il Leo (1), per imitare il nome dei capi che, sotto alla soggezione del re, comandavano nell' aristocrazia militare longobarda. Il nome e l' autorità del *dux* (onde venne la parola *doge*) è tutta romana. D'accosto al doge si trova un *magister militum:* uffizio militare, che suppone milizia regolata; uffizio d' origine puramente romana. Grande era l'autorità del doge, simile a quella di monarca; moderata però da nobili, da mezzani cittadini, da minori; soggetta alla adunanza generale del popolo nelle grandi deliberazioni. La qual cosa noi sappiamo dai cronisti e dal maggiore storico e più imparziale che sia del governo civile de' Veneziani, Giannantonio Muazzo; dei lavori del quale il Foscarini dice: *Dopo Marco Barbaro, non sapremmo additare alcun cittadino, che più abbia coltivata la storia interna della patria e con maggior frutto* (2). La qual cosa riferiamo, perchè abbiamo tolto per guida il Muazzo, e le sue opere non sono venute in luce. Nato nel secolo XVII, quand' era radicata la credenza, o la si voleva radicata, che il governo fosse stato sempre di soli patrizii, e non avervi mai avuto ragione il popolo, le sue scritture non potevano ottenere l' onore della stampa. Diligente nel raccogliere i fatti e i documenti, alle sue scritture non manca che il lenocinio della bella parola (3).

Per documenti sicuri sappiamo il doge aver avuto redditi dal

(1) *Storia dei popoli italiani*, tom. I.
(2) *Letter. ven.*, a fac. 331, 332.
(3) Muazzo, Cod. nella Marciana, n. C, cl. VII, e presso privati.

comune uguali alla dignità, terre, caccie, pesche, decime. Ricchezza di vesti rispondeva all' autorità del dominio; ebbe serventi; si cantavano le sue lodi nelle chiese (1); benediceva il popolo; intronizzava i prelati; dava l' avvocazia delle chiese soggette al suo dominio (2); giudicava le liti; mandava messi o gastaldi a giudicarle. Poteva dirsi sovrano, per quanto era conceduto dalla condizione del tempo; cioè, sovrano che avea d' accosto due potenti avversarii: il potere dell' aristocrazia, che lo guatava a traverso per ispodestarlo; la mobilità del popolo, che, sempre incerto, o lo sosteneva contento del giogo, o lo balzava dal soglio, lo uccideva, lo abbacinava, il mandava a confine, lo vestiva della cocolla, serbando le sorti medesime al successore, che veniva eletto fra gli applausi e con universale consentimento.

Controverso è il tempo della elezione del primo doge, ma noi accettiamo l'epoca nella quale il comune dei cronisti la mette, cioè l'anno di Cristo 697. Nelle pianure di Eraclea fu eletto Paoluccio Anafesto, ch'era di quella città, e fu eletto mastro dei militi Marcello Tegalliano, che all'Anafesto succedette nel ducato. Poi venne Orso, ch'ebbe titolo d' ipato imperiale; combattè per l'Impero; soccorse Ravenna contro ai Longobardi. Ardevano discordie nella consociazione; parve la sua signoria pericolosa, e fu morto. Parve pericolosa la signoria a vita di un solo, e si statuì fosse annuo l'impero dato ai mastri dei militi. Così per cinque anni. Si tornò ai dogi, e fu doge Deodato figlio ad Orso. Pugnò Deodato contro ai Longobardi; credette togliersi ai pericoli e alla prepotenza degli Eracliani, traslatando la sede del governo in Malamocco; ma, per rivolta del popolo incitato da un Galla Gaulo, fu deposto e abbacinato a mo'dei Greci. Galla succedette; fu abbacinato, esiliato. A lui fu surrogato Domenico Monegario, ed ebbe la stessa sorte. Alcuni cronisti dicono che, per moderare l'autorità ducale, la repubblica eleggesse due tribuni, consiglieri e sindacatori del doge; ma con buoni fondamenti il

(1) Bandur.; Dand.; Sanut.; *Cronaca* di Martino da Canale; tutti i cronisti e documenti nei pubblici e privati archivii.

(2) Murat., *Antiq. Ital.*, diss. V. — Temanza, *Sopra il territorio di s. Ilario.*

Muazzo lo nega, e dice essere stata magistratura temporanea. Vediamo poi sul seggio ducale Maurizio Galbajo, e per la prima volta il figlio associato al padre nel reggimento; tentativo di rendere ereditario il ducato. Maurizio morì tranquillo. Dopo la sua morte cominciò nella repubblica la lotta fra il partito dei Franchi, già divenuti potenti in Italia, e quello dei Greci. Il socio e figlio Giovanni gli successe, ed associò il proprio figlio di nome Maurizio. Giovanni Galbajo entrò in discordia col patriarca di Grado, e lo uccise. Padre e figlio furono sbanditi; si ricovrarono sotto la protezione dei Franchi, e morirono oscuri. Succedette Obelerio Antenoreo già tribuno di Malamocco, capo dei congiurati contro ai Galbai, e associò al ducato i fratelli Beato e Valentino. Era uomo di parte greca; ebbe titoli ed onorificenze dagl' imperatori. Ma Fortunato patriarca di Grado volle vendicare il predecessore, e, per quella stoltezza da cui tanti mali provennero alla nostra penisola, chiamò in soccorso i Franchi. Destreggiò Obelerio con questi nuovi nemici, recandosi in Francia; ma tenne sempre la parte dei Greci, combattendo per loro in Dalmazia. Intanto guerra civile nella repubblica, a capo della quale erano gli Eracliani mossi contro gli Equiliesi, che recarono grave detrimento ad Eraclea.

La guerra dei Veneziani contro i Franchi accaduta in questo mezzo è un difficile problema storico. V' è il meraviglioso nella favola della vecchiarella, la quale, rimasta sola in Malamocco, ingannò i Franchi, e li fece cadere negli agguati dei Veneziani, che gli sconfissero in un canale, al quale, dicono, rimase il nome di *canale orfano,* per le madri franche disertate dei figli. Vi sono contraddizioni patenti fra i cronisti franchi (1), che dicono vinti i Veneziani e soggettati ai re franchi, ed i cronisti veneti (2), che dicono vincitori i padri loro, e un documento lo afferma (3). Costantino Porfirogenito ha una terza sentenza, secondo la quale pare che la fortuna della guerra fosse stata dubbia, e la guerra finisse con

(1) *Annal. Franc.* — Eginard.
(2) Sagornino; Dandolo; Sansovino, *Venezia, ec.*, lib. XIII.
(3) Marin, *Storia del Commercio di Venezia,* cap. VIII, lib. I.

pace; per cui, come abbiamo detto sopra, i Veneziani si togliessero dai pericoli, assoggettandosi ad un tributo che poi fu tolto o non più pagato. Concordare pareri così diversi non sarà facile per lo storico di Venezia; ma, limitandoci noi ad osservazioni generali, diremo che vittoria e dominio qui non avessero i Franchi, perchè non troviamo segni del dominio di loro sulla repubblica. Sappiamo che i cronisti francesi, come i veneziani, come tutti i cronisti, non sono senza parzialità. Lo attestano le lodi date anche ai misfatti di Carlo il Grande, levati a cielo come fossero giuste e nobili imprese. Sappiamo che allorquando una nazione esce della dominazione di un' altra, serba sempre qualche vestigio della condizione passata, e cosiffatta verità è dimostrata dalla storia. Ora, nessun vestigio è rimasto di dominazion francese. Dal che concludiamo, la sentenza del Porfirogenito essere la più consentanea alla verità. Infrattanto Obelerio fu deposto; alcuni dicono ucciso, ma è falso; e fu eletto Agnello Partecipazio, nativo di Eraclea, che, visto il pericolo di lasciare la sede del governo in luogo così esposto alle incursioni dei nemici, com' era Malamocco, la traslatò in Rialto, e fu il vero fondatore della Venezia presente. Così ha fine la prima epoca della storia veneziana, piena d' incertezze, intarsiata di prodigii e maraviglie, lorda di sangue cittadino, ma che accolse il germe d' un gran popolo italico.

CAPITOLO IV.

EPOCA II. — DALLA TRASLAZIONE DELLA SEDE DUCALE NELLA PRESENTE VENEZIA AI PRIMI ACQUISTI NELLA DALMAZIA.

(Dall'anno di C. 813 *al* 997.)

Non solamente per mettersi al coperto dagli assalti dei Longobardi, nemici dello Stato crescente, ma fu ancora per restituire la quiete e torre l'adito a nuovi commovimenti, che la sede ducale si traslatò da Eraclea, centro della consociazione, in Malamocco. E poichè Malamocco era esposta agl'inimici esterni, Agnello Partecipazio la trasferì in Rialto, isola più sicura. Il fondatore della Venezia presente, innanzi allo storico, non fu guidato che da naturalissima causa politica; ma nella scelta del luogo, in cui collocare la sede del governo, il fondatore di Venezia facilmente sarà stato rafforzato nel suo proposito da altre considerazioni. In tempi inciviliti, quando il freddo calcolo domina la mente, ed assai spesso attutisce i sentimenti dell'animo, locchè non avviene nell'adolescenza delle nazioni, le considerazioni che pensiamo aver consigliato la scelta del luogo nel quale portare il centro della repubblica, non sarebbero state di gran momento. Ma non così ai tempi di Agnello Partecipazio.

Due pietose tradizioni rimangono (che la storia non può ricusare di scrivere nelle sue pagine), le quali mostrano l'indole del secolo in cui fu veramente fondata Venezia.

Dice la prima, che l'evangelista san Marco, recandosi da Alessandria in Aquileja per bandire la fede di Cristo, una tempesta furiosa lo gittasse nelle lagune, e trovasse salvamento in un' isoletta posta non lungi da Rialto. E dice che un angelo gli apparisse a confortarlo, lo baciasse in fronte e lo salutasse colle parole: *Pace a te, Marco, mio vangelista;* e gli profetasse, che in que' luoghi avrebbero requie e onore perpetuo le ceneri di lui. Tradizione consecrata dai secoli, in virtù della quale quelle parole divennero sacre pei Veneziani, e scritte furono sui vessilli dello Stato. Tradizione per la quale, dopo la morte di Agnello Partecipazio, furono rubate in Alessandria le spoglie dell' evangelista e portate in Venezia. Anche dalla leggenda che narra di questo furto, operato da Buono da Torcello e Rustico da Malamocco, si conosce l' indole dei tempi. Le reliquie dei santi erano allora non pure argomento di pietà, ma sì ancora di speculazione, perchè numerosi pellegrini si recavano a venerarle, soddisfacendo a quell' impeto e tenerezza di religione, che il secolo diffondeva in ogni ordine. Per questo i Saraceni custodivano gelosamente le reliquie di san Marco, e i due Veneziani, avendole rapite, le salvarono dalle inchieste dei gabellieri, ascondendole sotto carni vietate ai Maomettani. Recate che furono in Venezia, si bandì il vangelista protettore principale della repubblica, e la fede identificò il nome di san Marco con quello di Venezia. Furono consegnate al doge, riposte presso il suo palazzo; poi s' edificò al nome del santo una chiesa. Il luogo ove si collocò il sacro deposito era celato a tutti, perchè non potesse accadere quello che accadde in Alessandria; anzi tenevasi come segreto di Stato. Perdutasene la memoria, nel 1094, fu creduta calamità pubblica. Il doge, i maggiorenti, il popolo con digiuni e preghiere invocarono da Dio che fosse rinvenuto questo palladio dello Stato. Narra altra pia leggenda che il vangelista miracolosamente apparisse, e si degnasse significare dove stavano le sue ossa. Perdute

ancora, furono ritrovate ai nostri giorni, e sono sotto l' altar maggiore nella basilica di san Marco. Pietose tradizioni, leggende pietose, che sarebbero state irrise dalla beffarda filosofia del secolo passato; che quella vera del secolo presente accoglie, perchè dove mancano documenti, servono a significare quali fossero le età antiche.

L'altra tradizione, che forse avrà indotto Agnello Partecipazio a scegliere il nuovo centro dello Stato, fu per certo quella della visione di san Magno, vescovo di Oderzo. Dicesi, che quando san Magno si condusse nelle lagune per salvarsi dai barbari, gli apparisse la Madonna, e gli additasse sette isole, nelle quali si edificassero sette chiese. Così a questa città singolare nulla manca, nemmeno il prodigioso, che attesta l' antichità delle origini.

E lo attesta anche la mancanza dei documenti, dei quali, prima del cronista Sagornino, non poco difettiamo, e troviamo contraddizioni nelle date. Fino al ducato di Pietro Orseolo II diremo assai brevemente.

Agnello Partecipazio (che tale era il suo nome, e non Angelo, siccome fu raffazzonato dappoi per nobilitarlo) fu uomo splendido. Ricostrusse Eraclea sua patria, statuì magistrati che vigilassero alle bonificazioni di Rialto e delle isole vicine, alle quali mancavano gli abitanti dell' antica consociazione. Non ebbe guerre, sopportò discordie famigliari, morì tranquillamente.

Gli succedette il figlio Giustiniano, ch' ebbe a combattere i Saraceni; poi l' altro figlio Giovanni Partecipazio, primo di questo nome, che vinse i pirati slavi stanziati a Narenta e infestanti l' Adriatico con danno del commercio crescente della repubblica. S' impadronì dell' isola di Veglia. Contro di lui fu una congiura dei Carosii e degli Obelerii. Ebbe a successore Pietro Tradonico, che pugnò, e dicono i cronisti vincesse i pirati di Narenta; poi i Saraceni a Taranto. Guerra contro i Tarantini ed altra contro i Saraceni, e moti civili sotto al ducato di Orso Partecipazio I. Dopo Orso venne al ducato Giovanni II Partecipazio, che si bruttò di sangue fraterno, combattendo contro Italiani, que' di Comacchio,

per gelosia di commercio, ed in ispecie del sale. Pietro I Candiano, doge dopo Giovanni II Partecipazio, guerreggiò coi Narentani. Infelici furono le armi del Candiano, vinto e morto dai nemici.

Bello il trionfo di Pietro Tribuno, doge dopo il Candiano. Anche gli Ugri o Magyari, popolo di origine tatara, capitarono in Italia, e misero a sangue e ruba il paese. Si spinsero fino nelle lagune, ma furono sconfitti. Pietro Tribuno doge tornò a casa colle spoglie dei nemici.

Dopo Orso II Partecipazio, successore al Tribuno, nel ducato di Pietro II Candiano, il comune dei cronisti mette il rapimento delle spose veneziane fatto dai Triestini.

Non è certo se sotto il ducato di Pietro II Candiano o de' suoi successori immediati avvenisse il ratto delle spose. Ai due di febbraio le donzelle veneziane solevano giurar fede di moglie nella cattedrale, ed il vescovo, che dal quartiere della sua residenza chiamavasi di Castello, benediceva le nozze. Recavansi con pompa solenne i fidanzati all' altare; usavasi, che le donzelle portassero con loro l'arca, nella quale era riposta la dote, che, per semplicità e frugalità de' tempi, non poteva esser ricca. A nozze non si va coll' armi, e, appiattatisi i nemici nei pineti e nelle boscaglie delle isole vicine, colsero alla sprovveduta il corteo nuziale. Assaltarono i Veneziani disarmati; rapirono le spose e le doti, e fuggirono. Non era tempo di protocolli e di atti diplomatici; era età di caldo sentimento. Il popolo si arma, il doge alla testa. Raggiungono i nemici, che stanno dividendo la preda; pugnano, vincono e racquistano le spose. Il valore de' legnaiuoli abitanti nella parrocchia di santa Maria Formosa fu causa principale della vittoria. Codesti legnaiuoli, fabbricando gli stipi e le casse che servivano al commercio, avevano nome di *casselleri*. Il doge li lodò, e ringraziandoli domandava loro che cosa volessero. Risposero: che ogni anno visitasse la chiesa loro. Il doge sorridendo soggiunse: « E se avrò sete ? — Vi daremo a bere. — E se pioverà ? — Vi daremo di che cuoprirvi. — Sia, e sarà sempre, » finiva il doge.

I dogi di Venezia ogni anno nel giorno della Purificazione

visitarono la chiesa di Santa Maria Formosa. Tennero la fede, ed il piovano offriva loro due fiaschi di malvagia, due aranci, due cappelli dorati. Anche il popolo mantenne la fede data.

Sotto a Pietro Partecipazio godettero i Veneziani profonda pace; ma ducando Pietro Candiano III, accadde una guerra contro gli Slavi, e gl' intimorì. Fu infelice Candiano nella famiglia, perchè associatosi il figlio, lo vide congiurare e torgli lo scettro. La moltitudine era per il padre; scacciò il figlio, giurava non volerlo doge. Il figlio, protetto dal re d' Italia Berengario, mosse contro al padre e alla patria; il padre ne morì di dolore.

Lui morto, quel popolo stesso il figlio richiamò; mosse ad incontrarlo festosamente: tanta è incertezza nella moltitudine. Il suo ducato, se si guarda all' interno, fu duro, crudele; se all' esterno, ebbe gloria ed astuzia politica. Sdegnatosi coi Ferraresi, mise a sacco quel territorio; fece subire la sorte medesima ad Oderzo. Destreggiò con Ottone I imperatore, che, passate le Alpi, venne a vendicare Adelaide regina d' Italia, captiva nella rocca di Garda, e si fece re d' Italia. Il Candiano ottenne da lui la continuazione dei patti antichi. Destreggiò cogli Orientali. Vietò con legge severissima il traffico degli schiavi coi Saraceni. Inoltre, ai Veneziani proibì recare dispacci di principi stranieri a Costantinopoli senza passare per Venezia. La qual cosa dimostra quanto importasse alla politica veneziana di avere sola nelle mani il filo di tutto che si trattava fra l' Oriente e l' Occidente. Ma toccò fine infelice a costui, che, peggior di Caino, fu causa della morte del padre. Scacciò la moglie veneziana, di nome Giovanna, l' unico figlio costrinse alla tonsura per isposare Waldrada, figlia ad Ugo marchese di Toscana. N' ebbe in dote vasti poderi in Italia, copia di servi; l' addusse in Venezia come regina, e si circondò di militi stranieri. Il popolo inviperì, si ammutinò, e dato fuoco al palazzo ducale, l' incendio si propagò nella chiesa, dov' erano riposte le reliquie di san Marco, e si stese sino a Santa Maria Zobenigo, ardendo trecento case; tanto era cresciuta la città. Pietro Candiano IV, non « potendo più patire il » calore del fuoco, il soffocare del fumo nell' interno del palagio,

» per le porte dell' atrio di san Marco, si arrischiò fuggire con pochi » de' suoi. Ivi parecchi trovò de' maggiorenti de' Veneziani suoi » congiunti che guardavano il pericolo suo. E tale parlò loro : E » anche voi, fratelli, avete voluto unirvi per venire al mio esizio ? » Se ho peccato colle parole, se nelle opere pubbliche peccai, prego » concediate tempo alla mia vita, e vi fo sagramento di soddisfarvi. » Allora eglino, affermandolo uomo scelleratissimo e degno di » morte, con grande schiamazzo di parole dissero, che non avrebbe » potuto fuggire. E tostamente dato mano alle spade, ferendolo » crudelmente, l' anima del doge, lasciato l' ergastolo del corpo, » andò alle sedi superne. Ed il figliuoletto ancora lattante, che la » nutrice avea salvato dall' incendio, da un ferro nequissimo fu » trapassato, e furono uccisi i militi suoi che cercavano favorirlo. » E i freddi cadaveri del padre e del figliuolo, per infamia, in » piccola barca furono mandati al luogo dell' ammazzatoio; poi per » le preghiere di Giovanni Gradenigo, uomo santissimo, portati » nella badia di sant' Ilario (1). » Ci vorrà perdonare il lettore se questi particolari gli abbiamo posti innanzi, dettati da autore quasi contemporaneo ; non vanità di frase liviana, ma bella, e semplice, e candida espressione di un cronista, che scriveva come l' animo dettava.

Poco è da narrare di Pietro Orseolo eletto doge dopo il Candiano. Fu pietosissimo uomo ; pose le fondamenta della presente basilica di san Marco, l' antecedente essendo stata bruciata. Lasciò il ducato ; fuggì a vestire la cocolla di monaco in Francia. Fu dalla Chiesa levato all' onore dell' altare. Luigi XV, re di Francia, gratificò la repubblica donandola di alcune reliquie di lui. Ottone II imperatore s' interpose perchè dalla repubblica fosse restituita la dote alla vedova Waldrada, e fu restituita. Que' di Capo d' Istria rinnovarono i patti e le obbligazioni del tributo. Poco è da dire dell' ultimo Candiano che fu doge dopo l' Orseolo, ed ebbe nome Vitale. Riconfermò i patti e la pace con Ottone imperatore. Vitale

(1) Sagornino, pag. 69 e seg.

Candiano lasciò il ducato fattosi monaco nella badia di sant' Ilario. Gli fu surrogato Tribuno Memo, che sofferse le discordie delle due case potentissime Morosini e Caloprini. Il doge pare tenesse pei Morosini, avendo donato l' isola di san Giorgio a Gio. Morosini, monaco benedettino, da cui fu fondata una famosa badia, che Napoleone mutò in emporeo di libero commercio.

Le ire civili de' Morosini e de' Caloprini finirono col tradimento e col sangue. I Caloprini furono trucidati dai Morosini, che gli aspettarono in agguato, e i buoni cronisti narrano del sangue loro intrise le rive di un canale. Fu, egli è vero, Stefano Caloprino, padre di loro, traditore della patria ; aizzò a' danni di lei il regnatore straniero: ma i figli erano innocenti, e la madre e le spose vedovate, che a stento poterono ricuperarne i cadaveri. Il popolo, sdegnatosi dell' atto crudele, conobbe la debolezza del doge, la sua parzialità pei Morosini, e lo condannò al chiostro. Gli succedette Pietro Orseolo II.

Quando lo storico futuro di Venezia arriverà a narrare i fatti di questo gran doge, gli si allargherà l' animo. Non è più che di fatti minori debba far raccolta, dai fatti minori trarre argomento e dar ragione dei successivi; non è più di un popolo nascente che dee parlare. Parlerà di una nazione divenuta adulta, ricchissima, signora di grandi traffici, conquistatrice. Ed avrà la scorta di un cronista contemporaneo, il Sagornino, ch' era creato degli Orseoli, ma che parla con quel candore ch' è della verità. Noi e dei fatti e di quell' uomo parleremo brevemente.

Fu sua prima cura abbassare l' orgoglio dei maggiorenti, la insolenza del popolo. Allargò la potenza dello Stato colla forza, come nelle imprese contro agli Slavi, onde a Venezia acquistò la signoria delle città marittime della Dalmazia e delle sue isole, e tramandò ai successori il titolo di doge della Dalmazia. Conquista grande, se si guardi a' tempi e agli uomini che l' hanno operata; conquista che ebbe a principio la sorte che hanno a principio per lo più le conquiste, il malcontento de' vinti. Poi, e col progresso del tempo, l' astio si mutò in tale amore di suggetto verso i signori, quale

poche volte alla storia vien concesso narrare; amore congiunto a fede così intemerata e sicura, che per quanto alto possa levarsi quella nobilissima parte della famiglia slava, fornirà suggetto alle pagine più gloriose della sua storia.

Dopo le vittorie nella Dalmazia, Pietro Orseolo ottenne nuovo diritto al nome di Grande. I Saraceni di Sicilia tentarono torre alla signoria dell' impero greco la città di Bari. L' Orseolo capitanò forte armata; si condusse a Bari, distrusse i Saraceni, acquistò merito coll' impero, liberò l' Adriatico da forte nemico.

Grande nelle battaglie, nol fu meno nelle arti della politica. Dai Cesari orientali ottenne onori e privilegi amplissimi pel suo popolo. Per allargarne il commercio, spedì ambascierie ai signori dei Saraceni che governavano l' Asia, l' Africa; ed il commercio veneziano si avanzò in quelle parti remote, come nell' Occidente. Dagli imperatori tedeschi ebbe favori sommi. Ospitò Ottone III nelle lagune, e questi rimise il censo che si pagava per la libertà del traffico nel regno d' Italia e nella Germania, e concesse luoghi nuovi per mercati. Li concesse anche il vescovo di Trevigi. Trattò cogli altri signori d' Italia; al vescovo di Belluno oppose fermezza, e lo costrinse a rimanersi da ingiuste pretensioni.

Non dimenticò le cose interne dello Stato; restituì allo splendore Grado ed Eraclea. Protesse l' arte, compiendo il palazzo ducale e la parte massiccia della ducale basilica incominciata dal padre. Udite alcune inquietezze del popolo, radunò la concione; chiese le cause dello scontentamento, e il popolo confessò i suoi torti; quel popolo così feroce contro a tanti predecessori di lui. Fu pio, liberale; ebbe corona di figli; pel primogenito, nozze con donna della casa imperiale bisantina. La sposa fu accolta trionfalmente con allegrezza del popolo, al quale il doge fece gran largizione di denaro. Tanta felicità pubblica, tanta felicità domestica gli si ottenebrò sul finire della vita. La fame tribolò il popolo; seguì la peste, che gli rapì figlio e nuora. Vissuto felice, morì contristato e misero.

A questo tempo e ai trionfi dell' Orseolo gravissimi scrittori mettono l' incominciamento della ceremonia delle annue sponsalizie

della repubblica col mare, e non la reputano frutto di un privilegio di Alessandro III papa. Comunque pur sia, quella ceremonia era veneranda, perchè mostrava impero di marito, che dovrebbe aver sempre per fondamento l' affetto. Quando il doge con tutta la maestà di principe, accompagnato dagli ambasciatori, dal senato, apriva lo sportello del suo navilio dorato, e buttando un anello in mare diceva: *O mare, te sposiamo in segno di vero e perpetuo dominio,* il popolo frequente, da' suoi mille navicelli e gondole e palischermi parati a festa, applaudiva lietissimo. Era giorno di allegrezza il dì nel quale Pietro Orseolo uscì del porto per recarsi a conquistare la Dalmazia, nè meno glorioso quello in cui i Veneziani furono pacieri fra il sacerdozio e l' impero. Molti, ed in ispecie nel secolo passato, schernirono tale ceremonia, ma ebbero torto. Nella religione per le antiche memorie è riposto tanto bene e tanta gloria delle nazioni! Le quali, allorchè si accontentano di ciò che godono alla giornata, allorchè si accontentano di pochi beni materiali, ponno compararsi al cavàllo ed al mulo, in cui non è intelletto, e meritano le sorti loro. Due dei potenti intelletti d' Italia trattarono l' argomento del dominio dei Veneziani sull' Adriatico. Il Sarpi lo difese a pro della patria ; in tempo assai posteriore, il Giannone lo negò. Quei due nobilissimi intelletti hanno sprecato l' ingegno : sul mare come sulla terra è dominatore chi ha forza, e la forza non essendo perpetua, non è dominatore che sia veramente perpetuo.

CAPITOLO V.

EPOCA III. — DAI PRIMI ACQUISTI NELLA DALMAZIA ALLA PRIMA CROCIATA.

(Dall'anno di C. 997 al 1099.)

Prima socio, poi successore a Pietro Orseolo, fu Ottone suo figlio secondogenito. Fu uomo giusto, e le decime che gli si pagavano per le spese dello Stato regolò; costrinse il vescovo di Adria ad umiliarsi; vinse anch' egli gli Slavi, ed accrebbe la repubblica con la Croazia. Però per un moto popolare fu costretto a fuggire co' suoi fratelli che avevano le principali dignità ecclesiastiche. Il patriarca di Aquileia mosse a danni dei Veneziani, profittando delle confusioni intestine. Il doge, richiamato dall' esilio, lo doma. Pure Ottone una seconda volta viene scacciato per una congiura ordita da Domenico Flabanigo, raso il mento, messo a confine in Costantinopoli. Gli storici la causa di questo duplice esilio di un principe buono e prode riferiscono alla instabilità del popolo, e contro all' ingratitudine verso di lui, verso la memoria del padre e ai benefizii che da entrambi ricevette lo Stato si scagliano in invettive. I Veneziani erano mercatanti, che visitavano tutto il mondo, e sperti nei negozii, erano osservatori diligenti della condizione civile degli altri popoli per trarne aumento d' interessi, e dopo Pietro Orseolo il Grande furono anche conquistatori. Videro radicarsi in Europa quella peste del feudalismo militare trasmesso in eredità, e trepidarono che la potenza degli Orseoli, i legami di parentela co' Cesari d' Oriente ed il re d' Ungheria Geiza, i legami d' amicizia cogli

imperatori tedeschi, le enormi ricchezze, le largizioni alla plebe avessero per conseguenza la perdita dei diritti comuni, e a' diritti comuni sacrificarono la giustizia. Le case dei Partecipazii e dei Candiani ebbero quasi la stessa sorte, e da quel momento cominciò la gelosia delle comuni franchigie, della independenza nazionale; per conservare la quale più tardi lasciarono prevalere l'aristocrazia, preferendo la signoria di molti a quella di un solo, che fu causa della perdita delle civili franchigie, quando le città italiane, riscosse dal giogo feudale, ebbero sì corta vita. Pietro Centranigo fu doge dopo Ottone Orseolo, che si cercò riavere, ma i legati spediti a Costantinopoli lo trovarono morto. S' intruse nel ducato un Domenico Orseolo; l'ebbe per pochi dì; non è noverato nella serie dei dogi. Poscia fu doge Domenico Flabanigo, capo della rivolta contro gli Orseoli; ed il sapere sotto di lui stanziata la legge, che nessun doge potesse associare i figli o congiunti al ducato; il sapere sotto di lui due tribuni stabiliti o consiglieri (1), senza dei quali nulla il doge potesse proporre e deliberare, fa prova dell' asserzione nostra sulle cause del bando dato all' Orseolo. Moderata l' autorità ducale, il Flabanigo governò saviamente; non perseguitò gli Orseoli, visse in pace e morì tranquillo. Dopo il Flabanigo viene Domenico Contarini. I re ungheresi soffiavano nei Dalmati, e li condussero a sottrarsi dalla signoria dei Veneziani; fu rimessa, ma ancora non bene stabilita. Il Contarini ebbe regno pacifico; vide sopite le discordie coi patriarchi d'Aquileja. Morto in pace, gli fu sostituito di comune consentimento Domenico Selvo dal popolo, mentre si recava sulla marina detta San Nicolò di Lido, dove soleasi radunare la concione. Della quale elezione, fatta per empito d' aura popolare, i particolari sono narrati da Domenico Rino, che ne era spettatore. L' estrema parte d' Italia era caduta in balia dei Normanni; gente settentrionale ardita, chiamata qui dai nostri per liberarsi dal dominio greco, per quella solita stoltezza dei padri nel chiamare estranei come liberatori da un giogo, che

(1) Muazzo.

non potevasi sofferire, e non si voleva spezzato dalle proprie forze. Senza la qual cosa, non era possibile che di veder rinnovato l' esempio dell' ostrica d' Esopo ingoiata dal terzo chiamato a decidere cui spettasse fra' due litiganti. I Normanni s' erano spinti fino nella Dalmazia; il Selvo ne li cacciò; ma tornato a combatterli per l' impero greco, ne fu sconfitto. E fu deposto e messo in un monastero. Al Selvo devesi il compimento della basilica di s. Marco, cominciata da Pietro Orseolo il Santo, da Pietro Orseolo il Grande costrutta, ed ornata dai successori.

Vitale Faliero fu capo dei nemici del Selvo, e fu doge dopo di lui. Nel suo ducato continuò la guerra coi Normanni; guerra, la storia della quale trovasi aridamente descritta dai cronisti veneti, con ogni particolare da Anna Comnena (1), che la vide sotto i suoi occhi. I Veneziani ajutarono così potentemente i Greci, che la vittoria può dirsi tutta di loro; ed ottennero il vantaggio di amplissimi privilegi. L' imperatore Alessio confermò il possesso della Dalmazia e della Croazia, spettanze dell' impero; accordò quartiere distinto in Costantinopoli, libertà assoluta del commercio nelle terre dello impero. Le quali cose furono semi delle successive discordie sorte fra Genovesi e Pisani: due repubbliche italiane fatte potenti e contenditrici ai Veneziani del commercio marittimo. Discordie lunghe, macchiate di sangue fraterno, celebri per vittorie, infami perchè di danno e ferita alla madre comune, che finirono colla rovina di Pisa, colle miserie di Genova e con discapito grandissimo di Venezia; la quale per esse mutò di condizione, fattasi potenza terrestre, di marittima ch' era naturalmente. Onde le venne invidia e malevoglienza; la lega di Ferrara, poi quella di Cambrai, una dell' efficacissime cause del suo scadimento. Ma di queste cose ai luoghi loro.

Erra sempre quello storico, che vuole riedificare il passato colle norme della presente condizione dei popoli e della civiltà; che rimprovera alle nazioni le colpe, le stoltezze antiche; come

(1) Annae Comnenae *Alexias*; Bysant. Hist. Scrip.

cadrebbe in errore colui che rimproverasse l' inesperto garzone, il giovane baldo, perchè non operano colla forza dell' uomo maturo, col senno del vecchio. Cadrebbe pur in errore colui che pretendesse rimproverare a Genova, a Pisa, a Venezia le ire lunghe, l'astio, che ne fu conseguenza, le arti segrete, le aperte offese. La condizione del paese diviso in tanti Stati, le parti della Chiesa e dell' Impero in continua lotta, toglievano lo spirito di unificazione alla famiglia italica. Si può dire, per altra parte, che se le tre repubbliche ricche, forti, animose, generose si fossero confederate insieme, e vi fosse stata un' *ansa* italica, come vi fu l' *ansa* germanica, sarebbero state sole signore della penisola.

Nel ducato di Vitale Faliero, per quello spetta all' interno dello Stato, è da notarsi la instituzione del magistrato detto del *Proprio*, che giudicava liti. Ed è da notarsi come restrizione dell'autorità ducale ; per lo addietro i giudizii civili e criminali essendo di giudici e di messi o gastaldi che dal doge erano eletti. A questi tempi, e facilmente al primo moderarsi dell' autorità ducale sotto al Flabanico, si deve attribuire la più regolare conformazione di un corpo intermediario fra il doge e la concione, e quindi un avanzamento dell' aristocrazia. Fino da' primi tempi, il doge univa i tribuni o maggiorenti *(majores)*, per consultarli prima di sottoporre le sue deliberazioni alla sanzione del comune *(collaudatione populi Venetiarum)* che componevano i maggiorenti, i mediocri, i minori *(majores et mediocres et minores)*, come dicono tutti gli atti antichi tuttora conservati nella storia e negli archivii, e lo stesso statuto veneto. Però questo consiglio de' maggiorenti divenne più potente, quando furono pregati dal doge uomini di senno maturo ad assisterlo, onde venne loro il nome di *pregadi*. Il consiglio fu detto dei *pregadi (consilium rogatorum, vel rogati)*. Questo consiglio andò crescendo nell'autorità non consentita da legge esplicita, ma consentita sempre; e fu poi detto *senato*, sebbene negli atti pubblici conservasse sempre il nome stesso primitivo.

CAPITOLO VI.

EPOCA IV. — DALLA PRIMA CROCIATA ALLA PRESA DI COSTANTINOPOLI.

(Dall' anno di C. 1099 *al* 1204.)

Fin qui abbiamo corso sulla storia di Venezia rapidamente sì, ma non senza soffermarci ad ogni doge, perchè ci parve non disutile il dimostrare come a mano a mano crescesse lo Stato, s' allargasse la sua politica esterna, e colla politica il commercio, e col commercio la ricchezza e l' influire ancor nelle grandi transazioni internazionali. Abbiamo segnato, per quello che si sa, i mutamenti interni che prepararono altri e maggiori mutamenti. Ora il nostro discorso prende altra forma, e, non trattandosi più di uno Stato nascente, o nella prima età, non isguarderà gli avvenimenti che nella connessione ch' ebbero fra loro.

Vitale Faliero era stato eletto al ducato, quando una voce suonò per l'Europa; voce di uomo povero, alieno dal mondo, senz' altro potere che quello grandissimo di una volontà incrollabile, e di un coraggio che gli ostacoli accrescono: e per le parole di Pietro l' Eremita, l' Europa si rovesciò sull' Asia a liberare il sepolcro di Cristo. Dopo ardue prove di valore commiste ad ogni delitto; dopo la vittoria di prodi soldati seguíta da singolari errori di politica, che i nuovi principati divise anzi che amalgamare, il santo scopo delle crociate andò a vuoto. Il sepolcro di Cristo restò in mano degli

infedeli; ma da que' luoghi d'onde venne al genere umano il maggiore mutamento di sorti che la sua storia narri, l' emancipazione del pensiero, la purità del cuore, le franchigie così dell'animo come del corpo, e la fede vera, e la speranza che non fallisce, e la carità che opera senza interesse, da que' luoghi venne un rinnovellamento al genere umano, caduto quasi in sorti peggiori. La storia delle crociate è campo mietuto; pure vi resta ancora da spigolare: la storia delle crociate è strettamente congiunta colla storia di Venezia.

Ben avvisò il sapientissimo Foscarini, quando notava dovervisi attendere con somma cura dallo storico di Venezia, ed accennava alle fonti cui attingere. Venezia era potente, e la sua devozione all' impero d' Oriente fatta un' ombra; la sua posizione geografica tale, che nessun altro luogo era più propizio per esser tramite verso l' Oriente ai pellegrini armati e disarmati, che si recavano per liberare i luoghi santi, o per adorare; tutti dicendo recarvisi per lavare i peccati; pochissimi per questo fine, avendone poi altri e ben diversi. Intanto si rassodavano e crescevano i commerci, che Genova e Pisa, rivali poderose, invidiavano. Venezia approfittò degli avvenimenti, ogni facilità procacciando al passaggio dei crociati, traendone privilegi amplissimi, quartieri propri nelle città vinte, dove governavansi colle proprie leggi, liberi da angherie.

Un' accusa viene mossa contro gl' Italiani dagli stranieri, ed è, che le tre repubbliche marittime non operassero per sentimento di religione, ma sì bene per sottigliezza di speculazioni mercantili; che, vista la necessità che di loro aveano i Crociati, li taglieggiassero con contratti da usurai. Che cercassero l' interesse, non è da negarsi, ma che il sentimento del secolo sacrificassero agl'interessi, è falso. Genova e Pisa alti fatti operarono; noi accenneremo a quelli di Venezia. Fino dal X secolo si aprì in Venezia uno spedale per accogliere i pellegrini che transitavano per Gerusalemme nell'isola della Giudecca; un altro, nell' XI secolo, nell' isola di sant' Elena; un terzo, ai Santi Pietro e Paolo a Castello, un quarto, nell' isola di s. Clemente: opere della pietà dei cittadini. Si concedettero ospizii a quei monaci guerrieri, che combattevano pei luoghi santi; l'ebbero

i cavalieri del tempio presso la chiesa dell'Ascensione, ora distrutta; i cavalieri di san Giovanni, a San Giovanni Battista de' Friulani, ora restituita all'ordine cavalleresco dei Sangiovanniti; i cavalieri tedeschi alla Santissima Trinità, ora seminario patriarcale. Vitale Michele preparò un' armata di assai legni (1); la capitanarono il vescovo d'Olivolo, Arrigo Contarini e Giovanni Michele figlio del doge, e fu di valido soccorso alla prima crociata. E perchè quelle sante imprese dovevano essere sempre lorde da colpe, Veneziani e Pisani in Rodi si bruttarono di sangue fraterno. Asseriscono i cronisti veneziani, che vinsero i primi, ed usarono generosamente della vittoria.

Ordelafo Faliero, doge dopo il Michele, venne in ajuto con un' armata ai secondi crocesignati, ed ottenne privilegi in Tolemaide. Il Faliero ebbe vita concitata e guerresca; soccorse l'impero bisantino contro i Normanni, e prese Brindisi. Cominciò al suo tempo la repubblica a provare i danni e l'invidia de' vicini, che aspettavano il momento nel quale erano occupati in guerre lontane per offendere rivali pericolosi. Furono assaliti dai Padovani e li vinsero; gli Ungheresi, che assalirono la Dalmazia, respinsero; allargarono il dominio conquistando la Croazia.

Nella terza crociata, chi non conosce gli alti fatti di Domenico Michele doge? Basta ricordare quel suo magnanimo atto, quando all'assedio di Tiro, stanchi i Crociati della guerra lenta, lo accusarono di volerli abbandonare, dirizzando le prore dell'armata verso la patria, lasciandoli in preda all'inimico. Non si adira egli; fa torre gli attrezzi delle galee, li fa recare in mezzo al campo, e dice:

» . . . . . Io qui, se avversa
A noi volge fortuna, io qui depongo
Ogni speme di scampo; il pegno è questo
Della veneta fede. Or guerra voi
Sol cogli uomini avrete; a noi più fieri
Sovrasteran nemici, i venti e l'onde (2). »

(1) Dandolo, *Cron.*, lib. IX, cap. X.

(2) Benzon, *Nella*, cant. II, pag. 60.

Queste parole, narrate dai cronisti, noi abbiamo voluto recare come le tradusse Vittore Benzon, nobilissimo ingegno, involato da morte quando l'età maturata prometteva che soli gli studii sarebbero stati la sua vita.

Da questi fatti e dai susseguenti, si conosce come sia falsa l'accusa dell'aver i Veneziani mercanteggiato sulle crociate, e non combattuto. E ai fatti si unisce il raziocinio. Era il secolo delle ardite imprese. Ebbe anche il Michele a combattere cogli Ungheresi per la Dalmazia. Del suo ducato, è da notarsi un altro avvenimento di grandissima importanza. Calojanni, imperatore d'Oriente, male sopportando le imprese dei Crociati, con ogni arte gli avversava. Era furibondo contro a' Veneziani che li soccorrevano, e mosse a' danni di loro; i Veneziani lo assalgono e lo vincono. Ecco rotto l'antico patto di osservanza; ecco il vassallo fatto uguale al signore. Si può ben confessare una mediata dipendenza antica, se l'indipendenza assoluta si acquista col sangue e con la vittoria.

Non dimentichiamo gli avvenimenti interni della repubblica e della città accaduti in quest'epoca. Sotto a Vitale Faliero la traslazione del corpo di san Nicolò vescovo di Mira, che fu tenuta come pubblica allegrezza dalla pietà dei padri nostri.

Dogi: Pietro Polani, Domenico Morosini, Vitale Michele, Sebastiano Ziani, Orio Mastropiero, Arrigo Dandolo. Gli avvenimenti accaduti sotto a questi dogi devono dividersi in due parti distinte fra loro; le cose d'Oriente, che finirono col conquisto di Costantinopoli; le cose d'Occidente, ch'ebbero termine colle franchigie delle città italiane.

Volendo presentare un'idea chiara delle cause e degli effetti di questi avvenimenti, abbiamo pensato di partire il resto di questa epoca. E prima parleremo dell'Oriente. I vassalli avevano levato il capo, combattuto e vinto il *santo impero*, che accordò loro nuovi privilegi. Noi possediamo il crisobolo (1) accordato da Manuele

(1) *Libri Pactorum*, nell'Archivio di Venezia. — Marin, *St. del Com.* — Dand., *in Chron.*, Vol. XII. Rerum Ital. Scrip.

Comneno, quando chiamò i Veneziani in soccorso contro Guglielmo re di Sicilia, valoroso guerriero. Dettato col fasto orientale, è preghiera con parole di concessione e comando ; chiaro dimostra l'idea dell'alto dominio, non dell'immediato; accorda titoli e stipendii al doge, e al patriarca di Grado ogni ampiezza e libertà di commercio. Ma il mal animo delle due nazioni cresceva sempre, e lo si vide quando le due armate si congiunsero insieme a Corfù, dove le ire non potendosi frenare, vennero alle mani, e fu sparso molto sangue. Felice fu poi l' impresa contro a re Guglielmo, che i Veneziani temevano, perchè aveva potenza marittima ed incitava le ribellioni della Dalmazia. Più tardi si collegarono con lui contro ai Greci.

Regnando Vitale Michele II, le male arti di Manuele Comneno fecero nuovamente pigliar l' armi contro l' impero. Fu visto il prodigio di armare cento galee in cento giorni ; ogni galea aveva cento quaranta remiganti, non contando la soldatesca e gli uffiziali. E abbiamo detto prodigio, perchè forse nessuna potenza marittima de' nostri giorni potrebbe fare altrettanto. Causa della guerra, causa per altro apparente, era l' aver negato soccorso a Manuele contro i Siciliani ; causa vera, i privilegi grandi accordati ai Pisani. Fu guerra infelicissima pei Veneziani : i cronisti nostri dicono, Manuele aver vinto appestando le acque dei pozzi; i Greci, che i Veneziani furono presi da spavento all' accostarsi dell' armata loro. Probabilmente, nè gli uni, nè gli altri dicono intera la verità ; ma la verità è, che delle galee veneziane se ne salvarono appena diciassette ; che la sconfitta si fu intera. Vi perirono tutti i Giustiniani, nobilissima stirpe, che tutti, e vecchi e giovani, avevano preso le armi; non ne rimase che un solo, Nicolò, perchè avea indossata la cocolla di monaco. Fu sciolto dal voto di castità, sposò Anna Michele figlia del doge; n'ebbe prole numerosa : assicurata la famiglia, tornò al chiostro ; la moglie prese il velo; morirono divisi, e furono levati all'onore degli altari. Così la prosapia illustre ebbe sussistenza, e l'ha.

Vinti i Veneziani, domandarono pace; e l' ebbero da Manuele a duri patti. Covava perciò nell' animo loro l' astio contro ai Greci, e arrivò a tale, che fu proibito da una legge portar barba

a foggia dei Greci. Piccolo fatterello, che i cronisti raccontano ; di que' piccoli fatterelli trascurati dagli storici de' tempi passati, non dagli storici contemporanei, i quali da' fatterelli traggono gravi induzioni, dilucidazioni amplissime alla storia. La proibizione della barba alla greca, dimostra patentemente che non si voleva neppure rassomigliare ai Greci.

La disfatta avvenuta irritò il popolo, e lo commosse a tale che fu ucciso il doge Vitale Faliero. Nei ducati dello Ziani e del Mastropiero, nulla si operò contro i Greci, anzi si ajutarono ; ma l'ora della vendetta scoccò, quando, vecchio d'anni, ma giovane di coraggio e per senno maturo, Arrigo Dandolo salì il trono ducale. Egli è uno di que' colossi che sorpassano nell' altezza il comune degli uomini, e che di sè lasciano tale un' orma che fa stupire le generazioni. Odiatore dei Greci, che l' avevano offeso anche nella persona, quando ambasciatore fu quasi abbacinato contro al diritto delle genti, seppe cogliere il destro di vendicare sè e lo Stato. La storia è una voce solenne che le passioni umane gridando forte ricuoprono : talvolta le grida non suonano per un anno, non per una generazione od un secolo ; la storia talvolta è ingannata da queste grida. Ma viene l'ora in cui lo schiamazzo delle passioni s' acqueta ; se la storia fu ingannata, si sganna ; ammira il colosso ; pure, esaminando le sue azioni, non tace il vero. Arrigo Dandolo fu il più grande uomo del suo secolo, ma il conquisto di Costantinopoli è una di quelle grandi colpe delle quali sola ultrice è la storia.

Di questo avvenimento sarà facile la sposizione al futuro storico di Venezia, perchè, oltre ai cronisti veneziani, alle storie raccolte dal Ramusio, alla narrazione di Andrea Morosini, possediamo due storici stranieri, che furono contemporanei, anzi attori importanti dell'avvenimento. Niceta Coniate, senatore bisantino, segretario dell' aula imperiale, scrisse come uomo, che vide la rovina della sua patria, della sua famiglia ; che assistette agli orrori, ai vituperii dei vincitori cristiani crocesignati, che giunsero a mutare il tempio del Signore in postribolo ; che avvinazzati, bestemmiando, giuocavano a' dadi la preda sull' altare santo ; che distruggevano i monumenti

illustri barbaramente; crudelmente non rispettavano le infermità della vecchiaia, il pudore delle vergini consagrate, tutto concedendo alla libidine della vittoria. Gotifredo de Villarduino, maresciallo della Sciampagna, uno dei capi dei vincitori, scrisse con franchezza, ma perdonò di troppo ai suoi. L' uno e l' altro mettendo nel crogiuolo, schiumandone il soverchio del dolore in uno, della baldanza nell' altro, sorge facilmente la verità.

Alcuni venturieri oltremontani avvisano, che ancora potevasi liberar il sepolcro di Cristo, ricostruire, rassodare il regno di Gerusalemme. Lasciano la patria; accumulano ricchezze, mettendo in pegno i proprii averi; mandano legati in Venezia per contrattare il passaggio. Le autorità (chè nè il doge solo, nè il popolo solo più non comandavano assolutamente) consentono. Tutti abbracciano con calore l' impresa; si tratta del prezzo; si raduna poderosa armata. Zara s' era di bel nuovo ribellata: per ricuperarla, Arrigo mette a profitto e i suoi e gli altri combattenti, i quali persuade ad arrestarsi nel cammino con astuzia di politica, che resiste alle minaccie del pontefice, che sa mettere a profitto la necessità de' Crociati ed ottiene vittoria felice, ma che non era scopo primo dell' impresa.

Mentre s' attende all' assedio di Zara, dopo aver ridotte alla obbedienza alcune città dell' Istria, Alessio Comneno si presenta ai Crociati, e chiede il soccorso loro contro ad altro Alessio suo zio, che, balzato dal trono e abbacinato Isacco Angelo, padre suo, imperatore di Oriente, or lo teneva cattivo. Ne' Crociati è incertezza. Il Dandolo li persuade ad assumere l' impresa, convincendoli essere necessario avere amico l' imperatore d' Oriente, che fu sempre una delle cause per le quali il conquisto della terra santa mancò. Forse non iscordava le vendette. Il pontefice, che avea grande preponderanza, non approvò un' impresa pericolosa, che poteva distruggere le speranze di riacquistare il sepolcro di Cristo, ma vinse l'avviso del Dandolo, e i Crociati drizzarono l' armata verso il Bosforo. Alcuni però non vollero seguitarli; chi tornò a casa; chi si recò direttamente verso la terra santa. I Crociati con valor grande, Arrigo Dandolo con valore più grande di tutti, assalgono Costantinopoli, città

vastissima, munita, gremita di popolo. Ma era popolo discorde, disunito dalle fazioni, annighittito dal lusso e dai vizii. Un pugno di venturieri unanimi, indurati nelle fatiche, pieni di coraggio, confidenti nel valore e nella prudenza dei capi, vince un popolo, spezza i ceppi d' Isacco, e col figlio lo rimette sul trono. Guai a quel popolo, perchè credette potersi difendere diviso qual era, senza possedere quella forza che sprezza i pericoli, quella annegazione che antepone a beni materiali il bene grande e vero di un reggimento operoso! Guai a lui, chè pretese assalire non misurando cogli avversarii la forza e la volontà propria!

Vecchio e cieco, ad Isacco venne restituito il trono. Ha nome d' imperatore, ma il vero sovrano è Alessio. Questi, diffidando dei suoi, paga una parte del prezzo del ricuperato dominio ai Crociati; chè per prezzo d' oro aveano mercanteggiato sè stessi. Mente pusilla, Alessio non trova il modo di saldare la mercede pattuita per allontanare al più presto codesti mercenarii liberatori; anzi li blandisce colle preghiere, pregandoli a restare ancora, per prezzo, in sua difesa. E questo cresce l' odio de' sudditi, e ne approfitta Alessio Duca, detto il Murzuflo per le grandi sopracciglia che avea. Succede una lotta in Costantinopoli fra Crociati, Greci e Saraceni; nella notte susseguita l'incendio. Alessio, istigato dal Murzuflo, muta stile coi Latini, e li tratta con orgoglio; quindi resta senza ajuto, e cade ucciso dal Murzuflo, che sè corona imperatore. I Latini vogliono credersi offesi; si preparano ad un secondo assalto, non più soccorritori d' alcuno, ma per solo vantaggio proprio. Soscrivono un turpe patto fra loro, pel quale designano, anche prima di ottenere la preda, la divisione fra loro della preda stessa. Patto turpe; mettere nella bilancia un popolo che non gli avea offesi; che se era colpevole, non l' era contro di loro; metterlo nella bilancia e spartirselo come pecora al mercato!

Delle due parti che soscrissero questo contratto di spartizione anticipata di quello che ancor non si possedeva, l' una, i Francesi, non avevano la menoma ragione d' essere offesi dai Greci; i Veneziani altra ragione non aveano d' esserlo in quel momento;

nè gli uni, nè gli altri aveano diritto di sorta alcuna sulla preda. I Crociati vinsero ; ebbero la preda, se la spartirono ; l' impresa fu benedetta dal pontefice, e la vittoria parve atto di giustizia. Ma la storia sopravvive ai popoli, e non perdona i delitti giammai. Conseguenze di questo patto furono le nequizie che l'hanno accompagnato. È da compiangersi la disunione del popolo bisantino ; da disprezzarsi il vergognoso abbandono dei capi, che non seppero anzi morire che cedere ; ma la storia è giusta ; almen ne' Crociati ha da lodare valore immenso, coraggio insuperato. Il patto era turpe, ma perchè avesse compimento era d' uopo sanzionarlo col sangue. L' impresa poteva fallire ; bisognava sostenerla a costo del sangue ; bisognava vincere, mettendo al paragone le poche vite dei Latini colle molte de' Greci ; e il Dandolo era ottuagenario, povero nella luce degli occhi, ma veggente col pensiero, ma ardito, che poi moriva per causa delle ferite. La storia s' inchina innanzi al Dandolo, ma per questo non perdona alla turpezza del patto ; ammira quella vittoria, ma non può, nè deve lodarla. La divisione della preda fu fatta ; chi ebbe più acuto giudizio, ebbe la parte che meglio conveniva a' propri interessi ; e se il Dandolo fu sommo capitano, fu anche spertissimo negoziatore. Non chiese vastità di territori, non qualità di terreni ubertosi, non numero ingente di sudditi ; sibbene una linea di possessi che dalle isole Ionie costeggiava e dominava tutto il mare fino alla Propontide ; ebbe tutti gli scali del commercio facili a custodirsi, perchè terre in riva al mare. Mancava, per avere assoluta signoria del mare, l' isola di Candia ; fu comperata dal marchese Bonifacio di Monferrato a prezzo d' oro. E l' oro non difettava, per la metà del bottino e i crediti pagati del passaggio dei crocesegnati, ed anche il pagamento del credito che professavasi verso Alessio. Nulla fu dimenticato. In Costantinopoli quartieri indipendenti dal governo imperiale, governati a modo e colle leggi di Venezia ; specie di colonia reggentesi di per sè, alla quale la sovranità dell' imperatore non comandava, ed era soggetta alla repubblica. Che il Dandolo medesimo ricusasse la dignità imperiale, è favola careggiata da pittori e poeti. Fu

Pantaleone Barbo, che nel consesso degli elettori la ricusava per lui, non consentendo che un cittadino divenisse sovrano. I Veneziani ebbero per loro la elezione del patriarca: suprema dignità ecclesiastica. Baldovino di Fiandra fu imperatore, cioè ebbe titolo d'imperatore, perchè quasi tutta l'Asia era ancora de' Greci, divisa in diverse sovranità; un quarto e mezzo dell'impero lo aveano i Veneziani; gran parte del rimanente era di feudatari orgogliosi e potenti; quindi ebbe corta vita il nuovo impero.

Ora è da volgersi retro lo sguardo ed esaminare le cose d'Italia. Regnando il Polani, si registra la volontaria dedizione della città di Fano, e guerra, coronata dalla vittoria, contro Ravennati e Pesaresi che vi si opponevano. Poi guerra fortunata contro ai Padovani. I primi offendevano lo Stato, essendo popoli in riva dell'Adriatico; gli altri erano vicini inquieti ed invidiosi. Nella guerra coi Padovani si nota avere la repubblica veneta assoldate soldatesche forastiere, la qual cosa ebbe luogo anche dopo; venne dalla necessità, per mancanza di cavalleria, e pel doversi combattere popolo mediterraneo che ne aveva. Le guerre orientali di Domenico Morosini non impedirono guerre cogli Anconetani, altro popolo in riva dell'Adriatico che fu vinto, e la ricuperazione dell'Istria. Guerra v'ebbe cogli Adriesi, sotto Vitale Michele; guerra con Ulrico patriarca di Aquileja. Fu vinto e cattivo; se gl' impose tale un tributo che mostra il secolo: un bue e dodici porci ogni anno, ricordanza del patriarca e de'suoi canonici; il riceverlo fu festa pubblica, che, mutata poi nella forma, durò sino al termine della repubblica, celebrata nel giovedì grasso. La repubblica, già fatta potente, vide la necessità di prendere qualche parte nella politica italiana contro a Federigo di Hohenstaufen, detto il Barbarossa, che miseramente trattava il nostro paese. Fu la prima a soscrivere il patto di Pontida; soccorse colle armi la lega lombarda; la soccorse co' tesori. Non fu estranea alla battaglia di Legnano e alla vendetta de' Milanesi; parteggiò per Alessandro III. Qui la storia fu lungamente mascherata sotto il velame strano delle tradizioni, che, essendo poetiche, piacquero, e si tennero tutte intere per verità. La fuga di Alessandro III nelle

lagune; il serenare di lui, povero e travestito, sotto al portico di Santo Apollinare; il suo prestarsi all'uffizio di cuoco nel monastero della Carità; l'avvenutone riconoscimento, la battaglia di Salbore, la vittoria sopra un figlio di Federigo (che in realtà era poco più che divezzato dalle poppe); l'ambizione dello stesso Federigo, l'alterigia del pontefice che lo conculcò sotto ai piedi, sono tutte favole, piene di poesia; ma favole che nessuno può più credere dopo che Angelo Zon, amico e nostro cooperatore in questo libro, dimostrò con evidenza la verità (1). La verità è che Alessandro e il Barbarossa convennero in Venezia; che furono accolti ambidue splendidissimamente; che soscrissero le tregue foriere della pace di Costanza, e che il papa largheggiò a' Veneziani indulgenze ed onorificenze.

In quest'epoca, la repubblica saliva a tanta altezza, da potersi dire che, temuta e rispettata, aveva autorità ed influiva nelle sorti del genere umano. L'ombra dell' antica osservanza verso l'impero d'Oriente era sparita coll'avvenuta distruzione dell' impero stesso; anzi i nepoti di coloro che usavano i titoli d' *ipato*, di *protosebaste*, di *protovestiario*, intitolarono il capo della veneta repubblica doge di Venezia, Dalmazia, Croazia, signore *(dominus)* di un quarto e mezzo dell' impero di Romanía. Nè dovevano poi gli ordinamenti antichi dell' interna politica così durare com' erano per l' addietro, mentre a tanta diversità di politica esterna dovea corrispondere l' analogia della interna politica. Il governo di Venezia, era un governo che (come osserva il Foscarini (2) sapientemente) non ebbe legislatore, perchè non venne mai dominato assolutamente dal potere di un solo. Nè era necessità di legislatore e di diritto scritto dove il governo potea dirsi un fatto che andò lentamente compiendosi; fatto che partiva dalle istituzioni romane. Pieni di riverenza verso il Foscarini, concordi con lui che in Venezia non vi ebbe legislatore, concordi anche nel credere che la costituzione veneta

(1) Zon, presso Cigogna, *Iscriz. venez.*, vol. IV, pag. 574.
(2) *Letterat. venez.*

ed i suoi mutamenti venissero sempre da comune consiglio, non possiamo assentire alla sentenza di lui, non esservi simiglianza tra le istituzioni venete e le romane. I fatti che abbiamo accennati, quelli posteriori, ne francheggiano nel nostro parere, e coi fatti milita il raziocinio, risalendo alle origini dei Veneziani che sono interamente romane. Male si appone al vero chiunque creda potersi nella storia procedere sempre con sicure testimonianze, doversi i fatti assoggettare ad un ordinamento prestabilito, ed in ispecie allorquando si tratta degli avvenimenti di tempi incerti ed oscuri. Noi abbiamo veduto che l' interno ordinamento dello Stato di per sè solo si trovò come costituito nelle due autorità, maggiorenti e popolo, le quali unite formavano la podestà suprema. Abbiamo veduto la podestà suprema consegnata ad un principe elettivo; poco moderata, pure moderata talvolta, sebbene irregolarmente, dalle due autorità e dalle passioni violenti del popolo. Abbiamo visto poi moderata regolarmente l' autorità del principe; prima togliendo il pericolo che si facesse ereditaria, poi mettendogli ai fianchi due consiglieri, poi togliendogli l' autorità giudiziaria. Ma tutto ciò non venne da ordinamenti prestabiliti, e manchiamo di documenti ordinati e sicuri. Conosciamo principalmente tutte quelle mutazioni apparire dalle formule di legalità data agli atti pubblici, dalle quali apparisce la divisione degli ordini *(majores, mediocres, minores)*, il doge col suo minore consiglio *(suo minori consilio)*, e sempre la confermazione del popolo *(collaudatione populi Venetiarum)*. Ed il *comune* di Venezia lo vediamo così chiamato da principi stranieri co' quali si trattava, dagli altri comuni d' Italia tenuto come vera sovranità. Non paia strano al lettore, se ritorniamo a quello che si è detto sopra, ma sono verità cardinali da non ripetersi abbastanza. Dalle quali verità ne sorge un' altra, ed è, che i mutamenti della costituzione nacquero di per sè soli col mutare le circostanze così dell'esterna come dell'interna politica. Non recarono violenti scosse, perchè non mutarono le forme esteriori del governo; e se col progresso del tempo le forme, gradite e riverite dalla moltitudine, ebbero anche mutamento esteriore, ciò avvenne sempre lentamente,

e quando la moltitudine s'era abituata all'intrinseco del mutamento, e quando ne conobbe la necessità. Così la lotta dell' autorità dei maggiorenti coll' autorità del popolo procedette queta, lenta ; e se l' autorità dei maggiorenti ottenne la vittoria, il popolo non se ne sdegnò che una sola volta ; quando Marino Bocconio ordì una trama che sarà a suo tempo dichiarata. Così il governo aristocratico si rassodò e prevalse: governo il più durabile di tutti, perchè è governo essenzialmente conservatore; sia che governi da sè solo, e meglio se entri siccome elemento di conservazione nell' equa distribuzione dei poteri e nella economia civile delle nazioni. Belle pagine e generose offrono alla storia le democrazie, ma pagine piene di delitti. Fino a che l'elemento popolare prevalse in Venezia, abbiamo veduto continue riotte ; dei primi dogi, la maggior parte o finirono di morte violenta, o furono abbacinati, o messi a confine, o cacciati in un monastero per furore di popolo.

Le sconfitte che i Veneziani ebbero dai Greci sotto al ducato di Vitale II Faliero, furono causa d' una sollevazione del popolo. Ormai i tempi erano maturi; una forte scossa interna poteva essere mortale allo Stato; si conobbe necessario antivenirla pel futuro. L' autorità del doge fu ristretta ; limitata l' autorità del popolo universo. Si statuì di eleggere ogni anno un consiglio di quattrocento ottanta cittadini di ogni ordine, tratti ottanta per ognuno dei sei sestieri della città. E questo consiglio, detto maggiore *(major consilium)*, ebbe le autorità del popolo universo; ma quando si trattava di argomenti importanti, diveniva necessaria la collaudazione del popolo universo *(collaudatione populi Venetiarum)*.

Si accrebbero in seguito i consiglieri al doge ; di due fatti sei, uno per ogni sestiere, formarono il consiglio minore *(minor consilium)*. I pregadi *(rogati)*, erano una consulta, che il doge ascoltava, ma non regolarmente; si elesse un consiglio di quaranta, che duravano a tempo, eletti dal maggior consiglio, ed ebbero autorità giudiziarie e politiche. Poi l' autorità di quel consiglio fu stretta al giudizio dei delitti; ebbe nome di *quarantia criminale*. Ma siccome le antiche forme non solevansi mutare, cresciuta l' autorità

dei pregadi, e delegato ai pregadi il potere per fatto, non per diritto, il consiglio de' quaranta ebbe sempre parte nelle transazioni politiche ed economiche, che furono assoggettate ai pregadi. Questi mutamenti non constano da leggi scritte, ma dalla testimonianza dei cronisti, da documenti che gli accennano esistenti; constano dalla sicura testimonianza di uno storico contemporaneo, Gotifredo Villarduino, quando narra il modo onde si procedette nella negoziazione della crociata. La quale il doge intavolò, poi presentò al minor consiglio ed a quello dei quaranta, quindi al consiglio maggiore. E non ebbe validità, se non quando ottenne la sanzione del popolo universo radunato nella basilica di san Marco.

Siccome non sono scritte le leggi costituzionali di Venezia, così non sappiamo veramente con quali forme si eleggessero la prima volta i quattrocento ottanta, che formavano il maggior consiglio. Secondo il Muazzo, la sentenza più probabile si è, che i consiglieri del doge insieme ad altri uomini notabili scegliessero due elettori per sestiere, e che dai dodici elettori si scegliessero i membri del maggior consiglio. Poi gli elettori annui furono scelti dal maggior consiglio medesimo. Si riformò la elezione del doge, e fu tolta al popolo. Si statuì, che da quind' innanzi il doge sarebbe eletto da undici elettori, e la scelta degli elettori fosse del maggior consiglio. Il popolo, che acconsentì alla riformazione che minorava la sua preponderanza nel reggimento del comune, questa, che lo spogliava del diritto di scegliere, non volle acconsentirla. Tumultuò, ma si acchetava; quando si venne ad uno spediente, e fu, che sì bene il doge fosse eletto dagli undici elettori, ma colui che gli elettori designavano come principe fosse presentato al popolo, e la scelta non fosse valida, se non venisse approvata dal popolo. Vedremo come, mutata nell' intrinseco, ridotta pura formalità, restasse fino al terminare della repubblica così fatta usanza. E fu statuito, che, al doge approvato, il popolo giurasse fedeltà. Il primo doge così eletto fu Sebastiano Ziani, uomo ricchissimo, che dopo la sua elezione largheggiò danari col popolo; usanza imitata da tutti i suoi successori. Diminuita l' autorità del doge, se gli accrebbe lo splendore;

non si concesse che uscisse in pubblico senza l' accompagnamento di uomini cospicui, ed ebbe ogni apparenza di sovranità. Queste riformazioni ebbero lo scopo di rassodare il governo in un'epoca, nella quale, alla grandezza e potenza esterna, dovea rispondere la saldezza degli ordinamenti interni, affinchè non potesse un tumulto popolare mettere a grave rischio lo Stato; e meno ancora potessero prevalere la forza, la ricchezza, le astuzie di un solo, nè la signoria si mutasse in governo assoluto. Il popolo non era escluso dal maggior consiglio; la sua sanzione era guarentigia delle buone qualità del principe approvato da esso; nè gli elettori osavano proporre al principato tale uomo, che non godesse il favore del popolo. Così avvenne, e, tranne Marin Falier, condannato nel capo, perchè congiurò contro lo Stato, nessun altro doge morì da morte violenta dopo Vitale Michele II.

CAPITOLO VII.

EPOCA V. — DALLA PRESA FINO ALLA PERDITA DI COSTANTINOPOLI.

(Dall'anno di C. 1204 *al* 1259.)

Dogi: Pietro Ziani, Jacopo Tiepolo, Marino Morosini, Ranieri Zeno.

Coll'epoca III chiudesi l'epoca eroica de' Veneziani; per epoca eroica intendendo un' epoca nella quale gli uomini compiono alti fatti mossi più dal sentimento dell'animo, che dal freddo calcolo della politica, nel quale la civiltà giovane non concede sempre documenti sui quali fondare la certezza storica. Nei tempi eroici, i popoli non sono ancora sottratti dal giogo dell' amore pel meraviglioso; le tradizioni vengono oscurate da questo amore. Ma dall'epoca, della quale ora accenniamo in iscorcio gli avvenimenti principali, cominciano i documenti ad abbondare; i cronisti sono contemporanei; la storia non ha solamente da fabbricar conghietture, si trova nella pienezza del suo uffizio; esaminare, cioè, per certificarne le autorità, i documenti, e dall' involucro delle forme trarne il succo; sottoporre i cronisti a severo sindacato per isceverare le passioni, che non gli scompagnano nella narrazione, per trarre le generalità dalle vedute loro, che assai spesso non s' allargano sopra più vasto orizzonte che quello del luogo ove nacquero.

Il ducato di Pietro Ziani fu uno di quei tempi felici dei principati e dei popoli, quando dopo un gran trionfo avviene che si riposa e si gode il frutto delle vittorie e dei trionfi. Consolidare

le conquiste in Oriente con suoi ordinamenti, trarne profitto per lo allargamento dei commerci e per lo spaccio delle industrie, furono le prime cure della repubblica. Il feudalismo opprimeva il genere umano; il feudalismo, allora necessità dei potenti per mantenersi. I Veneziani, gelosi delle franchigie loro nell'interno della repubblica, furono costretti di ricorrere al feudalismo per conquistare molte terre conquistate. Ebbero per altro l' acume di non largheggiare nell' ampiezza dei feudi, per evitare il pericolo che i vassalli potessero alzare la bandiera contro i signori. Alcuni de' maggiorenti si ebbero de' feudi; i Querini l' isola di Stampalia, i Sanudo quella di Nasso, e ne ebbero anche stranieri. Adrianopoli fu di Teodoro Brana; Negroponte, di Robano dalle Carceri; altri s' ebbero altre terre, e fino un greco, Michiele Comneno, la regione fra Durazzo e Lepanto. Erano vassalli ligi; pagavano tributo; cantavano nelle chiese le lodi del doge; prestavan sagramento di fedeltà ed ajuti in caso di guerra. Niun commercio potevano fare che coi Veneziani; nelle terre infeudate, i Veneziani erano indipendenti dalla giurisdizione de' feudatari, e si governavano da per sè soli. Per tal guisa si otteneva il duplice intento: di dominare, e non avere le fatiche e le cure del dominio. E siccome la maggior porzione di quella parte dell' impero ch' era de' Veneziani si stendeva lungo le rive del mare, nel caso che i feudatarii avessero recalcitrato contro gli ordini dei dominatori, tornava facilissimo il contenerli, le armate venete scorrendo sempre quei mari.

In Costantinopoli poi la cosa era diversa. Ivi erano accorsi assai cittadini di Venezia, e fu statuita una costituzione analoga a quella della capitale per la parte della città, ch' era indipendente dagl' imperatori francesi. Dipendente da Venezia, come in Venezia v' erano maggiorenti, e fu un consiglio maggiore, ed era necessaria la sanzione di tutti pegli atti pubblici. Il primo podestà, Marino Zeno, l' aveano eletto da sè soli; gli altri furono spediti da Venezia, come in Venezia era eletto il patriarca. V' erano magistrati come in Venezia; leggi civili si adottarono quelle adottate dagl' imperatori francesi, cioè a dire, le *assise* del regno di Gerusalemme; leggi

nautiche, quelle *barcellonesi* dette *consolato di mare ;* nelle vertenze tra Veneziani e Francesi, i giudici erano tratti dalle due nazioni.

Non può qui omettersi di notare, che Tommaso Temanza, ingegnere ed architetto storico, uomo di molto merito, ma non sempre esattissimo nella storia, trovò in una cronaca da lui citata (1), che il doge Ziani abbia proposto di trasportare la sede del governo veneziano in Costantinopoli, e che Angelo Falier, procuratore di san Marco, se gli sia opposto. Anzi il cronista porta le due aringhe dette dai due oratori; una dimostrando il vantaggio di abbandonare le isole della laguna recando il governo nel centro delle terre conquistate, l' altra opponendo la carità della patria, le antiche memorie, la sicurezza de' luoghi, l' utilità dei commerci. Ed il cronista segue dicendo, che poco mancò che il partito dello Ziani non fosse coronato dai suffragi del maggior consiglio. La storia non ha fondamenti sicuri per credere questa narrazione, e la ricusa. Ma certo è che le due aringhe sono di rara bellezza e piene di calda eloquenza.

Restava Candia da ordinare. Era isola troppo ampia da concedere ad un feudatario solo; era popolatissima, ed abitata da uomini greci di nazione, per religione e tendenze bisantine, nemici della nuova signoría. I Genovesi avevano cercato di comperarla dal marchese di Monferrato, e la bramavano per loro. Incitarono e ajutarono un Arrigo conte di Malta, ma l' impresa andò a vuoto. Gli abitanti dell' isola si sollevarono, e si dovette pensare ad assicurarla dai pericoli esterni, come dagli interiori. Anche in questo s' imitarono i Romani, e vi si spedì una colonia. Fu colonia feudale e militare de' cavalieri tratti dai maggiorenti, dei fanti tratti dal popolo. Non perdevano il diritto di cittadini veneziani ; tornando, lo avevano come per lo addietro. Si rispettò il ceto nobile del paese, e lo si fece partecipe del reggimento ; si rispettò un' antica colonia di Saraceni ivi stabilita. L' isola si governava di per sè sola per quello spetta al reggimento interiore. Capo del governo

(1) Temanza, *Antica pianta di Venezia*, a pag. 41.

era un governatore, chiamato duca, eletto dal maggior consiglio di Venezia, siccome due consiglieri, che col duca aveano la somma del governo, ed eletti in Venezia i capi delle milizie. Gli altri magistrati gli eleggeva il maggior consiglio di Candia. Ebbero libertà e protezione eguale le due religioni latina e greca; furono patroni san Marco di Venezia e san Tito di Candia. La diversità della religione non portava differenza nei diritti civili. Questa costituzione però non poteva identificare uomini diversi di origine, di religione, abituatezze, tendenze politiche, e Candia spesso levò lo stendardo della ribellione. Per domarla vi si dedussero nuove colonie.

Sotto al ducato di Pietro Ziani v' ebbe una guerra singolare. Soleva celebrarsi in Trevigi una festa detta del *castello d' amore*. Le più belle e nobili donne e donzelle dei paesi vicini convenivano a Trevigi, e colle Trevigiane difendevano un castello di legname assalito dal fior dei giovani dei vicini comuni. Non baliste ed argani, nè altro ingegno di guerra, ma erano armi i fiori, le frutta, i profumi, le confetture ed ogni gentile squisitezza del lusso; e più, la beltà e cortesia; le difenditrici a coloro s'arrendevano che meglio sapevano blandirne l' animo. I giovani, divisi in drappelli secondo le città dalle quali venivano, alzavano il vessillo del comune loro. Dopo la battaglia, feste e baldorie. Vinsero i Veneziani; e qualche cronista dice, i Veneziani avere usato l' oro per vincere. Noi lasciamo la verità a suo luogo per onore del sesso gentile.

I Padovani sdegnati strapparono all' alfiere veneziano il gonfalone del nostro comune, e l' ebbero lacerato e pesto nel fango. Quindi guerra; il patriarca d'Aquileja istigava e ajutava i Padovani. Si bandirono le rappresaglie, barbara usanza del medio evo, per la quale nulla era sacro che fosse dei nemici. Si pugnò la più strana battaglia che forse la storia abbia narrato. Accampati i Padovani coi collegati loro sul margine della laguna dove il terreno si avvalla acquitrinoso, coperto dalle maree straordinarie; una fortuna di scilocco ostinata infuriava. I Veneziani ne approfittarono, e levatasi la marea a cuoprire il terreno, mandarono un' armatetta di barche sottili a combattere cavalli e cavalieri. Dopo la vittoria, si

venne agli accordi, e s' ebbe pace coi vicini di Padova e Treviso. I Padovani dovettero consegnare Jacopo di Sant'Andrea, del quale l'Allighieri ha fatto eterno il nome cacciandolo nello inferno, e venticinque che furono dell' insulto di Trevigi od autori o complici. E i Veneziani li rimandarono alle case loro senza riscatti.

V' ebbe anche una guerra e una pace coi Genovesi, forse la prima di quelle che hanno contaminato due secoli, interrotte da paci apparenti, e, come abbiamo accennato, sempre con danno e vituperio della madre comune.

E ve n' ebbe una seconda, pretesto della quale fu l' uso di una chiesa, di cui le due repubbliche solevano avere il patronato; ma vera causa la sempre crescente gelosia che aveano l' una dell' altra, l' avarizia del crescere le ricchezze, la cecità del non ricordarsi della madre comune e del vero bene reciproco.

Non è al certo epoca più importante nella storia d' Italia, che il regno di Federigo II imperatore, nella quale la lotta sorta fra il sacerdozio e lo impero fu lunga, sanguinosa, esiziale pel paese, poichè concitò le discordie cittadine. I feudatari rurali, d' origine militare e straniera, ora erano nemici dei comuni, ora si associavano con esso loro chiedendo la cittadinanza. E così postovi il piede, acquistavano preponderanza, e, ajutatori del comune, fomentavano le parti, e la fine si fu che lo dominarono. Nè Federigo II seppe dominare tutta l' Italia; nol seppe, nobile signore, cavaliere cortese, legislatore sapiente, poeta, protettore degli studi com' era, o nol potè per la cresciuta tracotanza dei feudatarii, per la forza dei comuni ancora indomata dalle tirannidi domestiche, per la inimicizia dei papi. I quali non seppero transigere co' popoli, volendo assoluta signoria, o non potevano, perchè l' imperatore, i feudatari, i comuni si opponevano loro. Non seppero, o non potevano i comuni, nemici l' uno dell' altro, confederarsi contro i due potenti, perchè lo spirito di parte (demone che gli scongiuri non cacciano; che quando s' insinua basta per secoli; che la civiltà dura assai fatica a vincere), lo spirito di parte lacerava l' interno dei comuni. Nè in una delle tre potenze che lottavano era tal forza da

soggiogare le altre; nè tra loro era buona fede, sincerità; e tutti aveano interessi piccoli e diversi. Piccoli e diversi interessi che contraoperavano al bene comune, che lo hanno sempre avversato.

In tanto tramestio di passioni e violenza di fatti, Venezia stava alla veletta. Ricca, potente nelle terre lontane, signora del commercio, pensava a mantenere l'utilità di quello lontano. Quindi destreggiava con tutti; ma quando Federigo II fece uccidere Pietro Tiepolo, podestà di Milano, figliuolo di Lorenzo ch' era doge, i Veneziani si collegarono col pontefice e Pisa e Genova ed altre città italiane contro l' imperatore, e ai collegati fornirono soldatesche e denaro. Sotto al ducato stesso, combatterono, vinsero, condussero captivo in Venezia Salinguerra, vicario imperiale in Ferrara, e la domata città consegnarono al pontefice. Il ducato di Marino Morosini fu pacifico, e quando sotto quello di Ranieri Zeno fu bandita la croce contro Ezzelino Romano detto il tiranno, virilmente han combattuto insieme cogli alleati per distruggere questo feudatario dell' impero; per distruggere una casa di troppo potenti vicini. Fu chi appose ai Veneziani la nefanda strage di Alberico suo fratello e della sua figliuolanza in Santo Zenone, castello del Trevigiano. È un errore; non fu quella strage operata dai Veneziani, sì bene dai collegati. Un Badoer veneziano era sì bene potestà di Treviso, e guidava gli assalitori del castello, ma tutti sanno che nelle costituzioni dei comuni italiani il primo magistrato, giustiziere in uno e capitano, chiamato potestà, era uomo forastiere, durava un anno nell' uffizio, e per quell' anno non poteva avere relazioni col proprio comune.

Ma mentre i Veneziani volgevano lo sguardo alle cose d'Italia, soprastavano loro disgrazie grandi in Oriente. L'impero dei Latini in Costantinopoli fu vittima del patto stesso che lo fondò. Autorità apparente nell' imperatore; vera nei feudatarii e nei Veneziani; odio dei vinti contro i vincitori; amore nessuno fra le due nazioni vincitrici; nessuna simpatia nelle relazioni politiche. Intanto nella parte asiatica dell'impero sorgevan dominazioni greche. Giovanni Vataze, signore di una parte dell' Asia, tentò la fortuna dell' armi contro i Latini e fu respinto. Non così Michele Paleologo, uomo

illustre, che riunì in sè tutta la potenza de'Greci nell'Asia. Avvenne da ultimo ai Latini di Costantinopoli secondo il solito: durarono fino a che i Greci erano divisi; uniti che furono, quei di Costantinopoli stesero loro le mani e cacciarono l'inimico comune. I Veneziani soli si opposero; chiesero ajuti dagli altri credenti della fede romana; tutti furono sordi. Anzi i Genovesi coadjuvarono il Paleologo; onde ne venne nuova guerra coi Veneziani, e fu crudelissima guerra, meglio da barbari che da uomini della nazione stessa. Dopo varia fortuna, i Veneziani vinsero i Genovesi nelle acque di Trapani. Il Paleologo trattò di pace coi Veneziani; i patti li conserviamo; le condizioni furono onorevoli ed utili; i Veneti ebbero privilegi considerabilissimi pel commercio; conservarono la parte importante del conquisto; le isole e i porti. Così dopo un mezzo secolo fu fatta giustizia del patto che squatrava il popolo greco. La giustizia di Dio talvolta è sollecita; talvolta serba a tempi lontani il far veder le sue prove. Ma la giustizia di Dio vive, non assonna.

Per quello spetta al governo della repubblica, molte magistrature furono create. Col creare le magistrature si fomentò l'ambizione dei nobili, ch'essendo la parte più potente del governo, perchè la più culta, e la più ricca per causa dei commercii, vide i pericoli che soprastavano se il popolo prevaleva, i pericoli che poi scoppiarono nelle altre città italiane. Si preparava intanto la mutazione della quale parleremo all'epoca seguente. Noteremo, che si resero più difficili le forme della elezione del doge. Quaranta erano gli elettori stabiliti; ma il numero essendo pari, accadde che nella elezione, tanto il Tiepolo quanto Ranieri Dandolo, riunissero venti suffragi per ciascheduno, e che, rinnovandosi la parità, si dovette procedere alla elezione col gittare le sorti, ed il Tiepolo fu favorito dalla fortuna. Per evitare questo inconveniente, il numero degli elettori fu portato a quarantuno, e rimase fino al termine della repubblica.

Giacomo Tiepolo ebbe il merito di riformare lo statuto, e di questo sarà parlato da chi darà conto della legislazione veneziana.

CAPITOLO VIII.

EPOCA VI. — DALLA PERDITA DI COSTANTINOPOLI ALLA ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEI DIECI.

(Dall' anno di C. 1259 *al* 1310.)

Dogi: Lorenzo Tiepolo, Jacopo Contarini, Giovanni Dandolo, Pietro Gradenigo.

Nelle epoche anteriori abbiamo veduto nascere e crescere la repubblica; l'abbiamo veduta lottare e vincere l'impero di Romanìa. E mentre possedeva tante terre in Oriente, tante forze navali, sterminate ricchezze, civiltà crescente, non crebbe d' un palmo il pochissimo terreno che possedeva in Italia. Colla perdita di Costantinopoli si mutarono le condizioni della sua politica esterna; per conservarsi, dovette volgere le forze sul continente italiano, dovette proseguire la lotta coll' emula del Mediterraneo, e le due grandi sorelle, Genova e Venezia, continuarono una guerra di esterminio. Venezia volse le sue forze verso il continente italiano, perchè, diminuita la sua potenza verso l' Oriente, doveva difendersi alle spalle. Continuò le guerre orrende con Genova, affin di mantenere il suo commercio. E mentre mutava la politica esterna, dovette pur mutare anche l' interna, fatta accorta dei danni recati dalla prevalenza del popolo. Forse che alcuno ne accusi del replicare di soverchio queste parole, ma nol crediamo disutile; uno dei punti principali della

controversia sulla storia veneziana essendo quello della così detta usurpazione degli ottimati.

Di grandissima importanza pei Veneziani era conservare la supremazìa sull' Adriatico, perchè dalla sicurezza e podestà del medesimo dipendeva, per la massima parte, la signoria del commercio dell'Italia superiore e tutto quello di Lamagna. Imponevano gabelle agli Stati confinanti, che volevano partecipare a questo commercio; combattevano coloro che per la loro posizione potevano muovere gelosia. Così in quest' epoca, sotto al ducato di Lorenzo Tiepolo, si combatterono e si vinsero i Bolognesi. Si accettò la dedizione di Cervia. Sotto al ducato di Jacopo Contarini, si vinsero gli Anconetani; s' acquistarono Almissa in Dalmazia e Montona in Istria; si domava Capodistria. Nel ducato di Giovanni Dandolo, si combattevano i Triestini ed il patriarca d' Aquileja.

Ma a più gravi avvenimenti dobbiamo arrestarci scrivendo del ducato di Pietro Gradenigo.

Sebbene non avesse più quell' intero dominio dei mari che la perdita di Costantinopoli le aveva rapito, Venezia era ancora potentissima; e nulla possedendo ancora sul continente italiano, poteva apprestare armate poderose, e tali da recar sorpresa a' nostri giorni. Le guerre co' Genovesi furon guerre marittime; quelle cogli Slavi, gl' Istriani, i patriarchi di Aquileja, gli Anconetani, i Bolognesi, i Padovani, i Trivigiani, tranne quella del castello di amore, furono guerre marittime per causa di commerci. I commerci erano vastissimi, e non caddero per la perdita di Costantinopoli; la ricchezza pubblica attestano i monumenti pubblici che andavano a mano innalzandosi, il fiorire delle arti belle, come delle arti utili. Durava ancora l' ordinamento della aristocrazia elettiva; ma il popolo, non interamente escluso dal maggior consiglio, si contentava esercitare il suo diritto di approvare il doge. Le elezioni annue del maggior consiglio, per lo più cadevano sulle persone stesse, e prevalevano i nobili siccome quelli ch' erano i più ricchi e potenti. Nè il popolo se ne lamentava; il popolo che vedeva retta, inflessibile la giustizia esercitarsi ugualmente sui primi, come sugli ultimi cittadini. Il popolo

avea una vita gagliarda e concitata. Era associato agli ottimati nel commercio loro, vedendosi da'documenti citati dal Marin i popolari uniti ne' contratti di cottimo per le navigazioni lontane fatte colle galere da traffico. Era occupato nelle industrie fiorenti, e nel governo peculiare delle industrie stesse per la conservazione delle *fraglie*, o corporazioni di artigiani, ch'erano tutelate da'magistrati. Non temeva tale prevalenza dei nobili da mutarsi in tirannide, perchè i nobili non avevano possedimento di terreni, non castella, non armigeri, ugualità intera col popolo sotto al dominio della legge. Le abbondanze erano mantenute a spese pubbliche; per mantenere le abbondanze si facevano guerre e trattati. Il popolo prendeva parte nelle guerre continue, e tali guerre essendo quasi tutte per causa del commercio e delle industrie, ed avendo il popolo parte principale in esso commercio e nelle industrie, ne seguiva che le tenesse come guerre proprie. Ma non è a dirsi che guerreggiasse solamente per l'interesse proprio; combatteva per la guerra nazionale: *San Marco* era la parola della nazione. Viva san Marco! gridò quell' uomo del popolo che piantava il vessillo sulle terre di Bisanzio. Nei campi di Trevigi fu onta pel popolo intero l' onta recata da' Padovani al vessillo di san Marco.

Quanto ai nobili, la condizione loro continuava come per lo addietro, avendo per sorgente ed alimento di ricchezza il commercio. Sappiamo per documenti sicuri, che fino da' tempi remotissimi, i Veneziani aveano poderi fuori del territorio della repubblica; in quelle regioni finitime, ch' eran prima regno d' Italia, poi, scosso il giogo, formarono i comuni liberi. Ma la ricchezza territoriale non era la vera e principale ricchezza de' nobili, come quella che fondavasi in uno Stato diverso, spesso nemico, soggetta quindi a quella barbara legge delle rappresaglie, per la quale ed averi e persone del nemico si tenevano buona preda. Dopo la perdita di Costantinopoli, i feudi dell' Arcipelago cominciarono a diminuire; lontani perchè potessero recar ombra alla ugualità della repubblica; piccoli, divisi, lontani i feudi di Candia. Essendo necessaria la sanzione del popolo per la scelta del doge, la scelta era sempre

fatta di uomo che non avesse eccezioni, che non recasse sul soglio ambizioni di assoluto dominio, e le leggi crescevano per restringerne l' autorità e togliere ogni pericolo.

Accomunati, collegati col popolo (mediante quel non ultimo vincolo delle umane consociazioni, l'interesse), i nobili allora, come lo furono anche quando l'aristocrazia si consolidò, erano sottoposti alle medesime leggi. Siccome l'origine della aristocrazia veneziana non fu l' aristocrazia militare dei settentrionali, non ebbero mai privilegi di foro. Sia che le leggi anticamente emanassero dal comune consentimento, cioè dalla concione; sia che dopo il maggior consiglio delegato dalla concione, le statuisse ed avessero forza quando erano state sancite dalla concione; sia, finalmente, che la aristocrazia togliesse tale sanzione, le leggi civili, le commerciali, le criminali esercitavano l' impero tanto sul doge, capo e sommità dello Stato, come sul più povero popolano. Il debito della difesa pubblica era di tutti; inalberato il vessillo di san Marco, indetta, o ricevuta la dichiarazione di una guerra, tutti erano soldati. Ne fa prova il gran fatto de' Giustiniani tutti spenti nella guerra contro Manuele Comneno, tranne quel monaco di cui sopra si è detto.

Dei nobili, alcuni godevano le ricchezze ereditate dai maggiori, altri se le acquistavano. Nella prima gioventù lasciavano le case loro, e, spediti a trafficare in paesi lontani, erano addetti alla marineria mercantile. Tornati a casa, vi recavan ricchezze, sperienza degli affari, conoscenza delle altre nazioni, pratica e coraggio di guerra. Viste le mutate condizioni dei popoli vicini, erano sempre attenti perchè alcuno di loro non sovrastasse tanto sugli altri. Lorenzo Tiepolo doge in quest'epoca, era marito di una Slava ricchissima e signora di molte castella. Ammogliò il figliuolo Pietro con ricca e potente giovane vicentina. Insospettitasi la repubblica di tali parentele e delle possibili conseguenze, stanziò legge dopo il Tiepolo, che doge non potesse essere colui, che aveva per donna una forastiera, che detto doge non potesse ammogliare i figli con donne forastiere. Ad ogni nuova elezione di doge si strinse sempre l' autorità di lui, quanto più si allargavano le signorie assolute nelle altre parti

d'Italia. Tale era la condizione della repubblica, quando Pietro Gradenigo salì al soglio ducale.

È da osservarsi, che sebbene quella saviezza di ordinamenti che si sono notati paresse dover assicurare una distribuzione di potere valida a torre lo spirito di parte, lo spirito di parte minacciò penetrare in Venezia. Sotto al ducato di Ranieri Zeno, potentissime case erano i Dandoli ed i Tiepoli. I Dandoli tenevano la parte popolare, e pei Tiepoli erano i nobili. Fra le due case esisteva nimicizia aperta per causa di una rissa accaduta fra Lorenzo Tiepolo, che fu poi doge, e due dei Dandoli. Si rappacificarono, e una legge statuì che nessun popolano potesse tenere *armaturas alicujus nobilis in domo sua.* O si voglia per *armaturas* intendere armi da offese, o stemmi, uguale è il senso della legge; non volere, cioè, segni o argomenti di parte nel popolo. Nasceva però (noi seguiamo sempre la incontestabile autorità del Muazzo), che nelle elezioni del maggior consiglio vi si introducessero nomi spregievoli per illegittimità di natali; locchè si teneva gran colpa in que' tempi, nei quali le virtù domestiche e la purezza dei costumi erano tenute in gran conto. Una legge fermata nel 1271, sotto al ducato del Tiepolo, escluse i bastardi dal maggior consiglio. Fu il primo passo alle restrizioni successive. Avvenendo spesso scandali ed àmbito nelle elezioni, ai tre di ottobre 1286, sotto il ducato di Giovanni Dandolo, capo della parte popolare, si propose al maggior consiglio una legge, che modificava la elezione del maggior consiglio e del *pregadi,* sottoponendola ai quaranta. Non fu accettata. Nel giorno cinque, i capi de' quaranta proposero un'altra legge, che diceva, non potesse eleggersi dei consigli se non coloro che od essi medesimi, o i progenitori, avessero seduto nei consigli, e se alcuno che non fosse di tale condizione si eleggesse a qualche consiglio, non potesse essere eletto che colla approvazione del doge, della maggioranza, dei consiglieri del doge e del maggior consiglio. Il doge opinò doversi mantenere gli ordini consueti, e vinse il partito. Nulla di meno si tornò all' assalto. Si modificò la proposizione ai 17 di ottobre dell'anno stesso, lasciando gli elettori come per lo passato,

e solamente si propose, che gli eletti dovessero essere approvati dalla maggioranza dei pregadi e dei quaranta. E fu anche questa legge scartata. Nella elezione del Dandolo, s'era visto l'àmbito arrivare all' eccesso di allontanare un competitore col ducato. Morto il Dandolo, gli succedette Pietro detto Pierazzo Gradenigo, in onta a Jacopo Tiepolo, che voleva il ducato, e sotto al Gradenigo fu proposta, non da lui, ma dal suo consiglio, la legge seguente:

« La elezione del maggior consiglio dovrà farsi come segue :
» Chiunque da quattro anni addietro era del maggior consiglio,
» dovrà essere sottoposto allo squittinio dei quaranta. Ottenuti
» dodici suffragi, sarà del maggior consiglio per un anno.
» Se alcuno uscito della terra perdesse il posto nel maggior
» consiglio, tornato, possa domandare ai capi dei XL se possa
» essere o no del maggior consiglio. Se ottenga dodici suffragi, sia
» del maggior consiglio.
» Si eleggano tre elettori, che, come il signor doge e suo consi-
» glio lo domandasse loro, possano eleggere degli altri che non
» fossero del maggior consiglio *(de aliis qui non fuissent de M. C.)*.
» In tal caso, gli eletti debbano essere sottoposti uno per uno allo
» squittinio dei XL e ottenere dodici suffragi. »

Queste sono le condizioni della legge, la quale non si poteva revocare se non colla maggioranza di cinque fra i sei consiglieri del doge, di venticinque fra i quaranta. La legge in capo all' anno doveva essere confermata dallo stesso maggior consiglio, per cura dei consiglieri del doge, punendoli con multa se ommettevano questo debito. Non potevano per questa legge essere del maggior consiglio coloro, che fossero esclusi dai consigli. Pegli eletti di nuovo, i capi dei XL doveano notificarli ai XL tre giorni prima della elezione, nè potevano essere eletti se non vi fossero presenti trentacinque dei XL.

Il senso di questa legge famosa fornì molte parole tanto a coloro che, credendo alla perpetuità dell' aristocrazia ereditaria, non ne

videro che la confermazione, quanto a quelli che dissero l' autorità usurpata al popolo. Questa legge per giudicarla, bisogna guardare alla storia delle altre città italiane preda delle fazioni, e quindi dei signori assoluti, che col nome, quasi tutti, di capitani del popolo, le hanno annichilite. Col togliere le annue elezioni, si toglieva l' adito a' danni dell' àmbito, alimento delle fazioni; il popolo allora non fu escluso; restava la speranza di essere *de aliis*, nè fu distrutta, come accadde dipoi. L'aristocrazia saliva al potere lentamente, e non crediamo errare pensando che gli accorti mercatanti non furono spinti unicamente dall' ambizione a ghermire la podestà sovrana. Erano in uno acuti politici e forti guerrieri; molte terre visitavano; vedevan in molte parti d' Italia uomini destri e arditi cogliere le divisioni fra nobili e popolo per impadronirsi del potere, e adonestarlo con privilegi di stranieri imperatori e di pontefici. In alcuna parte di Italia, come nella generosa e sfortunata Firenze, vedevano incertezze continue, guerre intestine, esilii, saccheggiamenti, mutazioni di leggi e di ordini civili. Fuori d'Italia poi, lotta continua di vassalli potenti, che facevano vacillare la corona sul capo di monarchi, i figli dei vincitori acremente contrastando col figlio di quello che i padri aveano levato sui pavesi, salutandolo capo nei campi di marzo o di maggio. E questo figlio del capo essere costretto di ricorrere ai vinti, rialzarli dalla abbiezione, ridonar loro franchigie, creare il comune. Guardando la storia contemporanea, non possiamo persuaderci che fosse unicamente la cupidigia del potere, che conducesse i nobili veneziani a torre l' autorità al popolo. Era suprema necessità, per conservare l' independenza nazionale, e colla independenza la gloria, l'onore, la forza nazionale, la sicurezza dei commerci e la conservazione delle ricchezze.

Il popolo, poi che non sentiva il peso della mutazione, vi si avvezzò senza contrasto. Una congiura si trova notata ne' tempi precedenti, ma fu di nobili. Simeone Steno congiurò sotto il ducato di Lorenzo Priuli; scoperto, fu bandito. Sotto a Pierazzo Gradenigo vi fu una congiura di popolari, autore Marino Bocco o Bocconio. La storia la narra confusamente; mancano documenti per darne

circostanziata relazione; sappiamo che i congiurati furono dannati nel capo. Fermata l' aristocrazia ereditaria, il popolo era molto ; i nobili pochi, ed il popolo era ricco ; le fraglie unite potevano sollevarsi, e nol fecero mai. Il popolo prima, poi i sudditi, amavano il governo, siccome notava nella introduzione alle notizie di Lombardia Carlo Cattaneo, uomo d'alto senno, di cuor generoso, quando scrisse: *che il fondamento del governo veneto non era il terrore, ma una nobile amicizia dei popoli.*

Il ducato del Gradenigo ebbe travagli di guerra e poca fortuna d'armi. Con Trieste ed il patriarca d'Aquileja ebbesi a pugnare per le solite gelosie d' interessi; guerra non fortunata, seguìta però da una pace onorevole ed utile. Si voleva poi liberar Tripoli caduto in mano a' Turchi; ma fra Cristiani non vi fu accordo, e l' impresa non ebbe luogo. Si combattè coll' impero di Romanía e co' Genovesi; fu guerra crudele; i Veneziani minacciarono Costantinopoli, devastarono Pera e Galata, le coste dell' impero, penetrarono nel mar Nero, recarono danni a Caffa, colonia genovese floridissima. Tre uomini sono notabili, guerrieri fortissimi, arditissimi: Ruggero Morosini, Belletto Giustiniani, nobili; Domenico Schiavo popolano. Imbaldanziti per la fortuna che sorrideva loro, i Veneziani ricusarono la pace offerta colla mediazione di Bonifacio VIII pontefice, pace vantaggiosa: i Genovesi furono vincitori, e nelle acque di Curzola interamente sconfissero l' armata veneziana. Il Visconti, signore di Milano, ed altri furono mediatori di pace, che non fu punto gloriosa pei nostri. In questa guerra videsi imprese cavalleresche; segno che il secolo non era ancor raffreddato. Tre galee genovesi spinsero il corso sin a Malamocco minacciando Venezia; Domenico Schiavo, per riscattare l' onore de' suoi, spinse le sue galee sino sulla marina di Genova; scese a terra, coniò moneta sotto gli occhi degli emuli ; poi, piantato un vessillo di san Marco, se ne partì. Glorie delle quali non si può menar vanto ; erano ferite alla madre comune.

Altra guerra più lunga succedette infelicissima ; quella di Ferrara. Gli Estensi se n' erano fatti padroni sotto all' alto dominio

della sedia romana; stirpe assai spesso macchiata di sangue domestico. Accadde, che, morto Azzo X d'Este, vennero a contesa del trono Francesco fratello di Azzo e Frisco figliuolo bastardo del defunto; quest'ultimo, cacciato di Ferrara, chiese ed ottenne ajuto da' Veneziani (1). I quali vinsero, presero Ferrara, vi mandarono un rettore; ma collegatisi altri Stati italiani, fu scagliata contro la repubblica una scomunica da papa Clemente V, e i Veneziani furono sconfitti dal cardinale Arnaldo Pelagrua e dai Ferraresi. La scomunica fu di gravissimo danno pei Veneziani, perchè i navigli loro, i vasti commerci, i fondachi sparsi in ogni parte, parvero a tutti buona preda. Dovettero chiedere la pace, e la ottennero con duri patti. Causa della scomunica non fu la religione, ma la politica. Gl'interessi terreni, la gelosia dell'autorità temporale, originarono sempre le differenze dei Veneziani colla sede romana. Erano contese fra due Stati nemici, e non i figliuoli di Cristo che il suo vicario avversassero. In questo mezzo, accadde la congiura dei Querini contro lo Stato; congiura ch' ebbe nome da Bajamonte Tiepolo, genero di Marco Querini. Odiavano il doge creato contro loro voglia; odiavano gli ordini dello Stato. Fu congiura di nobili contro nobili; il popolo parteggiò pel doge e per la conservazione degli ordini civili esistenti. Furono sconfitti i Querini; Bajamonte fuggì, poichè il suo alfiere fu ucciso da una vecchiarella, e cadde lo stendardo della ribellione. Sul fine del secolo passato vi fu chi volle far rivivere la memoria di Bajamonte Tiepolo; ma l'abate Cristoforo Tentori spagnuolo, già gesuita, ebbe il coraggio di scrivere un libro, nel quale, con validi argomenti, con documenti irrefragabili, provò, che Bajamonte non era stato punto un Bruto; che la congiura era di nobili contro nobili; che Bajamonte, e meglio i Querini, volevano afferrare la signoria. La memoria di lui ricadde fra le ricordanze dei traditori della patria. Fu per causa di questa congiura istituito il consiglio dei dieci, del quale sarà parlato appositamente.

(1) Vedi Pigna, *Stor. de' princ. d'Este*, lib. IV. — Sandi, *Principii di stor. civ., ec.*, vol. I, par. II, pag. 52.

CAPITOLO IX.

EPOCA VII. — DALLA ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DEI DIECI ALLA GUERRA DI CHIOGGIA.

(Dall' anno di C. 1310 *al* 1380.)

Dogi: Marino Giorgi, Giovanni Soranzo, Francesco Dandolo, Bartolommeo Gradenigo, Andrea Dandolo, Marino Faliero, Giovanni Gradenigo, Giovanni Delfino, Lorenzo Celsi, Marco Cornaro, Andrea Contarini.

Marino Giorgi, uomo di rara pietà, di fama integerrima, passava per la piazza di san Marco. Fra li quarantuno eletti per dare un successore al Gradenigo, fu chi lo vide e lo propose ai colleghi, ed unanimi lo elessero. Suol dirsi che fortuna viene a chi dorme; al Giorgi venne che passeggiava. Ma non fu però sola fortuna; erano le sue virtù che lo chiamarono al soglio ducale da lui tenuto per pochi mesi. Fu soscritta la pace col pontefice, e la repubblica fu ribenedetta.

Al Giorgi succedette Giovanni Soranzo. Zara si sottrasse, per la settima volta, ai Veneziani, e si diede a Carlo re d' Ungheria. Una vittoria di Belletto Giustiniani la restituì alla repubblica colle altre città della Dalmazia. Parlano alcuni cronisti di uno scontro de' nostri cogl' Inglesi nei mari di Fiandra, e dicono avere i nostri ottenuta vittoria. Notano fatti d' armi co' Genovesi per vendicare certe piraterie seguite nel mar Nero, e dicono Giustiniano Giustiniani averne fatta rappresaglia assalendo la colonia Genovese in Galata.

E i cronisti parlano di una trama, che non diremo congiura, di Giovanni Querini e due Barozzi; triste reliquia della congiura di Bajamonte. Fu sventata, e i rei perirono di morte infame.

Dopo il Soranzo venne al ducato Francesco Dandolo detto Cane. Era un appellativo di un ramo dei Dandoli, e non gli venne, come taluno dice, dall' essersi, al tempo della guerra di Ferrara, a guisa di cane, posto per umiliazione sotto alla tavola dove Clemente V gustava in Avignone mense ghiotte e profumate.

Intanto una potenza ignota per lo addietro cominciava a farsi conoscere e minacciare la civiltà europea di nuova barbarie, i Turchi. Lo storico di Venezia avrà pur troppo da parlare lungamente della lotta di più secoli de' Veneziani contro ai Turchi; dei nostri benemeriti verso la civiltà per avere spesso arrestato, e talvolta paralizzato il colosso, che si avanzava, col Corano nella sinistra, e colla spada terribile nella destra, per portare la sua mezza luna dov' era la Croce. Quando i Turchi si fecero forti in Bitinia, papa Giovanni XXII, il re di Francia, l' imperatore di Costantinopoli e la signoria Veneta si collegavano insieme. Per la morte del pontefice la guerra non ebbe luogo. Ma una guerra importante s'incominciò altrove, sotto al Dandolo, la quale fu semente di grande mutazione nella politica veneziana. Fino a quel tempo i Veneziani non erano che potenza marittima; nulla possedevano del continente italiano più di quello che possedesse la prima consociazione. Coloro che non avevano fondachi alla Tana, avevano posseduto una quarta parte e mezza dell' impero di Romanìa, che dominavano Candia, la Dalmazia, la Crovazia, l' Istria, appena sbarcati sul continente italiano erano fuori dello Stato loro. Le molte guerre coi vicini di Padova e Treviso, col patriarca di Aquileja, colle città in riva dell'Adriatico, non erano che guerre per la gelosia del commercio, per la conservazione delle terre che i cittadini avevano in Italia, per causa di fiumi che mettevano foce nelle lagune. Guerre piccole, brevi, quasi sempre coronate dalla vittoria; le lunghe guerre coi Genovesi avevano quegli scopi che abbiamo detto avanti, e il contendere per la supremazia dei mari. Ma la guerra presente a' Veneziani

fece conoscere la necessità di assicurarsi da tergo, se volevano essere liberi sul mare.

Mutate erano le sorti de' vicini, mutandosi le repubbliche in signorie assolute. Scaligeri in Verona, Carraresi in Padova, Caminesi, Collalto e Tempesta in Treviso combattevano fra loro; ora l' una, ora l' altra di queste case, d' origine tedesca, prevaleva, e sparvero le franchigie de' comuni. Mastino e Alberto Scaligeri, potentissimi e fattisi signori delle Marche veronesi e trevigiane, collegati col patriarca d' Aquileja, offesero il commercio dei Veneziani. Dopo avere represso il patriarca, i Veneziani si collegarono coi Fiorentini, Visconti, Estensi, Gonzaghi, Caminesi, ed entrò nella lega anche uno straniero, pessimo esempio, il duca di Carinzia. Nelle stipulazioni della lega, divisero le spoglie dei signori Scaligeri. I Veneziani somministrarono alla lega quarantamila soldati coscritti nella città; capitano della lega fu Pietro de' Rossi, già signore di Parma. Gli Scaligeri, prima fortunati, furono poi vinti; i sudditi ribellarono a loro; Ceneda, Conegliano si dedicarono a Venezia. Marsilio dei Carrara, spedito nuncio di pace in Venezia dai signori Scaligeri, li tradì. Patteggiò coi Veneziani; premio della mancata fede fu la signoria di Padova. Vinto Alberto della Scala, fu fatto prigione. Venezia ebbe Trevigi; ebbe nuovi vantaggi pel commercio mediterraneo. Trevigi fu la prima possessione grande dei Veneziani nel continente d' Italia.

E qui giova notare che i Veneziani o vincessero per forza, o i popoli si dedicassero a loro per volontà, in ogni caso conservavano intatti ai sudditi gli antichi statuti municipali, la processura antica civile e criminale, sino il nome degli uffiziali antichi. I rettori delle città principali spediti dalla dominante avevano il nome italiano di *potestà;* il capo delle milizie quello di *capitano;* i privilegi delle città erano conservati; il violarli era un caso di maestà, giudicato dai dieci. Due corpi formavano ogni provincia; la città, rappresentata e governata dal consiglio dei nobili, soggetto al *potestà;* il territorio diviso in diverse porzioni, ed ogni porzione in comuni diverse, che si univano per formare la rappresentanza territoriale,

suggetta al *capitano*. In alcune città, come a Trevigi, i popolari entravano nel consiglio della città. Ogni città, ogni territorio tenevano i suoi nunzii nella metropoli, che ne difendessero le ragioni. Fermata l'aristocrazia ereditaria, i luoghi minori sceglievano un patrono fra i nobili veneziani più illustri ed insigniti delle maggiori dignità. Il potestà veniva mutato, non ogni anno, come i potestà forastieri dalle città chiamati al reggimento, ma durava nell'uffizio sedici mesi; i rettori di terre trasmarine al più trentadue mesi. Come gli antichi, il potestà adduceva seco giudici subalterni; ministri inferiori, serventi; ma ogni lusso soverchio era severamente punito. Delle sentenze importanti si appellava ai magistrati superiori della metropoli, all'antica quarantia, che fu detta criminale, e all'altre due aggiunte dette civili. Nelle provincie minori i due uffici erano congiunti. Le fortezze erano comandate da un magistrato, detto *provveditore,* dipendente dal capitano della provincia. I borghi principali erano governati da potestà nobili veneziani, eletti dal maggior consiglio di Venezia, o da nobili eletti dalle città suddite, soggetti ai capi delle provincie, che avevano nome di vicari.

Notabile è il ducato di Bartolommeo Gradenigo per nuova restrizione data all'autorità ducale, col torre al doge il diritto di mandare gastaldi per governare le isole delle lagune: invece furonvi rettori eletti dal maggior consiglio. Del suo ducato non dee ricordarsi che una ribellione repressa in Candia. Morto, gli succedette Andrea Dandolo, uomo di gran senno, amico a Francesco Petrarca, e scrittore della miglior cronaca veneziana che abbiamo; la quale poscia ridusse anche in compendio. Il suo governo fu contristato da quella peste, che invase il mondo, ed alla quale dobbiamo il Decamerone di Giovanni Boccaccio. E fu contristato da un fierissimo terremoto, che, nel dì della conversione di san Paolo, recò tali danni alla città, che quel giorno rimase memorabile; e si hanno ricordanze che narrano scrollati assai edifizii, e ritrattesi le acque dal mare, i canali rimasti a secco (1).

(1) Vedi nel secondo volume di quest' opera, ove si descrivono gli edifizii, la inscrizione tuttora superstite alla Carità, ora Accademia di Belle Arti.

La prima guerra dei Veneziani contro i Turchi, già impadronitisi della Bitinia e posti a cavaliere del vacillante impero di Romanìa, accadde a questi tempi. Fortunati per mare, i Veneziani furono sconfitti in terra; uccisi Pietro Zeno e Martino Zaccaria capitani loro, il legato apostolico, i capi dei collegati loro greci e latini. Trattarono di pace, e l'ebbero con patti onesti.

L'ire fra i Veneziani e i Genovesi fervevano più che mai. Gli scrittori veneziani sogliono numerare le guerre contro i Genovesi; ma chi si fa a guardar bene dentro, vede che fu sempre una sola dal momento che il vessillo di san Marco e quello di san Giorgio primeggiarono sui mari. Le paci erano tregue necessarie per riprendere nuova lena; le rare alleanze erano necessità del momento, come l'alleanza soscritta in quest'epoca per sostenere l'impeto dei Tartari nel mar Nero. La qual tregua Venezia fu la prima a rompere; chè non sapeva patire le colonie genovesi a Galata e Caffa, e quindi la rivalità del commercio. Battaglie ad ogni istante; spesso tutte e due le parti cantavano vittoria: talvolta battaglie grandi, come quelle nelle quali Nicolò Pisani presso Costantinopoli restò sconfitto; come quella nella quale Paganino Doria fu rotto alla sua volta dal Pisani nelle acque della Sardegna, da' Veneziani e Catalani, e Genova dovette umiliarsi sotto la signoria dei Visconti. Da ciò nacque una nuova complicazione di politica per Venezia; guerra coi Visconti; i nostri ebbero una grande sconfitta a Portolungo. Paganino mandò in Genova le spoglie e i captivi, ed ebbe trionfo a guisa di quei de' Romani. Ma i Romani trionfarono di barbare genti nemiche; qui era trionfo di fratelli sui fratelli; era trionfo di avarizia, era fomite a nuove ire e vendette. I Veneziani dovettero chiedere la pace, essi la ottennero dal Visconti come signore di Genova; ma questa pace non piacque ai Genovesi, e fu istigazione per sottrarsi alla signoria dei Visconti.

Queste lunghe guerre, ed altre, davano modo agl'inquieti abitatori di Candia di ribellarsi, e così agli Zaratini, che chiamarono in ajuto gli Ungheresi. Più volte gli Zaratini in quest'epoca furono domati, e gli Ungheresi dovettero ritrarsi; poi si cedette loro

la Dalmazia. Parecchie furono le guerre contro ai Padovani dei confini. Quando la repubblica padovana stava, erano guerre di due popoli giovani ; brevi e generose ; ma quando in Padova non isventolava più il suo vessillo colla croce rossa, ed il popolo levò in alto la casa da Carrara, le guerre furono lunghe, e fra signoria assoluta e repubblica adulta. Lo storico di Venezia esaminerà le lunghe guerre ch' erano contro i Carraresi, non contro i Padovani ; vedrà se lealmente abbiano operato sempre cotesti distruttori delle franchigie di una città nobilissima e benemerita della penisola.

Ma intanto che fuori succedevano tali avvenimenti, i Veneziani andavano incontro ad un gravissimo pericolo, e per poco che non sovrastasse loro la sorte delle altre città d'Italia. Marino Falier, uomo ricco e potente, e sebbene vecchissimo, pure giovane dell' animo, s'era più volte dimostrato violento e senza modo. Podestà in Treviso per la repubblica, egli schiaffeggiò in pubblico il vescovo. Fatto doge, avvenne che in un festino pubblico, Michiele Steno, giovane nobile, corteggiasse una donzella, forse più che nol concedesse la maestà del luogo, e preso il doge da ira, lo fece cacciare. L' insulto pubblico dolse forte al giovane, e nel primo moto della collera, uscito della sala entrò in altra, e scrisse sulla sedia ducale parole ingiuriose contro al doge, insultandolo nella parte più delicata di vecchio, marito a donna giovane. Fu tradotto innanzi ai quaranta, che, vista l' età dello Steno, compatito allo errore subitaneo, non meditato, venuto da un primo moto di collera, secondo dice il Sanudo, cronista diligentissimo, fu condannato ad un esilio temporaneo, e ad essere fustigato con code di volpe. La sentenza non satisfece al doge ; chè il vecchio marito volea sangue. Accadde che in quel tempo alcuni gentiluomini maltrattassero dei lavoratori nell' arsenale, i quali, arrecatisi delle offese, ebbero ricorso al doge. Rispose, non avere autorità, egli stesso offeso senza che fosse giustamente vendicato. Ascoltò le parole di distruzione dell' ordine presente del governo ; si lasciò sedurre dall' idea di farsi signore assoluto per la forza del popolo. Col nipote, e con altri gentiluomini, ordì una trama, per la quale i congiurati doveano uccidere tutti i

nobili, chiamando principe il Faliero. Un creato di Nicolò Leoni volle salvo il patrono; lo avvertì non si recasse un tal giorno a consiglio. Insospettito il Leoni, ne informa i dieci; la congiura è scoperta, il Faliero dannato nel capo come traditore della patria, spergiuro del sacramento della sua promissione. E furono dannati nel capo i complici, fra i quali parecchi nobili e molti popolari, e fra questi Filippo Calendario, sovrano architetto e scultore di que'tempi.

Tolto un tale pericolo, i nobili videro per la sperienza propria la necessità di allargarsi nel potere col limitare l'autorità del doge, e allontanare il popolo per mantenere l' indipendenza dello Stato. Che questo allontanamento fosse atto di giustizia, nol crediamo, ma crediamo che fosse suprema necessità per la salvezza comune. Nuove guerre cogli Ungheresi e co' signori da Carrara, ebbero luogo sotto i ducati di Giovanni Gradenigo, di Giovanni Delfino, di Lorenzo Celsi, di Marco Cornaro. Francesco da Carrara fu vinto, e chiese pace. Sotto al ducato del Celsi, fu notabile una ribellione in Candia, che, repressa, ha dato luogo a feste e torneamenti magnificamente descritti da Francesco Petrarca, che donò alla repubblica la sua biblioteca, mettendo in sicuro il frutto di studii lunghi e grave spendio. Il Celsi, quando fu creato doge, combatteva contro ai Genovesi, e fu creduto dagli elettori ch' egli avesse sconfitto il nemico. Ebbe la corona ducale; ma da quind' innanzi fu statuito non potessero gli elettori avere comunicazioni fuori del conclave. Il Celsi ebbe la corona ducale e l' adornò di una croce. Avea il padre vivente, e questi tenne, che la dignità del principe non dovesse sovrastare alla obbedienza del figliuolo, nè voleva scuoprirsi innanzi al capo dello Stato. Alla religione cedette, e si scuoprì innanzi alla croce.

Salì il soglio ducale Andrea Contarini. Si collegarono insieme tutti i nemici de' Veneziani: i Genovesi, cioè, gli Ungheresi, il patriarca d' Aquileja e i signori da Carrara. Fu la più crudele di tutte le guerre che avessero mai avuto; contro sì numerosi e sì poderosi nemici, Vittore Pisani, gran capitano, cittadino grandissimo, fu vinto a Pola; i nemici si accostarono a Venezia; giunsero

presso a Chioggia, se ne impadronirono, minacciarono la città. Parve che fosse per iscoccare l'ultima ora della repubblica; che le ricchezze della città dovessero satollare tante cupidigie, tante ire, tante vendette lungamente covate, tante invidie fortissime. Ma quando la Providenza vuol mantenuta la vita degli Stati, fa che nei massimi pericoli nascano e vivano uomini che vogliano e possano opporre mente acuta, coraggio invincibile, devozione alla patria. E vivevano allora Andrea Contarini, che seppe non disperare del pericolo, anzi coraggiosamente lo affrontò; Carlo Zeno, arditissimo capitano, che mentre Genova incalza a morte Venezia, vola ad offenderla in tutti i mari e persino sui lidi suoi medesimi; Vittore Pisani, che ingiustamente accusato di una colpa non sua, ma della fortuna, è carcerato. Magnanimo cittadino! Dai cancelli della sua prigione, al popolo adunato, che in lui metteva l'estrema speranza e gridava: *Viva Pisani!* risponde, per quanto gli basta la voce: *No viva Pisani, viva san Marco!* E scarcerato, con modestia di cittadino ricusa ogni corteo, si ritrae alle sue case, e n'esce per girsene a liberare la patria e morire circondato da gloria immortale. Vollero i nobili; volle il popolo, che sè stesso e gli averi offrì alla terra materna, che mostrò con un fatto cospicuo, solenne, indistruttibile coloro che lo aveano spodestato amare svisceratamente. Ed era popolo non invecchiato, popolo che poco tempo addietro poteva distruggerli codesti usurpatori. Quei tre, il Contarini, il Pisani, lo Zeno seppero mettere in atto la volontà dei nobili, la volontà e lo amore del popolo, e ad estremo periglio fu opposto valore estremo. I Veneti vinsero e furon liberati. Si premiò il popolo, trenta famiglie popolari assumendosi alla nobiltà, largheggiandosi favori a tutti.

Lo scrittore futuro della storia di Venezia avrà da rimpiangere la cecità di tre potenze italiane, che si collegarono contro i fratelli insieme ad uno straniero. Ma per quanta pacatezza abbiano i suoi dettati, non potrà non sentirsi scossi i nervi dalle prove di un coraggio e di una devozione senza pari.

CAPITOLO X.

EPOCA VIII. — DALLA GUERRA DI CHIOGGIA ALLA PRESA DI COSTANTINOPOLI FATTA DA MAOMETTO II.

(Dall' anno di C. 1380 *al* 1453.)

Dogi: Michele Morosini, Antonio Veniero, Michele Steno, Tommaso Mocenigo, Francesco Foscari, Pasquale Malipiero.

Siamo giunti all'epoca che segna l' apogeo della grandezza veneziana; epoca della quale abbondano i documenti, e se lo storico veritiero non reca nei suoi scritti nè odio, nè amore soverchiante, incede sicuro, e può giovare ai futuri sponendo utili verità. Si assodava l' autocrazia pura ed ereditaria. Memorie dell' esistenza e del convenire tutti i Veneziani nella concione od *arengo* il Muazzo le trova fino al 1326. Nel 1423, vacante il ducato per la morte di Tommaso Mocenigo, fu stanziato che *arengum amplius non vocetur.* Convocare l' *arengo* era una delle podestà del doge ; togliendo l'arengo, si limitava la sua autorità, si allargava quella dei nobili : questa legge fu messa nella promissione ducale (1). Nel capitolare poi de' consiglieri v' è la spiegazione della legge ; vi si dice *arengo*

(1) *Promiss. duc.* È libro a stampa ; si pubblicava ad ogni elezione di doge ; così il capitolare de' consiglieri.

per messer lo dose, nè per altri pol esser chiamado, salvo che creado el dose, debba esser chiamado arengo a publicar la creation secondo usanza. Un momento opportunissimo si colse per torre al popolo l' autorità, quello, cioè, nel quale le ricchezze abbondavano ; il commercio cresceva, e nel commercio si associavano nobili e popolo; le industrie erano floridissime, ed erano in mano del popolo. Si era andato smettendo l' uso di adunare il comune; si rispettò la sanzione del comune all' elezione del doge. Ed era momento nel quale urgeva la necessità di stringere il potere in un numero minore di governanti, per evitare i danni delle signorie assolute, nelle quali si mutarono i governi popolareschi degli altri comuni italiani. I nobili, avendo comunanza di diritti, aveano gelosia l'uno dell'altro; dal che veniva che alcuna esterna potenza non poteva padroneggiarli tutti direttamente o indirettamente; e gelosi l' uno dell' altro individualmente, nè tutti dominati da esterna potenza, nasceva l' equilibrio necessario alla cosa pubblica. Chi credesse che il popolo lasciasse imporsi il giogo, perchè avvilito, senza coscienza politica, senza morale domestica, si troverebbe in errore. Era anzi ricco, industrioso, pieno di vita e di coraggio; e lo provano i suoi atti generosi, il disinteresse, la devozione che mostrò al tempo della guerra di Cambrai, come al tempo della guerra di Chioggia. Chi credesse che i nobili, acquistando il potere, acquistassero privilegi speciali, crederebbe il falso, perocchè basta esaminare gli atti del consiglio de' dieci e de' magistrati ; basta leggere gli annali del Malipiero e quelli del Sanudo, per vedere con qual severità erano puniti; come fossero soggetti allo stesso peso de' pubblici aggravi. Così si consolidò l' aristocrazia ereditaria; ma non ebbe la vera sanzione se non se colla legge del 1506 del 31 agosto, colla quale fu instituito il così detto *libro d' oro,* che raccolse legalmente le prove della nobiltà. Prima di quest'epoca, vediamo dai documenti, che aggregando un estraneo al maggior consiglio, si dice assunto alla dignità di *nostro cittadino.* Dopo, è detto di *nostro nobile.* Corsero lunghi secoli prima che si compiesse questo fatto, e se v'ebbero lotte posteriori, furon tra nobili e nobili. Stabilita l'aristocrazia ereditaria,

sorgeva vicino ai nobili un altro ordine, quello dei cittadini. Cittadino di Venezia era in antico chiunque faceva parte della concione. Quando fu escluso il popolo dal reggimento, la concione abolita, una seconda aristocrazia di fatto venne stabilendosi, che coadjuvava l'aristocrazia dei nobili. Leggesi nei documenti più antichi *majores, mediocres et minores* formare il comune di Venezia. Coll' acquistare il potere, i maggiorenti crebbero i mediocri, e così andò formandosi l' ordine secondo dello Stato, ch' ebbe nome di *cittadini originari.* Negli antichissimi tempi troviamo due qualità di cittadini: *de intus,* che godevano tutti i diritti di cittadinanza veneziana; *de extra,* che ne godevano una parte. I cittadini *de intus* si chiamarono poi cittadini originari; ebbero soli il diritto di esercitare tutti i ministeri del governo, e sovra tutto la cancelleria ducale, che divideva coi nobili il segreto dello Stato; alla quale erano confidati gli archivi, e date incumbenze gelose, così nella interna come nella politica esterna. Il gran cancelliere della repubblica era tratto dai cittadini originari; magistrato gravissimo, che compartecipava nello splendore e nella dignità dei nobili. I ministri de'magistrati, come avvocati fiscali, ec., doveano essere cittadini originari, anche quando in tempi posteriori per le necessità dello Stato molti di codesti uffizii secondari furono venduti. Mala usanza, ma ch'era usanza di quasi tutti gli Stati, e della quale forse ha dato l' esempio Luigi XII di Francia. I cittadini originari esercitavano le professioni liberali: medicina, avvocazione, notariato (quando non fu più esercizio del clero), le arti nobili, architettura, pittura, ec. Erano anche mercanti; racchiudevano la parte più eletta del popolo. Se l' aristocrazia divenne sovranità, i cittadini originari potevano dirsi nobiltà. Gli abitanti delle isole principali che rimasero abitate, Chioggia e Murano, governate da rettori nobili, aveano un consiglio proprio, e l' essere ammesso a questo consiglio dava il diritto alla cittadinanza originaria di Venezia. Così si conservavano le traccie dell' antichissima consociazione, fondamento della repubblica.

Quando la sovranità fu del maggior consiglio, composto di soli nobili, che la trasmettevano in eredità ai discendenti, crebbe l'autorità

del senato o pregadi. Fu riconosciuta la sua autorità dal maggior consiglio, che gli delegò l'amministrazione della repubblica, il diritto di far guerra e pace. Era composto il pregadi di sessanta senatori, a' quali sessanta altri si aggiunsero. I primi conservarono il nome di pregadi; gli altri si chiamarono *della zonta* (aggiunta). Erano eletti per un solo anno dal maggior consiglio; potevano essere rieletti. La quarantia criminale avea voto nel senato. Ma di ciò sarà detto, e delle magistrature ch' entravano nel senato, e di quelle che dal senato erano elette, da chi tratterà delle magistrature veneziane.

Torniamo alla politica esterna. Amedeo, duca di Savoia e marchese d'Italia, rappacificò le due repubbliche e gli altri Stati inimici di Venezia, la quale perdette Trevigi. Poi nuova guerra contro i Carraresi. Gian Galeazzo Visconti si collegò coi Veneziani e col pontefice. Di quella guerra, della sconfitta dei Carrara, della presa di Padova fatta dai Visconti, dell'esilio lungo, della dolorosa peregrinazione di Francesco da Carrara il giovane, della cattività in Monza di Francesco da Carrara il vecchio, abbandonato dal figliuolo, scrisse Giovanni Cittadella nella sua storia dei Carraresi. Nobile opera ed utile, perchè le storie speziali delle diverse città italiane, quand' anche non abbiano avuto lunga e forte influenza sulla sorte d'Italia, possono servire di guida alla storia delle infinite tribolazioni della penisola. I Veneziani ricuperarono il territorio trivigiano, e nel medesimo tempo acquistarono Argo, Durazzo, Napoli di Romania, Alessio, Scutari, Corfù nella Grecia; le cinque prime l'ebbero per cessione, l'ultima per dedizione, conservandosene per intero il trattato dal Marmora nella sua storia. Un gran danno ebbe il commercio loro, allorquando un' orda di Tartari, regnando Tamerlano, sorprese la Tana e distrusse affatto quel ricchissimo emporeo de' commerci veneziani. Nè fu felice una guerra contro Bajazet, sultano de' Turchi, che distrusse l'esercito cristiano, e nella quale s' erano i Veneziani collegati coi Genovesi. E poco dopo ebbero l'ultima guerra contro a' Genovesi, nella quale Carlo Zeno sconfisse il Boucicaut che governava Genova pel re di Francia. Le insegne di Genova e di Venezia non furono più contaminate da

sangue fraterno ; i figli di coloro che l' hanno sparso hanno debito di amarsi tanto quanto i padri loro si odiarono con odio accanito, dannoso alle due repubbliche, dannoso all' Italia, reso illustre da uomini pieni di coraggio, ed i nomi de' quali restano nella storia. Nel finire questi cenni sulle lunghe e turpi guerre de' Veneziani e Genovesi, non possiamo omettere un atto bello e generoso, che conforta l'animo di chi dovette ricordare coteste lunghe tragedie. Generoso atto e bello, che fa prova il cuore di donna essere sorgente inesauribile di affetto e carità. Nel 1380 le matrone veneziane vennero al soccorso de' captivi di Genova, prestarono loro vesti, e soccorsi largheggiarono ai nemici, agli uccisori de' figli e dei fratelli. Magnanimo sentimento, pel quale resta nella benedizione il nome delle madri nostre.

Allo storico di Venezia non facile argomento si appresta da trattare ; la guerra dei Veneziani contro a Francesco Novello da Carrara, onde Venezia ebbe Vicenza, Verona, Padova, e fu signora potente in Italia. Argomento non facile, sebbene abbiamo i documenti che bastano ad illustrarlo ; ma dalle passioni concitate degli scrittori colorato in assai diverse maniere. Vinto il Carrarese, avuta Padova, fu condotto a Venezia e strozzato nelle carceri coi figliuoli ; la sua morte fu sentenziata dai dieci, poichè cinque savi ebbero formato il processo.

Questo fatto è una delle principali accuse date ai Veneziani ; questo fatto s' ode assai di frequente rimproverato loro, ed in ispezie dai vicini. Tolga Iddio che per noi si voglia mai giustificare la morte data ad un vinto, e data occultamente, e i processi che non hanno per testimonio la luce del dì. Fu atto crudele, egli è vero, ma se da noi si scrivesse una storia di Venezia, vorremmo esaminare se fu ingiusto. E per esaminare se fu ingiusto, dovremmo mettere sulla bilancia i fatti precedenti, accuratamente riconoscere se i signori da Carrara hanno trattato con lealtà verso i Veneziani ; se furono vicini buoni, leali collegati negl' interessi, ajutatori nei pericoli, fedeli nel mantenere le promesse ; se abbiano o no avuto benefizii dai Veneziani. Nè vorremmo pretermettere l' esame della

ragione di Stato, per sapere, se poteva essere compatibile la sussistenza di quella famiglia colla sicurezza della repubblica, la quale poteva avere vicino un comune, non un signore assoluto. E se la ragione di Stato non avesse concesso tal vicino non sicuro, inimico sempre, che usava armi aperte e segrete a' suoi danni, vorremmo attentamente, e senza dar adito a preoccupazioni, considerare la condizione de' tempi, i fatti degli altri popoli in quei tempi, non anticipando i progressi della civiltà, non accusando un popolo, perchè non prevenne quello che non è altro se non frutto de' secoli. Ed anche quando i secoli maturarono questo frutto, vorremmo cercare se mai ne' tempi più inciviliti avvenissero fatti analoghi; se v'abbia nazione senza colpe. Allora potremmo pronunziare retto giudizio, e sarebbe giudizio conforme a giustizia, nè quelli che condannarono a morte il Carrarese, e travolsero nella sua fine infelicissima i suoi figliuoli innocenti, avrebbero minore il biasimo perchè furono padri nostri. Guardare si deve alla natura dell' uomo ed all' influire dei tempi nell'umana natura. Le crudeltà inutili non sono che degli Stati barbari. E se nella morte del Carrarese, in quella del Carmagnola, nella deposizione del doge Foscari, tre atti onde tanta ira venne contro al nome de' Veneziani in quest' epoca gloriosa della storia loro, si avesse a scorgere unicamente crudeltà inutile, dovremmo dire stolti coloro che gli hanno operati. Ma certo è che non erano punto stolti, bensì avvedutissimi politici, e potentissimi sopra tutte le signorie contemporanee d' Italia, nè avevano d'uopo di ricorrere alla frode e alla crudeltà per mantenere la libertà e la grandezza dello Stato.

Fatti signori della Marca veronese e trevigiana, fatti signori del Polesine di Rovigo per una guerra col marchese di Ferrara, la politica esterna mutò aspetto. Racquistarono Zara, ed ebbero a combattere con Sigismondo re d' Ungheria una guerra crudele che li minacciò da presso. Capitano in questa guerra contro a' Veneziani fu un uomo di nazione italiano, Filippo Scolari da Firenze, conosciuto col nome di Pippo Spano; la memoria del quale noi confidiamo di avere purgato dalla nota di tradimento al suo re.

Alcuno lo disse sedotto dall'oro dei Veneziani; ma veggansi documenti incontrastabili che provano il contrario, in una scrittura nostra, che si trova nello archivio storico italiano. Il patriarca di Aquileja, Lodovico di Tek, tedesco, prestò ajuto a Sigismondo, che lo abbandonava; i Veneziani, che lunga ruggine avevano contro alla dominazione inimicissima ostinatamente, perpetuamente dei patriarchi, tanto come potenza secolare, che come autorità ecclesiastica, la spodestarono. Al pontefice che li rimproverava di tale conquista, risposero esser pronti a restituire il Friuli a' patriarchi, se alcuno pagasse loro le spese della guerra, ed erano milioni d'oro. Nessuno li pagò, ed il Friuli fu di loro. Al patriarca venne lasciato il dominio di due castelli soli nel Friuli, San Vito e San Daniele; i diritti dell' antico parlamento, dove sedevano i feudatari e i comuni del Friuli, furono mantenuti, così le leggi statutarie. Un nobile veneziano fu spedito a governare il Friuli e presedere al parlamento e i diritti diretti col nome di luogotenente. Il parlamento del Friuli ebbe tutti i diritti ch' ebbero dovunque le rappresentanze dei popoli di origine germanica.

Tommaso Mocenigo doge trovò lo Stato in Italia dall' Isonzo al Mincio, possedere le isole del mar Ionio, Candia, aver dominii in Morea, nell' Epiro. Le vittorie ottenute da Pietro Loredano ripulsarono i Turchi; racquistarono Sebenico ed altre città della Dalmazia. La grandezza del commercio era tale, che da un' arringa del doge si conosce, che il commercio coi soli Milanesi e Fiorentini metteva in moto ogni anno un capitale di dieci milioni di zecchini. La marineria mercantile noverava tremila trecento navi private; quarantacinque galee pubbliche, che facevano e proteggevano il commercio; il numero dei marinai era di trentasei mila. Alle città fatte suddite si mantennero santamente le industrie loro; per qualche industria fu posposta la capitale, come per le saline, abbandonate quasi interamente quelle ch' erano nelle lagune dopo l' acquisto dell' Istria e della Dalmazia. Il ducato di Tommaso Mocenigo è il meriggio della storia veneziana. Dopo di lui, restò per alcun tempo nella grandezza medesima la potenza della repubblica; quindi cominciò il

suo scadimento. E si sarebbe evitato e ritardato, se alle parole di quel gran cittadino morente avessero badato, colle quali raccomandava non eleggessero doge Francesco Foscari procuratore di san Marco, giovane irrequieto e superbo. Parole notabili, conservate da tutti i cronisti, pubblicate quando il padre e principe della storia italiana, Lodovico Muratori, stampava le vite dei dogi di Marino Sanudo. Notabili parole che soccorrono lo storico nello spiegare la procellosa vita del Foscari e gli avvenimenti del suo ducato.

Noi non possiamo non ricordare la morte dello Scipione veneziano, Carlo Zen. Il quale ebbe tutti i gaudi e dolori del romano; vittorie grandissime e condanna. Nel visitare gli archivi del Carrarese, si trovò avere egli ricevuto da lui trecento ducati al tempo della guerra de' Veneziani contro a Visconti, quando al Carrarese fu restituita Padova. Non volle, o non seppe giustificare la colpa, e siccome si sapeva avere altre volte i signori di Carrara sedotto de' nobili perchè rivelassero i segreti dei consigli di Stato, ei fu condannato. Egli sopportò la breve condanna; rispettò in silenzio le leggi della patria; trovò rifugio negli studi. Morto, ebbe funerali dal pubblico come fosse doge. E fu sepolto nella chiesa di santa Maria della Celestia; non se ne sono potute trovare le ossa, per quante ricerche se ne facessero a' nostri dì, ne' quali le memorie antiche sono rimesse in onore da per tutta Italia, e si vogliono rispettate le ossa dei trapassati illustri. Quello che il gran doge Mocenigo profetò, avvenne. Il Foscari fu doge, e tosto ebbe luogo la guerra. Non fu ducato più lungo e meno pacifico che quello del Foscari; non fu epoca più sanguinosa della storia d' Italia. Due repubbliche, un principato, nelle ire loro trascinarono la maggior parte del paese. Firenze distrusse la libertà di Pisa; Venezia s' impadronì di Brescia, Bergamo, Crema; Filippo Maria Visconti signoreggiava Genova. Fiorentini e Veneziani erano collegati insieme; i Veneziani lasciarono la difesa della libertà di Lucca ad un principe assoluto, il Visconti. Grandi uomini di guerra, Francesco Bussone da Carmagnola, Francesco Sforza, Nicolò Piccinino, Erasmo Gattamelata da Narni, Bartolommeo Colleoni da Bergamo

ed altri molti, vissero; grandi uomini di guerra; uomini di nessuna fede, che sè e le soldatesche vendevano, e in uno l' anima e la patria a chi meglio pagava. Passare dallo stendardo del biscione a quello di san Marco, a quello del giglio, alle chiavi di san Pietro; mancare alla fede non reputavano infamia. Fu una lotta lunga; brevi paci; guerre che si riaccendevano; vittorie inique in terra ed in mare. Vinse per San Marco il Carmagnola, a Macalò, il suo benefattore Visconte; furono vinti i Veneziani sul Po; poi vinsero, capitanati da Pietro Loredano, a Rapallo, i Genovesi che pugnavano pel Visconti. Furono vinti ad Imola, avendo capitano generale il Gattamelata. I Veneziani vinsero a Brescia, condotti da Francesco Barbaro; vinsero a Maderno, sotto gli ordini di Pietro Avogaro e Paris da Lodrone; furono vinti a Salò, avendo a' servigi loro Taddeo da Este; vinsero a Trento, a Riva di Trento; furono vinti, e poi vinsero a Casalmaggiore. Distrussero un corsaro nel reame di Napoli, onde ebbero un nimico nuovo, Alfonso re di Napoli. Alle vittorie succedevano le sconfitte; era un alternare di fortuna, uno sciupìo di sangue e di tesori; detrimento all' interesse vero della repubblica e dell' Italia; e furono avverate le previsioni di Tommaso Mocenigo.

Oltre alle città della Lombardia, acquistarono Ravenna ed altre città della Romagna, poi alcune città nella Macedonia, cedute dai Turchi, co' quali s' era combattuto, come s' era pur combattuto col despota della Rascia.

Nel ducato del Foscari, porsero argomento a dure parole contro i Veneziani la morte del Carmagnola e i tristi eventi della casa Foscari. Come dal fatto esterno dei Carraresi, così di questi due fatti interni, l' uno del castigare colla morte un capitano assoldato, poichè il si tenne infedele, l' altro dello avere deposto il proprio doge, perchè si credette fatto ormai troppo vecchio, vennero le più forti, anzi le capitali accuse contro i Veneziani. Se da noi si scrivesse una storia, se la scrivessimo diffusa e parolaia, siccome s' usava altre volte, potremmo anche noi accrescere il numero delle parole che furono dette pro e contro i Veneziani, perchè abbiamo

avuto la curiosità di fare studi lunghi su questi soggetti. Noi, seguendo il nostro proposto e l'indole della scrittura presente, ci contentiamo di presentare alquante riflessioni. Incominciamo dal Carmagnola.

E prima di tutto replichiamo la nostra fede, che scrivendo istorie si debba portarsi a' tempi ne' quali succedettero gli avvenimenti e all' ordinamento della repubblica. Sappiamo pur troppo che i nostri capitani di ventura italiani erano appaltatori di carne umana, non ancora *carne da cannone,* come si vuole affermasse il Bonaparte ; ma i soldati, che erano mercenari e combattevano senza ira e senz' altro scopo fuorchè lo stipendio, ai quali quando cessavano le guerre, cessavano pure gli stipendi, si mutavano in masnadieri ; i soldati erano carne da frombole, da alabarde, da spade. Codesti illustri appaltatori non aveano fede che nel denaro. La repubblica di Venezia, se ne serviva per gelosia dei propri cittadini ; pel timore (e che fosse savio e ben fondato, questo non è luogo da giudicare) che, prevalendo nelle armi, mutar potessero lo Stato in signoria di un solo uomo, di una sola casa, come fecero i Visconti in Milano, i Gonzaga in Mantova, gli Estensi in Ferrara, i Medici in Firenze, e tanti altri in tante altre parti della penisola.

Avevano i nostri la somma delle cose pubbliche in mano di codesti capitani di ventura, e se da un lato dovevano allettarli con premi generosi, dall' altro era suprema necessità dello Stato mantenerne intatta la fede fino a che durava il contratto. Triste e misero spediente è la paura in tempi, nei quali regni ragione, e la giustizia dei reggitori possa non discostarsi dalla ragione e dalla giustizia universale. Ma quelli non erano già tempi di ragione e giustizia ; lo attesta la storia miseranda del nostro paese.

Il Carmagnola fu valoroso capitano ; anzi fu il capitano valorosissimo de' suoi tempi. Ma per quante buone ragioni si vogliano addurre in sua difesa, non fu al certo fedele al Visconti. Vendette sè stesso ai Veneziani ; i Veneziani lo ricolmarono di onori e di ricchezze ; lo scrissero fra i nobili padroni dello Stato. Ma certo che dovettero vigilare sul suo procedere ; chè i fatti di lui anteriori

erano ammaestramenti. Venne accusato di tradita fede; l' accusa fu esaminata dal consiglio dei dieci con notabile aggiunta; più che trenta giudici. Si trovò dover inquisire; si adoperava l' astuzia, perchè, insospettito, non fuggisse; sostenuto, fu esaminato da un collegio di giudici. Fu condannato, non con unanimi suffragi, ma dalla maggioranza; la sentenza non venne eseguita nella oscurità e nel silenzio delle carceri, ma solennemente nella piazza pubblica, al cospetto della città e del mondo. Ciò consta dal suo processo pubblicato dal cavaliere Luigi Cibrario. Mancano nel processo i costituti del prigioniero. Noi non vogliamo mai in questa scrittura assumere le parti di apologisti. Narriamo succintamente; ma narrando osserviamo, in questo caso, che il giudizio non fu prematuro; e fu regolare; e più di tutto, la sentenza fu pubblicamente eseguita. Che le legislazioni dei popoli possano essere censurate, nessuno è che voglia dubitare; nella censura però la condizione della civiltà non deve essere dimenticata. I tempi del Carmagnola, che tempi fossero, ognun sa che conosca la storia d' Italia; nè ci sembra giustizia volere, che i Veneziani fossero tanto maggiori del secolo, da non usare astuzia perchè il tenuto colpevole non fuggisse dal castigo. Che il processo sia stato regolare, lo provano gli atti che, come poc' anzi dicevamo, il Cibrario pubblicava, e sui quali, unicamente perchè pubblicati, parliamo. Egli, per accusare i Veneziani (le non sono accuse semplici, ma esposte con tutta l' ira possibile ad uno scrittore), per dimostrarne la iniquità, reca due atti che mostrano una offerta di avvelenare il duca di Milano, fatta a que' tempi e accettata, sebbene non messa in opera. Ma se i Veneziani erano iniqui, se avevano paura del Carmagnola, e perchè non ispacciarlo col veleno od il pugnale del sicario? L' hanno invece processato; fu giudicato da un consesso numeroso; fu giustiziato alla chiara luce del dì, in mezzo alle colonne di San Marco.

Confessiamo che la nostra logica non può persuaderci, che i Veneziani fossero cotanto sciocchi da sfidare il giudizio del mondo contro ragione e giustizia. Se erano iniqui, avevano il modo di liberarsi del temuto capitano, senza che sul fatto atroce potesse

pesare alcun sospetto. Il sig. Cibrario è largo di perdono ad una donna, e questa era la Giustina Michiel, perchè chiama traditore il Carmagnola, e perdona un poco anche al buon Tiepolo che discolpa i Veneziani; ma noi confessiamo, e ce ne duole, di non poter perdonare al sig. Cibrario, valente e onesto scrittore, e al valoroso giovane che scrisse sui capitani di ventura, le avventate e irose parole che scagliavano contro ad uomini ch' essendo italiani erano fratelli dei padri loro; parole che si prestano ad alimentare le tristi conseguenze del passato.

La storia della casa Foscari narra di que' dolori che soverchiano ogni dolore. Un figlio innocente, incolpato di delitto non suo, messo a confine, lo rompe per riabbracciare i suoi cari; è sentenziato una seconda volta, e muore nell' esilio. Un padre che, primo magistrato della repubblica, deve soscrivere la sentenza, nè la mano deve tremargli, nè una lagrima bagnargli le gote. E questo primo magistrato della repubblica, logoro dalla fatica, vedendo disgrazie pubbliche, sentendo le sue private, chiede deporre il berretto ducale, ritirarsi a vita privata e piangere liberamente. Glielo diniegano; ed egli intrepido si rimane al suo luogo. La vendetta di nemici efferati, i Loredani, non era sazia; volle martoriarlo, finirlo a spilluzzico. E nell' estrema vecchiezza, quando pochi giorni di vita gli poteano restare, lo fa deporre; è cacciato fuori del palazzo ducale, e muore udendo lo scampanìo che annunziava l'elezione del successore. Antonio Loredano, in quell' ora fatale, freddamente scancella dal suo libro di conti una partita. La morte del padre e dello zio procurate dal Foscari erano per lui un credito; balzato il doge dalla sedia ducale, scrive: *L' ha pagata.* Questi dolori erano degni d' inspirare la musa potente di Giorgio Byron.

Tali avvenimenti sono narrati da qualche cronista. Noi abbiamo una cronachetta che li racconta distesamente, e dice che Pietro Loredan, valoroso e fortunato capitano, sia stato avvelenato per comando ed arte del Foscari, e che morisse anche il fratello di lui. Il doge voleva vendicarsi, perchè fu ricusato il maritaggio di una sua figliuola con uno dei Loredani. Questa cronachetta, copia di

una copia, che accenna memorie senza recarne le fonti, non ci pare credibile. L' innocenza di Jacopo Foscari è provata da sicuri documenti, e così pure la ricusata abdicazione del doge, la sua deposizione forzata. È però certo che Francesco Foscari fu uomo superbo e violento; lo attestano le parole di Tommaso Mocenigo; lo attesta l' aver egli fatto alzare di un piano il palazzo (che avea comperato dai Giustiniani), perchè primeggiasse sopra tutti. Era bello il rispettare la sua vecchiaja; ma il ducato lunghissimo e pieno di guerre poco felici, e l' età cadente, possono far credere non irragionevole la sua deposizione. Sempre avviene che quando uno è misero, si ponga in obblio il passato. Noi non crediamo colpevole il Foscari, rispettiamo la sua memoria e i suoi dolori; ma riflettiamo che altro è scrivere una tragedia siccome fece il Byron, altro è scrivere storia.

Molte colpe e molti errori politici si ebbero a rimproverare ai Veneziani, che se verrà scritta una buona storia spariranno. Ma nessuno rimprovera loro una colpa od un error vero che non si può scancellare. Morto Filippo Maria, ultimo de' Visconti usurpatori delle franchigie di Milano, i Milanesi levarono il gonfalone di sant'Ambrogio; vollero reggersi a comune; resistettero a Francesco Sforza, capitano di ventura, bastardo di nazione, che avea combattuto contro i Visconti. Egli fondava il suo diritto sulle ragioni della moglie, figlia di Filippo Maria. *L' aurea repubblica ambrogiana*, che così s' intitolò il comune di Milano, durò tre anni sempre lottando; fu vinta alla fine dallo Sforza, il quale lasciò ad inetti successori il trono rapito loro da un traditore della penisola, Lodovico detto Moro, e poi finì aggiunto alla monarchia di Spagna.

La repubblica ambrogiana mandò ambasciatori alla veneziana; pregarono, supplicarono per averne soccorsi. I Veneziani furono sordi ai preghi, alle suppliche dei fratelli. Lasciarono distruggere le rinnovate franchigie di un comune nazionale. Non è chi possa scusare questa colpa, e che fosse eziandio errore di politica, non dubitiamo affermare; una guerra succedette subito fra lo Sforza e i Veneziani. Il comune di Firenze e quello di Genova si collegarono

collo Sforza; il comune di Siena e re Alfonso di Napoli, coi Veneziani. Si lacerava la patria. Bartolommeo Colleoni era agli stipendii di Venezia. Fu guerra crudele come tutte quelle che accadono in una nazione stessa, dove ogni stato tiene sè stesso come fosse nazione diversa, e perchè combattevano soldati e capitani mercenari. Finalmente si venne agli accordi, e la pace fu opera di un frate, Simeone da Camerino, pio e destro, che seppe acquietare gli animi.

Ma intanto un grande avvenimento si compieva, che minacciò l' Europa di una seconda barbarie. E facilmente avrebbe ottenuto l' intento, se tre nazioni, e al certo non le più potenti, non avessero repulsata la barbarie novella. Polacchi, Ungheresi, Veneziani, hanno lungamente combattuto la forza turchesca con un coraggio, che le sconfitte facevano maggiore; nè le altre nazioni tennero conto degli sforzi loro, i quali hanno potuto moderare l' empito di un popolo caldo di gioventù, avido di ogni lautezza, pieno di fede cieca in una religione, che l' educava nelle annegazioni commiste a ogni lussuria e ambizione. Sfidava i pericoli trovando, o vittoria, che ambizioni e lussurie soddisfaceva, o morte, che recava supremo contentamento dei sensi; sommo bene di genti salvatiche ed ignoranti.

Maometto II distrusse il debole impero di Romania; Costantinopoli cadde in suo potere, e i suoi discendenti l' hanno ancora per concessione de' principi cristiani. Ma se l' impero di Romania cadde, almeno la sua ultima pagina è gloriosissima. Costantino Paleologo vivrà sempre, e avrà onore di pianto presso coloro che tengono santa cosa lo amare la patria più che la vita, e amarla tanto da non poterle sopravvivere. Egli imperatore, seppe e volle morire prima che cedere la porta di san Romano; non sopportò gl' insulti o le inutili commiserazioni della servitù; non fu superstite alla sua fama. E ben disse Lodovico Sauli (1), *il fine di lui è degno di onore e di lode eterna. Per lo innanzi ebbe pochi esempi; ebbe in appresso pochi imitatori.*

(1) *Colonia di Genovesi in Galata*, lib. VI.

Delle lunghe, stolte, avare, inique inimicizie, le due rivali repubbliche pagarono il fio amaramente. Genova perdette le sue colonie e la sua grandezza; già scossa dalle lunghe guerre esterne e dalle interne inquietezze, scadde. E Venezia, nella lotta coi Turchi, che durò quasi tre secoli, perdette a poco a poco tutte quelle sue belle e ricche terre ed isole, che col senno e col sangue i maggiori aveano conquistate.

» operazion alcuna di tanta difficultà, di tanti pericoli et di tanta » grandezza (1). » Così ad un cittadino parlava la patria.

Paolo Erizzo, Alvise Calbo, Giovanni Bondumiero, difendono inutilmente Negroponte, e muojono martiri della religione e della patria. La storia non ha altro fondamento per convalidare la narrazione della morte d'Anna, figlia all' Erizzo, che una tradizione non contrastata, e la asserzione di messer Giovanni Sagredo nel suo libro : *Memorie istoriche de' monarchi ottomani*, scritto con istile del seicento, ma sapiente e per nulla preoccupato lodatore de' suoi, e al quale anche da dottissimi uomini si rende onore. La storia però non ricusa di raccogliere l' atto generoso della donzella veneziana, che amò meglio la morte, che le splendide lascivie del serraglio; la storia che accoglie, in tempi posteriori, il coraggio di un' altra donzella veneziana, Belisandra Maravegia, la quale, fatta prigioniera de' Turchi, incendiò la nave dov' era tenuta cattiva, morendo colle compagne prima che fossero vendute come bestie al mercato. Il coraggio è bello sempre; bellissimo poi quando è dato mostrarlo a quello, che la superbia maschile intitola sesso debole.

Era ancora il tempo di fatti gloriosi. Un Antonello Siciliano vuol incendiare l' arsenale di Costantinopoli, e muore impavido. I frieri di Rodi sono assaltati da' Turchi, e que' monaci soldati di S. Giovanni di Gerusalemme, rendono inutili gli sforzi di Maometto II. Circondata da pericoli, abbandonata da' cristiani, la repubblica soscrisse la pace perdendo Scutari, Stalimene, e quasi tutto quello che possedeva nella Morea, assoggettandosi a pagare annua somma di denaro, per continuare nel commercio; pace che fu indizio dello scadimento di Venezia.

La pace fermata con Maometto II non durò lungamente. Alessandro VI, il re di Napoli, i Fiorentini, Lodovico Sforza (al quale tradire Italia fu sempre cagione di eterno vituperio), incitarono contro ai Veneziani il sultano Bajazet. Furono sconfitti, ed Antonio Grimani, capitano generale, fu sostenuto e messo a confine. Il figlio di lui Vincenzo, con virtù di cittadino e amore di figlio, volle egli

(1) Malipiero, *Annali veneti*, part. I, pag. 100.

stesso cingere i ferri a' suoi piedi, e non lo abbandonò mai finchè durava il suo processo. Non fu atto di giustizia condannare un capitano perchè vinto; ma Antonio Grimani non odiò, non maledisse la patria; anzi più tardi lo troveremo ancora, e fra i dolori dell'esilio, lo vedremo scordare le offese ricevute, e adoperarsi a salvare la patria; e vedremo la patria far solenne emenda delle ingiustizie, levandolo al seggio ducale. La perdita di città in riva al mare nella Morea fu conseguenza della guerra. Nelle epoche antecedenti, quasi ogni guerra ebbe per fine un acquisto; da quindi innanzi, quasi ogni guerra ha recato una perdita.

Venendo ora alle cose d'Italia, noi non diremo guerra l'assalto di Trieste fatto da' Veneziani per causa di commercio. I Triestini furono soccorsi dai Tedeschi. Pio II s' intromise, e le cose si acquietarono. Ma un gran fatto avvenne in questo mezzo; la lega d' Italia contro la repubblica. Ne fu causa il possesso del Polesine di Rovigo, che gli Estensi non potevano perdonare ai Veneziani, come questi non perdonavano agli Estensi le saline di Comacchio. Sisto IV non perdonava alla repubblica l' aver negato soccorsi a Girolamo Riario conte d' Imola, nipote di lui. Il re di Napoli non perdonava la potenza grande de' Veneziani sull' Adriatico, e gli accusava di avere incitato i Turchi all' impresa d'Otranto, che fu miseramente messa a sacco. Accusa replicata di poi, ed anche dal Darù. Si osservò, che l'armata veneziana seguì la turchesca senza offenderla; si volle complice la signoria di quella sventura. Ma, se non erriamo, pare che l' accusa cada, ove si noti, che dopo lunga guerra (nella quale i cristiani non recarono soccorsi alla repubblica) era fermata la pace che fu acquistata a duro prezzo. I Turchi, incitati dalla cupidità e dalla religione, non potevano starsene colle mani alla cintola; assaltato Rodi inutilmente, sfogarono le ire sopra Otranto. Quando mossero vêr questa città, l'armata veneta li seguì per osservare se arrestavano; e se proseguivano a' danni loro, si raccendeva nuova guerra. I Turchi non erano popolo di sicura fede; erano potentissimi, e la repubblica per difendere Otranto non poteva incontrare guerra nuova.

Al tempo della guerra di Ferrara, nella lega contro i Veneziani, dopo i principali, venivano contro gli altri Stati d' Italia ai quali la potenza ed il cresciuto dominio della repubblica in Italia, non garbavano punto. Sisto IV prima favorì i Veneziani; poi entrò nella lega, e scagliò loro una bolla di scomunica; altro esempio che le differenze della repubblica colla corte di Roma, erano differenze di principato con principato, non dei figli col padre de' cristiani; il quale, sebbene usasse le armi spirituali per interessi temporali, noi non vorremo giudicare. La guerra durò due anni. I nostri furono sconfitti a Melusa; ricattarono la sconfitta colle vittorie posteriori; nel regno di Napoli si combattè e si vinse. Nell'assedio di Gallipoli, Jacopo Marcello, capitano generale de' Veneziani, cadde sul cassero. Tanto fervè la pugna, che non se ne accorsero i suoi; il segretario lo ricopre del mantello e comanda in suo nome. Il cronista Malipiero gli succede, e colla mano colla quale poi scrisse modestissimo, quando parla di sè medesimo, compiè la vittoria e lasciò l' onore del trionfo all' estinto capitano. La pace seguì. « Le condicion è » queste: che sia restituido a la Signoria Asola e Roman, e tutto » quello che ghe sta occupà in Lombardia: che tutto quello ch'è » sta tolto a Hercule da Este de quà e de là da Po, ghe sia resti- » tuido, eccetto el Polesene de Rovigo, el qual resti libero a la » Signoria; a la qual sia reservà le giurisdittion antighe e moderne » che l' ha in Ferrara: che sia restituido per la Signoria al re » Ferando Galipoli e altri luoghi ocupadi da i so ministri in Cala- » vria fin a quel dì: che Ruberto Sanseverin sia capitanio general » de tutta Italia: che la pase no se intenda conclusa se 'l Papa no » consente. No è sta dechiario che Castel Vielmo (Castel Guglielmo terra del Polesine) s' intenda compreso nel Polesine, per » inavertenzia de i cancellieri. E questo è sta 'l fin che ha abuo la » guerra de Ferrara; in la qual è sta speso in do anni do milioni » d' oro (1). » Abbiamo voluto lasciar parlare il nostro cronista che narrò i particolari di questa guerra nella quale ha pugnato. La narrò anche Marin Sanudo in un commentario, ch' è a stampa.

(1) Malipiero, *Annali veneti*, part. I, pag. 296.

Questa guerra di tutti gli Stati italiani contro la repubblica, fu preludio di quella, nella quale quasi tutta l' Europa mosse a' suoi danni. Le sue condizioni politiche andavano mutandosi coll' allargarsi degli stranieri. In quest' epoca ebbe a sostenere una seconda guerra contro i Tedeschi verso il Tirolo per difesa del commercio. Sebbene sconfitti, i Veneziani ottennero onorata pace ed utile.

Il traditore Lodovico Sforza chiama in Italia i Francesi. Carlo VIII varca le Alpi, rispettate già da lungo tempo ; compie in meno che si possa pensare l' impresa di Napoli ; in meno che si possa pensare perde il frutto della conquista. Gl' Italiani si unirono tutti insieme ; vinsero il comune nemico. A Fornuovo, sulle rive del Taro, tutti erano, ed unanimi. Ma fu l' ultima ora della vera gloria nostra. Colla gran risposta di Pier Capponi a re Carlo VIII : *Voi darete nelle vostre trombe, noi suoneremo le nostre campane,* parve tramontasse la nostra gloria. Il suo rogo fu quello del Savonarola, animo candido, intelletto soverchiamente e precipitosamente ardito, che senza aver forza di braccio volle riformare Firenze, e con Firenze la penisola.

Mancata l' impresa di lui, ne venne ben peggio per l' Italia. I Fiorentini agognarono possedere Pisa; i Veneziani la difesero. Il Malipiero, attore di questa guerra, la narra. Fiorentini e Veneziani si rappacificarono. Pisa stette ancora per poco. Intanto i Francesi capitarono ancora fra noi; Lodovico Sforza fu ben pagato da loro dei suoi tradimenti, morto in misero esiglio; i Veneziani ebbero la colpa di blandire i Francesi per ottenere Cremona, e di lisciare anche Massimiliano di Lamagna ; i Borgia erano al culmine del potere. I Veneziani guadagnarono sul re di Napoli Trani, Otranto, Brindisi, incitamento a nuove invidie, le quali furono causa poi del patto di Cambrai, in cui papa Giulio II, Luigi XII re di Francia, l' imperatore Massimiliano, il re di Napoli, hanno soscritto il convegno, che divideva le terre dei Veneziani. Papa Giulio voleva Ravenna, Cervia, Faenza ed altre città di Romagna ; i Francesi, le città venete nella Lombardia; Massimiliano Padova, Vicenza, Verona, Treviso, il Friuli; il re di Napoli le città in riva al mare che

possedevano nel suo regno. Il contratto era stipulato, le sorti gettate sul manto reale di Venezia. Ma v'era coraggio, v' erano uomini che sapevano usarne ; nobili e popolo si congiunsero strettamente; il popolo fece sforzi inauditi, i nobili consecrarono la vita alla patria. Vinta la repubblica nel fatto di Ghiara d'Adda, fu prosciolto il giuramento di fedeltà dei sudditi, e molti rimasero fedeli. Brescia provò, a' tempi delle guerre civili italiane de' Visconti e Veneziani, amore e coraggio. In questa guerra di genti straniere e d' Italiani collegatisi contro Venezia, più gagliardamente rinnovò la prova. Padova perduta, fu ricuperata dall' ardire di Andrea Gritti. Leonardo Loredano doge, siccome Andrea Contarini suo predecessore, non disperò della salute dello Stato, sebbene fosse in fine di vita. Andrea Gritti, Domenico Trevisan, Giorgio Corner, Vincenzo Valier, Vincenzo Morosini, Paolo Nani (tutti nobili) l' hanno coadjuvato. Venezia ne uscì salva, e riebbe lo Stato. Antonio Grimani, che, rotto il confine, s' era recato in Roma presso il figliuolo suo cardinale, Antonio Grimani, lontano dalla patria, vecchio, bistrattato dalla repubblica, fu causa del ravvedersi papa Giulio dell'errore commesso da lui, che voleva liberare la penisola.

Staccatosi il pontefice dalla lega, poichè se gli furono date le città di Romagna ch' erano sotto al dominio della repubblica, si collegò con essa contro i Francesi, d' onde ne venne la presa e la ripresa di Brescia, e la battaglia di Ravenna. I Veneziani soscrissero tregue con Massimiliano; poi pace e alleanza pur colla Francia, alla quale cedettero Cremona e la riva dell' Adda. Fu in questi tempi che comparvero per la prima volta Spagnuoli a combattere contro Francesi in Italia, contro i quali qui combattevano anche Svizzeri. La terra nostra trovavasi preda di nemici, che se la destinarono per premio. I Veneziani ebbero parte alla vittoria de' Francesi contro gli Svizzeri in Marignano. Sostenuta coraggiosamente con isforzi incredibili una lotta di otto anni, non ebbero pace se non dopo il trattato di Noyon. Di tutte le perdite, le più dolorose furono Trieste, che assicurava all' imperatore una parte nell' Adriatico, d' accosto a Venezia, rivale assidua de'commerci; Gradisca e Riva di Trento,

chiavi dello Stato veneto. E pagarono forte somma di danaro a Massimiliano che ne difettava sempre. Coraggio nei nobili, devozione nel popolo, valsero a sostenere sì dura lotta; si crearono prestiti; s' incominciò allora a vendere gli uffizi secondari per mantenere la guerra. Da cotanti danni e pericoli uscimmo con gloria; ma Venezia riportò tale una ferita, che non rimarginò mai più. Lo storico di Venezia troverà ogni particolare di questi tempi sfortunati nei diari diligentissimi di Marin Sanudo; e troverà vera storia nelle lettere di Luigi da Porto, scrittore vicentino, colto e sapiente, delle quali alcune furono stampate spicciolatamente. All' edizione e illustrazione di tutte, intendeva un amico nostro, valoroso uomo, Giacomo Milan Massari da Vicenza, allorquando morte lo rapì. Noi gli avevamo offerto un nostro bel codice di quelle lettere; giova quindi sperare che alcuno de' suoi valenti e gentili concittadini compia l' opera sua.

Abbiamo tralasciato di parlare dell' acquisto dell' isola di Cipro avuto in grazia della cessione, libera o forzata che fosse, della regina Caterina Corner. Non crediamo atto di giustizia la permutazione di un bel reame contro la piccola e temporanea signoria di Asolo; ma crediamo che fosse necessità di politica, acciocchè non cadesse in mani altrui, essendo chiave dei commerci di Oriente, e peggio che di tutti cadesse in mano de' Turchi.

Noi abbandoniamo quest' epoca luttuosa, ma gloriosa; lasciamo Venezia impoverita in Oriente, ferita in Italia, già alle prese con potenze straniere, che andavano ingrandendosi e facendosi compatte, i Turchi crescenti sempre, il trono di Francia potente dopo che Luigi XI liberò da pericolosi vassalli la mostruosa monarchia di Carlo V. Venezia divenne potenza di secondo ordine, sentì che la forza non le bastava e che nei connazionali non era da sperare salute. Dovette ricorrere agli scaltrimenti della politica. Una nuova causa di danno ebbe prima nello scuoprimento di un cammino più facile verso le Indie Orientali, che disseccò le fonti del suo commercio; poscia nella scoperta del nuovo mondo. Nel dir vale a quest' epoca, dalla quale incominciò la caduta di Venezia, non ci

consolano le lettere fiorenti per l' asilo dato ai Greci fuggitivi da Costantinopoli, non la stampa qui recata da Nicolò Jenson, non la pittura nè la scoltura che mettevano germogli coll' architettura ancora tutte pure e nazionali. Furono scorza dorata, ma il tarlo era dentro ; erano piante verdeggianti che si aggavignavano sopra un tronco nel quale cominciava ad allentarsi la vita.

CAPITOLO XII.

EPOCA X. — DALLA LEGA DI CAMBRAI ALLA PACE DI CARLOWITZ.

(Dall' anno di C. 1516 *al* 1699.)

Sebbene ci siamo ajutati di delineare più speditamente che fosse possibile questo sunto di storia veneziana, pure in principio abbiamo seguìto passo passo gli avvenimenti. Credemmo necessario notare per quali vie ed in quali condizioni di civiltà la repubblica nascesse e sia cresciuta quasi isolata dal resto d' Italia. Quando la storia di Venezia si congiunse alla storia della repubblica, quando Venezia divenne lo Stato più importante della patria nostra, abbiamo strette le fila del discorso. Nel tempo del quale ora imprendiamo a parlare e nei tempi che seguono, la troviamo in contatto cogli stranieri ; ma la sua preponderanza commerciale e politica finì, e non fu essa più annoverata fra' potentati di primo ordine.

Dal 1537 al 1540 i Veneziani guerreggiarono contro Soliman sultano dei Turchi. Poco giovò a loro l'alleanza con Carlo V, che si servì dei Veneziani per divertire le forze del nemico comune, che minacciava i suoi Stati di Germania. In questa guerra si perdettero dai nostri bellissime occasioni di vittorie. I Turchi entrarono nell'Adriatico. Ariadeno Barbarossa, valoroso guerriero, assaltò invano Cattaro, virilmente difesa da Giammatteo Bembo. La guerra finì colla perdita di Malvasia e di Napoli di Romania.

Intanto si compieva un grande avvenimento per l'Italia. Carlo V cumulò sul suo capo tante corone, quante altri non ne ebbe mai nella seconda civiltà. E forse sarebbe egli arrivato a quel sogno della monarchia universale, se avesse potuto superare gli ostacoli che parevano, per la grande potenza alla quale era giunto, facili da superare. Ma in Africa non ebbe fortuna; ma i Turchi gli ha potuti solamente ripulsare da Vienna; ma non ha potuto ammutolire la lingua di un frate apostata; ma trovò in re Francesco I di Francia un cavaliere magnanimo, che vinto e fatto prigioniero, poichè ebbe perduto tutto *hors l'honneur,* seppe risorgere. Francesco trovò nei suoi sudditi quella unanimità che identifica il principe colla nazione.

La battaglia di Pavia, combattuta da stranieri nel nostro paese, della quale fummo miseri ed inetti spettatori, è al certo uno dei più grandi avvenimenti della storia nostra. Noi pagammo lo scotto; e dappoichè Carlo V vinse, la potenza spagnuola prevalse nel nostro paese. Roma saccheggiata; la maestà del primo sovrano d' Italia, del capo della religione cristiana, fu vituperata; il suo potere temporale sminuito. Firenze sventuratissima fu posta al giogo di uomini iniqui. Taluno accusa i Veneziani dell' avere abbandonata Firenze, che virilmente pugnava per la sua libertà. L' accusa sarebbe giusta, se la ferita di Cambrai fosse stata rimarginata, se i Veneziani non avessero dovuto tenersi parati contro le offese dei Turchi. Indarno Francesco Ferruccio razzolò le ceneri del Savonarola; era scritto che le franchigie di Firenze dovessero finire quando si radicava la potenza spagnuola in Italia, quando Venezia volgeva all' occaso.

Dopo la morte di Carlo V, i due rami della sua famiglia si divisero la sua eredità. L' uno possedeva bellissima parte nella penisola nostra, l' altro ne desiderava la podestà ed era limitrofo. Venezia era il solo Stato d' Italia che potesse opporre resistenza, e l' uno e l' altro la odiavano, quando occulti, quando aperti nemici; fortunatamente per Venezia non mai amici fra loro.

Il ramo primogenito minacciato del continuo dai Turchi, avea necessità che la repubblica ne divertisse le forze; come pure giovava che fosse mediana fra la Spagna potente e ricchissima ed i suoi

Stati. Pur nulladimeno la occulta nimistà s' intravedeva sempre quando poteva mostrarsi senza pericolo o danno proprio. Così ajutò, ora segretamente, ora in palese, una mano di valorosi pirati slavi, che aveano messo nido nelle coste montuose della Croazia e infestavano l' Adriatico, gli Uscocchi. Prodi, agguerriti, ma ignari di qualsiasi umanità, crudelmente danneggiavano il commercio che restava ai Veneziani. Nel 1545, nel 1593, nel 1606 ebbero luogo le pugne principali contro gli Uscocchi, che parevano spenti e risorgevano. Cresciuta la inimicizia del potente vicino, la repubblica nel 1593 fondò la fortezza di Palma, per difendere il Friuli aperto agli assalti di lui. Finalmente, nel 1614, si venne a guerra manifesta che durò sino al 1622. Gradisca, fortezza del nemico, fu assediata dai Veneziani ; gli Uscocchi, alleati e protetti dal potente vicino, furono combattuti. Col vicino si fermò pace, e poichè l' ausilio degli Uscocchi non gli era più di giovamento gli abbandonò. Sparvero dai mari.

Filippo II, re delle Spagne e delle Indie, signore in Italia di Lombardia, di Napoli, di Sardegna, protettore dei Medici, fu uomo di tale altezza d' ingegno, che nessuno lo ha superato; l' ingegno gli tenne luogo di coraggio e di umanità. Si collegò, nella guerra detta sacra, coi Veneziani e col pontefice. Noi vorremmo scrivere la storia di Venezia per narrare le prove di coraggio date dai Cristiani nel giorno 7 ottobre 1571, ond' ebbe nome immortale il golfo di Lepanto. Ma questa vittoria di Sebastiano Veniero, di Marcantonio Colonna, di don Giovanni d' Austria, che fu una delle maggiori battaglie navali, che la storia registri nelle sue pagine, rimase interamente sfruttata. Filippo II, al quale bastava aver reso illustre il suo nome con tale vittoria, si accorse che se fossesi incalzato l' inimico sconfitto, Venezia avrebbe riacquistate le terre perdute sui lidi d' Oriente e la sua preponderanza sui mari. Il predominio di lui in Italia ne avrebbe scapitato, e colle sue ambagi fece per modo che gli Ottomani si rinforzarono. A Filippo non garbò che Venezia ridivenisse grande ; il sacrifizio di Cipro fu consumato colla morte di Marcantonio Bragadino, martire della religione e della patria, contro ogni fede scorticato vivo. Si fermò dai Veneziani la pace per

causa di Filippo II ; Cipro fu perduta. Sopra questo avvenimento dettò una stupenda scrittura Francesco Longo, contemporaneo, che dimostra le cause e gli effetti della mala fede di Filippo, i danni della potenza spagnuola in Italia. Morto Filippo, la sua politica oscura e malvagia, ma, perchè messa in atto da così grande intelletto, acutissima, potentissima, cadde in mano di uomini inetti. I nostri sapevano quali disegni Spagna covasse sull' Italia, e per questo nel 1617 si congiunsero col duca di Savoja contro gli Spagnuoli, ajutando quella schiatta di principi italiani che incominciava a crescere nella potenza. Fermata la pace nel 1618, fu tramata la famosa congiura degli Spagnuoli, che al Darù piace di mettere in dubbio, ma sulla quale nessuno può più dubitare, dappoichè l' illustre storico tedesco vivente, Leopoldo Rancke, narrò per filo tutti gli avvenimenti, recò in luce documenti sicuri, e dimostrò tutta la trama dell' Ossuna, vicerè di Napoli, del Toledo, governatore spagnuolo di Milano, e del Bedmar, ambasciatore di Spagna in Venezia, i quali si servirono di tristi uomini, quasi tutti francesi, per annichilare la repubblica, soggettandola al monarca nello Stato del quale non mai tramontava il sole. Fallito il colpo, la corte di Spagna disconfessò tutta la trama, quei tre attori secondari furono puniti, facilmente perchè era mancato il disegno. Venezia dovette contentarsi di essere salva, e tacque.

Tutti e due i suoi nemici la repubblica ebbe a combattere nel 1628, difendendo il duca di Mantova. Fu vinta a Valleggio, per la inesperienza di Zaccaria Sagredo, capitano poco valente, ma uomo generoso, che seppe e volle perdonare a chi poi l' avea posto in deriso colle scritture. Conseguenza di questa guerra fu la peste del 1630, della quale in questo libro sarà parlato da altri.

Nell' anno 1606 erano succedute le troppo famose quistioni con papa Paolo V, per le quali quel potentissimo ingegno del Sarpi fu tolto alle scienze, in cui disse Galileo non essere stato uomo maggiore di lui, per gittarlo nelle spinose controversie della canonica e della ragione di Stato. Fummo scomunicati dal pontefice, ed anche in questa, come nelle altre discrepanze colla sedia romana, non fu causa delle scomuniche la religione, ma la ragione di Stato. Enrico IV

di Francia rappacificò le due potenze. La guerra, sostenuta insieme col gran duca di Toscana e col duca di Modena contro al papa Urbano VIII e ai suoi nepoti Barberini, non ebbe scomuniche. La pace si stabilì in Venezia nel 1640.

Dobbiamo ora parlare della guerra più lunga che la repubblica abbia sostenuta; quella di Candia. Durò ventitre anni, e sebbene conserta di vittorie, sebbene uomini valorosissimi v'abbiano fatto prove di prodezza più che umana, pure finì colla perdita della più bella ed importante provincia che i Veneziani possedessero sul mare. I Turchi, che aveano spodestata la repubblica dell' isola di Cipro, vollero anche Candia, e l'ebbero. Vivranno eterni i nomi di Tommaso Morosini, che con una sola nave valse ad arrestare un'intera armata turchesca, vinse, e restò morto sul cassero della nave trionfante; di Jacopo da Riva, che nessun pericolo arrestò; di Leonardo Foscolo, di Nicolò Marcello, di Lazzaro Mocenigo, morto troppo presto pel bene della patria, che dovunque ha combattuto ha sempre vinto, e di tanti altri generosi.

A Francesco Morosini, guerriero fortissimo, la sorte fu avversa. Stretta la città di Candia da lungo assedio, vilmente derelitto dagli alleati francesi capitanati dal duca di Navailles, dovette cederla al nemico; stabilì i preliminari della pace. Che cuore dev' essere stato il suo in quell'ora! Egli però, siccome fanno i valorosi, non cedette all' inimico una città che poteva ancora difendersi, ma sì bene un cumulo di rovine. La repubblica, che aveva incominciata, continuata la guerra, fidando nell'alleanza dello straniero, trovossi abbandonata. Venne soscritta una pace parziale, e noi possediamo nel pubblico Archivio tutti i dispacci dell' ambasciatore veneziano, tutti gli atti pubblici e segreti, che dimostrano essersi mantenuta l' alleanza fino a che si trovò necessaria una diversione alla potenza turchesca che minacciava dappresso, fino a che la sua condizione si migliorò per le battaglie e per le vittorie d' un italiano guerriero. Conseguenza della perdita di Candia fu il tracollo della repubblica, che facilitò gli antichi disegni de' suoi vicini. La guerra di Candia costò milioni d' oro e la vita di trentamila soldati: distrusse il commercio, che

ancor restava; domò gli uomini e li fece desiderosi di pace, pronti a sacrificare tutto alla pace. Erano passati i tempi di Chioggia e di Cambrai; ma viveva ancora il Morosini, e fino ch' ei visse, v' ebbe un uomo potente in Venezia, e quando vi sia un uomo, una nazione può dirsi ancora in vita. Il Morosini, tornato a casa, ebbe a sopportare gravissimo dolore. Marcantonio Corraro, avvogadore del comune, salì la ringhiera del maggior consiglio, accusò pubblicamente colpevole il Morosini per aver ceduto Candia e stabiliti i preliminari della pace; domandò fosse spogliato dell' uffizio di procuratore di san Marco, e fosse inquisito sulla sua condotta. Giovanni Sagredo si levò a difenderlo, e vinse; il Morosini fu giustificato.

Il Morosini era di quei grandi che amano la patria sempre, che sentono la gloria essere necessità, gaudio supremo della vita loro. Sopportò impavido l' accusa; l' esserne uscito con fama illesa nol fece superbire; la coscienza lo assicurava dello aver fatto il debito suo, nulla aver pretermesso per salvare Candia. Ma la perdita involontaria era una piaga del suo animo che dolorava forte; sapeva come molti siano che recusano lode ad una gloriosa sconfitta, perchè non credono all' ingegno ed al valore ove manchi fortuna, perchè giudicano dall' esito dell' imprese senza pesare le circostanze estrinseche che possono moderarle.

Volle vendicare la patria; e nella guerra che si raccese col Turco, pugnò, vinse, ottenne prima quella formula di lettera pubblica del doge, la quale per l' animo di un nobile veneziano tenevasi per la maggior ricompensa che potesse sperare, e diceva: *Vi lodiamo col senato.* Poi ebbe perpetua nella sua famiglia la dignità di cavaliere della stola d' oro; quindi fu eletto doge. Il pontefice lo donò dello stocco e del pileo, premio dei capitani benemeriti della cristianità; e più di tutto, ebbe il nome di *Peloponnesiaco,* consecrato dalla storia, col quale i contemporanei lo riverirono, come lo riveriscono i posteri. Fu levato il suo busto di bronzo nella sala delle armi del palazzo ducale. Forse sarebbe stato distrutto, o recato altrove, spoglia opima di un trionfo senza battaglia, a far superba qualche terra straniera del segno di patria gratitudine, che a lui,

ancora vivente, dedicava la patria, ed ora per cura di una sua nobile discendente è messo in serbo nelle pareti domestiche di lui. Di questo uomo parlammo più a lungo che nol concedesse l' indole della presente scrittura, perchè pronunciando il suo nome abbiamo dato il *vale aeternum* alla gloria veneziana. Delle sue imprese diremo succintamente.

Sebbene avesse perduta Candia fu eletto capitan generale. Nel 1684 tolse, in tre anni, ai Turchi l' isola di santa Maura, poi Prevesa, poi Corone e tutto il Peloponneso. Si accusa il Morosini che, spintosi ad assalire Atene, la quale poi prese, non abbia rispettato il Partenone, da chi non conosce che cosa sia l'impeto guerriero, l'odio nazionale, la vendetta che trionfa. Eletto doge nel mentre capitanava l' armata, fu confermato nell' uffizio, tentò di sorprendere l' isola di Negroponte, ma l' impresa fallì. Conquistata Malvasia, si ritrasse in Venezia per curare la salute logora dalle fatiche. Domenico Mocenigo gli succedette nel comando ; poteva racquistare la fortezza di Canea nell' isola di Candia; nol seppe, e fu deposto. Vecchio di settantacinque anni, il Morosini tornò al supremo comando, e morì prima di sguainare la spada. Giace in Santo Stefano di Venezia. Di lui non v' è la statua, sebbene in quella stessa chiesa vi sia la statua dello Alviano, il quale perdette la battaglia in Ghiara d' Adda. La sepoltura del Morosini è intarsiata di bronzo, e più che ogni statua vale la scritta che vi sta attorno : FRANCISCI MAVROCENI PELOPONNESIACI VENETIARVM PRINCIPIS OSSA.

Dopo la sua morte, si combattè con varia fortuna. La guerra durò fino a che i Veneziani furono abbandonati dagli alleati loro, che volevano pace per assalire Luigi XIV e domare la sua potenza soverchiante. La pace ebbe luogo a Carlowitz. Rimasero alla repubblica le isole di santa Maura e di Egina, il Peloponneso, alcune terre in Albania e Croazia ; non però tutte le conquiste del Morosini.

CAPITOLO XIII.

EPOCA XI. — DALLA PACE DI CARLOWITZ ALLA FINE DELLA REPUBBLICA.

(Dall' anno di C. 1699 *al* 1798.)

Luigi XIV cinse al capo del suo nipote, Filippo di Borbone, la corona di Spagna, che dovea spettare al ramo secondogenito della casa d'Austria, essendosi spento il ramo primogenito colla morte di Carlo II, re delle Spagne e delle Indie, uomo infermiccio e povero di spirito. Per mantenere questa corona sul capo del nipote, Luigi XIV sostenne una guerra lunghissima. Quasi ottenne lo scopo; ma la Francia ne riportò tale ferita, che fu prima scaturigine dei rivolgimenti che, sviluppatisi negli ultimi anni del secolo, mutarono la civiltà europea. Filippo V fu re delle Spagne e delle Indie. Ma si può dire che lo scopo di Luigi XIV non fu raggiunto interamente, perchè il nuovo monarca spagnuolo perdette le più belle gemme della sua corona. Lombardia, Napoli, Sicilia, Sardegna erano fonti di ricchezze più sicure che quelle dell' America recate dai galeoni; perchè ricchezze sempre riproducentisi, ad onta del governo pessimo di Spagna in quelle provincie, che parve a tutto potere operasse per disseccarne le sorgenti. Colle Fiandre perdette l' elemento principale della forza militare spagnuola, le soldatesche vallone forti e coraggiose. Tranne la Sicilia e una parte di Lombardia, le quali col titolo di re furono date a Vittorio Amadeo di Savoja, uomo che fu accusato di fede incerta, ma che la storia colloca fra i

più grandi monarchi, avendo egli saputo crescere la grandezza della sua casa; il resto fu dei discendenti di Ferdinando fratello di Carlo V. Vi aggiunsero poi Mantova, i Francesi avendo abbandonato iniquamente i signori da Gonzaga. Più tardi le nozze di Maria Teresa, moglie a Francesco di Lorena, al quale fu concesso il retaggio dei Medici, accrebbero la potenza austriaca col granducato di Toscana. Nelle guerre posteriori, i nuovi signori di tanta bellissima parte della penisola perdettero poche terre in Lombardia date alla casa di Savoia, che fu costretta commutare la Sicilia colla Sardegna. Napoli e Sicilia formarono un nuovo regno per la casa di Borbone, che il tempo ha fatto nazionale; sul trono dei Farnesi sedette un altro ramo di Borbone.

Quando la repubblica ebbe in Lombardia per vicini gli Spagnuoli e dall' altra parte era Lamagna, si trovava in condizioni ben diverse di quelle nelle quali l' ha posta l' essere circondata da tutte le parti dalla potenza alemanna. Mantova, fortezza munitissima, stava a cavaliere de' suoi Stati. Due statisti illustri veneziani, Paolo Renier e Nicolò Trono, antevidero quello che avvenne dappoi. Nella guerra per la successione di Spagna, le due grandi potenze che combattevano per la ricca corona di Filippo II, proposero patti d' oro ai Veneziani se volevano accostarsi ad una di loro. Ricusarono le offerte; non seguirono l' esempio di Vittorio Amadeo, che destreggiando, ma combattendo, uscì con onore e utilità dalla lotta. La repubblica era un corpo rifinito dalle guerre coi Turchi; ma credette, anzi si persuase, d' aver perduto ogni potenza. Si dichiarò neutrale, e così piccole forze impiegò per difendere il suo territorio, che i due grandi nemici nol rispettarono punto. Fu violato, e si sopportarono i danni della guerra senza ritrarne alcun frutto.

Rotta la pace di Carlowitz, la repubblica aveva avuta una nuova guerra col Turco, e fu l' ultima. Fuorchè l' assedio e la memorabile difesa di Corfù, nel 1715, operata dal valore del maresciallo di Schulemburg, non vi furono altre imprese gloriose. L' imperatore Carlo VI s' era collegato coi Veneziani; un italiano, Eugenio di Savoia, trionfava in Ungheria. Poi Venezia fu abbandonata dal suo

alleato; dovette calare agli accordi. Nel 1718 in Passarowitz fu soscritta la perdita del frutto recato dalle imprese del Peloponnesiaco.

Nelle due guerre del 1730 per la successione del ducato di Parma, del 1740 per la successione degli Stati Austriaci (delle quali guerre abbiamo detto le conseguenze), la repubblica si dichiarò ancora neutrale. Ma la debolezza colla quale difese la sua neutralità, le ottenne dai combattenti lo stesso rispetto che le mostrarono al tempo della guerra per la successione di Spagna. Poi pace lunga e quella quiete che precede la morte. Il sole era caduto a Carlowitz; poi succedette la luce di crepuscolo, che va spegnendosi lentamente, così che le tenebre ti cuoprono e non te ne accorgi. Tranne una controversia coll' Olanda per le truffe di un astuto mercante, che ingannò un mercante olandese, mentre incautamente un ministro veneziano soscrisse e guarentì alcune cambiali, nulla s' ebbe d' importante intorno alla metà del secolo passato. Siccome l' Olanda minacciava la guerra, si armò a stento una flotta di otto vascelli, e parve miracolo in quel paese nel quale per una guerra cogl' imperatori greci s' aveano potuto armare cento galee in cento giorni. La controversia coll' Olanda non ebbe alcuna conseguenza. La repubblica, per mantenere la sicurezza del suo commercio impoverito, pagava annua corrisponsione di denaro, come altri Stati di Europa, alle nazioni barbaresche. Insolentirono. Nel 1765, il cavaliere Giacomo Nani condusse a buon termine le faccende con que' di Tripoli. Il deì di Tunisi volle anche egli quella corrisponsione (che si diceva regalo) e danneggiava i Veneziani. L' armata preparata contro l' Olanda si volse contro Tunisi, capitano Angelo Emo. L'Emo fu uomo antico; nato in miseri tempi, ebbe altezza d' ingegno, volontà incrollabile, severità giusta, animo generoso, braccio forte. Posto a capitanare una flotta radunata d'improvviso in un tempo in cui gli ordini antichi erano rilassati, pace e quiete si tenevano ragione di Stato, e il vivere lautamente e l' improvidenza del futuro rendevano grave ogni sacrifizio; l'Emo in sei soli mesi seppe restituire gli antichi ordini, infondere coraggio ai gentiluomini ed agli uffiziali, che combattevano con lui. In sei mesi la

armata fu prode e volonterosa. Egli si recò a Tunisi e la minacciò. Noi sopra questa guerra e sull'Emo abbiamo interrogato due uomini viventi, degni di riverenza, che hanno combattuto le battaglie dell' Emo, Silvestro Dandolo e Pier Antonio Zorzi. Questo secondo, uomo noto per le sue scritture, che teniamo siccome padre, perchè a lui dobbiamo l' amore degli studi, che sono conforto della nostra vita modesta, ebbe così a risponderci: « Abbiamo bombardato Sfax e la Goletta (ne è lieto qui ripetere le parole ch' egli » ci scrisse) colle nostre lance, abbiamo catturato due bastimenti » barbareschi ancorati presso la spiaggia. S' impose loro i nomi di » *Annibale* e di *Cartagine*. Poco o nulla servirono, e non so come » abbian finito. Ma quello che rese celebre l' ammiraglio Emo fu il » bombardamento di Sfax. Quella città, la seconda nella reggenza » di Tunisi, è circondata da vastissimi bassi fondi, che non concedono accesso a navigli di qualche portata. L' Emo immaginò le » famose *galleggianti*, ch' erano composte di un quadrato fatto di » quattro pennoni di nave di quelli che ne' combattimenti si tengono per supplire ai bisogni. Il quadrato era empiuto da quattro » file di botti vuote; un grosso assito lo cuopriva; ogni galleggiante » portava un cannone di grosso calibro, od un obizzo. I militi » erano difesi da sacchi pieni di sabbia sovrapposti l'uno all' altro. » Di notte si conducevano sotto le mura della città nemica trascinate da palischermi. Si gettava l' ancora dei palischermi, e i » marinai di questi col mezzo della fune dell' ancora, il cui capo » era in quella nuova specie di batteria, li muovevano. Io stesso ho » comandato una divisione di galleggianti. Mirabile trovato in vero, » perchè il materiale necessario per queste batterie era naturalmente portato dalle navi per cui era indispensabile.

» Ti voglio aggiungere due aneddoti. Nel bombardamento della » Goletta, una piccola batteria radente incomodava le nostre navi. » L' Emo domandò chi volesse inchiodarne i cannoni. Quattro » dalmati si presentarono; si offersero di assumere l' impresa; si » confessarono, fecero testamento, poi volonterosi si gittarono in » un palischermo; vogarono quietamente verso la spiaggia dove

» giunsero inaspettati. Uccisero i cannonieri nemici, inchiodarono » i cannoni, e tornarono salvi e sani. L' altro aneddoto ti mostra la » forza morale che l'Emo aveva acquistata sui suoi dipendenti. Un » colonnello soleva giornalmente ubbriacarsi. L' ammiraglio, che » volea favorire i sudditi della repubblica, provedeva ai bisogni » della flotta col vino dell' isola della Brazza in Dalmazia. Certo » capitano Marcantonio giunse con un carico di vino. Si vide scritto » nell' ordine del giorno ch' era incaricato il colonnello Antelmi » *intendentissimo in quel genere* (sono le parole dell' ordine) di » giudicare della qualità, e stabilire il prezzo del vino. Il colonnello » Antelmi dopo quel giorno non bevve mai più vino.

» Mahmud bascià di Scutari, erasi ribellato contro la Porta, » e fece uccidere ai confini del suo governo i Chiaus, che recavano » il fatale cordone. Il divano spedì una flotta di otto o dieci fra » sultane e caravelle nell' Adriatico per sottometterlo. Il Senato se » ne insospettì. L' Emo fu ordinato d' invigilare e di non perder » d'occhio la squadra turca. La scontrammo nelle acque di Cerigo, » e l' accompagnammo da per tutto dove andava. I Turchi entra- » vano in porto tutte le notti. Noi incrociavamo dinanzi al porto » come se lo tenessimo bloccato. Così si fece fino al termine di » quell' impresa turca, che durò poco, e non ebbe esito molto felice. » Fu in quell' occasione, che la repubblica si trovò a capello di » perdere tutta la sua squadra sulle roccie che formano il canale di » Cattaro. Infuriavano le burrasche; ma l' Emo era fermo, e non » volea cedere neppure alle burrasche ed entrare in porto a salva- » mento. Siccome non ci siamo tutti annegati, quest' ultimo fatto » non sarà meritevole della dignità della storia e lo tralascierai. »

Noi pure lo notiamo per significare, che se Angelo Emo fosse vissuto, avrebbe resa, se anch'era inevitabile, almeno gloriosa l'ultima ora di Venezia.

Si fece la pace coi Barbereschi. Angelo Emo moriva in età fresca nella città di Malta. Alcuni affermano morisse di morte naturale. È però opinione dei più che sia morto, come di altri disse il cardinale Bentivoglio, di morte ajutata.

Scoppiò la rivoluzione di Francia. Il re di Sardegna propose una lega italica per opporre resistenza al torrente, che minacciava rovinare dalle Alpi. La repubblica ricusò, la lega svanì, e la fine della repubblica fu più sollecita. Francesco Pesaro propose la neutralità armata; Zaccaria Vallaresso la volle disarmata. Per un caso che lo storico di Venezia registrerà, vinse il partito del Vallaresso.

Il Bonaparte, nato italiano, vissuto francese, scese in Italia con un esercito raunaticcio, fece quei prodigi di guerra che tutti sanno, entrò nello Stato veneto. Venezia era in pace con tutti. Aveva ambasciatori in Russia, in Roma, a Parigi, a Vienna. Al grido di libertà, le città venete della Lombardia ribellatesi si congiunsero alla repubblica cisalpina. Resistettero i territori di Bergamo e di Brescia; Verona resistette, dove ebbero luogo quelle pasque che allo storico di Venezia forniranno argomento per dimostrare le esagerazioni degli stranieri. Francia dichiarò la guerra a Venezia; tutto il resto del mondo si conservava in pace con lei. Intanto si trattava a Leoben; ivi nel 1797 si soscrissero i preliminari della pace e la divisione dello Stato veneto.

Ridotti all'estremità, senza forze, tranne poche soldatesche fedelissime di Dalmazia, i nobili nel giorno 12 maggio 1797 richiamarono tutto il comune all'antica sovranità. Vi furono subugli; il popolo fu più generoso che i suoi signori, e fu quetato per forza. I Francesi entrarono nella città il giorno 15 maggio. Fu promulgato da loro il governo a popolo, e fu da loro riconosciuto. Rappresentava il popolo una *municipalità provvisoria* intenta ad alzare alberi di libertà, a gridar libertà, uguaglianza, o morte. Governo miserabile, isolato, perchè tutti i comuni dello Stato veneto si tennero come repubbliche separate e senza centro. Fermata la pace a Campoformio nel giorno 17 ottobre, i Francesi l'hanno lasciata ignorare al governo repubblicano popolare di Venezia. Saputasi, la municipalità di Venezia dichiarò sè aggiornata. Nel giorno 18 gennaro 1798 entrarono in Venezia le soldatesche austriache. Francesco II imperator de'Romani aggiunse a suoi titoli quello di duca di Venezia, e finì la repubblica.

CAPITOLO XIV.

DELL' ARISTOCRAZIA VENEZIANA.

In principio abbiamo condotto di pari passo le nostre considerazioni sulla storia esteriore della repubblica colla sua storia interiore, fino a che col trionfo del governo aristocratico terminò la lunga, anzi secolare lotta fra questo potere ed il poter democratico; poteri che costituirono il governo sino dal suo inizio, e legittima conseguenza delle instituzioni romane dalle quali procedeva esso governo. Abbiamo tralasciato di parlare intorno alla costituzione della repubblica dal momento nel quale il comune ed i suoi diritti furono stretti nelle mani de' nobili, e l' allontanamento del popolo dal governo procedendo lento e senza burrasche fu (come ai dì nostri suol dirsi) *un fatto compiuto*. Frase che in vero non implica mai l' idea di un diritto, e assai di rado giova alle nazioni. Abbiamo poi abbandonata la storia interiore della repubblica poco dopo che questa era giunta all'apice della sua grandezza, quando scadde per le mutate condizioni della civiltà e il costringersi in pochi i grandi poteri europei; quando miseramente, senza gloria, ma necessariamente, dovette compiere il corso segnato dalla Provvidenza agl' imperi del mondo. Ora proseguiamo nell' abbozzare la storia dell' aristocrazia veneziana, fattasi signora di non breve Stato sul continente d' Italia, e che possedeva ancora alcune delle nobili spoglie dei conquisti fatti dagl' Italiani in Oriente.

Abbiamo notato sopra, avere i Veneziani possedute molte terre in Italia, anche quando la penisola era potestà dei barbari, sia che la dominassero conservando il nome loro, sia che i loro capi s' incoronassero d' un serto detto corona d' imperatore romano. Troviamo che i Veneziani aveano possessioni in Italia quando questa infranse il giogo barbarico, e stettero quelle troppe repubbliche, le quali caddero sotto il giogo di molte tirannidi domestiche. Allorchè cogli acquisti di Trevigi, delle terre dominate dagli Scaligeri, dai Carraresi, dai Visconti, dai patriarchi di Aquileja crebbe il potere dei nuovi signori, una smania di ampliare i possedimenti privati incolse i mercatanti veneziani. Era quella smania, quel desiderio connaturale d' ogni mercatante, che guarda come sommo scopo delle sue speculazioni il consolidare ed assicurare i profitti confidandoli alla terra, la quale reca profitti minori, ma più sicuri che quelli del commercio. La qual cosa minorò la circolazione dei capitali nel commercio con gravissimo scapito di questo. Venne poi il momento nel quale il commercio veneziano fu avversato, poi distrutto dai nuovi commerci di altre nazioni. Crebbe allora il desiderio della proprietà territoriale, e indarno si provvide ad infrenarlo con leggi molte e severe. Col cessare il commercio, cessò ai nobili il modo di crescere o formare di nuovo le proprie ricchezze. Chi ne ebbe, ne ebbe; nè vi furono più aditi aperti per acquistarne di nuove. Chi ne ebbe, volle, o vivo o dopo morto, perpetuarle nella sua famiglia.

Si cominciò a notare in un libro pubblico il nome dei nobili, che dal momento in cui uscivano dall' alvo materno acquistavano diritto al governo. La legge dell' anno 1506 istituì il così detto *libro d' oro*, confidato alle cure gelose degli avvogadori del comune, nel quale si registravano le nascite dei nobili. E fu quello, a parer nostro, il vero momento nel quale può dirsi costituita l'aristocrazia veneziana. Crebbero le istituzioni dei fedecommessi, delle primogeniture; con severe leggi statuironsi le regole dei matrimoni per i nobili acciocchè restasse intatta la purezza del sangue. Si rispettarono però i privilegi del popolo in questo, che le figlie di coloro ch' esercitavano le arti liberali e l' arte vetraria potevano sedere fra

le patrizie più illustri. Null' altro si chiedeva da loro che onestà di vita e onestà di costumi. A dimostrarne le qualità di nascita e di costumi, era necessaria la sanzione del governo, rappresentato, secondo i casi, ora da un consesso di pochi, detto *collegio minore,* ora da un consesso di molti, detto *collegio solenne.* Intanto, coi possessi delle terre nacque il bisogno dello splendore. Ricchissimi capitali si sprecarono in magnificenza di ville, prima nell' isola di Murano, poi nella terraferma; e colle ville, in lautezze di trattamenti, di cocchi, in superbia di livree ed ogni altra splendidezza esteriore. Non era più il sobrio e acuto mercatante; ma il nobile veneziano divenne veramente patrizio. Coll' assodarsi del governo spagnuolo, stupratore degli animi, schiacciatore degl' intelletti in tanta parte della penisola, accadde, che le sementi da questi mal vicini radicate nella misera Lombardia e nel reame di Napoli, germogliassero anche fra i Veneziani; quindi nuovo fasto, quindi sprezzo per le utili mercature ed abbandono intero fatto dai nobili di quest' antica fonte di ricchezza e prosperità. Nel XVII secolo, la guerra di Candia costrinse il governo ad aprire per prezzo il libro d' oro a chi pagava cento mila ducati (franchi 300,000 circa). Al tempo della guerra di Chioggia, era stata concessa la nobiltà imperante a chi seppe meritarsene l' onore, salvando la patria. Per denaro si vendette la dignità di procuratore di san Marco. Sarebbe ingiusto colui che dicesse, i nobili non aver fatti prodigi di valore in quella guerra esiziale. Il nome solo del Peloponnesiaco basterebbe ad eternare la memoria di un popolo, che rammemorare potesse le geste di lui. Ma per la stanchezza di questa guerra, il cresciuto amore della proprietà, del fasto, per i pessimi esempi della scostumatezza di Francia, nacque la socordia, l' accidia. Fu come un lampo la novella luce di che illuminò gli ultimi anni di Venezia Angelo Emo. E l' aristocrazia veneziana, fatta vecchia, non si trovò parata a resistere all' urto preponderante delle potenze grandi; non antevide le conseguenze che ne doveano succedere.

Da queste parole si conosce chiaramente come nell' aristocrazia veneziana, dopo che fu costituita sopra basi sicure, fosse una

divisione in tre ordini di nobili, divisione non apparente all'esterno, sì bene esistente di fatto nell'interno. Vi furono nobili di stragrande ricchezza, nobili di mezzane fortune, nobili poveri. I primi tendevano a stringere la somma de' poteri fra loro; quindi in pochi. Gli ultimi, ed erano i più, riluttavano contro i primi, erano poveri, e poichè non aveano più commerci che gli arricchissero, tenevano lo Stato come proprietà dei nobili, chiedevano dallo Stato soccorsi ai bisogni loro. Così fu necessario mantenere moltissime magistrature non più necessarie pel governo, ma necessarie per sovvenire ai bisogni dei nobili poveri. I nobili di medie fortune, facilmente i più illuminati, perchè lontani dalle superbie dei ricchi e dalle necessità dei poveri, si ajutavano nel mantenere l' equilibrio. Tutte le magistrature, per sostenere le quali con decoro diveniva necessario lo spendio, erano dei nobili ricchi; quelle che porgevano modo di trarre modesta sussistenza, erano dei poveri. Le altre, fra le quali il corpo delle *quarantie* (cento sessanta nobili, ora giudici, ora sedenti nel senato e nella signoria, e che giungevano al consiglio dei dieci) erano quasi tutte composte da nobili di mezzane fortune.

Ma perchè l'equilibrio reggesse, per mantenere lo Stato e provvedere i sudditi, era necessario che una mano potente ed invisibile reggesse il bilico della bilancia, e questa mano fu il consiglio dei dieci, furono i tre inquisitori di Stato, come fra breve sarà dichiarato.

Non si dimenticò l' educazione dei nobili poveri, e fu statuita, nel XVIII secolo, l' accademia detta dei nobili, nella quale erano ammaestrati. Per le famiglie dei poveri nobili, si accordavano provvigioni; suffragio che resta ancora mantenuto dai governi successivi, di un franco per giorno ad ogni nobile veneziano povero che nulla posseda; unico avanzo del perduto dominio.

Ebbero un gran torto i nobili veneziani quando non vollero rinfrescare (ci sia permessa la frase) l' aristocrazia, chiamando a parte del governo i più facoltosi e illustri fra i cittadini ed i sudditi. Avrebbero ottenuto due scopi utilissimi: il crescere la potenza del corpo imperante, e l' amalgamare gl' interessi delle provincie colla capitale. Erra sempre chi vuol giudicare il passato colle norme del

presente; erra in conseguenza chi vuol credere che la aristocrazia veneziana dovesse chiamare i sudditi alla compartecipazione dei diritti di sovranità nel modo dei governi rappresentativi, che reggono al presente tanta parte del mondo. Posta un' aristocrazia ereditaria dominante, unico mezzo per mantenerla vigorosa era quello di chiamare i migliori fra' sudditi al governo perpetuandone i diritti. Questo premio non si doveva mettere a prezzo di denaro, ma come rimunerazione di utili servigi, come incitamento a sacrifizii per la patria comune. Sul finire della repubblica, si volle ricorrere a questo spediente in una di quelle riformazioni delle quali terremo parola. Si aprì ai sudditi, nel 1775, il *libro d' oro;* s' invitarono a chiedere la nobiltà; pochi l' hanno domandata. Od era troppo tardi, e l' aristocrazia dominante non si tenne in quella estimazione nella quale si sarebbe tenuta in tempi più antichi; o il governo finì troppo presto, e non fu potuta sentire tutta l' importanza dell' onore e dei diritti ch' erano conseguenza di tale aggregazione. Così anche la gelosia del dominio esclusivo si volse a danni di chi lo possedeva.

Non di rado accadde che le leggi si riformassero delle magistrature, entro però i limiti dell' aristocrazia ereditaria. Per ottenere riformagioni, il maggior consiglio esprimeva il suo voto, sia rifiutando qualunque proposta fatta dalla signoria (il doge, i consiglieri, i capi di quarantia criminale, ne' quali stava il diritto di proporre le leggi), sia ancora col non accordare la maggioranza de' suffragi ad alcuno degl' individui, ch' erano presentati a' suoi voti per quella magistratura che si voleva riformata. Riprodotte le leggi e scartate di nuovo, inutilmente rinnovata la prova dei magistrati, si procedeva dalla signoria alla proposizione di eleggere *correttori.* I correttori erano scelti fra gli uomini di maggior senno ed esperienza; avevano uffizio temporaneo, durabile fino a che fosse compiuta la correzione; s' impartiva loro l' autorità di proporre ogni riformagione. Ottenuto il suffragio del maggior consiglio alle riformagioni, le anteriori proposte dalla signoria erano facilmente approvate; eletti i magistrati. I correttori, od erano eletti per rivedere *uffici e magistrati,* o per rivedere *leggi e capitolari.*

Capitolari chiamavansi gli statuti dei singoli magistrati. Nel primo caso, l'autorità dei correttori era circoscritta all' esame delle magistrature; nel secondo, all'esame di tutta la repubblica. Regolarmente poi si eleggevano correttori alla morte di ogni doge, che nell' interregno dovevano esaminare la *promissione* dal doge giurata nella sua assunzione al ducato, e sempre per limitare la sua autorità, nello stesso tempo che tre *inquisitori* appositamente eletti sindacavano la condotta del morto principe. Così nelle vie legali, senza turbamenti o scandali, si manteneva l' ordine pubblico.

Non crediamo inutile di porgere qualche cenno sulla forma delle elezioni. Prima del doge.

Si è veduto come pel timore che la repubblica potesse essere mutata in monarchia assoluta, l' autorità del doge si andò restringendo per modo, che, tranne il diritto di propor leggi, molte volte soggetto alla censura de' suoi consiglieri, non gli restava che l' apparenza della sovranità. Morto il doge, si eleggevano tre inquisitori per sindacare la sua vita, mentre la sua immagine restava esposta al pubblico nella sala detta del Piovego nel palazzo ducale. Si eleggevano in pari tempo tre correttori della promissione ducale, che proponevano al maggior consiglio i mutamenti creduti necessari alla promissione stessa. Finita la esposizione e la inquisizione, si passava a solenni, anzi regali magnificenze di pompe funebri nella chiesa dei santi Giovanni e Paolo. Poi si veniva all' elezione del successore colle forme seguenti, che a noi piace trarre dal libro *Anello di sette gemme* di Luigi Carrer (1). È la Gaspara Stampa che parla. « Il modo dell' eleggere il doge ha del singolare, e basterebbe sol esso a mostrare con quanta cautela (altri dica pure sospetto) si proceda in questa repubblica. È inutile che io ti faccia per minuto la storia di questa dignità, che nei primi tempi fu conferita a volontà del popolo e cagionò tumulti non pochi. Nel libro del Contarini sopra l' interno ordinamento di questa città, potrai ritrarre esatte e copiose notizie su questo e su molti altri soggetti. Anche il Gianotti fiorentino (che fu in patria secretario,

(1) Pag. 357.

» prima che ci mettessero l' ugne que' di casa Medici), credo vo-
» glia scrivere alcun che su questo proposito, forse in retribuzione
» del tranquillo ospizio accordatogli da Venezia. Ora ti basti il poco
» che te ne potrò dir io, raccolto dalla viva voce di qualche consi-
» gliere mio amico. Morto il doge, i consiglieri e i capi de' qua-
» ranta, a' quali spetta il governo della città, vanno a stanziare nel
» palazzo ducale. Adunasi il gran consiglio, e si eleggono cinque
» correttori della *promissione* del doge e degli ordini del palazzo, e,
» oltre a questi, tre inquisitori delle operazioni del morto. Ciò fatto,
» e resi a questo i consueti onori funerali, si tiene il gran consiglio,
» nel quale sono ammessi que' soli de' gentiluomini che oltrepas-
» sano gli anni trenta. Mettonsi quindi in un' urna di rame, o cap-
» pello, come lo chiamano, tante palle quanti sono gentiluomini,
» delle quali, trenta d' oro, il resto d' argento. Il più giovane dei
» consiglieri e uno dei capi de' quaranta scendono allora nella
» chiesa di san Marco e trovano un fanciullo, cui si dà il nome di
» *ballottino,* e conduconlo nella sala del maggior consiglio. Quivi
» giunti, esso ballottino trae dal cappello una palla per ciascheduno
» dei gentiluomini : se d' oro, il gentiluomo rimane come elettore,
» ed il padre, i figliuoli, i fratelli, gli zii ed altri di sua famiglia se
» ne vanno ; se d' argento, il gentiluomo esce dalla sala. A quelli
» che sortirono palla d' oro in questa prima prova, si dà il nome
» de' primi trenta : intenderai adesso, e per quanto ti narrerò in
» appresso, la ragione della frase *cavar bala* (palla) *d' oro,* tanto
» frequente tra Veneziani per esprimere esser toccata qualche for-
» tuna. Trenta palle ripongonsi nel cappello ; delle quali, nove
» d' oro ; le altre d' argento, come sopra. Quindi dei trenta primi
» nove rimangono gli eletti, e gli altri se ne vanno. Da questi nove
» si eleggono quaranta con sette palle delle nove nel modo seguente.
» Gettate le tessere di primo, secondo, e via discorrendo, a' quattro
» primi tocca l' eleggere cinque consiglieri per cadauno, e a' cin-
» que restanti, quattro. Ciò fatto, si convoca di bel nuovo il gran
» consiglio, e si dichiarano ad esso i quaranta eletti. Partiti gli
» altri e rimasti i quaranta, ripongonsi nel cappello quaranta palle,

» dodici delle quali d'oro. I dodici cui toccano queste palle, eleggono » venticinque, il primo tre, due gli undici rimanenti, e raccogliesi » nuovamente il consiglio come per lo innanzi. Rimasti soli i ven- » ticinque elettori, col solito modo delle palle d' oro, se ne scelgono » da questi, nove; e da questi nove se ne eleggono quarantacinque » con sette palle, ossia, a ciascheduno dei sette, cui toccò palla » d' oro, spetta eleggere cinque. Il consiglio è chiamato un' altra » volta, e dichiarati i quarantacinque, questi sono dalle palle d' oro » ridotti a undici. Gli undici, per via delle tessere, eleggono da » ultimo i quarantuno cui tocca la nomina del doge. Questi qua- » rantuno devono per altro essere approvati dal gran consiglio, » che si raduna a quest' uopo, entrando a parte di tale chiamata » anche quelli fra i gentiluomini che non giunsero a trent' anni. » Sicchè, a stringere tutto in poche parole: traggonsi dal cappello » trenta, che rimangono nove; dai nove eleggonsi quaranta, che » rimangono dodici; i dodici eleggono venticinque, che rimangono » nove; i nove eleggono quarantacinque che rimangono undici; » da questi undici finalmente, approvati dall' intero consiglio, elegg- » gesi il doge. Prima di venire a siffatta elezione, odesi da' votanti » la messa dello Spirito santo, e si giura. Chiudonsi quindi, presso » a poco come nel loro conclave i cardinali per la elezione del » pontefice. E la chiusura degli elettori è tanto rigorosa, che non si » permette loro nemmeno lo affacciarsi a finestre. Di che si recano » a cagione alcuni fatti accaduti in antico. Vuolsi, per esempio, » che nel 1311, o in quel torno, standosene, dopo la morte del » doge Pietro Gradenigo, gli elettori alla finestra per prendere il » fresco, vedessero traversare la via Marino Giorgi, uomo di spec- » chiati costumi e cognominato il Santo, e che presa occasione da » quella vista, si ritraessero senz' altro a nominarlo al ducato. An- » cora, un mezzo secolo dopo, essendo corsa voce che Lorenzo » Celsi sconfitti avesse i Genovesi coi quali la repubblica in quel » tempo era in guerra, tocchi gli elettori di allegrezza per la no- » vella, si accordarono a concedergli la suprema dignità, vacante » per la morte di Giovanni Delfino. Ma la bisogna era andata al

» contrario di quello suonasse la fama; i Genovesi vincitori e il » Celsi era perdente. »

La forma delle elezioni ordinarie è tratta dalla repubblica di Gaspare Contarini, cardinale (1):

« Hora da noi sarà esposta tutta la ragione di creare i Magi- » strati. Tutti i dì di festa, circa il mezzo giorno, si fa questo Con- » siglio sotto un ampio e spatioso tetto che si potrà chiamare » Comitio. In quello sono dieci banchi lunghissimi, sì come quegli, » ch'avagliano la lunghezza del loco. I Cittadini tutti, secondo che » vengono, vanno a sedere come piace a ciascuno. Per ciò che non » è loco ordinato a nessuno, salvo ad alcuni Magistrati, i quali » sono sopra creare gli uffiziali. E questi sono il Doge, i Consi- » glieri, e tre Capi de i Quaranta, i quali sedono in loco più rilevato, » et essi soli hanno autorità di riferire al gran Consiglio. Dopo » questi, quasi in mezzo dei banchi, i quali sono lungo il muro della » Sala in certe sedie ordinate, sedono gli Avvogadori, e tre Capi di » Dieci, e finalmente, molto più lontano dalla sede del Doge, sono » quelle degli Auditori vecchi e nuovi, di tutti i quali Magistrati » parleremo più a basso. Tutti gli altri Cittadini, come io diceva, » s' accomodano indifferentemente secondo che gli pare. All' hora » finalmente ordinata si serrano le porte della Sala; e le chiavi si » portano al tribunale del Prencipe, e si mettono da i piedi suoi. » All' hora il primo Cancelliero, il quale honore non è di Gentil- » huomini, benchè sia di grandissima dignità, si leva in piedi, e » messosi in loco più rilevato, pronuncia ad alta voce i Magistrati, » i quali in quel giorno s'hanno da ballottare. Pronunciati i Magi- » strati, subito passa da quel loco al Tribunale del Prencipe, et ad alta » voce cita i Magistrati capi dei Comitii, i quali habbiamo di sopra » ricordato, che debbono venire dal Prencipe, e da i Consiglieri: » essi comandati subito vanno, et ivi con giuramento promettono » fare ogn' opera, perchè si servino le leggi de i Comitii, e che » non pronuncieranno quel Cittadino, il quale alcuna cosa havrà

(1) Lib. I, pag. 35; Venezia, 1678, pel Pozzana.

» fatto contra gli ordini, ma che lo puniranno con la pena ordinata
» dalle leggi. Finite queste cose ciascuno ritorna al suo loco, salvo
» uno degli Avvogadori, et uno dei Capi di X, i quali vanno dal-
» l' altra parte della Sala posta all' incontro al Tribunale del Pren-
» cipe, et ivi siedono in sedie deputate. Gli altri Avvogadori dalla
» parte destra della sala, et gli altri due Presidenti de' Capi di X,
» si mettono dal sinistro lato verso gli Avvogadori. In modo simile
» si fermano i Vecchi et i Nuovi, nell' ultimo loco della Sala, il quale
» habbiamo detto ch' è più lontano, posto all' incontro del Tribunale
» del Prencipe, dal destro dico, e dal sinistro, acciocchè paia, che
» d' ogni parte siano opposti guardiani a questo tale Consiglio di
» Cittadini, perchè alcuna cosa non si possa fare senza pena contra
» le leggi e gli ordini de' Comitii. Allogati i Magistrati in questo
» modo, si mettono tre bossoli circa il Tribunale del Prencipe, ne i
» quali sono ballotte d' oro e d' argento, e posti in questa maniera,
» ch' a mezzo del Tribunale ne sia uno, et uno per ogni lato, nei
» quali solamente sono trenta ballotte d' oro et infinite d' argento.
» Ma nel bossolo di mezzo son poste solamente sessanta ballotte,
» delle quali trentasei sono d' oro, e l' altre ventiquattro d' argento,
» e tutte le ballotte d' oro hanno scritte su certe lettere, le quali in
» ciascuna ballottatione tirano a sorte, acciocchè non vi fosse qual-
» che inganno. Messi i bossoli, si levano da i luoghi suoi tre Consi-
» glieri de i più giovani, e vanno a sedere dalla parte estrema del
» Tribunale appresso i tre bossoli, per questo rispetto, acciocchè
» uno per uno segga appresso gli altri Consiglieri. Fatte le cose, et
» ordinate in questo modo si traggono le sorti, e quest' ordine di
» Cittadini, de i quali uscirà la sorte, si leva dall' una, e l' altra parte
» della Sala. Perciocchè per la Sala quanto ella è lunga sono messi
» dieci ordini di banchi, ne' quali habbiamo detto di sopra, che sedo-
» no i Cittadini secondo gli pare, et una sorte sola serve a due
» ordini, a questi cioè, che dall' un lato, e dall' altro della Sala si
» rispondono. Quest' ordine adunque, del quale vien fuora la sorte
» è citato ad alta voce dal Comandadore, e d' ogni lato della Sala
» con quell' ordine ancora, che piacerà alla sorte, si leva suso, et

» i Cittadini in quell' ordine che sedono, vanno a quei bossoli, alli
» quali messi appresso il Tribunale del Prencipe sono vicini i Con-
» siglieri, e messavi la mano ciascuno cava una ballotta, la quale
» se sarà d' argento per diverso cammino ritorna a sedere di donde
» s' era levato. E quel che la trarrà d' oro, subito la mostra al
» Consigliere, il quale è soprastante a quel bossolo, quello diligen-
» temente conosce il carattere. Quel segno è stato ritrovato per
» questo rispetto, acciocchè alcuno non ne possa portare da casa
» una d' oro, la quale messasi di nascosto in mano paresse havere
» tratto del bossolo, et in questo modo per inganno fosse fatto elet-
» tore. Costui dunque, al quale è toccata la ballotta d' oro, va subito
» al bossolo di mezzo, e cava una ballotta. La quale se sarà d' ar-
» gento privo della voce ritorna al suo loco, s' ella sarà d' oro
» ascende il tribunale e dalla parte del Prencipe al loco ordinato
» va a sedere. Il secondo, che la medesima sorte havrà havuto, va
» nel medesimo loco anch' egli, e così il terzo, e parimente tutti
» gli altri fin che son nove, i quali adempino l' ottimo numero de
» gli elettori, et in tal modo sono messi in quell' ordine, che di
» nessuna altra cosa s'ha cura che della età sola. Qui non è da
» tacere a patto alcuno quell' ordine, che coloro, i quali per bene-
» ficio della sorte son fatti elettori, subito ad alta voce sono pubbli-
» cati dal Cancelliero, di modo che tutti odono, e non può da poi
» alcun suo parente prossimo tentare la sorte per farsi elettore et
» non possono più che due di una famiglia medesima haver loco a
» gli ordini de gli elettori. La qual cosa gli antichi hanno con gran
» prudenzia ordinato, acciocchè questo ufficio di eleggere pervenga
» a più famiglie, e parentadi, e questo pubblico beneficio più lar-
» gamente sia fra Cittadini, ch'assai debbe essere, se di una famiglia
» a due ne avvenga per sorte, che dalla autorità pubblica ottengano
» il desiderio loro. Ma ritorniamo donde ci partimmo. Vien fuori
» primieramente quest' ordine Elettorio ; quindi tosto sendo questo
» finito, esce l' ordine de i Comitii, et insieme que' nove si riducono
» in certo luogo appartato e remoto. Quivi si trova presente un
» Cancelliero o Secretario della Repubblica, e prima riferisce a gli

» Elettori quelle cose, che dalle leggi sono ordinate, e quelle cose
» che nello eleggere de i Magistrati si debbono osservare ; leggono
» parimente i decreti fatti da i Senaticonsulti, per i quali si vieta,
» che gli Elettori non faccino in modo veruno corrompersi da da-
» nari, ovvero per alcun' altra mal arte o fraude eleggano ; ovvero
» per dir meglio sudducano quegli, che foran per esser loro com-
» petitori, e così per giudicio sono disposti al preponere de i con-
» sigli. Dopo quei nove Elettori, secondo l'età di ciascuno, si met-
» tono a sedere, cioè i più vecchi al più degno e primo loco : per-
» ciocchè niun' altra differenza vogliono che sia tra Cittadini Vini-
» tiani che dell' età, il che non è mai stato cagione di differenza
» veruna, nè da i Filosofi di maggior grido, dico da Aristotele nella
» Politica, nè da Senofonte nella instituzione di Ciro Re di Persia,
» opera veramente molto celebre, è stato pretermesso. Sendo dun-
» que li nove Elettori con tale ordine ordinati, si mettono parimente
» dentro d' un vaso nove ballotte, ciascuna col suo numero segnata
» dall' uno per insino a nove, et in una carta alquanto lunghetta
» sono scritti i Magistrati, de i quali nel lor ordine si fanno i Comitii.
» Il maggiore e più vecchio d'età de gli Elettori, tragge dal vaso la
» sorte, o ballotta, guardasi il numero che vi è segnato, et a qualsi-
» voglia Cittadino è lecito riferire a i quanti numeri ciascuno è se-
» gnato ; il medesimo si fa al secondo, l' istesso al terzo, e così
» parimente di tutti gli altri, ciò è che tratta fuori la sorte, ciascuno
» de gli Elettori per beneficio et arbitrio della sorte viene ad essere
» pronunciatore del proprio, o privato Magistrato. Dopo colui, che
» è venuto per sorte il primo Magistrato pronuncia, che si facci
» cittadino uno, che più gli sia a cuore. Vassene i suffragii da i nove
» Elettori se l'eletto ritrarrà dall'ordine de gli Eletti sei voci, ovver
» più, e posto in quel Magistrato, et è scritto il suo nome in quella
» carta alquanto lunghetta, nella quale tutti i Magistrati, de i quali
» si fanno i Comitii sono scritti, e se per avventura avverrà, che
» sei voci non possi ritrarre, il che avviene di rado, un' altra volta
» dal medesimo Elettore se ne propone un' altro, e nella medesima
» foggia che dianzi si fece di nuovo si fa, e così per infino che

» alcuno se ne propone, il quale per giudicio de i sei Eletti venga
» approvato, et il medesimo modo di eleggere nel secondo e nel
» terzo, et in tutti gli altri si osserva, per infin che quell' ordine de
» gli Eletti a ciaschedun Magistrato il suo Cittadino habbi eletto.
» Ma in tanto che queste cose in quel luogo appartato, e remoto si
» fanno, gli altri Cittadini, non lasciano però di seguire l'incomin-
» ciato ordine delle sorti ne i Comitii, ma ciascuno si riferisce al
» vaso, come avviene la sorte a ciascuno per ordine, quindi trag-
» gono fuori le ballotte, per infin che gli altri l' una e l' altra bal-
» lotta d' oro cavino fuori del vaso, e questi compiscono, secondo
» gli ordini de gli Elettori; i quali, havuto però riguardo (come di-
» cemmo) all' età, eglino ancora nell' ordinata, appartata e remota
» stanza s' appartano e si trasferiscono, ove ritrovano un altro Can-
» celliero Segretario, il quale, senza punto differire dal primiero,
» parte recita a lor presenza i Decreti fatti da i Senaticonsulti, i
» quali sono eglino tenuti ad osservare; parte ciascuno colloca or-
» dinatamente al suo luogo, et apporta ai medesimi Magistrati la
» carta del medesimo ordine, che fu quella primiera, la quale di-
» cemmo di sopra, che nell' appartata e remota stanza del primo
» ordine de gli Eletti fu appartata. Similmente sono da gli Elettori
» tratte le sorti, come ciascuno la sua si trahe, e da ciaschedun di
» loro è pronunciato un Cittadino per uno ne i Magistrati, de i quali
» si fanno i Comitii: come avviene la sorte a ciascuno de gli Elettori.
» E così nella medesima guisa gli altri terzi nove nell' istesso modo
» compiendo il terzo ordine, nell' appartato luogo ancora s' appar-
» tano, nel qual luogo senza pur preterire un punto medesimo si
» osserva. Così anche gli altri quarti nove nel loro, et in questa
» maniera pervengono al fine del numero di trentasei Cittadini, con-
» ciosiachè altrettante erano state le ballotte auree dentro del vaso
» posto nel mezzo del Tribunale. Laonde di sessanta Cittadini, a i
» quali per sorte toccarono sessanta ballotte auree da i vasi pri-
» mieri, si fanno trentasei Elettori, in quattro ordini divisi. Ma i ven-
» tiquattro, i quali dal vaso di mezzo le ballotte d' argento haveano
» tratte, ingannati della lor speranza, nell' ordine se ne ritornano.

» So ben io quanto sia difficile far chiare in carta queste cose sì
» minutamente, sendo elleno molto lontane dall'uso de i Romani:
» ma (com' io mi credo) più tosto di sciocchezza riportarò biasimo,
» che di poca accuratezza: perciò di qual si voglia cosa, quantun-
» que minutissima, non lascierò di far mentione, talmente che nulla
» di più da qual si sia pur accurato huomo si possi desiderare.
» Hor ripigliamo il parlar nostro, donde che noi lo lasciammo.
» Sendo dunque che in qual si voglia Magistrato, del quale in quel
» giorno si fanno i Comitii da i medesimi quattro ordini di eletti,
» quattro Cittadini parimente si eleggono, da ciascuno uno per uno:
» eccetto se per avventura avvenisse, che alcuno da due, ovvero
» tre ordini de gli eletti fusse riferito, il che poche volte avviene.
» Ma spesse fiate di ciascun Magistrato sogliono farsi quattro com-
» petitori; è ben vero, che ne i Magistrati di picciola dignità, e di
» minore importanza sogliono farsi solamente due competitori;
» conciossiachè i due primieri ordini de gli Eletti hanno potestà di
» poter eleggere, e riferire i competitori in que' minori Magistrati:
» sendo che gli ordini dopo siano privi di quella giurisdizione. Ma
» da che eletti sieno i competitori di tutti i Magistrati, per la sopra-
» detta ragione tosto sono gli Elettori licentiati, nè possono per quel
» giorno dare la voce più a niuno, nè trovarsi presenti a i Comitii,
» e 'l Segretario maggiore, il quale honore (come dicemmo) a
» Gentilhuomo non si può dare, tutto che non sia per questo di
» poca autorità, da un luogo alquanto rilevato, quasi pergamo, ad
» alta voce riferisce i Competitori del primo Magistrato; e parti-
» tamente recita chi, e da qual ordine degli Eletti sia stato eletto,
» e parimente quale l'autore de gli Eletti sia stato; nel qual luogo
» non mi par che si debba pretermettere di dire, com' egli è per
» legge stabilito, che quell'Elettore, per la cui autorità, qual si vo-
» glia competitore è stato riferito et eletto, è quasi una securtà e
» mantenitore; che se avviene, che del pronunciato e riferito Cit-
» tadino, sendo da lui i Competitori superati, riesca a lieto fine il
» suo contento, et aspettato desiderio di ottenere il richiesto Magi-
» strato; et in quel Magistrato egli qualche cosa a sè sovertisse de

» i danari, o altre cose pubbliche, e fusse condannato di quello, che » in quel Magistrato havesse tolto, e non potesse pagare, quello » elettore, per la cui autorità è stato creato e pronunciato, è obbli- » gato pagarlo del suo all' Erario. Essendo dunque ad alta voce » riferiti e pronunciati dal Segretario maggiore i Competitori; i » primi Magistrati sendo anche eglino tosto pronunciati, se presenti » si ritrovano, ciascuno con tutto il suo parentado, e co i suoi più » cari amici e parenti esce fuori da i Comitii, e nell' ordinato ap- » partato luogo si transmutano, et ivi stanno rinchiusi per infino » a tanto che di quel Magistrato si facciano i Comitii. Dopo questo » un' altra volta il Secretario maggiore ammonisce tutti per le di- » vine et humane leggi, che ciascuno sia obbligato di prestar tutto » il suo favore, senza punto riguardare all' utilità propria, a colui » che molto più commodo alla Repubblica sia per recare. Quindi » nomina il primo Competitore, cioè lo eletto dal primo ordine de gli » Elettori, per cui si debba ballottare; tosto s' alzano in piè tanti » giovani, che a ciascun ordine de i banchi due per uno ne servano. » Questi portano nelle mani certi vasi fatti con maraviglioso arti- » ficio; la banda di fuori de i quali è verde, quella di dentro bianca, » con un coperchio coperti di sopra, nei quali mettendo le mani ti » è lecito mettere la tua ballotta in qual più ti piace de i due, sendo » che niuno, ancora che presente vi fusse, e molto fissamente vi » guardasse, non potrebbe conoscere in qual de i due vasi la ballotta » fusse stata buttata, nè si ballotta però con le fave no, ma con certe » ballotte di panno lino, acciocchè in modo alcuno non si possa » discernere dal suono, che con le fave si farebbe, in qual de' due » vasi siano state buttate quelle sì fatte ballotte o pillole, che vogliam » dire. Imperocchè i nostri maggiori hanno stimato, che di molta » importanza sia alla Repubblica, se senza sospetto, o paura veruna » liberamente si facessero i giudicii; laonde grandissima cura hanno » posto, che quanto più occultamente si potesse ballottare e dare la » voce, tanto più occultamente si facesse. Que' giovani dunque, cia- » scuno col suo vaso insieme congiunto, se ne tornano a sedere, et » a ciascuno de' Cittadini, con quell' ordine che si posero a sedere,

» offeriscono i vasi. Ma ciascun Cittadino mostrando apertamente
» la sua ballotta mette la mano nel solo coperchio del vaso, et in
» qual vaso gli piace la butta; se vol dar la voce in favore, la butta
» nella parte di dentro bianca, se in contrario, in quella di fuori
» verde; et insieme in ciaschedun de i banchi, o seggi per questa
» ragione, nella guisa che detto habbiamo, si usa nel ballottare. Per
» il che avviene, che in brevissimo spatio di tempo, da tutto il ri-
» trovo de i Cittadini, fusse egli pur grandissimo, si trova ballot-
» tato. All' hora i vasi s' apportano al tribunal del Doge, et ivi ca-
» vandosi le ballotte da due cupi e stretti vasi, in due altri ampi et
» piani si mettono, quelle cioè, che dai vasi bianchi si cavano nelle
» bianche; e quelle che da i verdi nelle verdi; quindi a i Consi-
» glieri ad annoverarsi sono apportate, nel mezzo dei quali siede il
» Doge: le ballotte del vaso candido, le quali al competitore sono
» in favore, da quei Consiglieri si annoverano, i quali seggono al
» destro lato del Doge; ma quelle del verde, cioè quelle che sono
» in disfavore, da quei che nel sinistro si trovano. I pubblici Can-
» cellieri, dove che i Consiglieri si stanno, si trovano presenti, e
» tosto le annoverate ballotte mettono in carta. Ma mentre delli
» primi le ballotte si riconoscono, nella istessa foggia si va nelle
» ballotte per lo secondo, il quale dal secondo ordine de gli Elettori
» è stato eletto: apportansi similmente le ballotte a i Consiglieri, e
» sono da quegli annoverate; et ai Cancellieri è dato ordine che
» in carta si scrivano: così parimente pel terzo e finalmente pel
» quarto, se tanti competitori saranno, si va alle ballotte. Annove-
» rate le ballotte, colui che più n' havrà, pur che la metà passi, è
» pronunciato eletto dal Segretario maggiore. Et essendo già finiti
» i Comitii di tutti i Magistrati, si dà commiato al Consiglio. Ma se
» per avventura niuno de i Competitori di quel Magistrato più bal-
» lotte non potesse haver in favore, che la metà di quelle di tutti,
» s' hanno tutti questi per cassi, e si differisce la elettione a gli altri
» Comitii. Dopo compiti i Comitii del primo Magistrato si riferiscono
» i nomi degli eletti nel secondo. Appartansi dal Consiglio i Com-
» petitori con tutti quei della sua schiatta e parentado. Ma quegli

» ch' erano rinchiusi, cioè i parenti della casata propria, et altri,
» s' appartano da i Comitii. Nella medesima guisa, senza differir
» punto dal primiero, vassi ballottando per gli Competitori di questo
» secondo Magistrato, e similmente da i Consiglieri s' annoverano;
» quello tenendosi per eletto, il quale tutti gli altri avanza di ballotte,
» purchè siano più della metà. Così pel terzo e parimente ancora
» pel quarto; finalmente questo per tutti gli altri Magistrati si os-
» serva. Posciachè compiti sono i Comitii de gli Elettori, i nomi
» loro sono pronunciati dal Secretario maggiore ad alta voce; dopo
» si licenza il Consiglio, perciocchè più che un giorno non si pos-
» sono prolongare i Comitii; laonde se in un giorno non si potranno
» finire, tosto si riferiscono coloro, che a quell' hora sono stati eletti
» i Comitii; e coloro, che sono rimasi a farsi, non sono più havuti
» in conto veruno. »

CAPITOLO XV.

POLITICA INTERNA.

Fatta signora l' aristocrazia, e sicura che il potere si perpetuava nelle famiglie dei nobili, e moderata da leggi severe, l'eseguimento delle quali era confidato a magistrature potentissime, nacque l' equilibrio fra le tre classi degl' imperanti. Il nobile ricco, quello di mezzane fortune ed il povero, aveano e godeano uguaglianza di diritti nel maggior consiglio, solo e vero sovrano della repubblica. Egli è vero che il nobile povero assai di rado poteva penetrare nel senato, al quale il maggior consiglio (per fatto e non per diritto) delegò i principali poteri amministrativi, l' indire guerra, stringere alleanze, far paci, le finanze ; di rado poteva giungere alle magistrature, che reggevano il senato, e a quelle alle quali era confidata la suprema sicurezza dello Stato ; di rado sedere nei consigli dei quaranta. I primi uffici erano di nobili ricchi ; i secondi di quelli di mezzane fortune. Nondimeno nel maggior consiglio tutti i nobili avevano voto uguale, e per ottenere i maggiori uffizii, i ricchi e i mezzani nobili avevano necessità del voto dei poveri. Dovevano quindi rispettarli e blandirli; provedere dovevano ai bisogni loro. Vedremo in seguito come fossero questi bisogni principale causa della resistenza dei nobili poveri contro le leggi, che volevano mantenere l'equilibrio comune. Da questo nacque la conservazione delle

moltissime magistrature che abbiamo detto non più necessarie pel governo, ridotte di solo nome e di lucro uguale a quello dato a chi le esercitava quando erano necessarie. Da questo nacque il broglio. In antico la piazza di san Marco era una vasta ortaglia, o bruolo, spettante alle monache di santo Zaccaria, detta *brolium* nel latino barbaro del tempo. La parola *broglio* viene da tale origine. Anticamente i nobili si radunavano sotto le loggie del palazzo ducale, collocate sull'antico bruolo, per trattare i proprii e gli affari pubblici, prima di sedere nei consigli. Siccome nasceva facilmente l'àmbito, peste delle repubbliche, si opposero le leggi a queste radunate. Ma si rinnovarono e continuarono ancora. Nel broglio, cioè, sotto ad una porzione delle loggie, i nobili si trovavano prima di convocarsi i consigli; con profondissimi inchini si salutavano così i grandi i piccoli, come i piccoli i grandi. Un giovane nobile, che per la prima volta indossava la veste patrizia, sia che avesse compiuto il vigesimo quarto anno (epoca legale della ammissione alla sovranità), sia che avendo compiuto il vigesimo primo, e imborsato in una urna nel giorno di santa Barbara co'suoi coetanei, fosse sortito per mano del doge ottenendo la remissione di tre anni di età, il giovine nobile ivi era presentato agli altri nobili, prima di salire nel maggior consiglio e giurare obbedienza alle leggi. Dodici gentiluomini dei maggiori lo accompagnavano, onde nasceva una specie di parentela civile, una alleanza, che non finiva più. E quei presentatori, e il presentato, d' indi in poi si chiamavano *compari*. Nel broglio, chi aspirava ad una dignità o magistratura, chi domandava una grazia, era obbligato di presentarsi in atto supplichevole. La supplicazione dimostravasi togliendo il batolo (stola), che soleva portarsi in ispalla, e ponendolo sul braccio; l' atto del supplicare dicevasi *calar stola*. Tutti i congiunti, anche i più lontani, i compari, gli amici si univano al supplicante con la *stola* calata, e profondissimamente inchinavano i gentiluomini, che passavano, fossero ricchi o poveri. Innanzi ai magistrati, in confronto dei sudditi, sotto la sanzione delle leggi, nella uniformità dei titoli, tutti i nobili erano uguali. Lo spirito di uguaglianza rimase, e se negli ultimi tempi

cotesto spirito si affievolì, almeno le forme dell' uguaglianza erano nel corpo aristocratico. Il titolo di *Eccellenza* dato a nobili fu sempre illegale. Questo titolo veramente spettava soltanto ai nove procuratori di san Marco, al gran cancelliere della repubblica e ai generali degli eserciti, che non erano nobili veneti. Il titolo legale era *Ser* a tutti i patrizii, *Messer* ai procuratori di san Marco, *Circospetto* ai segretari dei dieci e del senato, *Fedelissimo* a' notai ducali; ordine secondo, dal quale si traevano i segretari del senato, e da essi quelli dei dieci ed altri ministri. *Eccellenti* si chiamavano medici ed avvocati; *Domini* tutti gli altri.

Il maggior consiglio era detto *Serenissimo principe padrone della repubblica e padrone mio,* da coloro che gli dirigevano la parola. *Eccellentissimo* si chiamava il senato; *Eccelso* il consiglio dei dieci; *Supremo tribunale* quello degl' inquisitori di Stato. Gli altri magistrati erano detti *illustrissimi* ed *eccellentissimi signori,* quando si parlava oppure si scriveva loro per l'uffizio. Il doge scriveva ai gentiluomini *nobili et sapienti viro,* tale o tale *de nostro mandato* esercitante tale o tal uffizio. Negli ultimi tempi il doge non soscriveva mai gli atti pubblici; sempre un segretario. I magistrati soscrivevano i decreti loro col proprio nome e quello del padre con ordine di età.

Fu pel timore che alcuno dei nobili prevalesse di soverchio agli altri, che ai nobili (siccome abbiamo notato altrove) non fu permesso l' ottenere comando di eserciti. Avevano quello del navile. Alcune magistrature servivano per ammaestramento dei giovani. Il carattere di cavaliere e la stola d'oro erano premio di utili servigi; dignità, non uffizio. I cavalieri nel maggior consiglio avevano luogo apposito; lo avevano quelli fra i nobili i quali erano conventati dottori.

L' uffizio di segretari e notai ducali, gelosissimo perchè erano a parte del segreto dello Stato, altri uffizii si davano a cittadini onorati e sicuri, secondo i meriti loro. Gran parte degli altri uffizii si vendeva; povero spediente per arricchire l' erario, ma usato in altri paesi.

La politica interna dei Veneziani fu sempre mite; quanto meno

aggravii fosse possibile ai sudditi; politica quant' è più possibile colle istituzioni aristocratiche e cogli abusi (che voglia o non si voglia entrano sempre nelle istituzioni umane) equa per tutti; ed equa per tutti la giustizia. Fu politica che, se si guardi ai tempi e alle condizioni morali degli altri popoli, poche altre superarono per la saldezza, come pel bene vero, così del governo come dei governati. Certo per chi guarda agli avanzamenti della civiltà, fondati sugli avanzamenti dell' intelletto umano, che s'accorse dei bisogni veri e delle ragioni dei popoli, un governo puramente aristocratico non è consentaneo nè a quelli, nè a questi. E l'occhio scrutatore del filosofo non sa, nè può lodarlo o desiderarlo ai tempi nostri. Ma se si pensa che nella successiva condizione della nostra penisola lo stringere il governo repubblicano in una aristocrazia ereditaria, con valide leggi statuire uguaglianza perfetta nell'aristocrazia ereditaria, valsero per Venezia lunghi secoli di vita politica indipendente, evitarono i danni delle dissensioni intestine, le tirannidi domestiche, non sarà chi possa maledire a quel governo. I mutamenti successivi, ripetiamo, furono senza scosse; le forme antiche sempre rispettate. E la storia, che si leva sulle umane passioni, che vince i secoli, mostrerà ai nostri connazionali, che disamare non devono la repubblica veneziana perchè ebbe istituzioni aristocratiche anzi che popolaresche, essendo queste più facilmente vicine alla tirannide domestica od alla signoria d' altrui. Quanto agli stranieri, poco devono importarci i giudizii loro, spesso ingiusti, non sempre disinteressati sui fatti nostri.

CAPITOLO XVI.

CONSIGLIO DEI DIECI ED INQUISITORI DI STATO.

La materia del consiglio dei dieci e degl' inquisitori di Stato, per essere bene conosciuta e rettamente giudicata, vorrebbe un volume apposito e la pubblicazione di assai documenti. Nessuna parte della costituzione veneziana è meno conosciuta, più ingiustamente giudicata. Per lunghi secoli fu ravvolta nel mistero; questo mistero con somma gelosia mantenuto; colpa di Stato il cercare, il tentar solamente d' alzare la fitta cortina che lo copriva agli occhi di ognuno. Questo mistero fu la causa principale delle molte parole, che, con assai poca logica e senza onestà storica, furono scagliate contro al governo veneziano. Noi ci contenteremo di presentare un sunto dei documenti religiosamente esaminati, e poca narrazione vi sarà aggiunta. Pensiamo utile suddividere questa parte del nostro lavoro, acciocchè il lettore possa più facilmente conoscere il vero, del quale confidiamo non esserci mostrati timidi amici nella presente scrittura.

I.

Istituzione e scopo principale del consiglio dei dieci.

Non ripeteremo quello che abbiamo detto di sopra, essere, cioè, stata costituita questa magistratura quando scoppiò la trama dei Querini e dei Tiepoli. Abbiamo osservato che fu trama di nobili contro a nobili, il popolo avere sostenuto la parte del doge Gradenigo; e quindi lotta dell' aristocrazia dominante con la aristocrazia che voleva dominare. Così suona, tradotto letteralmente, il decreto d' istituzione:

1310

Nel giorno decimo di luglio nel maggior consiglio.

« Che si eleggano dieci savi sopra questi negozi di queste no-
» vità, e sopra tutti quelli i quali ad esse in qualunque modo spet-
» tassero o spettare possano coi quali siano i capi di quaranta per
» i quali tutti i negozi, e per l' occasione degli stessi e di quelli che
» spettassero ad esse possano spendere e tutte le altre cose provve-
» dere, ordinare e fare che ad essi pareranno; e tutte quelle cose,
» le quali nelle predette fatte saranno dai medesimi siano ferme,
» come fatte fossero dal Maggior Consiglio, i quali Dieci si eleg-
» gano in questo modo. Che da questo consiglio siano eletti Dieci
» da una mano, e Dieci siano eletti dal Signor Doge, Consiglieri, e
» Capi dei Quaranta, i quali tutti si approvino in questo Maggior
» Consiglio, non potendo prendere se non uno per famiglia. E si
» possano prendere da ogni Consiglio, non perdendo per questo il
» Consiglio nel quale fossero. E se Consiglio o Capitolare è con-
» trario, sia invalida. » *(Liber Magnus a faccie otto.)*

I negozi e le novità erano subugli fatti da nobili; il magistrato fu istituito per codesti subugli. Chiaro è dunque che questo magistrato, prima temporaneo, poi fatto stabile e perpetuo, nell'anno 1385

a dì 20 luglio, aveva per iscopo principale governare e correggere i nobili. Una sequela di leggi dimostra questo vero e lo dimostra chiaramente.

« 28 gennaro 1432. Consiglio dei Dieci colla aggiunta : Che » se da ora innanzi alcuno o alcuni dei nobili nostri, da sè o col » mezzo d' altri, sotto alcun pretesto, colore, modo, forma o inge- » gno che dire od immaginare si possa, oserà fare qualche setta, » confederazione, compagnia od altra intelligenza chiara od occulta, » colle parole, o coi fatti, con giuramento o senza, per ajutarsi l'un » l' altro nei nostri consigli, siano banditi perpetuamente, e se tor- » nino dal bando condannati al carcere in vita. » Fu confermata nel 1434, 19 luglio.

« 1438 ; 26 novembre. Chiunque *può stare* nei consigli che » offenda altrui sia punito in 500 lire di multa ed il bando per due » anni dai consigli stessi.

« 1439 ; 14 novembre. Proibito severamente e punito nella » persona e nel denaro, e fino colla morte, chiunque parla di cose » segrete fuori del senato. » Questa proibizione fu reiterata assai volte.

« 1471 ; 13 novembre. In Maggior Consiglio. I Dieci puni- » scano chiunque offende il doge nei consigli.

« 1472 ; 12 ottobre. In Consiglio dei Dieci. Sia punito dai » Dieci qualunque nobile colpevole di ambito. » Confermata questa legge dal maggior consiglio nel dì 11 maggio 1533; ripetuta il dì 21 dicembre 1697 in senato.

« 1480 (senza data di mese). In Consiglio dei Dieci. Che » nessun nostro zentilomo de Pregadi, Collegi e Consiglieri secreti » e de che grado e condizion, non possa conferir, razonar, aldir » (ascoltar) nè consejar alcun forestiere nè ambassador non sud- » dito della Signoria Nostra de cose pertinenti allo stado (stato) » nostro, nè a casa soa, nè fuor di casa, salvo per riferir alla Si- » gnoria Nostra ; el qual referir debba immediate far a quella o » veramente a Capi di Dieci, come più conveniente li parerà, secon- » do le materie ; E non lo facendo caza (cada) in pena di ducati

» mille, et in exiglio di Venezia e del Distretto per anni do (due); » della qual pena la metà sia dell' accusator e sia tegnudo de cre- » denza (tenuto secreto) e l' altra metà pervenga nella camera. » Questa legge fu rinnovata nel 1542, 9 settembre, in consiglio dei dieci; la pena del bando fu cresciuta a tre anni. Riconfermata nel 1602, 28 novembre, il bando fu per dieci anni; ripetuta posteriormente più volte. Nel 1739, 28 giugno, in consiglio dei dieci, estesa anche alle donne nobili.

» 1489, 4 luglio. In Consiglio dei Dieci. Si proibisce ai nobili » insultare in verun modo i ministri inferiori anche i famuli dei » magistrati sotto pena di sei mesi di bando. »

1490, 14 agosto; 1499, 5 settembre; 1507, 5 e 20 novembre; 1590, 5 novembre; 1604, 28 giugno; 1715, 7 giugno, in consiglio dei dieci e maggior consiglio. Tutte le quali leggi risguardano i nobili, e li puniscono qualor ardiscano essi impedire la libertà dell'aringare nei consigli, od aringando oltrepassino i limiti offendendo altrui, qualor aringando non parlino dalla bigoncia, se infrangano l'ordine delle aringhe. 1491; 21 aprile, 28 aprile, 18 novembre. In consiglio dei dieci si proibisce il portar armi nel maggior consiglio, e si ordina inquisizioni per conoscere se alcuno sia colpevole di questo delitto. Leggi rinnovate nel 1575, 28 luglio; 1512, 16 ottobre. « In consiglio dei dieci. Sarà punito nel capo » e saranno confiscati i beni di chiunque propalerà i segreti del Se- » nato. » Nel 1517, 8 febbraro, fu rinnovata la legge; così nel 1524, 11 dicembre; nel 1532, 12 febbraro; nel 1584, 7 marzo. La gelosia del secreto arrivò a tale, che nel 1605, 25 novembre, fu proibito ai nobili il dire, che in consiglio o magistrato non hanno potuto votare trattandosi di affari propri e dei congiunti, 1558, 27 gennaro; 1662, 18 maggio; 1672, 3 luglio. Leggi che obbligano i rettori di consegnare, tornando dai governi de' sudditi, le scritture segrete nell' archivio, e li puniscono se lasciano il reggimento per qualunque causa.

Fu nel giorno 9 marzo 1571, che esplicitamente si dimostrò, che principale scopo del consiglio dei dieci era il vigilare e punire

i nobili. Così parla la legge: « Che per li rispetti ben noti a questo » Consiglio tutti li casi criminali, nei quali, così offendendo, come » essendo offeso, che siano pensati, ovvero che ne sia seguita morte » di alcuno, sieno espediti per questo consiglio. » Gli altri casi criminali *ove intervenga nobile,* erano devoluti ad altre magistrature. Nel 1628, quando avvenne che si punisse il cavaliere Ranieri Zeno (che poi fu assolto), si elessero correttori pel consiglio dei dieci. Riproposta la legge del 1571, 9 marzo, testè citata, per la prima volta non fu approvata; presentata con alcune modificazioni di forma, ottenne la maggioranza dei voti.

Il maggior consiglio nel 1622, 19 febbraro; poi nel 1699, 6 giugno, proibendo ad ogni nobile ecclesiastico, ai figli naturali dei nobili, che seguono lo stato ecclesiastico, il ricevere stipendio da principi laici, commetteva ai dieci l' eseguimento de' suoi ordini. Nel 1632, 16 giugno, fu statuito dai dieci punire i nobili che nelle votazioni barattassero le pallottole dei suffragi. Nel 1652, 10 ottobre, il maggior consiglio proibisce ai nobili ingerirsi direttamente o indirettamente nei dazi. I dieci dovevano vigilare e gastigare.

Siccome noteremo più sotto, quella immane parrucca, che divenne poi tanta parte delle assise dei nobili, fu proibita; nel 1668, 29 maggio, con altre leggi fu poi proibito ai nobili l' uso del ferraiuolo e le livree dei servi. Tanto è vero che l' autorità del consiglio dei dieci sui nobili estendevasi anche sulle parti della vita domestica, e sulle persone istesse di coloro che godevano uniti i diritti della sovranità, e separati erano sudditi delle leggi siccome gli altri. E quasi diremmo i nobili essere stati sudditi delle leggi più che gli altri, se pesava direttamente sopra di loro la mano di una giustizia assidua, vigilantissima, che nulla poteva arrestare, che non aveva altro moderatore che il comune consentimento di tutti coloro i quali componevano la sovranità. E mentre dall' una parte erano soggetti direttamente all'autorità dei dieci, avevano altro vindice di quelle azioni loro che potevano sfuggire alle leggi, perchè o imprevedute o imprevisibili, o tali che leggi non possono considerare siccome reali. Per vindice avevano i voti del maggior consiglio.

I quali per alcuna di queste cause fatti contrarii a loro chiudevano l' adito agli onori e ai profitti; li condannava alla morte civile.

Da questa grande autorità dei dieci sui nobili, nacque la riluttanza, in ispecie dei nobili poveri, contro al potere dei dieci; riluttanza che, mostratasi nel tempo della correzione 1628 ed in altre posteriori, scoppiò apertamente nel 1761. Tenuto colpevole l' avvogadore Querini, fu per ordine degli inquisitori di Stato messo a confine nel castello di Verona. L' atto parve arbitrio e violenza. Venuto il tempo di eleggere il consiglio dei dieci per l' anno seguente, nessuno dei proposti a tale uffizio ottenne la maggioranza dei voti prescritta dalle leggi. Inutilmente si tentò la prova più volte; la signoria propose correttori dei capitolari, dei consigli e delle leggi. Furono eletti Marco Foscarini, Lorenzo Alessandro Marcello, Girolamo Grimani dei nobili più potenti che tenevano pel mantenimento dell' autorità dei dieci. Non così potenti per ricchezze, Pier Antonio Malipiero e Luigi Zeno volevano distrutta l' autorità degl' inquisitori di Stato pei nobili. Lunga fu la lotta, descritta minutamente dal Franceschi, segretario dei correttori, in una sua storia importantissima tuttora inedita. Fu allora squarciato il velo che cuopriva la tremenda magistratura, furono allora messe al cospetto del pubblico tutte le sue leggi e i riti, sindacate tutte le sue operazioni antiche e moderne. Ma la voce potente di Marco Foscarini tuonò per la causa del bene comune; dimostrò quella magistratura essere il palladio della uguaglianza fra i nobili, proteggendo i poveri contro le preponderanze dei ricchi, i ricchi dalle inchieste di soverchio eccitate dai bisogni dei poveri nobili. Dimostrò il consiglio de' dieci essere guarentigia dei sudditi contro i soprusi dei nobili, valido patrocinio di tutte le classi e di tutte le condizioni. Le arinche del Foscarini furono stampate. Le correzioni del 1774 e 1780 risguardano queste magistrature. Non erano i nobili poveri riusciti nel togliere l' autorità agl' inquisitori di Stato e moderare quella del consiglio de' dieci, che tenevano in freno le cupidigie e moderavano i bisogni facilmente mutabili in cupidigie. Erano malcontenti, e nelle due correzioni citate si cercò di acquetarli crescendo lo

stipendio delle magistrature e reggimenti inferiori. Dopo la seconda, accadde, che i due capi del partito povero, Giorgio Pisani fatto procuratore di san Marco, e Carlo Contarini, oratori veementi, fossero messi a confine dagl' inquisitori di Stato. Avevano trovato presso di loro il piano di una riforma dell' aristocrazia, non già chiamando il popolo a compartecipare nella sovranità, ma distruggendo le dovizie e le speranze dei ricchi.

Abbiamo detto subugli, sebbene vi sieno assai buoni fondamenti da poter assicurare che Giorgio Pisani, Carlo Contarini, Pier Alvise Diedo, Matteo Dandolo ed altri nobili poveri non si erano accontentati di semplici subugli, col pretesto di eccitare il maggior consiglio a provvedere pel bene del popolo, e la moderazione del lusso smodato e dei vizii. Il Contarini era avvocato eloquente, eloquentissimo il Pisani, capi della parte povera, che soleva chiamarsi dei nobili *barnaboti,* perchè San Barnaba era una parrocchia povera, dove pochi ricchi nobili, come i Giustiniani, i Rezzonico, i Bernardo, ecc., ed assai nobili poveri abitavano. Il Contarini ed il Pisani, con grande accortezza, avevano cercato di accalappiare il popolo, proponendo doversi cercare la minorazione del caro, spezialmente nelle carni.

Anzi che subugli semplici, da buoni documenti e dalla tradizione orale di onesti contemporanei, sappiamo, che si trattava di una congiura che, come disse un inquisitore di Stato d' allora, dopo quella di Bajamonte Tiepolo non fu mai altra peggiore. Volevano uccidere il doge Paolo Renier, divenuto nemicissimo de' nobili poveri, perchè, sostenitore di loro nel 1762, era passato dalla parte de' ricchi. Col doge si voleva uccidere la signoria, i capi del governo, i ricchi, i segretari del senato, che erano affezionati del governo, e bandire una specie di legge agraria a favore dei nobili poveri ; che volessero chiamare i sudditi al governo non consta, nè pare ragionevole. Erano i nobili poveri, che volevano comandare. E dicono trattassero coll' imperatore per avere diecimila soldati che gli ajutassero, come avevano emissari nelle provincie venete. All' imperatore dovevano per prezzo dell' ajuto cedere la Dalmazia.

Venuta in cognizione degl' inquisitori di Stato la trama, era necessario averne i documenti senza dare sospetto. Il Pisani aveva il piano della trama, ed era in una sua villa. Teneva il piano in uno stipo, la chiave del quale era nelle sue brache, e nella notte le poneva sotto il suo origliere. Un povero si presenta alla villa e domanda ospizio. È accordato ; e costui sa introdursi nella camera del Pisani, involargli la chiave : carpisce il piano della congiura, lo copia, rimette carte e chiave a suo luogo, e la mattina se ne va.

Gl' inquisitori di Stato, avuti i documenti, istituirono con segretezza il processo ; poi lo presentarono al consiglio de' dieci. Il doge parla con forza, ed agl' inquisitori di Stato è commesso l' operare. Intanto era vacante un luogo di procuratore di san Marco ; dignità posseduta unicamente dai ricchi. Il favore dei *barnaboti* opera in modo che sia eletto il Pisani ; il partito trionfava. Il nuovo procuratore fa il suo solenne ingresso, e due giorni dopo è messo a confine nel castello di Verona. Il Contarini è relegato a Cattaro, il Diedo a Brescia, il Dandolo in una sua villa. Il popolo teneva pei nobili ricchi, ed esultò del vedersi sottratto dal pericolo di cadere nelle mani dei poveri nobili pieni di bisogni e d' invidia, desiderosi di potere e ricchezza.

Non crediamo inutile notare un aneddoto sul Pisani, che piacerà ai frenologi. Giovane non dava speranze di sè. Aveva l' occipite così molle, che dovette coprirlo con una piastra d' argento. In età matura si consolidò, e si svilupparono le sue facoltà morali e l'eloquenza. Si rammollì nella vecchiezza, e tornò alla prima povertà di spirito.

Questi erano manifesti segni di dissoluzione del corpo politico. Più tardi si aggiunse anche l'influsso della politica straniera. Pochi anni prima della fine della repubblica, si scoperse dagl' inquisitori di Stato, in una casa remota posta alla Madonna dell' Orto, adunarsi una conventicola di liberi muratori. Le società segrete erano proibite ; questa dovea mettere suspizione maggiore, perchè opera di missionari politici francesi, composta di persone d' ogni ceto, di persone che parteggiavano per le nuove idee e pei sentimenti di

Francia. Parecchi di quelli che facevano parte della loggia furono poi tra i caporioni della effimera repubblica veneziana democratica. Vennero sorpresi nei *lavori massonici*. La casa fu sgomberata; le suppellettili arse; redarguiti i fratelli; e la faccenda restò sopita. Tra i nobili si trovarono uomini ricchi e potenti, che per una delle contraddizioni umane si accostavano alle idee di uguaglianza. Crescevano i sospetti, ma la vecchiezza del governo impedì risoluzioni forti, sebbene non potesse ignorare, che occulti messi francesi precedevano le aperte insidie, e che parecchi aveano loro prestato orecchio. Non era come sotto Napoleone, quando seppe insignorirsi di quella società secreta, quando la fece vigilare dalla sua polizia e se ne serviva o per balocco, o perchè gli fosse antecipatrice delle conquiste. Era una società che tendeva a sovvertire lo Stato. Questi mali semi nell' interno cooperavano all' esterne mire dei nemici della repubblica.

II.

Altre attribuzioni del consiglio dei dieci.

Poichè abbiamo dimostrato la principale cosa del consiglio dei dieci essere stato il vigilare sui nobili e castigarli delle colpe loro, diremo delle altre attribuzioni che ebbe. La quiete pubblica, il buon governo e tranquillo dello Stato si comprendevano nel decreto della sua istituzione. Fu sempre quella che si direbbe *alta polizia* nel linguaggio comune del tempo nostro. Quindi vigilava anche sui sudditi, per ciò che spetta a tale argomento; e neppur per questo poteva operare arbitrariamente, trovandosi molte leggi che determinavano le sue operazioni.

Quando fu scoperta la congiura di Marin Faliero, congiura di un uomo ambizioso, il quale, seguendo l'esempio degli altri potenti d'Italia, voleva servirsi del popolo per impadronirsi dello Stato, i dieci chiamarono venti senatori ad aggiungersi a loro. La faccenda non concedeva lungherie, nè tempo sprecato; bisognava operare

con mano forte, e svellere le radici del male con prestezza, acciocchè non ripullulassero. D'altra parte, i dieci volevano, e dovevano volere, che vi fosse una solenne malleveria del giudizio. I senatori aggiunti non deliberarono, ma consigliarono; la sentenza fu pronunciata dai dieci. Il maggior consiglio approvò la aggiunta ai dieci, detta *additio* nel latino del tempo, *zonta* nel volgar veneto. La *zonta* ebbe poi voto deliberativo; fu eletta dal maggior consiglio come i dieci, e come i dieci durava un anno nell'ufficio; e gl' individui che la componevano non potevano essere rieletti nell' anno seguente. Era chiamata a deliberare nei casi gravi, ed in quelli spezialmente che importavano per la suprema sicurezza dello Stato. Posteriormente (1529), da venti il numero degli aggiunti fu ridotto a quindici. Nell'anno 1582, quando ai dieci, coll'aggiunta, parve necessità il fermare la pace con sultano Selim, e Cipro fu perduta, il maggior consiglio si sdegnò dell' arbitrio, perchè stava nel senato il diritto di conchiuder le paci. Si venne a reiterare le leggi anteriori, che determinavano i limiti delle attribuzioni dei dieci.

La legge 28 settembre 1468 ordinava che fossero dati al consiglio dei dieci i casi seguenti:

Quello spetta ai tradimenti e sette e alla turbazione del nostro pacifico Stato:

i trattati di terre e luoghi ed altre cose simili che meritavano d' essere trattate segretissimamente;

i casi di soddomia; le confraternite dette *scuole grandi;* la cancelleria;

punire i rettori ed uffiziali, che ricusassero ubbidire ai comandi del governo.

Nel 1486 fu commesso spettare al consiglio dei dieci l' osservanza dei privilegi delle città, terre e luoghi del dominio.

Nel 1487 ebbero soggetti anche i falsatori di gioie. Ebbero tutte quelle autorità sui nobili che abbiamo dette di sopra.

I dieci si scusarono della pace conchiusa con Selim, dicendola argomento che doveva essere trattato *segretissimamente.* Il maggior consiglio non menò buone le scuse, e per evitare che un tal fatto

si rinnovasse, determinò quali dovessero intendersi per casi da trattarsi segretissimamente, cioè :

« Li avvisi dati in confidentia per servigio dello Stato, dovendo » *li confidenti restar segreti ;* sopra li quali avvisi sia deliberato dal » Senato, nè possano essere ritenuti in C. X, se non con li $^2/_3$.

» Le offerte secretissime di cosa importante al benefitio nostro.

» Le spedizioni di spie.

» L' accomodar con uffici e con denaro questi garbugli che » potessero sturbar la quiete.

» La provvision del denaro e il governo della cassa, restando » però al Senato la dispensa di esso denaro. » *Legge* 13 *Marzo* 1582.

Si avverte che li due terzi segnati sopra significano due terzi dei voti del consiglio dei dieci intero, cioè composto del doge, dei sei consiglieri del doge e dei dieci, come si dirà sotto.

Nello stesso tempo fu confermata l' aggiunta; pure fu distrutta, la qual cosa sembra implicare contraddizione. Accadde quello che era solito accadere. Si provarono assai persone, nessuna si ebbe i suffragi necessari per ottenere l' ufficio, e più non si parlò dell' aggiunta.

Furono poi sottoposti al consiglio dei dieci le maschere, i teatri, le violenze commesse in barche e navigli entro le lagune, i giuochi proibiti e la pubblica costumatezza, compreso il rispetto dovuto ai conventi di donne, poi dato ai *provveditori sopra monasteri.* (Veggansi *Magistrature veneziane.)* Vi si aggiunsero anche le materie dei boschi principali dello Stato e le miniere. Notabili sono le parole della legge 25 settembre 1628. « Che per conservare la » pace e la quiete tra i sudditi della repubblica e la sicurtà dei » medesimi dalla oppressione dei *potenti* e *grandi,* contro li quali » fosse necessaria la secretezza per venire in luce dei loro delitti, » come materia importante e propria d' ogni buon governo, sia » data autorità ad esso Consiglio dei Dieci di assumere quei casi » che fossero commessi fuori della città, che per la loro importanza » meritassero di essere ispediti non solo con pena rigorosa, ma » *brevemente,* ad esempio e terrore dei malviventi e sollievo degli

» oppressi, e quando per pubblica quiete fosse stimato, per ovviare » agli scandali, di assumerli e fossero assunti, abbia parimenti » autorità esso Consiglio di delegarli dove, ed a chi paresse, tanto » in questa città quanto fuori secondo la qualità degli accidenti; ma » però l' assumerli o il delegarli dovrà essere con le strettezze delli » 4/5 dei voti del medesimo Consiglio, e ciò s' intende per i casi che » *de caetero* fossero assunti.

» E perchè dalli fomenti che vengono dati agli eccessi sopra » detti da uomini sicari e bravi, che non hanno altra professione » che è quella della spada, e vanno vagando per il mondo a questo » solo fine, da che ne nascono turbationi e dissentioni fra sudditi, » siano questi tali, come turbatori della quiete pubblica, soggetti » all'autorità del medesimo Consiglio dei Dieci, come saranno anco » quelli che li tenessero nelle proprie case, o in altra maniera li » ricevessero e fomentassero in qualunque parte dello Stato, princi- » palmente in questa città, acciocchè con le diligenze che dovranno » essere usate siano scacciati da tutte le città e luoghi della Repub- » blica nostra, con quei ordini che saranno dati dal Consiglio dei » Dieci alli Rettori, a' quali però non s' intenda derogata l' autorità » per il castigo de' sopra detti.

» Tra le cause principali che perturbarono la quiete e la mente » dei buoni particolarmente vi è quella della delazione e sbaro » degli archibugi da ruota, così lunghi come corti; arma pernicio- » sissima alla sicurezza e buon governo dei popoli.

» Sia pertanto questa materia importantissima commessa al » Consiglio dei Dieci, restando tuttavia ferma l'autorità dei Rettori » nostri in simile materia per castigo dei colpevoli.

» L'operazione dannosissima ed abbominevole che veniva usata » dai *strozzadori monetari* (tagliatori di monete) è misfatto gravissimo, » e dal quale altre volte sono successi scandali ed importantissimi » inconvenienti con danno dei popoli e pregiudizio delle casse » pubbliche.

» Sia pertanto questo eccesso come delitto de lesa maestà sog- » getto all' autorità del Consiglio dei Dieci. Al medesimo Consiglio

» sia parimenti commesso il castigo di loro che di qual si voglia » condizione intaccassero il pubblico denaro, e viziassero scritture » appartenenti all' interesse della Signoria nostra.

» Dovendo il medesimo Consiglio dei Dieci continuar nella ma- » teria dei decessi nella maniera che ha finora osservato.

» Non possano li Capi, nè il Consiglio dei Dieci, oltre le materie » finora deliberate in questo Maggior Consiglio intorno all'autorità » sua, impiegarsi in altro, senza espressa autorizzazione del Mag- » gior Consiglio, che solo può dar la regola e la forma a tutti li » altri magistrati della Repubblica nostra. »

Una lunga sequela di leggi dimostra come si volesse severamente mantenuta la limitazione dei poteri dati al consiglio dei dieci, e quelle materie che abbiamo detto essere state posteriormente sottoposte alla sua autorità, cioè, maschere, teatri, ec., lo furono ciascheduna con apposita legge del maggior consiglio.

A tanta mole d'affari non potendo bastar il consiglio dei dieci, alcuni ne delegò a' magistrati ch'erano eletti dallo stesso consiglio. (Veggansi le *Magistrature venete,* alle voci: PROVVEDITORI AL BOSCO DEL MANTELLO; DEPUTATI ALLA VALLE DI MONTONA; DEPUTATI ALLE MINIERE; INQUISITORI ALLE SCUOLE GRANDI.)

III.

Inquisitori di Stato.

Intorno agl' inquisitori di Stato sarà brevemente parlato ed esattamente nelle magistrature veneziane. Noi dovremmo discutere sui famosi statuti di quella magistratura, emanazione e braccio del consiglio dei dieci, eletta dallo stesso consiglio nel proprio seno in ispecie, e in principio statuita contro i propalatori del segreto, poi investita di più ampie facoltà, riconosciuta dal maggior consiglio in diverse epoche. Codesti statuti furono per la prima volta messi in luce dal Darù, sconosciuti però a que'nobili veneziani che furono inquisitori di Stato e sopravvissero alla repubblica. Ma ci tolse questa

briga il Tiepolo, che, annotando il Darù, provò la falsità di quest'atto dettato nel volgare veneto in un tempo nel quale gli atti del consiglio dei dieci erano sempre dettati in latino. Falsità dimostrata dal nome d' inquisitori di Stato che non ebbero se non nel 1600, mentre nel tempo in cui si asseriscono dettati, 23 giugno 1454 e poi, furono detti inquisitori del *consiglio dei dieci, inquisitori dei propalatori del segreto*. Falsità dimostrata dal non trovarsi in nessuno storico, in nessun cronista (e i cronisti erano esatti nel registrare gli avvenimenti, e non erano le scritture loro soggette ad alcuna censura), in nessun pubblico documento, fatto cenno di una legge del maggior consiglio che, citata dal suddetto Darù, istituisce gl' inquisitori di Stato. Falsità dimostrata dall' accennare che fanno gli statuti delle carceri dette i *piombi*, poste in certe stanze a tetto del palazzo ducale, quando queste stanze non furono concedute, per usarne come carceri agl' inquisitori di Stato, se non col decreto 15 marzo 1591. Falsità provata dalle frasi che accennano ad un *general nostro di Candia e di Cipro* riferite dallo statuto, quando il governatore di Candia era chiamato *Duca*, e Cipro era ancora governato dai Lusignani. Falsità provata da un' altra frase dello statuto, che accenna i *provveditori nostri sopra i monasteri;* magistratura che non fu creata se non nell' anno 1521. Noi queste osservazioni del Tiepolo epiloghiamo, le altre omettiamo per brevità; chi volesse, può consultare e l'opera del Tiepolo ed il volgarizzamento del Darù impresso a Capolago. Non omettiamo però, che quando nel 1762 si svelò tutto il secreto dei dieci e degl' inquisitori di Stato, quando si frugò in tutti gli archivi, se ne trassero tutte le leggi spettanti a queste due magistrature e furono messe in pubblico, non si accennò menomamente al capitolare. E sì che i correttori Zeno e Malipiero, i quali volevano distrutto il sommo potere degl' inquisitori e ristretto quello dei dieci, avrebbero cantato vittoria trovando quel nefando tessuto d' iniquità legali.

Quali poi fossero le facoltà degl' inquisitori di Stato, consta veramente dalle leggi delle quali qui crediamo dover riferire il sommario, esattamente da noi collazionato colle leggi medesime.

» 1532, 12 febb. C. X. Inquieriscano contro propalatori del » segreto e riferiscano al C. X; la pena è della vita.

» 1583, 24 ottobre. X. C. Possano prometter premi a chi pale- » serà propalatori, da essere poi confermati dal C. X.

» 1584, 7 marzo. C. X. Giudicando di propalatori de' segreti, » per condannare a maggior pena dell' espressa dalle leggi, ven- » gano al C. X.

» 1622, 8 febbraio. C. X. Loro processi ad istanza di private » persone non siano cavati dalla loro cassa, nè portati al C. X. se » non con li $^2/_3$ delle ballotte del C. X.

» 1628, 21 luglio. C. X. Formino processo contro quelli che » sparlano del Governo per riferire al C. X.

» 1632, 16 giugno. C. X. Inquieriscano contro permute o » baratti di ballotte *(suffragi nei consigli)*.

» 1659, 15 dicembre. C. X. Formino processo contro dela- » zioni d' armi da fuoco in Venezia per portare il tutto al C. X.

» 1691, 23 giugno. C. X. Inquieriscano perchè lettere dei » capi da mar, sia in cifra che fuori, siano scritte dai segretari di » cancelleria o da essi.

» 1683, 23 luglio. C. X. Inquieriscano contro disordini nella » giustizia distributiva.

» 1656, 23 giugno. C. X. Inquieriscano contro privati, che » nelle loro case tenessero bravi e soldati per portar le trasgres- » sioni al C. X.

» 1662, 15 maggio. C. X. Rettori stiano a reggimenti, in- » quisitori di Stato cooperino, onde, colle diligenze praticate anche » da capi, siano le denuncie portate al C. X.

» 1313, 3 gennaro. C. X. Debbano indagare et eseguire quanto » è loro commesso. Trattino per tutti i modi la morte dei traditori.

» 1432, 28 gennaro. C. X. e zonta. Mandino all' esecuzione » le pene stabilite contro i nobili che facessero sette e compagnie » nei consigli.

» 1438, 26 novembre. C. X. Levino la pena a capi che non » procedessero contro nobili offendenti gli altri nobili nei consigli.

» 1451, 13 agosto. C. X. Levino la pena senza consiglio a » quelli del C. X. che non osservano le leggi presenti nelle rivo- » cazioni delle sentenze nelle quali devono essere chiamati quelli » che le fecero.

» 1454, 19 giugno. C. X. Levino la pena a' capi che non in- » tervengono al Maggior Consiglio.

» 1459, 14 novembre. C. X. Levino le pene stabilite a chi » parla di cose segrete fuori del Pregadi.

» 1480, 12 luglio. C. X. Così a nobili, che hanno corrispon- » denza con ministri esteri o propalano cose secrete, ma però *citra* » *sanguinem.*

» 1480 in C. X. Assieme coi capi ed avvogadori inquieri- » scano et eseguiscano le pene pecuniarie e di bando contro i no- » bili che trattassero di cose pubbliche con forastieri.

» 1512, 15 ottobre. C. X. Eseguiscano pene contro propala- » tori del segreto.

» 1539, 20 settembre. C. X. Tutti tre d' accordo possano » condannar propalatori del segreto, pubblicando le condannazioni » nel Maggior Consiglio ; loro terminazioni siano valide come se » fatte fossero dal C. X.

» 1558, 27 gennaro. C. X con giunta. Procedano contro » Rettori, che al ritorno mancano di presentar interamente le scrit- » ture secrete.

» 1571, 8 febbraro. Giunta. Eseguiscano le pene contro chi » scrive nuove.

» 1575, 16 dicembre. Giunta. Vedano processi *etiam* del » casson *(archivio).*

» 1584, 7 marzo. C. X. Circa li segreti possano promettere » impunità, torturar, sentenziar, prorogar termini, bandir, condan- » nar in prigione e diminuir le pene statuite dalle leggi secondo » loro parerà.

» 1587, 8 gennaro. C. X. Aggiunte pene a chi scrive nuove » o rapporti ; sia tagliata la man destra in luogo del bando. L' ese- » cuzion è commessa agli Inquisitori.

» 1596, 20 settembre. C. X. Procedano et inquieriscano contro » eredi che non presentassero le scritture dei rappresentanti morti.

» 1593, 28 settembre. C. X. Vedano ogni scrittura e proces- » so, e adoperato lo restituiscano.

» 1605, 28 novembre. C. X. Eseguiscano le pene di vita e » di confiscazione de' beni contro quelli che dicessero di essere » cacciati (1).

» 1612, 28 novembre. C. X. Le pene contro i nobili che » praticassero con ambasciatori e ministri esteri, siano da loro » eseguite.

» 1662, 14 marzo. C. X. Nobili non possano rispondere a » lettere di esteri, se non nel modo che sarà dato loro in iscritto » dagl' inquisitori di Stato.

» 1664, 5 gennaro. C. X. Proibizione a' nobili segretari e di » cancelleria di trattar con principi e ministri esteri sotto le pene » de' propalatori del secreto.

» 1664, 13 gennaro. C. X. Chi sparla del governo e delle » pubbliche deliberazioni sia sottoposto alle pene di propalatori » de' segreti, che sono della vita e della roba.

» Nobili che abbiano avuto ingresso ne' consigli segreti, segre- » tari, ecc., non escano dallo Stato.

» 1668, 29 maggio. C. X. Proibizione delle parrucche e tra- » sgressori di ogni condizione siano castigati colla potestà somma- » ria del tribunale.

» 1669, 26 agosto. C. X. Raccomandato agli inquisitori di » Stato il rispetto delle chiese et onestà de' monasteri, acciò questa » materia sia regolata dalla lor sommaria autorità.

» 1671, 9 luglio. C. X. Proibizione di paggi, lacchè, staffie- » ri, ecc. Inobbedienti siano castigati colla sommaria autorità e riti » soliti del supremo tribunale.

(1) Cacciati erano coloro, che per legge non potevano prender parte ad una deliberazione o non potevano essere proposti ad un uffizio, p. e. per causa di parentela con altri fra gli uffiziali dello stesso magistrato, o perchè si trattasse d' interessi di loro spettanza, ecc.

» 1669, 8 luglio. C. X. Rimessa agl' inquisitori la parte 29 » giugno pass. del M. C. per le risoluzioni che stimeranno di pub- » blico servizio.

» 1702, 11 dicembre, 1703, 19 luglio in C. X. Ricercate *(do-* » *mande)* del Senato, circa la licenziosità de' sentimenti in proposito » de' giuramenti, rimesse agl' inquisitori.

» 1704, 30 decembre. C. X. Proibizione de' casini spezial- » mente ad uso di ballo raccomandata agl' inquisitori.

» 1704, 26 febbraro. C. X. Eseguiscano l' osservanza delle » severe pene statuite contro nobili, che non portano la veste e » vanno in tabarro.

» 1710, 6 febbraro. C. X. Mitigata la detta legge dei tabarri, » correggano li trasgressori colla loro prudenza secondo la qualità. » In caso di recidiva dopo la prima correzione vengano al C. X. » per li maggiori castighi.

» 1711, 23 marzo. C. X. Legge circa spedizione e custodia » delle lettere pubbliche. Sia eseguita sotto le pene statuite contro » i propalatori del segreto.

» 1711, 17 agosto. C. X. Proibizione a chi entra ne' consigli » secreti di scriver lettere ad ambasciatori e rappresentanti intorno » pubblici affari, e così a questi scriver ad altri delle materie di » Stato che al solo governo.

» 1732, 9 luglio. C. X. In vacanza di dogado li concorrenti » non compariscano accompagnati da qualunque unione di plebe, » nè per terra, nè per acqua. Esecuzione raccomandata a capi et » inquisitori di Stato.

» 1743, 28 febbraro. C. X. Proibizione di casini tutti; racco- » mandata agl' inquisitori di Stato.

» 1754, 9 agosto. C. X. Pena di morte agl' ingaggiatori dei » sudditi per servizio estero. Esecuzione commessa agl' inquisitori » di Stato.

» 1755, 18 novembre. C. X. Inquieriscano e castighino chi » parla o dà copie degli affari del Senato.

» 1758, 13 luglio. C. X. Inquisitori di Stato castighino sul

» fatto e poi li cittadini che offendono gli altri nel trattare i negozii » della repubblica. »

Questa esposizione delle leggi spettanti agli inquisitori di Stato pare che non abbisogni di lunghi commenti. Chiaramente si conosce che gl' inquisitori di Stato non erano se non un' emanazione del consiglio de' dieci; organo valido d' un corpo potente. E così, come il corpo, l' organo aveva per suo scopo principale la vigilanza sulla condotta dei nobili. Efori, areopago, non meno importanti che gli efori e l' areopago di Lacedemone e di Atene, servivano gl' inquisitori di Stato a mantenere l' equilibrio nel corpo imperante, prestavano il modo ai sudditi di ottenere giustizia contro i signori. Tale che non avrebbe osato di accusare un nobile pubblicamente, in segreto lo faceva, sicuro che se l' accusa era vera, quel nobile potente non avrebbe potuto sfuggire dalla vindice mano della giustizia. Ad ognuno è dato tenere per tale o tal altra opinione; ma quando si scrive storia, si deve condursi ai tempi, agli avvenimenti passati, alle passate condizioni generali della civiltà. Dalle date delle leggi che abbiamo citate, si conosce chiaramente, che l' autorità dei dieci e dei tre crebbe in ragione diretta del crescere la potenza spagnuola in Italia, e quindi i pericoli della repubblica; in ragione diretta del mutamento e allargamento dei costumi nei nobili; quindi degli abusi dell' autorità loro, delle corruttele della povertà, dalla mancanza crescente degli spedienti che il commercio offriva per toglierla. La nimicizia dei nobili poveri contro questa magistratura, viene prova evidente di quello che da noi si dice. Si aggiunga l' indole dei tempi. Gli annali del Malipiero, per tacere degli altri cronisti, fanno conoscere che nel secolo XV le sentenze del consiglio dei dieci erano pubblicamente eseguite, e quasi tutte contro nobili. Il segreto procedimento dei dieci, la cresciuta potestà degl' inquisitori di Stato, frutti furono dei tempi mutati, nei quali in tante parti d' Europa il segreto s' impadronì dei tribunali, ordinava ed eseguiva i castighi non iscompagnato dall' arbitrio. Quali guarentigie offrissero i dieci ed i tre negli atti della giustizia sarà detto or ora.

IV.

Elezione, numero, forme del consiglio dei dieci.

Diciassette individui componevano il consiglio dei dieci, cioè il doge, i sei consiglieri del doge e i dieci. Tutti aveano voce deliberativa. Era illegale ogni adunanza dei dieci se non v'interveniva almeno un avvogadore del comune, che avea autorità di accusare chi operasse contro le leggi, di proporre partiti, di sospendere le deliberazioni.

I dieci duravano un anno nell' uffizio. Nell' anno seguente non potevano essere rieletti ; locchè dicevasi essere in contumacia. Si eleggevano in diverse adunanze del maggior consiglio pochi per volta. Così il maggior consiglio avea tutto il tempo di riflettere sulle scelte ; poteva ricusare i prescelti, e ricusandoli tutti, o in parte, domandare riformagioni. Gli eletti non potevano essere dispensati dall' uffizio ; non potevano essere eletti ad altro uffizio entro la città nel corso dell' anno. Questa clausola diveniva importantissima, perchè offriva una guarentigia validissima, anzi solenne, della rettitudine nelle operazioni del consiglio dei dieci, de' suoi capi, degl' inquisitori di Stato, che facevano parte dei dieci. Se avveniva che una violenza, un atto ingiusto contro le leggi, contro i nobili, contro i sudditi fosse operato da alcuno di loro, improvvisamente cadevano dall' altezza alla quale erano stati levati. Il maggior consiglio si adunava ordinariamente ogni domenica ; e poichè erano moltissimi gli uffizi di direttori nelle provincie, quasi ogni domenica ve n' era alcuno da distribuire. Il terribile inquisitore di Stato, il capo, il dieci colpevole di abusata autorità, veniva eletto rettore di un borgo come Mestre, d' un villaggio come Gambarare. Accettare il nuovo e povero uffizio, tanto lontano e diverso da quello importantissimo e splendido che avea sostenuto, non s' avrebbe potuto senza cadere nel disprezzo e nel ridicolo di tutti. S' era costretto a ricusare il nuovo uffizio, pagare l' ammenda statuita dalle leggi,

essere sbandito dai consigli per due anni. Ogni speranza era perduta per sempre; il caduto doveva vestire insegne di ecclesiastico, e quindi esiliare sè stesso per sempre dal maggior consiglio. Di questi esempi di morte civile ve ne hanno infiniti; e poichè non era suddito che non avesse il suo patrono, così la voce degli oppressi trovava il modo di farsi ascoltare.

Il consiglio dei dieci ogni mese eleggeva tre capi ed altrettanti vice-capi per sostituirli. I capi avevano l' iniziativa degli affari; facevano eseguire i decreti del consiglio. Ogni anno si eleggevano i tre inquisitori di Stato ed i vice-inquisitori. Due inquisitori di Stato erano scelti fra i dieci, il terzo fra i consiglieri del doge. I due primi si chiamavano *negri,* il terzo *rosso,* dalla veste diversa che portavano. Un inquisitore *negro* non poteva essere sostituito da un vice-inquisitor *rosso,* e viceversa. Le deliberazioni dei dieci, perchè fossero legge, doveano ottenere il voto almeno dei due terzi di tutti i diciassette; in alcuni casi la maggioranza era di tre quarti, di quattro quinti, di cinque sesti, di sette ottavi dei votanti. Le deliberazioni degl' inquisitori di Stato doveano essere unanimi. Uno solo che discordasse, erano invalide, e l' affare si portava alle deliberazioni del consiglio dei dieci. Se due inquisitori di Stato unanimi trovavano che, per alcuna di quelle ragioni che vietano ad ogni giudice deliberare nel suo tribunale, il terzo collega non dovesse deliberare, chiamavano un vice-inquisitore. Il collega escluso entrando nell' aula trovava il suo posto riempiuto da un altro; senza chiedere il perchè se ne partiva. Anche nell' elezione fatta dal maggior consiglio si eleggevano membri del consiglio dei dieci oltre il numero, per supplire a quelli che mancassero in caso di malattia, o che fossero esclusi dal consiglio dei dieci per altre cause, ed anche perchè dovessero presentarsi a dar conto, come inquisiti, della condotta loro. Oggi principe; domani come l' ultimo dei sudditi.

I dieci non ricevevano mai alcuno stipendio, nè diretto o indiretto premio di sorte alcuna; riceverlo era colpa capitale. Il consiglio dei dieci aveva una sua cassa speciale, che governava a mezzo di un camerlingo e due revisori eletti nel suo seno. Nei bilanci della

repubblica, non si vede che la somma intera che l'erario spendeva pel servizio così dei dieci come degl'inquisitori di Stato, compresi tutti e due in una sola voce. Queste sono le somme spese dal consiglio dei dieci, che corrispondono alle *spese segrete* dei presenti Stati d'Europa :

1788	ducati	16,939 (1)
1789	»	17,353
1790	»	15,826
1791	»	18,338
1792	»	22,835
1793	»	29,860
1794	»	24,228
1795	»	30,519

Ora siamo alle bocche del leone.

In Venezia v'era il modo di accusare segretamente, mettendo una polizza in cassette fitte in vari luoghi delle città, ed erano chiamate *denuncie segrete*. Una bocca di leone era l'apertura nella quale si gettavano le polizze nelle cassette, le chiavi delle quali stavano in mano dei magistrati. Tutti i principali magistrati, sia che vigilassero la quiete pubblica, sia che punissero i delitti, sia che amministrassero le finanze, avevano le proprie denuncie secrete. Una legge del 1387, 30 ottobre, ordina che le accuse senza sottoscrizione messe nelle denuncie segrete de' dieci siano abbruciate. Nel 1542, 30 agosto, si eccettuano le accuse per colpa di bestemmia, purchè significhino il nome di tre testimoni presenti al fatto sul quale si fonda l'accusa. Nel dì 12 ottobre 1588, e poi nel 1635, a' 13 agosto, fu stabilito, che le accuse trovate nelle denuncie segrete del consiglio dei dieci, se non sono di *baratti, giuramenti falsi, bravi e vagabondi,* si lacerino ; se di cose di Stato o simili, se ne faccia conto ; ma per procedere contro l'accusato sia necessario la maggioranza di

(1) Valore del ducato, franchi 4.

quattro quinti dell' intero consiglio dei dieci. Due leggi, 1615, 28 settembre; 1640, 27 marzo, prescrivono che le accuse con circostanze di maschere, archibugi, barche, siano *liquidate,* cioè provate da due testimoni innanzi agli avvogadori, e poi sieno portate al consiglio dei dieci, che delibererà se debba accettarle. Non comprovandosi le circostanze, le accuse sieno rimesse ai tribunali ordinari. Con leggi 1617, 6 aprile; 1625, 15 novembre; 1626, 5 gennaro, le accuse sottoscritte dall'accusatore per essere accettate, dovevano ottenere due terzi dei voti dell' intero consiglio dei dieci. Nel 1628, 25 settembre, e 1635, 25 giugno, il maggior consiglio ordinò, che le accuse sopra fatti accaduti nelle provincie, o venute dalle provincie, non debbano accettarsi che coi quattro quinti del consiglio dei dieci, e se si tratta di un nobile veneziano bastino due terzi.

Nelle votazioni delle magistrature veneziane lo squittinio era segreto. Giravano tre bussoli; uno bianco per l' affermativa, l'altro verde per la negativa; il terzo rosso pei voti dubbi (detti *non sinceri*), che, ove prevalevano, facevano sospendere le deliberazioni, come il *non liquet* de' Romani. La legge 1647, 11 marzo, ordina che prima di accettare un' accusa si deva sottoporla per cinque volte alla prova dei voti, computando i voti non sinceri come negativi. Se ottengano per cinque volte i suffragi necessari, siano allora solamente accettate. Nel 1647, 2 maggio, si ordinò che, ricevuta un' accusa non sottoscritta, prima sia deciso, colla maggioranza di cinque sesti dei votanti, se veramente contenga *materia di Stato* o importantissimo pubblico interesse. Questa deliberazione doveva essere assoggettata alle cinque votazioni. Poi si passava a deliberare egualmente con cinque votazioni se l'accusa dichiarata *materia di Stato* doveva essere accettata. 1656, 30 agosto; 1652, 13 febbraro; le accuse sopra banditi, anche non sottoscritte, purchè citino tre testimoni del fatto, siano accettate se ottengano quattro quinti di voti, che le dichiarino accettabili; così per legge 1663, 12 aprile, le accuse contro coloro i quali commettessero atti irreverenti nelle chiese, bastando però per accettarle due terzi dei voti. Con più

leggi (citiamo le due 1694, 16 settembre; 1712, 29 novembre) erano puniti gli accusatori che fossero rei di calunnia.

Nè questa serie di leggi, che abbiamo creduto necessario esporre ai lettori, perchè giudicar possano rettamente sopra un argomento onde vennero tante accuse ai Veneziani, abbisogna di lunghi commenti. Da questa serie di leggi si conosce con quanta severità si procedesse nell' accettare le accuse. Le parole scritte da un pazzo o da uno scellerato non bastavano per condannare l' innocente; molte legislazioni non domandarono prove più difficili per condannare un uomo di quelle che i Veneziani domandavano per accettare un' accusa.

Le accuse o secrete o pubbliche, dette nel linguaggio del foro *querele,* e *querelanti* gli accusatori, quando erano ricevute si annotavano in un libro. Si procedeva a compilare il processo; compilato, si poneva in un archivio detto *cassone,* e poi, giusta l' ordine della data, si presentava alla deliberazione dei dieci. Troviamo molte leggi che prescrivevano la sollecitudine. Per ordine dei capi, l' imputato era arrestato, senza formalità, improvvisamente, senza dar conto nè a lui, nè a suoi della casa dell' arresto. Per lo più la cattura era fatta nella notte, ed ecco come potesse dirsi che sparivano uomini. In carcere non poteva vedere i suoi se non in certi casi e quando era sostenuto per lievi delitti. Si è veduto però quali pratiche fossero necessarie prima di accettare le accuse secrete e le accuse pubbliche. Le semplici apparenze di delitti non potevano prestare argomento a processo.

L' imputato era condotto innanzi ad un collegio criminale composto di un avvogadore e di un capo de' dieci. Ivi era interrogato. Erano deputati alcuni notari ducali a scrivere i processi, e si chiamavano notari dei *camerini.* Due notari erano impiegati in ogni processo separatamente. Uno assumeva la parte dell' accusa; cioè udiva l' imputato quand' era accusato, notava le risposte alle accuse, i testimoni ch' erano per le accuse. L' altro assumeva le parti della difesa, notando le discolpe dell' imputato, i testimoni che lo difendevano (legge 1667, 1 dicembre). Perchè vi fosse un notaio solo

in un processo, era necessario il voto di due terzi del consiglio (legge 1649, 26 agosto). I membri del consiglio dei dieci potevano essere chiamati per testimoni, e allora erano esclusi dal giudizio. L' imputato aveva diritto di chiamare testimoni e documenti scritti a difesa; l' imputato poteva farsi ajutare dalla penna dell' avvocato, ma non dalla voce.

Compiuto il processo dal collegio criminale e presentato al consiglio dei dieci, si leggevano tutti gli atti. L' avvogadore placitava e accusava il reo; proponeva la pena. L' avvogadore era escluso dal giudizio. Poi si discuteva sul fatto e sul diritto. Io scrittore non potrò dimenticare fino a che la vita mi basti di aver veduto sfavillare di santa luce gli occhi di un vecchio venerando, e una lacrima bagnare le sue gote innanzi a me, che giovinetto lo domandava del consiglio dei dieci, e non poteva pensare che un giorno avrei fatto argomento di scrittura questo tribunale, e servirmi di quanto egli dicevami a più sempre dimostrare l' ingiustizia di molti stranieri. Egli si ricordava che, sedendo nei dieci, venuta la discussione, gl' insorse un dubbio e domandò la revisione del processo. Fu riveduto, e due imputati furono assolti.

Si adoperavano anche le torture, armi un tempo di tutti i giudizii criminali del mondo. Si esaminava chi dovea essere torturato per conoscere se poteva sostenere il tormento. Sino al 1721 troviamo usati i tormenti. Nessuna legge li proibì esplicitamente; ma, non solo si disusarono, si distrussero fra noi prima che l' umanità per bocca de' suoi zelatori alzasse la voce.

Finita la discussione si proponeva la sentenza. Ognuno avea diritto di proporre le minorazioni di pena, e ogni proposizione era messa a voti. Quella che otteneva la maggioranza era posta ad altre quattro prove. Approvata, era sentenza inappellabile. Non si poteva domandar grazia prima della sentenza. La sentenza era intimata al reo da un avvogadore, presenti i capi.

Le pene erano l' ammenda pecuniaria, il carcere a tempo, il carcere in vita, la galera a tempo e a vita, l' esilio, il confine, la morte di capestro e di ferro.

L' ammenda era pagata alla cassa del consiglio dei dieci. Diverse erano le misure delle ammende determinate dalle leggi. Abbiamo veduto notate quelle ch'erano stabilite per le colpe dei nobili.

Le carceri erano di due sorta. Alcune dette alla luce. Erano i così detti *piombi;* stanze a tetto nel palazzo ducale, separate l'una dall' altra, tutto altro che mal sane. Ponno vedersi ancora. V'erano carceri all'oscuro. Anticamente erano i così detti *pozzi* posti nel piano inferiore, non sotterranei al palazzo ducale. Carceri non sole però in Europa, e di cui peggiori sono tuttora nelle fortezze. Furono abbandonate nell' ultimo secolo della repubblica. Vi sostituirono prigioni che ricevevano il lume da finestre, che guardavano sopra gli anditi e ballatoi illuminati da finestre, che mettevano nel cortile delle carceri comuni. Erano detti *camerotti.*

I condannati alla galera, subivano la pena, come uomini da remo, sulle galee dello Stato.

L' esilio era pena data solamente ai fuggitivi ed ai contumaci. Si bandivano colla formula: *Bandito da terre e luoghi del dominio, navigli armati e disarmati;* e, rompendo il bando, morte e taglia a chi li catturasse.

A confine si mettevano i colpevoli, o in una provincia, od in una città, od in una fortezza, od anche in qualche monastero isolato.

La pena di morte era o pubblica o privata. Se pubblica, il colpevole era condotto fra le due colonne della piazzetta, ed ivi impiccato. Se privata, era strozzato in carcere, ed il cadavere si seppelliva segretamente, e sempre in terra santa, nel cimitero di san Francesco, o de' santi Gio. e Paolo. Da queste morti secrete nacque quella credenza, che tanto più piacque a' fabbricatori di romanzi oltremontani, dell' annegarsi i rei nel canal orfano. E v' ha chi disse venuto tal nome al canale posto dietro l' isola di s. Giorgio Maggiore, ignorando tal nome averlo avuto quel canale molti secoli prima che vi fossero inquisitori di Stato e dieci; la tradizione antichissima volendo sia venuto questo nome dalla battaglia contro re Pipino d' Italia della quale si è parlato. Per quanta diligenza si sia fatta per trovare alcun lontano fondamento di questo preteso

supplizio, dell' annegare in canal orfano, non ne abbiamo trovato traccia nelle scritture esaminate intorno al presente argomento. E perchè non ve n' ha traccia, crediamo volentieri a quello che abbiamo udito da coloro che sedettero fra i dieci, e furono inquisitori di Stato, cioè, questo annegamento essere baja al di sotto della critica.

Quando il supplizio di morte era pubblico, od il cadavere del reo giustiziato in carcere si esponeva al pubblico, si stampava la sentenza, e la si stampava sempre nel caso di bando. Negli altri casi non la si stampava. E questo accreditò quel dirsi che si faceva sparire un uomo.

In molti casi, oltre al supplizio di morte e al bando, si poneva, per ordine dei dieci e degli altri magistrati, una lapide d' infamia dove era scolpito il nome del reo, le sue colpe, la condanna. Per lo più, le lapidi d'infamia portano il nome di nobili veneziani, e ve ne hanno ancora, e possono leggersi nel palazzo ducale. Prova della giustizia uguale per tutti.

Negli atti del consiglio dei dieci, troviamo annotate alcune cose che ripugnano alla probità che i governi dovrebbero avere, siccome gli uomini. Si trovano offerte di avvelenare i nemici della repubblica ai dieci, e le offerte furono accettate. È però vero che nessuno fu avvelenato, nè storico alcuno è che parli di tentativi di avvelenamento di alcuno. Chi volesse scusare i dieci della colpa d' avere accettato le offerte, sarebbe indegno della stima di sè stesso, non che di quella degli altri. Riflettiamo però che, per giudicare del passato, al passato si deve condursi. Che tempi fossero quelli ne' quali si accettava l'offerta, tutti sanno. E se nei nostri tempi si rispettano le vite di chi colla sua vita è obice alla sicurezza di un impero, benediciamo pure ai tempi nostri. E si compianga pure, si maledica ai tempi, ne'quali presso tutti i popoli del mondo si pensavano e si compravano delitti simili. Colui però i padri del quale sono senza peccato, sia il primo a scagliare la pietra contra ai Veneziani.

Sul reato di Antonio Foscarini, la storia pende incerta. Sappiamo lui essere stato uomo fornito d' ingegno, ma di carattere

L' ammenda era pagata alla cassa del consiglio dei dieci. Diverse erano le misure delle ammende determinate dalle leggi. Abbiamo veduto notate quelle ch'erano stabilite per le colpe dei nobili.

Le carceri erano di due sorta. Alcune dette alla luce. Erano i così detti *piombi;* stanze a tetto nel palazzo ducale, separate l'una dall' altra, tutto altro che mal sane. Ponno vedersi ancora. V'erano carceri all'oscuro. Anticamente erano i così detti *pozzi* posti nel piano inferiore, non sotterranei al palazzo ducale. Carceri non sole però in Europa, e di cui peggiori sono tuttora nelle fortezze. Furono abbandonate nell' ultimo secolo della repubblica. Vi sostituirono prigioni che ricevevano il lume da finestre, che guardavano sopra gli anditi e ballatoi illuminati da finestre, che mettevano nel cortile delle carceri comuni. Erano detti *camerotti.*

I condannati alla galera, subivano la pena, come uomini da remo, sulle galee dello Stato.

L' esilio era pena data solamente ai fuggitivi ed ai contumaci. Si bandivano colla formula: *Bandito da terre e luoghi del dominio, navigli armati e disarmati;* e, rompendo il bando, morte e taglia a chi li catturasse.

A confine si mettevano i colpevoli, o in una provincia, od in una città, od in una fortezza, od anche in qualche monastero isolato.

La pena di morte era o pubblica o privata. Se pubblica, il colpevole era condotto fra le due colonne della piazzetta, ed ivi impiccato. Se privata, era strozzato in carcere, ed il cadavere si seppelliva segretamente, e sempre in terra santa, nel cimitero di san Francesco, o de' santi Gio. e Paolo. Da queste morti secrete nacque quella credenza, che tanto più piacque a' fabbricatori di romanzi oltremontani, dell' annegarsi i rei nel canal orfano. E v' ha chi disse venuto tal nome al canale posto dietro l' isola di s. Giorgio Maggiore, ignorando tal nome averlo avuto quel canale molti secoli prima che vi fossero inquisitori di Stato e dieci; la tradizione antichissima volendo sia venuto questo nome dalla battaglia contro re Pipino d' Italia della quale si è parlato. Per quanta diligenza si sia fatta per trovare alcun lontano fondamento di questo preteso

supplizio, dell' annegare in canal orfano, non ne abbiamo trovato traccia nelle scritture esaminate intorno al presente argomento. E perchè non ve n' ha traccia, crediamo volentieri a quello che abbiamo udito da coloro che sedettero fra i dieci, e furono inquisitori di Stato, cioè, questo annegamento essere baja al di sotto della critica.

Quando il supplizio di morte era pubblico, od il cadavere del reo giustiziato in carcere si esponeva al pubblico, si stampava la sentenza, e la si stampava sempre nel caso di bando. Negli altri casi non la si stampava. E questo accreditò quel dirsi che si faceva sparire un uomo.

In molti casi, oltre al supplizio di morte e al bando, si poneva, per ordine dei dieci e degli altri magistrati, una lapide d' infamia dove era scolpito il nome del reo, le sue colpe, la condanna. Per lo più, le lapidi d'infamia portano il nome di nobili veneziani, e ve ne hanno ancora, e possono leggersi nel palazzo ducale. Prova della giustizia uguale per tutti.

Negli atti del consiglio dei dieci, troviamo annotate alcune cose che ripugnano alla probità che i governi dovrebbero avere, siccome gli uomini. Si trovano offerte di avvelenare i nemici della repubblica ai dieci, e le offerte furono accettate. È però vero che nessuno fu avvelenato, nè storico alcuno è che parli di tentativi di avvelenamento di alcuno. Chi volesse scusare i dieci della colpa d' avere accettato le offerte, sarebbe indegno della stima di sè stesso, non che di quella degli altri. Riflettiamo però che, per giudicare del passato, al passato si deve condursi. Che tempi fossero quelli ne' quali si accettava l'offerta, tutti sanno. E se nei nostri tempi si rispettano le vite di chi colla sua vita è obice alla sicurezza di un impero, benediciamo pure ai tempi nostri. E si compianga pure, si maledica ai tempi, ne'quali presso tutti i popoli del mondo si pensavano e si compravano delitti simili. Colui però i padri del quale sono senza peccato, sia il primo a scagliare la pietra contra ai Veneziani.

Sul reato di Antonio Foscarini, la storia pende incerta. Sappiamo lui essere stato uomo fornito d' ingegno, ma di carattere

dubbio, avere meritato che l' occhio vigile della magistratura suprema lo seguisse ne' suoi viaggi; sappiamo che i tempi erano difficilissimi, assidua l' inimicizia di Spagna, disgusti colla corte di Roma. Ed Antonio Foscarini, già ambasciatore, cavaliere della stola d' oro, fu accusato dello avere tradito il segreto dello Stato, dello avere avute pratiche co' nemici, *dentro e fuori, in parole e con iscritti.* Citato innanzi ai dieci si occultò, e poco prima dell' accusa era ito a Ferrara, città di confine di un altro Stato. Con tredici voti, nessuno discorde, un voto solo dubbio, fu decretato l' arresto di lui. Subito venne alle carceri, e s' incominciò la processura. Dopo udite le accuse ed i testimoni, nel giorno 13 aprile 1622 s' intimò all' inquisito che apparecchiasse le sue difese. Quindici votanti approvarono l'ordine, nessuno lo ricusò; vi fu un voto non sincero, cioè dubbioso. Nel giorno 20 aprile, udite le imputazioni e le difese si domandò al consiglio se il Foscarini dovesse essere, come dicono adesso, messo in istato di accusa. Tredici votanti lo hanno messo in istato d' accusa, nessuno lo trovò innocente. Quattro furono le voci dubbiose, *non sincere,* significazione che quei quattro nol credevano innocente, e non avevano argomento da credere compiuto il processo. Messa al partito la proposizione del gastigo, dopo conosciuti tutti gli atti fu proposto:

Che Antonio Foscarini fosse dannato nel capo, con morte segreta; poi il suo cadavere appeso alla forca per una gamba, nella pubblica piazza. I votanti per questa proposizione furono undici, compreso il doge, tre consiglieri, un capo dei dieci, due inquisitori di Stato.

Che sia dannato nel capo, e senza l' infamia del patibolo. Ebbe voti quattro.

Che sia dannato ad esilio perpetuo. Due voti.

Nessun voto per l' innocenza dell' inquisito.

Nel giorno 18 gennajo 1622 *(more veneto,* cioè nel 18 gennajo 1623, era comune), fu proposto al consiglio dei dieci, che riconosciuta calunniosa l' accusa e false le prove contro al Foscarini, condannati a morte i calunniatori, sia riconsecrata la memoria di

lui, togliendo così ogni nota d' infamia alla sua casa; nota d' infamia che ricadeva sui nipoti e discendenti di loro. Il partito fu vinto, però con sole otto voci favorevoli. Sei furono contrarie, una non sincera. Non vi fu unanimità di suffragi nel tribunale, che in quel giorno non era composto che di quindici votanti, locchè non dimostra convinzione uguale in tutti sulla innocenza del Foscarini.

Fra Paolo recusò un legato lasciatogli dal Foscarini, nè certo sarà alcuno che possa accusare il Sarpi di codardìa e dello avere abbandonata la memoria di un amico innocente e infelicissimo. Ed il Sarpi era tale uomo da non aver paura d'alcuno nella repubblica.

Abbiamo detto pendere dubbiosa la storia sul reato del Foscarini, perchè v'ha taluno che crede essere egli stato assolto per salvare la fama di una casa potente e benemerita. Che se il Foscarini fu innocente e calunniato, se la umana giustizia, e pur troppo non una sola volta, fu indotta in errore, egli è al certo difficile scontrare nella storia dei popoli un tribunale potente, misterioso, che si disdica, che renda pubblico il suo errore, notificandolo alle corti straniere, lasciando innalzare un monumento espiatorio (nella chiesa di santo Eustachio) alla vittima della malvagità umana. La quale umana malvagità talvolta così sottilmente sa rimpiattarsi in oscuri e intricati ravvolgimenti da ingannare la giustizia più severa e sicura. Di Antonio Foscarini la poesia si è insignorita, creandolo martire di un silenzio che assicurava l' onore della donna amata. Ma la poesia non è la storia.

Sul caso del *Fornaretto* noi non faremo lunga parola. Ne furono fatte tante! Quell'innocente, dannato a morte per le apparenze degli estremi legali (e la memoria del quale fu risarcita), fu condannato dalla quarantia criminale, sede di giudizio di tutti i delitti fuori che quelli di Stato. I dieci non l' hanno condannato; nè ai dieci, come neppure ai quaranta, si ricordava del *Fornaretto* quando si votava la morte di un reo.

De' casi simili se ne videro in ogni tempo sotto ad ogni legislazione. Citeremo il fatto di Padova, dove, durante il regno d' Italia, un tribunale speciale, inappellabile, condannò a morte un giovanetto

innocente. Il complice, per le insinuazioni del confessore e dell' innocente, dichiarò l'innocenza di questi e la provò. Il preside del tribunale sospese la sentenza, e riferì il caso al gran giudice del regno. Il gran giudice ordinò che si eseguisse la sentenza, perchè di tribunale che non era soggetto ad appellazione. Potremmo citare casi nati anche dove sussiste l' istituzione dei giurati ; giudici del fatto. In una parola, le leggi umane non sono, nè possono essere perfette ; molto meno infallibili i giudici che sono uomini. E la sventura di coteste imperfezioni può colpire dovunque l' uomo innocente.

Il processo degl' inquisitori di Stato, in quei pochi casi che accennammo assegnati al giudizio loro, era compilato dal segretario. Esaminate le cause, udite le difese, esaminati i documenti, gl' inquisitori sentenziavano se erano unanimi.

Aggiungere si deve: gli atti dei dieci e degl' inquisitori di Stato erano conservati, e siccome non consta che gl' inquisitori condannassero a morte, se non nel caso solo nel quale sudditi veneziani per denaro andassero a servire nelle milizie d'altro Stato (legge 9 agosto 1754), così le sentenze di prigionia, bando o confine, pronunciate da loro, potevano essere rivocate. Duravano un anno nell'uffizio; nell' anno seguente non potevano essere rieletti: succedevano altre persone, le quali, se anche i predecessori fossero stati raggirati o avessero abusato dell' uffizio, potevano rivedere i processi.

Il processo dei dieci dicevasi *rito del consiglio di X.* Talvolta si delegava anche ai rettori.

Negli ultimi tempi avvenne un caso che andò per le bocche di tutti ; la fuga di Pier Antonio Gratarol, segretario del senato. Egli difese sè medesimo in una sua narrazione apologetica. Carlo Gozzi, rivale di lui nell'amore di una mima, la Ricci, gli scrisse contro, egli, che per vendetta lo pose in commedia. Fu degno di biasimo l' aver permessa quella commedia insulsa, intitolata *Le droghe d'amore*, che sarebbe ora castigo il leggere. Gl' inquisitori di Stato ebbero torto d'inveire contro al Gratarol, uomo di poco conto, quando era nella repubblica. Ma il segretario del senato che fugge e va in terra

straniera, non fu al certo innocente, perchè non poteva ignorare la severità delle leggi.

Pochi ministri ebbe il consiglio dei dieci; quattro segretari del senato prestavano l' opera loro a'suoi comandi; quattro notari ducali si prestavano per la compilazione dei processi. Non v'era farragine di carte, non lungherie di scritture, come in nessun magistrato della repubblica. L'archivio segreto dello Stato (detto *secreta)* era confidato alla custodia dei dieci.

Dopo la congiura del Faliero, il consiglio dei dieci ebbe sale d'armi tutte sue, per potere, in caso di tumulti civili, accorrere con forze sicure a domarli. Negli ultimi secoli, erano meglio curiosità pura che altro; poichè, o erano armi da taglio, o se armi da fuoco non era pronta la munizione necessaria. Furono saccheggiate queste sale al cadere della repubblica; le più elette armi se l' ebbero i Francesi liberatori che aveano soscritto i preliminari di Leoben e poi la pace di Campoformio. Oltre alla sala d'arme, il consiglio dei dieci aveva al suo comando una fusta ancorata innanzi il palazzo ducale. Non era che il corpo d'una galera smessa, che serviva come ora que' legni detti *guarda-porto*. Serviva per luogo di castigo de' piccoli delitti. Altri corpi di galere antiche erano nell' arsenale che finivano col servire per fuste quando una era consunta.

Per l' esecuzione degli ordini dei tribunali eccelso (i dieci) e supremo (gl'inquisitori di Stato), servivano pochi ministri inferiori, detti *fanti*. Tale era la forza morale di queste magistrature e del governo, che non era chi non si chinasse alla parola del *fante dei cai* (fante del capo de' dieci che serviva anche agl' inquisitori di Stato) ed ubbidisse. Se occorreva la forza, serviva il bargello, detto messer grande, coi birri.

Le sentenze d' ogni sorta contro ai nobili si pubblicavano nel maggior consiglio. La elezione dei dieci, come quella che si faceva nel maggior consiglio, si pubblicava ogni anno nella *Temi Veneta;* almanacco, che registrava tutte le magistrature della repubblica e i nobili che, sedendo nel maggior consiglio, formavano la sovranità. Si pubblicava anche nel *Proto-giornale;* altro almanacco che

registrava il nome di molti impiegati del governo e dei capi del clero veneziano. Al quale faceva seguito *il libro d'oro*, cioè l'estratto del libro d'oro, da cui si conoscevano le famiglie nelle quali era il dominio. Più cortese che gli almanacchi che presentano le altre famiglie regnanti, non metteva mai l'anno di nascita delle donne, ma solo quello delle nozze.

Gl' inquisitori di Stato, i capi dei dieci ed altri magistrati, non potevano assistere a spettacoli e feste pubbliche se non mascherati, come si dirà sotto. E anche questo cresceva il mistero.

Quando abbiamo cominciato questa parte del nostro lavoro, forse la più importante, essendo la più sconosciuta, o (peggio) la parte male conosciuta del governo veneziano, ci eravamo proposti la maggior brevità. Cresciutaci la materia per mano, non abbiamo creduto di arrestare la penna, perchè ci parve non inutile, per l'onore di tutto il nostro bel paese, dimostrare l'erroneità de' giudizii, che gli stranieri portano sopra di noi. In altro breve scritto nostro, abbiamo detto che sogliono gli stranieri noi italiani qualificare come assassini, briganti, avvelenatori, e ch'era per loro un giojello il trovar pozzi, piombi, canal orfano, punti culminanti delle iniquità che ci appongono. Venutoci il destro di trattare cosiffatto argomento, avremmo creduto di mancare al debito di figlio verso la madre comune non esponendo con sincerità e sicurezza il vero, per illuminare, oltre gli stranieri, quei nostri fratelli che si lasciano abbindolare dagli stranieri. Entrammo nelle misteriose stanze dei dieci, nelle tremende degl' inquisitori di Stato, e vi ti abbiamo condotto, o lettore. Quelle oscure cortine, quelle nere tappezzerie, quelle torcie gialle, quelle spie mascherate, quel rapire le creature umane per annegarle, favole tutte, non t'hanno atterrito. Favole tutte, siccome non uno, non dieci, ma forse cinquanta uomini rispettabilissimi ne hanno asserito e potrebbero alcuni asserirlo anche a te; e la sala dei dieci la vedi tu pure. E la stanza degl' inquisitori di Stato era adorna di preziosi dipinti; e v'era un tavolino e tre seggioloni di pelle con borchie dorate ed uno scanno pel secretario. E nulla più.

Avrai però meditato su questo argomento, e avrai conchiuso, che la mancanza di pubblicità negli atti fu causa degl' insulti. Un reggimento che, pubblico sempre e in tutto, non lo fu nella materia di Stato, e, per quanto fosse severa, illibata, integra l' amministrazione della cosa pubblica, in una sola parte non la rese pubblica, n' ebbe scapito alla sua fama. E avrai ricordata la gran sentenza di Geremia Bentham, « il segreto di alcune sue operazioni essere » stata la causa dei falsi giudizii e delle male parole nel governo » veneziano (1). »

I. Chapitulare Con. X. Comincia « MDXXXII die XX octobris. » Chapitulare Cons. X. Io che sono del Consiglio dei X zuro per » santi Evangeli di Dio consigliare con buona fede et conscientia » tuto quello sia di beneficio pubblico .... (finisce) di essere » mandati debitori a palazzo. » MS. fra i nostri. Contiene tutti gli obblighi dei membri del consiglio dei dieci. Scrittura importante appartenente già a ser Francesco Longo. Meriterebbe la stampa.

II. Anno 1585, die XX sept., die XX dicem. In cons. decem. Le ultime parole sono sbiadate. MS. presso di noi di facce 4. Contiene notizie importantissime su quel magistrato.

III. Storia dei correttori eletti nell' anno 1761. Comincia, parte prima: « Molti hanno volto l'animo a scrivere la storia dei corret- » tori detti nell'anno 1761 (finisce) .... e poi risorgerebbe lo Stato, » cioè, di pochissimi o di tutti. » MS. di faccie 148, trascritto dall' originale di mano di ser Giovanni Sagredo, padre dello scrittore di questo lavoro, che fu del consiglio dei dieci e inquisitore di Stato. Speriamo che un dì o l' altro veda la luce.

IV. Correzione delle leggi 1761 e 1762. MS. presso di noi. Contiene il testo delle leggi proposte dai correttori. Notabile è per esservi in sunto le aringhe del Foscarini, e per disteso una

(1) Per non accrescere la lunghezza di questa parte del nostro lavoro, ci asteniamo di citare tutte le opere a stampa italiane e straniere che abbiamo consultate per dettarla, incominciando dalle vite dei dogi del Sanudo fino alle osservazioni del Tiepolo. L' opera del sig. Galibert, da quello ch' è finora stampato, non si può giudicare. Citiamo però i documenti inediti che ci hanno servito, oltre alle tradizioni di uomini degni d'ogni fede.

nobilissima arringa di ser Marcantonio Zorzi che, sebbene nobile povero, sostenne il consiglio de' dieci. Ne trascriviamo la breve perorazione scritta nel volgar veneto quale si usava nei consigli.

« Mentre un universal incendio de guera atornia tuta l'Europa » no semo senza pericolo nu medesimi: temer dovemo (lo dirò pur » za che in ancuo tuto xe permesso dir) el rilassiamento, i modi, » le ostilità, le corutele presenti, nè se perda, anzi per amor del » cielo no se abandoni un rimedio che solo può salvar da tanti » mali. Se Dio no avesse ispirà ai nostri magiori el lodevole espe- » diente de sto tribunal su sti soli riflessi, saria vera prudenza e » necessità el formarlo in ancuo, come saria puro capricio e scioca » passion el disfarlo. A chi pensa altrimenti rispondo: che la repu- » blica no se deve partir dal so costume, nè abandonar i so ordini » antighi, e i so costumi.

» E se son trato su sto aringo in sto zorno, eco siori Ecelen- » tissimi el motivo. Nato citadin in sta patria, mi el primo riconosso » la dovuda sogezion a le legi; nato libero in sta republica mi » esprimo il desiderio de morir e lassar morendo libera la mia » patria, come fin ora la go felicemente goduda. Ma siori Ecelen- » tissimi, no se speri libertà da una lege che sciolge tuti quei nodi » che ga tenudo fra nu streta la libertà, e che, sciolti che i sia una » volta, no so chi de nu sarà a pegior condizion. »

V. Leggi e decreti intorno all' autorità del consiglio dei dieci e de' suoi interni tribunali, raccolte nell' anno 1761, per comando ed uso dei correttori, sopra i capitolari dei consigli e collegi. Le leggi sono raccolte estese per intero; vi sono altri documenti tratti dalla segreta. Il codice è di faccie 361; ve ne hanno parecchie copie, alcune col nome di *Codice del Consiglio di X.* Quella che il Tiepolo cita, è ora in mano del dotto inglese sig. Rawdon Brown, che ha dato in luce i ragguagli sopra Marin Sanudo, e possede di molte preziose scritture veneziane. Egli ne ha favorito col lasciarcele esaminare. L' aggiunta al codice del consiglio dei dieci, ch' era del Tiepolo, è in mano del libraio Bonvecchiato di Venezia. Il codice che abbiamo sotto gli occhi è collazionato dal Franceschi

medesimo. Si sono trovati esatti i documenti confrontati negli archivi pubblici, e noi nelle citazioni fatte ci siamo strettamente tenuti a questo codice, che ha il carattere e la prova dell' autenticità ed esattezza dei documenti.

VI. Parti istitutive del consiglio dei dieci. È un sommario esattissimo del codice anteriore diviso per ordine di materie. Siccome fu confrontato anche questo, ce ne siamo serviti.

VII. Sommario delle leggi attinenti all' eccelso consiglio dei dieci; tomi due di circa 180 faccie per uno. È un esattissimo sommario di tutte le leggi spettanti al consiglio dei dieci, che ne dà il sunto, la data e il libro dove si trovano. È l' opera del Verdizotti citata dal Tiepolo; ma l' esemplare che abbiamo sott' occhio, mostra che fu condotto anche a tempi posteriori al Verdizotti.

VIII. Miscellanea MS. presso di noi. Contiene poesie ed altri documenti sulla correzione 1762, la correzione 1774, la storia della correzione 1780 da Marco Barbaro, ed altri documenti storici.

IX. Correttori delle leggi ed altri MS. di M. Giovanni Sagredo presso di noi. Contengono sommarii e dispute sul consiglio dei dieci.

X. Relazione delle cose occorse e delle dispute tenute in maggior consiglio per la correzione dell' eccelso consiglio dei dieci e dei suoi magistrati interni seguita l' anno 1762, estesa in dodici lettere da N. B. P. V. Autore di queste lettere, notabilissime per gli aneddoti che raccolgono, per la franchezza colla quale sono scritte e per la diligenza nel raccogliere per sunto le arringhe dette in quel tempo, è Nicolò Balbi patrizio veneto. Il MS. è di faccie 250; appartiene al nostro amico Domenico Zoppetti, che ce lo ha cortesemente prestato. Se ne conoscono altri esemplari.

La raccolta di patrii monumenti sempre crescente dello Zoppetti stesso, fu arricchita a questi giorni di preziosi documenti storici. Fra gli altri abbiamo a bell' agio esaminati i seguenti:

Spoglio dei processi che si trovavano nell' archivio degl' inquisitori di Stato, dall' anno 1573 al 1775, compilato dal segretario della detta magistratura, Giuseppe Gradenigo, uomo di probità specchiatissima e d' ingegno eccellente.

Da questo spoglio risulta che :

dal 1573 al 1600 vi furono processi n. 73
dal 1600 al 1700 . . . . . » 554
dal 1700 al 1775 . . . . . » 646

Sommano n. 1273 ;

locchè per adequato dà il numero di sei processi all' anno. Da questo spoglio emerge chiaramente che gl' inquisitori avevano la iniziativa e la esecuzione dei processi, e se giudicavano era per delegazione dei dieci.

Sommario delle carte dell' archivio degl' inquisitori di Stato asportate dal commissario francese Bassal nel 1797. Questo sommario dimostra che il cittadino Bassal ebbe l' accortezza di portar via tutti i documenti che provavano il mal atto di Francia. Quando un dì vengano in luce, saranno la più bella risposta possibile alle accuse date dal sig. Thiers ai Veneziani di perfidia contro la repubblica francese. E dimostreranno che anche gli uomini saliti in gran fama s' ingannano, o vogliono ingannarsi. Ma la storia non muore.

Un processo intero e perfetto degl' inquisitori di Stato con tutti i documenti originali. Il processo per sè non è di grande importanza. Si tratta di un gentiluomo di casa Zambelli (ora estinta) che, accalappiato da un tale, avea soscritto delle carte di obbligazione che mettevano in pericolo tutto il suo stato. Vi sono l' atto di accusa ed i documenti su' quali si fonda, non che gl' interrogatorii dei testimoni fatti innanzi ai notari dei camerini. La faccenda si accomodò con una transazione. Il documento di maggiore importanza è l' annotazione *lume dei successori* sottoscritta il dì 17 luglio 1789 dai tre inquisitori di Stato, Bembo, Vallaresso e Jacopo Diedo. Dalla quale consta che di tutti gli atti degl' inquisitori di Stato restavano monumenti sicuri.

Una nota dei francesi, piemontesi e savoiardi ch' erano in

Venezia nel tempo della rivoluzione francese col nome degli albergatori. Prova che si sospettava di loro.

Altri preziosi documenti della condizione interna della repubblica.

La gentilezza dell' abate Valentino Giacchetti, presbitero onorario e sagrista di San Marco, membro dell' instituto istorico di Francia, amantissimo delle memorie patrie, ci ha fatti conoscere i seguenti particolari.

Dopo il concilio di Trento furono ordinati i necrologi regolari in tutte le parrocchie. San Marco, chiesa ducale, era la parrocchia del palazzo ducale; e nei suoi necrologi si notavano, al luogo loro e senza distinzione di qualità, le morti dei rei, annotando il nome, cognome, il supplizio se pubblico o segreto, il reato ed il nome della magistratura che condannava a morte. I supplizi erano eseguiti o dentro o fuori del palazzo ducale nella parrocchia ducale. I registri tenevansi nell' archivio parrocchiale ed erano documento solenne; riscontro pubblico dell' atto della giustizia. Ed erano esattissimi, vedendosi annotato in alcuni casi, che la fede di morte dei rei giustiziati in secreto non poteva darsi che colla permissione del consiglio dei dieci. Questi erano per certo coloro de' quali la morte si voleva ignorata dal pubblico. Non vi è memoria di alcuno che sia stato annegato. *E questo sia suggel che ogni uomo sganni* sulla cantafavola del canal orfano. I giustiziati erano scritti coll' ordine della data, e nel necrologio vengono uniti a tutti gli altri che morivano nella parrocchia di san Marco, compreso il doge. Tanto è vero che il necrologio si teneva come documento pubblico, che quando si credette di riconsecrare la memoria del Foscarini, v'è analoga annotazione nel necrologio.

CAPITOLO XVII.

COMMERCIO E INDUSTRIA.

Il commercio de' Veneziani vorrebbe essere trattato con lungo e apposito discorso. Nè mancherebbero i fondamenti per isvolgere questa materia, poichè Carlo Antonio Marin, nella sua bellissima opera: *Storia civile e politica del commercio de' Veneziani,* offre norme sicure. Al Marin potrà essere rimproverato lo stile, che non è squisito; ma la rettitudine della coscienza, la sicurezza de' documenti, il non essere punto dominato da preoccupazioni, gli valsero, come gli valgono, la stima degli stranieri e di noi italiani. Ne scrisse anche Jacopo Filiasi, e certo la sua scrittura, sebbene succinta, può servire al nostro proposito. Noi ci gioveremo dell' uno e dell' altro; ma sarebbe stato nostro desiderio che il tempo ne avesse concesso di esaminare i documenti numerosissimi che si trovano nell' archivio pubblico, per trarne assai notizie sfuggite ai predecessori (1).

La storia del commercio veneziano è quella della repubblica, dalla storia del commercio sorgendo la soluzione dei principali problemi presentati dalla storia politica della repubblica. Basta guardare alla posizione geografica del territorio della primitiva consociazione per conoscer tosto come *ab antiquo* la parte marittima della

(1) Il nostro cooperatore nella redazione di questo libro, Giovanni Tommasoni, ci ha forniti i suoi studii su questo argomento.

Venezia romana dovesse essere la sede del commercio di una gran parte d' Italia per poi diffonderlo nei paesi posti oltre le Alpi Retiche, Giulie e Noriche. I fiumi dell' Italia superiore avevano lo sbocco nelle marine della consociazione, e quindi servivano facilmente per tramite ai commerci. I bassi fondi delle lagune tornavano opportunissimi alla formazione delle saline. L' ampiezza del bacino d' acque diviso dal mare per una zona di terreno lunga e stretta, in varie parti trinciata, e quindi alimentata dal flusso e riflusso dell' Adriatico, mentre accoglieva le acque di tutti i fiumi, presentava, come presenta, il porto più sicuro del mondo anche ai più piccoli navigli. Signori degli sbocchi dei fiumi, i Veneziani erano signori di vastissimi commerci, e quando la consociazione, mutata in repubblica potente, arrivò a sedere nel concilio delle nazioni, si trovò superiore a tutti i suoi vicini, a questi e a più lontani popoli necessaria distributrice di quanto richiedeano i bisogni e i comodi della vita. Si arroge, che questi favori della natura erano cresciuti dalla condizione de' tempi, perchè le altre parti d' Italia, e peggio le nazioni straniere, mancavano affatto di commerci e d' industrie.

Il monopolio del commercio trasmarino poteva dirsi, quasi tutto, nelle mani della repubblica. E che lo fosse fino dagli esordi della consociazione, lo prova l'epistola di Cassiodoro, da noi altrove citata, dalla quale consta, come fino dall' anno di C. 528 provvedessero la capitale e la corte medesima dei re goti di quello abbisognavano, oltre al possedere l' industria dei sali. A convalidare l' importanza che i Veneziani mettevano nel commercio, viene il nome stesso dei magistrati primitivi che reggevano la consociazione, cioè tribuni de' marittimi. Il quale significava una magistratura commerciale, e che, esistente al tempo de' Romani, continuò anche quando l' impero romano finiva, e Venezia rimase sempre e indubitabilmente erede del nome e delle istituzioni romane. I due vicini che, prima la consociazione, poi la repubblica ebbe, furono l' impero d' Oriente ed il reame dei Longobardi, sempre nemici fra loro, sempre alle mani. I Veneziani approfittarono delle discordie, ed intanto il commercio cresceva. L' impero d' Oriente, signore di tutti

i mari, signore in Italia di quella parte, che gli antichi chiamarono Magna Grecia, signore dell' esarcato di Ravenna, pretendendo sempre al diritto di signoria per tutta l' Italia, che teneva dovesse competergli come retaggio di Costantino, aveva bisogno dei Veneziani. Si prestavano questi anche ai Longobardi; gente barbara, la quale tentò di distruggere la repubblica, onde ne venne la traslazione della sede ducale da Eraclea in Malamocco. Ai Veneziani tornava meglio l' accostarsi ai Greci; e poichè della politica avveduta è il mettere a profitto le passioni umane, blandirono il fasto greco col mostrare una osservanza, la quale non era di sudditi verso il sovrano; sì bene avea aspetto di lontano e mediato vassallaggio. I vassalli, chiamati in ajuto da un altro vassallo del santo impero, il pontefice romano, gli abbiamo veduti soccorrere Ravenna assalita dai Longobardi.

Cadde il regno de' Longobardi; un altro straniero venne in Italia, Carlo il Grande, chiamato dal pontefice romano pel doppio scopo di liberarsi dai mali vicini e dalla soggezione dell' impero orientale. Sia vero o no il trattato di Niceforo d'Oriente e di Carlo il Franco asserito dal Sigonio, i Veneziani approfittarono della circostanza. Trattarono col vincitore; ottennero privilegi nel nuovo reame d' Italia, confermati da successori, e dai documenti che ci restano, come dal patto con Lotario imperatore riferito dal cronista Dandolo, conosciamo che si concedeva ai Veneziani la permissione di tenere mercati nel regno d' Italia, dei quali era celebre quello a Campalto (possessione dei Franchi posta sul margine delle lagune), la permissione di provvedersi di legname nello Stato dei Franchi abbondevole di boscaglie, di quel legname ch' era necessario così ai bisogni della vita come alla costruttura sempre crescente dei navigli. Sappiamo dal cronista Franco Eginardo, che nel grande mercato di Pavia, i Veneziani recavano tutte le lautezze del lusso, il quale era forse maggior bisogno delle corti in tempi barbari, di quello sia nei tempi inciviliti. Tramutavano le ricchezze dell' Oriente colle ricchezze dell' Occidente, le industrie greche, i prodotti naturali dei paesi slavi coll' oro dei Franchi. Niceta scrisse, ch' erano

arditi sui mari, vagabondi come i Fenici, acutissimi d'ingegno. Ed in vero, sapevano trarre profitto da tutto quello che si parava loro dinanzi per averne guadagno. Ora pregando, ora pagando, spesso combattendo, mantennero il monopolio del commercio. Si è veduto che il commercio era la causa di quasi tutte le guerre. Si è veduto con quanta gelosia mantenessero l'impero sulle foci dei fiumi che sboccavano nelle lagune, perchè, padroni delle foci dei fiumi, erano padroni del commercio. Si è veduto come non ambissero possedere dominii sul continente d'Italia, perchè non giovava ad essi distrarre le forze fuori dal centro naturale della politica loro, il commercio. E per questa politica la guerra, che indicevano ai vicini, più crudele e più sicura che quella delle armi, era il privarli di ogni permutazione di traffici ; scaltrimento che non falliva mai nello scopo. Per questa politica resi potenti e signori di fatto in ogni commercio dell' Adriatico, vollero consecrarne anche il diritto, e di qui vennero le cerimonie delle sponsalizie col mare. Mentre tutta Italia era taglieggiata dai barbari, Venezia, rimasta immune da quelle ruine, cresceva gagliardamente. Ogni traffico era buono per essa ; anche quello illecito degli schiavi, sebbene lo vietassero i pontefici, interpreti del vangelo.

Se i Veneziani, alieni dai conquisti sul continente d'Italia (inutili a loro, perchè la signoria sugli sbocchi dei fiumi assicurava il monopolio), si fecero conquistatori della Dalmazia e della Croazia, fu per causa del commercio. Assicurarono col possesso di paesi conterminali all' Adriatico un accesso sicuro al porto loro. Di più, col mezzo dei fiumi della valle danubiana, e con quelli illirici, permutavano olio, vino, manifatture di lana, seta, aromati, che comperavano sui mercati orientali; il sale, le manifatture di vetro ed altre merci proprie, con materie prime; carni, grano, frutta secche, cera, pelliccie, lana, metalli, che poi diffondevano nel mondo. Seppero approfittare dell' ignoranza e del bisogno altrui, e quando Pisa e Genova si misero a rivaleggiare con loro, nacquero le ire, e le guerre succedettero, delle quali abbiamo discorso. Il monopolio andava cessando.

Prima Costantinopoli, poi Alessandria furono i grandi mercati dove convenivano i prodotti dell' Indie. Prevalendo ne' commerci di questi mercati, i Veneziani gli spargevano nel mondo. Si spinsero nel mar Nero, e, messe fattorie alle foci del Volga e del Tanai, ebbero aditi per le permutazioni coll' Asia centrale. Dell' ardire dei viaggiatori veneziani e dei vantaggi che recarono al proprio commercio ed alla scienza, altri farà in questo libro parola.

Se il commercio vantaggiava l' interesse dei Veneziani, non recava minor vantaggio alla potenza loro. Quanta fosse sui mari, si vide da quello che noi scritto abbiamo, e quale fosse si vedrà meglio leggendo quello ch' è scritto da chi tratta della marineria veneziana. Qui dobbiamo contentarci di accennare, che il commercio larghissimo sul mare abbisognando di molti navigli, questi navigli erano poi, all' uopo, usati anche per le imprese guerresche.

È inutile il ripetere quello che abbiamo detto sui vantaggi recati dalle crociate al veneto commercio ; inutile ricordare come i Veneziani ottenessero un governo tutto proprio nelle terre conquistate dai Crociati. Le franchigie ricuperate dai comuni italiani aprirono più facili vie al commercio. Utile sarebbe che lo spazio ci concedesse di dar conto dei crisoboli, o bolle d' oro degl' imperatori di Oriente, dei trattati coi re d' Italia, coi comuni italiani, cogli altri che signoreggiarono in Italia, coi popoli lontani, conservati nei *Libri pactorum*, nei *Commemoriali* ed in altre scritture esistenti nell' archivio pubblico di Venezia. Dall' involucro delle formule traendo il succo, avrebbersi preziosi particolari pel veneto commercio. La canapa della Russia che faceva scala alla Tana, porto del mar Nero, originò il nome di Tana dato alla fabbrica di corde nell' arsenale. In Costantinopoli ed in Alessandria trovavansi sui mercati il pepe, la cannella, i garofani, lo zenzero, il caffè, le seterie della Cina ; dall' Armenia, per l' Asia Minore, venivano i ciambellotti, sotto al cui nome comprendevansi le opere di lanifizio, così fine come ordinarie. Dal mar Nero venivano pelliccierie, cuoi, pelli crude, metalli preziosi ed anche mercanzie cinesi. Nella zecca di Venezia si coniavano monete apposite pei commerci lontani,

anche col conio di principi barbari; ramo di mercanzia utile e singolare. Le manifatture proprie, quelle del resto di Europa, alcuni prodotti naturali, la moneta coniata a Venezia erano materia di permutazione.

La presa di Costantinopoli fatta da Veneziani e Francesi abbiamo notato quali moventi avesse, quali conseguenze. Pel corso di circa mezzo secolo, la repubblica veneziana poteva dirsi assoluta signora dei commerci del mondo, poichè aveva in mano tutte le chiavi del commercio, e dal mar Nero fino a Venezia; quasi poteva dirsi che a' suoi bastimenti era dato ogni notte entrare in porti ad essa soggetti. Ricusò vasti possedimenti di territori; quel suo quarto e mezzo dell' impero di Romania era composto di frammenti che comprendevano i punti più importanti sulle coste del mare, isole sparse sul mare ed anche i Dardanelli. L' ordinamento delle colonie dedotte in Candia, in Morea, le restrizioni nelle investiture feudali, che accordò a suoi vassalli in Oriente, erano tutte fatte per modo da favoreggiare il commercio. Mentre durava l' impero latino in Costantinopoli, andava crescendo la potenza delle dinastie greche che s' erano ritratte nell' Asia. Sebben fossero nimiche dell' impero latino e quindi nemiche de' Veneziani, questi seppero far cedere l' interesse alla preponderanza politica, e trattarono pur col nemico. Ugualmente i Veneziani avevano trattato coi soldani d' Egitto, di Barbaria, di Marocco fino da tempi antichi, sebbene i Musulmani fossero nemici del nome cristiano. Abbiamo ancora i trattati con codesti seguaci di Maometto.

I Genovesi trepidarono della formidabile potenza dei Veneti. Ajutarono il prode Michele Paleologo a racquistare Costantinopoli. I Veneziani fecero a tutto potere per conservare coll' impero la signoria dei commercii. Perduta Costantinopoli, non sacrificarono i commerci ad un inutile orgoglio; trattarono coi nuovi imperatori; conservarono per la maggior parte gli antichi privilegi, e se perdettero parecchie delle fatte conquiste, pur tante e tali ne rimasero loro da primeggiare ancora sui mari. Così durava la grandezza loro e prevalenza nel commercio marittimo, fino a che la potenza

turchesca, di piccola ch'era, divenne un colosso che minacciò al mondo un' altra barbarie.

Antichissima usanza fu quella di armare navigli pubblici, che servivano al commercio. Quali fossero sarà descritto in altra parte di questo libro. Noi osserviamo che ogni anno, armate le flotte necessarie pel commercio, si faceva un incanto pubblico detto *cottimo*. Ogni mercatante, sia nobile, sia plebeo, avea diritto di caricare le proprie merci, pagando piccola retribuzione al governo. Il corso ordinario delle squadre (sei per solito) era il seguente. Una squadra di galere da traffico veniva diretta nel mar Nero pel commercio colla Russia ed il centro dell'Asia. La seconda si recava a Costantinopoli, e trafficava nei porti della Romanìa e della Grecia. La terza per la Siria e l'Asia Minore faceva il commercio dell'Armenia. La quarta si dirigeva all' Egitto. La quinta toccava i porti della costa d'Africa e la Spagna. La sesta passava lo stretto di Gibilterra, e frequentava i mercati dell' isole Britanniche e la Fiandra. Con questa mirabile economia poteva dirsi il commercio del mondo essere in mano dei Veneziani, ed il consociare il popolo coi nobili nel commercio, il dividerne i vantaggi fu la causa principale per cui nei mutamenti della politica interiore, il popolo, ricco, sicuro, occupato nei commerci, pieno d' industrie, non si lamentò punto della perduta compartecipazione nel governo dello Stato.

La marineria veneziana nel secolo XV era così potente, che si noveravano 36,000 marinai; nell'arsenale 16,000 operai, e 3300 navi di commercio facevano sventolare il vessillo di san Marco sui mari. Le galere da traffico, oltre che essere istrumento di commercio, difendevano anche il commercio privato, alle navi mercantili servendo di scorta. Inoltre le galere da traffico servivano di scuola ai giovani nobili, de' quali se ne trovavano due per ognuna, educandosi alle fatiche marineresche. Non è quindi da sorprendersi se in que' tempi medesimi ne' quali tanto fioriva il commercio, tanto abbondassero i capitani valorosi.

E che il commercio fiorisse, lo prova la famosa arringa del doge Tommaso Mocenigo, che dà esatto conto del commercio con quella

regione d' Italia, che ha nome presentemente Lombardia ed era dominata dai signori Visconti. Il Mocenigo voleva persuadere, che non fosse eletto a doge Francesco Foscari, perchè, propenso alla guerra, avrebbe colla guerra distrutta la prosperità della repubblica. Il commercio che si faceva colla Lombardia era quello che segue :

Si comperavano a Tortona, Novara, Alessandria, 6000 pezze di panno lano pel valore di . . zecchini 90,000

Pavia somministrava 3000 pezze pel valore di. » 45,000

Milano dava 4000 pezze pel prezzo di . . . » 120,000

Monza 6000 pezze per . . . . . » 90,000

Brescia 500. . . . . »

Bergamo 10,000 per . . . . . » 140,000

Cremona dava fustagni per . . . . . » 30,000

In ricambio i Lombardi comperavano dai Veneziani cotoni pel valore di . . . . . zecchini 200,000

filati . . . . . » 30,000

lana catalana . . . . . » 30,000

lana franchese . . . . . » 120,000

panni d' oro e di seta . . . . . » 250,000

pepe. . . . . » 300,000

cannella. . . . . » 64,000

zenzaro . . . . . » 80,000

zuccheri. . . . . » 250,000

indaco e grano . . . . . » 50,000

sapone . . . . . » 250,000

schiavi . . . . . » 30,000

sali . . . . . » 1,000000

ecc., ecc., ecc.

Queste poche cifre abbiamo recate per presentare una prova dell' ampiezza de' commerci veneziani. Volendo scrivere di proposito sul commercio de' Veneziani, sarà di grandissimo giovamento il libro da noi pubblicato in Firenze nell' Archivio storico italiano, che contiene gli annali veneti del Malipiero, dall' anno 1457 al

1500. La parte quarta degli annali è consecrata ai successi della navigazione per conto dei commercii; il titolo basta per significare l'importanza della materia. La parte quinta, che tratta degli avvenimenti accaduti nella città, presta preziosi lumi sui banchi.

Le galee da traffico erano capitanate dai nobili eletti ora dal maggior consiglio, ora dal pregadi. Il corso che dovevano seguire, i porti che dovevano toccare erano prestabiliti. Siccome le galee che andavano a provedere le mercanzie, o permutarle, non potevano viaggiare direttamente dal luogo delle compere a quello delle permute, ma ogni viaggio avea principio e fine in Venezia, Venezia era il deposito delle mercanzie, almeno sino all'anno seguente, in cui facevansi nuovi viaggi; ed in Venezia erano obbligati di convenire per le compere i mercatanti stranieri, che le recavano dipoi nei paesi mediterranei. Da ciò venne la ricchezza grandissima di Venezia, il prezzo assai grande delle case, la numerosa popolazione, la economia dello spazio, per cui e strade strette ed altissimi edifizii.

Abbiamo detto quale fosse la vita del giovane nobile veneziano, come potesse crescere o creare la propria ricchezza. Nella comunione positiva dei commercii, il nobile si univa col popolano. Si amalgamava ugualmente nell'esercizio pratico del commercio. Fino a che durò florido, il nobile sedeva nel suo banco in Rialto vicino al banco del popolano. La mano stessa che soscriveva le leggi, che sguainava la spada, non credeva lordarsi se numerava monete, o segnava contratti di traffico. La superbia di Spagna, il fasto di Francia non erano ancora penetrati nelle lagune.

Ogni favore si prestava ai mercanti italiani e stranieri. Quelli che avevano fattoria in Venezia, si reggevano nei loro ordinamenti interni con le leggi proprie; avevano luoghi dove adunarsi sotto l'invocazione del santo patrono della città loro, aveano il cimitero o le sepolture proprie. I Milanesi aveano il ritrovo presso la chiesa di santa Maria Gloriosa dei Frari, ed in quella chiesa l'altare dedicato a santo Ambrogio. Ivi pure avevano l'altare dedicato al Battista, opera di Donatello, i Fiorentini. Quando nel 1309 molti fuorusciti di Lucca si ricoverarono in Venezia, ottennero privilegi,

reggimento proprio; ebbero una chiesa unita a quella dei Servi, con quella dei Servi pur miseramente quasi distrutta sotto il governo del Bonaparte. Dei Lucchesi alcuni furono scritti fra i patrizi veneziani, ed il *Volto santo* fu adorato in Venezia, del pari che a Lucca. Ben diverse le religioni; santa quella di Venezia, pagana quella di Roma antica; ma in Venezia, come in Roma, si ospitavano le devozioni.

Quanto agli stranieri, era provveduto per modo, che trovavano sicurezza, e potevano essi godere dell'esercizio de' propri costumi. Antichissimo fondaco s'ebbero gli Arabi o Mori, che hanno dato il nome ad una piazza di Venezia; nome che resta ancora, come restano gli avanzi dell'antico edifizio abitato da loro. Quanto ai Greci di rito orientale ed agli Israeliti, sarà detto altrove. Gli Armeni ebbero luogo proprio in Ruga Julfa, ora detta Giuffa. Fu più tardi che si diede ai monaci loro l'isola di san Lazzaro. La nazione tedesca ebbe il fondaco proprio; anch'essa le proprie leggi. Quando le nuove dottrine di Lutero invasero la Germania, i seguaci di lui, in una stanza del fondaco, senza che alcuno che non fosse luterano potesse entrarvi, celebravano gli uffici religiosi. I Turchi ebbero edifizi spartati, prima poco lungi dalla chiesa de' santi Giovanni e Paolo, poi forse in san Matteo di Rialto, poi in Cannaregio nella casa Barbaro, e finalmente nel palazzo che fu del duca di Ferrara; edifizio stupendo, prezioso per la storia dell'arte; cadente, ma che il comune di Venezia ha due volte deliberato di risarcire. I Grigioni erano ammessi nello Stato; furono poi allontanati nel secolo XVIII. Con tutti questi stranieri si facevano trattati detti *condotte*, che duravano un dato tempo, e finito questo o si rinnovavano, o se ne mutavano le condizioni. I Grigioni furono allontanati perchè, finito il tempo della condotta, non la si volle rinnovare.

Quando la potenza de' Turchi crebbe, forte tracollo ebbe il commercio de' Veneziani. Intanto altre nazioni avevano aperto gli occhi, e avevano quindi allargati i propri commerci. Barriere doganali si opposero al traffico de' Veneziani; vi si oppose maggiormente il commercio degli altri popoli. Il monopolio dei Veneziani

cessò, dopo avere gradatamente diminuito. Una via nuova, e, sebbene più lunga, ma che pareva meno difficile che quella antica delle Indie, aprì il commercio diretto di queste regioni ai Portoghesi; questa via nuova e la scoperta di Colombo, hanno tolto ai Veneziani il commercio antico. S' aggiunse la lega di Cambrai; s'aggiunse la battaglia di Pavia colle sue fatalissime conseguenze, ed il commercio veneziano fu distrutto. Parve alcun poco risorgere sulla fine del secolo passato, riaprendosi le comunicazioni col mar Nero; ma fu luce effimera. Se quando i commerci del mondo presero strade diverse e si organarono diversamente, i Veneziani avessero fatte le prove loro nel campo della libera concorrenza, potevano forse conservare una parte almeno dei commerci loro, e quindi la fonte principale della loro proprietà politica. Nol fecero, come non procacciarono la fusione dei nobili sudditi coi nobili dominanti.

Nato dal monopolio, il sistema commerciale de' Veneziani era interamente proibito. Le proibizioni crebbero per favorire i propri sudditi. Pur nulladimeno le tariffe delle gabelle erano a quando a quando moderate, ma sempre favoreggiavano i sudditi. La vita commerciale di Venezia andò sempre del pari colla sua vita politica.

Le industrie veneziane crescevano coi commerci. In questo rapido sunto, tralasciamo di parlare di quelle, che hanno attinenza colle belle arti, delle quali in seguito sarà tenuto discorso.

Prima industria dei Veneziani e principalissima fu quella del sale; fu in tale floridezza, anche ai tempi di Cassiodoro, che (come si è notato) disse poterla comparare ad una zecca. Questa industria andò minorando, poi cessò interamente per favorire l' Istria in ispecie e la Dalmazia. Per una singolare coincidenza di avvenimenti, quando Venezia risorge a novella prosperità, una vasta salina è fabbricata dove anticamente era l' isola d' Ammiana distrutta dal mare nella laguna superiore. Il sacro sale torna a portar lieti auspici e notabili vantaggi.

Le pescagioni non potevano non essere argomento di profitto in un vasto bacino d' acque salse nelle quali mettevano foce tante acque dolci. Il prodotto delle pescagioni crebbe, quando si

chiusero con argini e con tessuti di vimini e canne, vasti paduli, che sono chiamati *valli da pesce*. Nelle quali convenendo regolarmente nel verno gran numero di volatili acquatici di passaggio, fecero esercitare sempre i Veneziani nella caccia. Le pescagioni, le caccie, come la coltivazione dei lidi, forniscono argomento ad altri de' nostri colleghi nella compilazione dei volumi presenti.

Antiche sono le industrie fabbrili. Per dimostrarle, basta il notare, che tanti erano i legnajuoli da poter ottenere la vittoria sui Triestini, quando rapirono le spose; e dalle carte antiche conosciamo essere stato grande il numero dei fabbri ferrai. Così gli uni come gli altri non potevano non essere numerosi in una città nella quale tanto potente era la marineria. Gli strumenti musicali erano d' antichissima importazione nelle lagune. Il rigabello, il ninfale, il torsello, istrumenti che servivano nelle chiese (facilmente da fiato) e sui quali non abbiamo notizie veramente sicure, cedettero all' organo, che un prete Gregorio veneziano recò in Venezia da Costantinopoli circa all' anno 814 e poi diffuse oltremonti.

Fino dal XIII secolo troviamo magistrature che sopraintendevano alle manifatture di panni d' oro e di zendadi, locchè significa esservi state industrie di questo genere. Crebbero quando qui vennero i fuorosciti lucchesi nel 1310, e arrivarono a tale perfezione i panni d' oro, le seterie e i velluti, da non cedere ad altro paese del mondo, come pure i ricami e i veli d' ogni maniera. Durarono fino a che le altre nazioni, fatto profitto degli avanzamenti della scienza, gli ampliarono, e noi restammo da sezzo.

Il lanificio era fiorente. Abbiamo contrastato, poi rapito agli Orientali l' arte dei ciambellotti e delle rascie. L' arte della lana avea privilegi amplissimi, giudici propri, propri statuti. La camera del purgo, centro dei lanifici, era ricchissima.

Col setificio ed il lanificio venne in grandissimo aumento la tintoria. Lo scarlatto ed il chermisì di Venezia erano famosi nel mondo. I secreti delle tinture erano così meravigliosamente mantenuti, che originarono una singolarissima usanza. Le leggi ordinavano le stagioni nelle quali si dovevano formare le misture dei

tintori per lo scarlatto. Siccome si voleva distrarre il pubblico dal por mente alla fabbricazione di questa tintura, soleva spacciarsi una favola che mettesse paura nel popolo. Ora l'era un fantasma bianco, ora un omaccio con un cappellone, ora un gigante con un lanternino in mano, ec., ec. Da questa sciocca paura venne la parola del volgar veneto *scarlato* per accennare timori senza fondamento. La credulità umana era messa a tributo dall' industria. Fiorente divenne la fabbrica dei cuoi, ed in ispecie quella dei cuoi dorati per tappezzerie.

E poichè accennammo alla chimica tecnica, ricorderemo i prodotti farmaceutici ricchissimi. Sovrano di tutti è la teriaca; ma, siccome ne sarà altrove parlato da altri, noi qui ne taceremo.

I prodotti chimici gli abbiamo imparati da que'solenni maestri della seconda civiltà, i Saraceni. Fummo i primi ad aver fabbriche di cremor di tartaro, di lacca, di biacca, di ogni colore, di allume di rocca, di cinabro, di solimato. La manifattura della cera era, com' è, utilissima. Venezia, posta in mezzo all' acque, e sotto ad un clima temperato, concede la depurazione della cera senza il pericolo che la polvere possa insudiciarla. E giovava il commercio colla Macedonia e la Sicilia ad avere cotoni eccellenti per formare lucignoli. Così il commercio dell' olio e della soda faceva fiorire le fabbriche dei saponi. L' amito ebbe ricco smercio, e poi coll' amito la cipria. Antichissime sono le raffinerie dello zucchero conosciuto e trafficato in Venezia pria della scoperta dell' America.

E chi non conosce i merletti e le trine di Venezia, il *punto in aria*. La moda bizzarra e mobile, dispensiera di pane all' artigiano che gli fa tributaria la ricchezza, ha protetto siffatta manifattura per secoli. Centinaia di donne povere lavoravano per aumentare la splendidezza di migliaia di donne ricche. La moda comandò alle donne ricche altre splendidezze, e le donne povere restarono senza pane; l' arte intisichì. Ora la moda comanda alle sue schiave facoltose, che tornino nuovamente a fregiarsi di merletti e trine di Venezia, e le schiave ubbidiscono di bel nuovo; intanto l' arte risorge.

Quella però che tenevasi principalissima delle arti veneziane fu l'arte vetraria. Noi vorremmo poter allargarci sopra questo argomento, che meriterebbe una storia apposita. Fino dal 1300 cessarono le fornaci da vetri, ch' erano in Venezia, e tutte ebbero stanza in Murano, amore della repubblica. Murano ottenne privilegi amplissimi; i suoi cittadini erano cittadini veneziani; Murano avea privilegio ogni anno di coniare una moneta, che portava lo stemma antichissimo del suo comune, un gallo, le armi del doge, del potestà e dei capi del comune. Le altre arti veneziane erano sotto il governo dei magistrati inferiori; l'arte vetraria era soggetta al consiglio dei dieci. Si teneva materia di Stato; un lavoratore di Murano che spatriasse era reo di morte. In tanta estimazione era l'arte vetraria, che le figlie de' lavoratori di vetro (siccome notammo), sposate ad un nobile veneziano, conservavano a' figli loro quella purezza del sangue, ch' era necessaria per aver parte nella sovranità. La muranese, moglie di un nobile, sedeva fra le patrizie illustri, illustre patrizia anch' essa, e come tale riverita da tutti, accolta dalle sorelle come uguale.

Le manifatture di vetro in Murano, cristalli, specchi, perle lavorate al lume, perle cotte nelle fornaci *(margarite)*, le filigrane, i vetri colorati, erano i più famosi del mondo. Milioni d' oro recavano le fabbriche di Murano; Murano prosperava come Venezia; come Venezia scadde. E come Venezia le sue sorti volgono al meglio.

Come la stampa fu recata in Venezia (dicono da Nicolò Jenson) fu subito argomento di produzione industriale, e quindi di larghissimi guadagni. Ad altri spetta discorrerne più distesamente.

Poichè abbiamo in iscorcio parlato delle industrie veneziane de' tempi passati, senza che lo spazio ne conceda di recare particolari e cifre, ora diremo succintamente del governo loro.

Le industrie erano unite in corporazioni, come sotto al governo della repubblica romana. Anche l'istituzione dei collegi fabbrili fu portata da Roma nelle lagune, siccome altrove per Italia. Le arti erano separate; ciascheduna formava una corporazione o fraglia. Ogni arte aveva statuti propri detti *mariegole;* ogni arte

aveva il suo luogo di ritrovo, sotto la protezione di un Santo, in onore del quale si celebravano solenni sacre funzioni. I luoghi di ritrovo, quale maggiore e più splendido, quale minore, si chiamavano *scuole;* derivazione della parola *scholae* o compagnie de' Romani. Le corporazioni o fraglie delle arti, se non erano ricche e non avevano scuola propria, si adunavano in una chiesa, dove possedevano un altare, e lo mantenevano. Le principali avevano l' una e l' altro. La religione fu fondamento delle transazioni civili dell' evo medio, e colla religione trionfava anche l' arte. Nasceva la emulazione fra l' una e l' altra fraglia; ed il legnajuolo, il magnano, il sartore, il calzolajo prestavano al pittore ed allo scultore modi di augumentare e perpetuare la loro rinomanza. Di una sola cosa d' arte diremo particolarmente; dei volumi delle leggi o *mariegole,* corruzione della parola *matricola.*

La matricola conteneva tutto quello che aveva spettanza allo ordinamento della fraglia. Era essa scritta in pergamena, e adorna di squisite miniature, ora in capo, ora in mezzo del volume. Mostrava per lo più il Crocefisso o la Madonna col Bambino, e il Santo o Santi protettori della fraglia. L'arte dello alluminare fu per questo fiorentissima in Venezia. La *mariegola,* la quale veniva gelosamente custodita, conteneva i secreti dell'arte. La maggior parte delle *mariegole* andò dispersa nel sovvertimento degli ordini civili, talchè di notabili ve n' hanno poche nel civico museo Correr. Le belle miniature le hanno fatte varcar monti e mari, comperate dagli stranieri.

Le fraglie eleggevano i propri presidi. Se le fraglie non possedevano beni proprii erano mantenute dalla contribuzione degli ascritti. Una parte di questo erario delle fraglie, era consecrato alle funzioni sacre, un' altra parte per mutui soccorsi. Davano pane a chi non avea lavoro per vecchiaja o per infermità; davano doti alle figlie degli ascritti poveri. Il giovanetto, che intraprendeva un mestiere, doveva starsene a garzone un cinque o sette anni. Dopo era esaminato, e se corrispondeva la sua dottrina nelle pratiche dell'arte, era scritto nell'albo dei fratelli; compartecipava ai diritti, assumeva gli obblighi comuni. L'esame era fatto dai priori, presenti

due fratelli anziani e pratici; l'ammesso, giurava lo statuto. L'usanza degli artigiani tedeschi di viaggiare, utilissima, non v' era.

Nessuno poteva esercitare un'arte, che non fosse scritto nella fraglia dell' arte. Soltanto avea privilegio di esercitarla, chi toglieva un trovatello nello spedale, e, ridonandogli vita civile, lo educava nell' arte. Così il padrone, come il garzone, erano privilegiati e franchi da ogni obbligo verso la fraglia.

L' istituzione dei corpi d' arte, siccome notava Francesco di Galvagna in una sua splendida allocuzione, che parla delle nostre arti (1), fu di grandissimo giovamento, quando le arti erano bambine, ma contraoperarono allo scopo quando, bandita la dottrina della libertà dei commerci, le arti crebbero da per tutto sciolte da ogni ceppo. Qui in Venezia contraoperarono notabilmente, poichè i corpi d' arte vollero mantenere le antiche istituzioni, francheggiate dalle leggi, assicurate dal sistema proibitivo; e restarono da sezzo, non volendo far profitto degli avanzamenti della scienza. Caddero poi col cadere del governo repubblicano.

Oltre agli spacci ed alle permutazioni del commercio e dell' industria in parti lontane, erano in Venezia mercati e fiera. Antichissimi furono i mercati settimanali in varie parti della città. La fiera annua, incominciava dal giorno dell' Ascensione, e durava per due settimane. Era essa una delle maggiori del mondo, nel medio evo; non poche cagioni la rendevano tale. Cause intrinseche della sua floridezza erano la prosperità e ricchezza del commercio, l'operosità delle interne industrie, i comodi di albergare sè e le merci che trovavano i mercatanti italiani e stranieri. Le cause estrinseche, che nulla hanno che fare direttamente col commercio e la industria, ma che l' economia pubblica trova importantissime per crescere il moto delle transazioni commerciali, erano parecchie. La pietà dei tempi faceva intraprendere viaggi lunghi per visitare le reliquie dei Santi, e lucrare quindi le indulgenze. Se la chiesa di san Marco non poteva paragonarsi coi santuarii di Gerusalemme,

(1) Atti della distribuzione dei premi d' industria nel 4 ottobre 1824, Venezia, Andreola; Biblioteca italiana, vol. XLIII, a fac. 62.

di Roma, di Compostella, di Loreto, pure era frequentatissima per la copia di sante reliquie che vi si accoglievano, ed il tesoro delle indulgenze che vi si acquistavano nella quindicina dell'Ascensione. Ma ben più numerosi che i pellegrini, i quali venivano a visitare s. Marco, eran quelli che convenivano in Venezia, perchè la stagione tornava propizia alle navigazioni, la via del mare assai più facile che quella di terra, e le occasioni innumerevoli per recarsi a Gerusalemme, a Roma, a Compostella, a Loreto. I pellegrini, se doviziosi, trovavano comodi per aspettare il passaggio; se poveri, trovavano ospizii gratuiti. Anzi nella solenne processione del *Corpus Domini* il doge ed il maggior consiglio li volevano compagni; si dava loro la destra, onde ne venne che, terminata la usanza dei pellegrinaggi, ogni nobile aveva per compagno un povero, che teneva la mano sul nobile. Nel giorno dell' Ascensione si celebrava la festa annua delle sponsalizie col mare; festa solenne accompagnata da altre allegrezze. E in folla accorrevano i curiosi, i quali non erano nè mercatanti, nè pellegrini. Col cessare i commerci ed il primato delle industrie, non restò che la parte lieta della fiera, la quale però chiamava in Venezia assai forastieri. S' innalzava un edifizio di legname in mezzo la piazza, tutto fondachi e botteghe. Rifatto al finire della repubblica coll' architettura del Macaruzzi, fu distrutto dai democratici insieme col bucintoro; quasi che i fatti che originarono quelle opere non fossero memorie della gloria e prosperità del comune.

Perchè questo rapido cenno sul commercio e le industrie sia meno imperfetto, notiamo, che, allargatosi il dominio veneto, molti sudditi avevano o privilegi, o quasi privilegi, venuti per antica costumanza, di esercitare alcune arti. Per esempio, i pistori che cuocevano e vendevano pane, erano bergamaschi; friulani i fornai, che cuocevano il pane altrui senza venderlo. Friulani, dalla Carnia, i sartori e i facchini che servivano ad alcune industrie. Bergamaschi i lavoratori dello zucchero e di cere; bellunesi, del contado di Alpago, i muratori. Altre industrie erano di altri italiani; gli ostieri venivano dalla Valtellina; dalla Valtellina pure venivano i

facchini pel commercio; dal lago di Como i magnani, ec., ec. Ogni paese, ogni arte aveva la sua propria fraglia. Altri abitatori di paesi montuosi venivano a trovar lavoro avventizio in Venezia.

Aggiungeremo ancora essere rimaste tre magistrature tutte popolaresche, che spettavano al commercio. Il magistrato de' sensali giudicava in prima istanza, così civile come criminale, la corporazione dei sensali, e aveva autorità di condannare fino a tre anni di galera. Delle sue sentenze si poteva ricorrere in appello alla magistratura dei consoli dei mercanti, composta di nobili. I giudici della seta giudicavano in prima istanza dei setifici; la camera del purgo giudicava dei lanifici. I membri di queste magistrature erano eletti dalle corporazioni.

CAPITOLO XVIII.

CONDIZIONI DEL POPOLO NELLA CITTÀ.

Tolto al popolo universo il suo diritto nella sovranità, non gliene rimase che una lontana memoria nella presentazione che se gli faceva del nuovo doge. Siccome osservammo, di codesta sudditanza non poteva accorgersi fino a che florida durò la vita del commercio e la operosità delle industrie. Intanto i signori con ogni cura attesero alla sua prosperità, provvedendo largamente a' suoi bisogni. Le abbondanze erano sempre mantenute a spese dell'erario; privilegi accordati alle fraglie dei venditori di commestibili prestavano il diritto d'impor loro limiti per la vendita. Quando accadeva che il frumento fosse caro, si comperava fuori e si vendeva a prezzo minore della compera. I venditori di commestibili, se talvolta scapitavano nelle vendite, avevano altri vantaggi ed esenzioni, per le quali si ricattavano; e con gran cura si attendeva, e con alcune pratiche singolari, acciocchè il popolo non fosse defraudato. Alla salute pubblica era provveduto assiduamente. Delle molte istituzioni di carità pubblica, delle leggi che provvedevano al povero, sarà detto da chi in questo libro parlerà della carità pubblica presente, originata dall' antica, e così di quello che spetta alla coltura dell' intelletto, sarà detto da chi parla del pubblico

insegnamento. Noi ci contentiamo di notare, che erra chi crede che il governo volesse ignorante e vizioso il popolo della città per poterlo dominare più sicuramente. Possiamo con franchezza asserire il contrario, e asserire possiamo, che anche nell' ultimo secolo era nel popolo religione, morale, severità di costumi, la tabe venuta da oltremonte non avendo penetrato nelle minori ed infime classi. E a che pro il governo volere ignorante e vizioso un popolo dal quale era sinceramente amato? E che fosse amato, lo provava il fervore che il popolo mostrava, quando il sacerdote innanzi a Dio nel Sagramento pregava Maria che difendesse la repubblica da ogni avversità; e lo provò, quando nel giorno in cui fu richiamato alle sue antiche ragioni per inganno di Francia, voleva sostenere il reggimento al quale s' era abituato obbedire.

Non si creda che amore soverchio di municipio e di condizione ci muova a dettare queste parole. Ci vergogneremmo di noi medesimi, se cosiffatta accusa credessimo meritare. Noi non abbiamo celato, non celiamo, che dopo la guerra di Morea furono i maggiorenti, che mancarono a governare i sentimenti generosi del popolo: il popolo sarebbe stato sempre pronto ad ogni sacrifizio. Così non vogliamo celare, che si perdonava di leggieri alle risse subite del popolo, ma erano personali, non causa di subugli pubblici. Un solo esempio di moto popolare accadde poi che fu stabilita l' aristocrazia ereditaria; e poichè ci tocca da presso, lo noteremo senza esitazione e reticenza.

Morto nell' anno 1676 Nicolò Sagredo doge, la voce comune designava a succedergli Giovanni Sagredo, cavaliere e procuratore di san Marco, uomo d' insigni talenti, al quale l' aver prestati utili servigi al paese, l' aver difeso il Morosini poichè cedette Candia, avea dato gran nome. Tanto parve sicura l' elezione, che gli amici, i congiunti, i clienti a gara si affollavano nella sua casa per felicitarnelo. Giovanni Sagredo non era punto fratello del doge Nicolò, siccome lo vuole il Darù, non gli era nemmeno congiunto. Dopo le solite formalità per la elezione del doge, si arrivò all' ultima pratica del determinare i quarantuno elettori; si scelsero, e fra questi,

ventotto eran pel Sagredo, maggioranza soverchiante il necessario per eleggere un doge. Il domani della scelta dei quarantuno, dovevano ad uno ad uno essere approvati dal maggior consiglio. Giunse la sera, e si adunò il popolo nelle strade e nelle piazze, e cominciò a strepitare. Per tutta intera la notte durò la ressa. Il popolo gridava: « *Il Sagredo nol vogliamo,* » e scagliava un mondo di contumelie contro di lui. Adunatosi il maggior consiglio, posti alla prova dei suffragi i quarantuno, furono tutti esclusi; e scelti altri, fu eletto doge Luigi Contarini. La causa del tumulto e del doge ricusato dal popolo prima che fosse eletto, i benevoli del Sagredo attribuirono agl' incitamenti de' suoi emuli; ma pare piuttosto che l' essersi mostrato avaro nelle largizioni quando venne eletto procuratore di san Marco, i costumi meno che severi (ond' ebbe una sconcezza nel volto), le sregolatezze d' un suo figliuolo, fossero la causa vera dell' avversione del popolo al suo nome. Cadute le speranze di lui, esiliò sè medesimo dalla città ritraendosi nella sua villa e confortandosi cogli studii. Il popolo, mobile sempre ed incerto ne' suoi giudizii, e il maggior consiglio, che lo avea abbandonato all' ira del popolo, si pentirono dell' accaduto. Fu richiamato, tornato agli uffici; anzi dovendosi per importanti riformagioni eleggere dei correttori delle leggi, fu con applauso universale chiamato a questa magistratura importantissima, e fu risarcito.

Colle istituzioni romane venne in Venezia anche il patronato e la clientela. Anche nei più antichi cronisti ne troviamo esempi. Durò poi sempre, e non era uomo di mezzane condizioni, non popolare, che non avesse il suo patrono, il quale lo proteggeva contro tutti e ciascuno che volesse usargli violenza. E soprattutto patrono del popolo era il consiglio dei dieci, e potremmo allegare casi di violenze usate al popolo dai nobili e senza pietà punite. Il popolo era trattato fraternamente dai nobili; anzi formava parte integrante dell' educazione del nobile, fatto adulto, il debito di trattare fraternamente il popolame. Ben diversi erano i nobili veneziani da quei nobili, che, imitando gli Spagnuoli, credevano il popolo venisse da altra creta che quella di Adamo. Il nobile veneziano, e, meglio che

tutti, il ricco, amava e riveriva il popolo. Taluno disse, che il popolo era bistrattato, togliendo per esempio lo schernire che fece quella mite anima di Gaspare Gozzi chi da' palchetti sputava sulla platea. Nei teatri, i nobili convenivano tutti mascherati, e massime i magistrati più potenti, inquisitori di Stato, capi dei dieci, avvogadori del comune, censori, consiglieri del doge (detti *veste segnate* dal vestimento d' uffizio che avevano diverso dagli altri). L' effetto dell' atto scortese poteva facilmente toccare così nell' imo di quei potenti come ad un pescivendolo poveretto. Dagli atti scortesi perdonati dalla moda non va immune qualsiasi età, e noi ne vediamo anche sotto ai nostri occhi.

Parlando del popolo di Venezia, si deve parlare di quell' antica divisione in due parti; di Nicolotti, cioè, e Castellani. Nelle origini della consociazione veneziana si fonda l' origine di queste due parti; e quando que' di Iesolo combattevano battaglie civili con quelli di Eraclea, non avrebbero pensato che le divisioni loro potessero durare così lunghi secoli, senza che possano dirsi per anche distrutte. Ridottasi la consociazione in Venezia, le divisioni rimasero, e dai due punti estremi ed opposti della città ebbero il nome; Castello e San Nicolò. La linea che divide le due fazioni, è singolare e tale che mal si saprebbe descrivere. Non le divide il canal grande, che pur mette nella città due grandi e naturali partizioni, congiunte insieme dal ponte di Rialto, perocchè v' hanno Nicolotti e Castellani sì nell' una e sì nell' altra parte del canale. Non sono divise come se si tirasse una linea che partisse la città per mezzo via il ponte di Rialto. È una divisione singolare, che comprendendo varie delle antiche isole, in ogni fazione mostra la verità dell'origine e il ridursi nella città delle parti diverse della consociazione. Le isole stesse che restarono abitate, appartengono all' una o all' altra delle fazioni secondo il luogo dove nacque il cittadino; il forastiero secondo il luogo dove per la prima volta pose il piede venendo in città. Per mutar fazione, fa d' uopo sottostare ad un battesimo; profana imitazione di una cerimonia sacra. Il Nicolotto porta berretto nero, cinge alle reni una fascia nera; rosso è il berretto, rossa la fascia del Castellano.

Principale gara era nelle fazioni per sovrastare l'una all' altra nelle forze d' Ercole, delle quali parliamo nelle feste pubbliche di Venezia. Anticamente era gara maggiore nella guerra dei pugni, che facevasi sopra un ponte con ispargimento di sangue umano.

Non vorremo lodare il governo veneziano se concesse la durata delle fazioni, se quasi l' approvò colla permissione delle forze d'Ercole al cospetto della signoria. Ma non crediamo che fosse politica fondata sul *divide et impera,* la quale conducesse a questa tolleranza. Plebea e quasi personale era la divisione; se eccedeva, sempre infrenata. Ed era divisione di parti innocua alla tranquillità dello Stato ; se quando la patria pericolava non erano più Castellani o Nicolotti, ma tutti Veneziani, tutti figli di S. Marco. E lo provarono in cento battaglie, e quando Chioggia fu presa, e quando dai collegati di Cambrai era quasi spenta la repubblica. Volevano provarlo anche nel 1797. Che le leggi infrenassero gli eccessi, è dimostrato da una legge dei dieci del 22 settembre 1611, e da una posteriore del 1644, che con pene rigorose proibiscono le guerre dei pugni, cause di eccessi e di sangue. Nè più ebbero luogo.

Quando l' aristocrazia ereditaria rimase sola signora della repubblica, cessando la concione, rimase però un' ombra di rappresentanza del popolo. Era quel procuratore, o come allora si chiamava sindaco del popolo, che giurava sulla sua anima obbedienza al nuovo doge ; siccome l' ultima parte che il popolo avesse nella repubblica fu l' approvazione del doge, così la sua approvazione fu l' atto ultimo pubblico che operasse. E questa approvazione si mutò pur nel presentare il principe eletto al popolo, e alla domanda: *Vi piace,* si sostituì la frase pronunciata dall'anziano degli elettori : *So che vi piacerà.* Non più rimase il giuramento, e immagine del sindaco restò *il gastaldo dei Nicolotti.* Il volgo soleva chiamarlo *doge dei Nicolotti.* Era il capo dei pescatori; avea privilegi e veste distinta.

Una fonte di guadagni pel popolo di Venezia erano le ricchezze stragrandi dei claustrali e le confraternite laiche. I claustrali d'ambo i sessi avevano possessioni ricchissime, vastissime, nelle provincie,

capitali immensi nella zecca o debito pubblico. Da ciò venne quella magnificenza de' conventi e delle chiese che tuttora vediamo, quell' abbondanza d' opere d' arte che le decorano ; onore dell' intera nazione. Queste ricchezze dei claustrali circolavano per la massima parte nella città ; erano numerose famiglie di genti doviziose che non facevano risparmi, o i risparmi non chiudevano in arche ferrate. Il lusso delle funzioni sacre, le musiche davano alimento ad alcune classi del popolo ; intere famiglie vivevano e facevano loro pro della carità dei claustrali. Le confraternite laiche, non meno ricche, tutti gli averi spendevano per le adornezze esteriori del culto e per la interiore carità della religione.

In antico erano sorgenti larghissime di lucro pel popolo il commercio e le industrie. Diseccatesi, rimase lucro al popolo la curiosità degli stranieri, che si recarono sempre in folla a visitare la città singolarissima ; la mitezza delle leggi, la sicurezza del vivere, gli allettamenti dei piaceri, le feste pubbliche. E non meno si versavano nel popolo a larga mano le dovizie dei nobili ricchi. Il ricco nobile era per la sua condizione costretto a spendere, e còme le sostanze erano consolidate nei fedecommessi, quando questi cessarono, assai nobili, per lo addietro ricchi, si trovarono sbilanciati. I nobili poveri vivevano a spese dello Stato, la mercè degli stipendi dei magistrati; ma siccome anch' essi dimoravano sempre nella *dominante* (così chiamandosi la città e non mai *capitale*), anche questo denaro circolava nel popolo. V' era l' arsenale che alimentava una classe del popolo, e questa affezionatissima ai signori, i quali agli operai dell' arsenale abbandonavano interamente sè medesimi, confidando la custodia del palazzo ducale quando vi era il sovrano; cioè, quando il maggior consiglio si adunava. I procuratori di san Marco, quando sedeva il maggior consiglio, alternativamente presiedevano a questa guardia nella loggetta posta in faccia del palazzo ducale. Nessuna milizia stanziale nella città, nessuna assisa militare. V' era un corpo di milizia civica, detto i Bombardieri, tutti artigiani agiati, che non si adunavano che di rado per esercitare le armi ; meglio lusso che altro. La sicurezza pubblica

contro ai delitti era custodita da birri, capo dei quali, il capitan grande, detto *missier grande;* uffiziale di polizia onorato dal governo. Nelle feste pubbliche, nelle solenni funzioni, nelle quali il doge, il senato, il maggior consiglio si presentavano al popolo, non si vedevano mai nè armi, nè armati. Erano armi sole l' amor del popolo, quella mutua confidenza dei governati e dei governanti, ch' è salda base dei governi, per la quale un fante dei magistrati e il suo berretto rosso, con sopra una medaglia coll' immagine di san Marco, bastavano a dominare e condurre tutto il popolo.

CAPITOLO XIX.

CONDIZIONE DE' SUDDITI.

Abbiamo veduto con quali norme i Veneziani trattassero i popoli aggregati al dominio loro, e come conservassero le leggi, le istituzioni e le costumanze municipali, quelle costumanze che parlano al cuore dell'uomo, e gli dicono: tu non sei straniero nella tua patria. O fosse generosità, o fosse politica, tale conservazione non tornava utile alla fusione delle parti dello Stato, e la uniformità delle leggi sarebbe stata più vantaggiosa, perchè dominati e dominatori erano alla fin fine uomini nati e cresciuti nel paese medesimo, e, sebbene divisa in dialetti diversi, pure tutti parlavano questa bella e soave lingua del sì. Abbiamo notato che ogni città, ogni territorio era governato da nobili veneziani, che i luoghi minori erano governati da propri cittadini, che le città ed i territori, i villaggi stessi aveano una rappresentanza municipale, e tenevano nunzi in Venezia, che sostenessero le loro ragioni. La protezione dei privilegi dei sudditi era posta sotto la custodia del consiglio dei dieci. Mitissimi erano i balzelli, e dal bilancio delle finanze veneziane si vedrà che assai maggiori erano le imposte che pagavansi dai nobili veneziani, di quelle che si pagavano da'sudditi loro. E diciamo le imposte pagate dai nobili veneziani, perchè per maggior comodità avevano tolti i beni loro dagli estimi provinciali e gli avevano aggiunti

all'estimo che avevano nella città; locchè dicevasi *allibrare a fuochi veneti.* Così i beni che un nobile veneziano possedeva in diverse provincie, erano messi nel catasto di Venezia. Le gabelle erano miti; nessuna servitù reale e personale, non capitazione. Il contadino pagava pochi soldi ogni anno per ciaschedun individuo adulto della famiglia, gabella della macina dei grani. Le arti erano chiuse come nella capitale, e godevano gli stessi privilegi. Furono talvolta venduti i beni dei comuni, ma non tutti, e solamente nelle grandi strettezze dello Stato, e per non aggravare i beni particolari, e prima si vendevano i beni dello Stato. Non può rimproverarsi alla repubblica la poca cura delle strade, perchè era colpa di tutta Europa prima della rivoluzione francese. I fiumi costavano assai denari all' erario. Si pensò sempre all' interesse dei sudditi proteggendo le industrie nazionali, quando il proibire le straniere che potessero danneggiarle si teneva come fondamento di economia pubblica. Per questo si istituì il *gius pensionatico,* sul quale fu stesa una bella scrittura dal dottor Tolommei, professore di diritto naturale nell' Università di Padova. È il diritto di pascolo invernale nella pianura, accordato ai pastori delle montagne, tuttora esistente, per proteggere la pastorizia, e quindi il lanificio.

Certo che i sudditi non avevano alcuna compartecipazione nei diritti della sovranità. Il popolo non se ne lagnava; in ispecie confrontando la sua condizione con quella de' sudditi delle vicine dominazioni. Quel Bortolo, il cugino bergamasco di Renzo, è il tipo del suddito veneziano posto in confronto dei sudditi di Spagna, Milanesi. Il Manzoni, nel suo libro sotto le forme di un romanzo, ha scritto la più vera storia che alcuno dettasse. Al caso, provvedevasi non solo pel popolo di Venezia, procacciando le abbondanze coi denari dell' erario, ma anche per quello delle provincie.

Quelli che in generale mal volontieri sopportavano il dominio della repubblica erano i nobili delle città soggette. Ed era naturale.

In un governo assoluto, ogni cosa emana dal sommo imperante, che se gratifica di onori, di privilegi e di favori la nobiltà, questa, anzi che adontarsi dell' obbedire a chi è signore di tutto, si onora

di prestargli anche privati servigi. Il sommo imperante, escludendo da questi privati servigi gli altri sudditi, e con questi privati servigi confidando la sua persona ai soli nobili, li fa desiderare. Ne' governi rappresentativi, quando la nobiltà forma di per sè sola un corpo dello Stato, che ha voce come tutto il resto della nazione, sia personale, sia ereditaria, la nobiltà non disdegna il capo dello Stato, non disdegna la intera rappresentanza della nazione di cui è parte integrante. Ma un' aristocrazia suddita ad un' altra aristocrazia, ridotta a vanità di titolo, non può amare l'aristocrazia dominante; le preferirebbe il dominio di un solo.

Tale avvenne dei nobili ch' erano sudditi ai nobili Veneziani; e tanto più avvenne, in quanto che le nobiltà suddite facevano ciascheduna un corpo separato, che aveva privilegi, autorità, ma non dominio. Il qual corpo era composto di due qualità. La prima era di quei casati illustri per antichità di prosapia, moltissimi venuti cogl' imperatori tedeschi in Italia, donati da loro di feudi e giurisdizioni. Erano quei feudatari di castella e contadi, che domandarono la cittadinanza dei comuni italiani, e poi ne cagionarono la distruzione. L'altra era di popolani grassi, che, o per merito o per denaro, venivano aggregati alla nobiltà provinciale, e presto iscordavano l' origine loro. Le due parti si univano nel disamare la nobiltà imperante, e quando a' consigli loro presiedeva il podestà, nobile veneziano, e quando dovevano corteggiare il podestà, sentivano il peso dell'essere inferiori. Questi disamori ebbero gran torto i nobili veneziani di alimentare col trattamento contegnoso, e col mostrare chiaramente che teneano come sudditi i nobili provinciali e preferivano ad essi il popolo soggetto. Che se, come abbiamo detto, avessero a mano a mano assunto i nobili sudditi alla dignità di nobili dominanti, se avessero operata una fusione ragionevole, non sarebbero stati disamati, nè gli avrebbero veduti contenti della distruzione della repubblica. Che il popolo suddito in Italia amasse il governo della repubblica, l' hanno provato, nei suoi ultimi momenti, Veronesi, Bresciani, Bergamaschi.

Ciò basti sopra popoli sudditi della repubblica in Italia. Dei

sudditi venuti dopo il conquisto di Costantinopoli si è detto a suo luogo. Di questi, non rimasero che le isole del mar Ionio. Ebbero consigli proprii, nobiltà; non avendo leggi municipali, le reggeva il gius veneto; della religione orientale fu mantenuto il libero esercizio. Ora viene la nobile, la generosa, la fedele, la illustre Dalmazia. La Dalmazia, paese non ricco, bersagliato dai Turchi, non sentiva peso d' imposte; anzi ogni anno costava denaro ai Veneziani, come a tutti i principi che l' hanno dominata di poi. Ma con grande usura il popolo dalmata compensava quello che la repubblica spendeva per governarlo: il sacrifizio volontario del sangue. Nerbo delle milizie e della marineria erano i prodi Dalmati, sviscerati amatori del reggimento veneziano. Fu detto da alcuno, che il giogo veneziano pesasse durissimo sui generosi Slavi, che l' educazione pubblica fosse trascurata; nessuna cura degli studi agricoli, nessuna industria favoreggiata. Si trovò argomento di biasimo, l' essere i Dalmati chiamati nel volgar veneto *Schiavoni,* anzi che Slavi, quasi peggio che schiavi. Non iscriviamo apologie; ma alle prime accuse rispondiamo, che i signori veneziani ponevano ogni fiducia nei Dalmati, che nell' esercito avevano ogni grado; nel navile tutti quelli che concedevano le costituzioni del governo, essendo il comando dei vascelli, delle galee dato ai soli nobili veneti; che i Dalmati erano amati dal governo quanto essi amavano lui. La educazione pubblica è frutto del secolo nostro, e le frutta non maturano che col tempo. Quando s' incominciò a dar opera negli ultimi tempi agli studi agricoli, la Dalmazia ebbe le sue accademie; si cercò di migliorare anche la condizione agricola della Dalmazia. Le industrie malamente potevano fiorire presso un popolo naturalmente guerriero. Sul nome poi di Schiavoni, dato comunemente ai Dalmati, poco è da dirsi. Non fu mai nome di scherno, ma corruzione della parola Slavi, ed anzi ingrandimento; tal che di *slavo* si fece *slavone*, quasi grande slavo. E fu parola usata anche in Roma, dove la chiesa degli Slavi si chiama San Giorgio degli Schiavoni. Alle accuse date alla repubblica pel suo governo della Dalmazia, nobilmente rispose il co. Leonardo Manin in una sua lettura fatta all' Ateneo di Venezia.

E con voce più eloquente risposero l'amore dei generosi Slavi per la repubblica, le lagrime colle quali l' hanno pianta, e l' onorato sepolcro che una gente dalmata ha dato al vessillo di san Marco, nelle cui vittorie i Dalmati ebbero tanta parte, sotto la mensa dell' altare di Cristo.

Certo avvenne talvolta, che alcuni rettori, anzi che governare paternamente i popoli confidati loro, li bistrattassero. Certo che potevano nascere abusi nell' amministrazione pubblica; ma quando la voce pubblica faceva giungere i suoi lamenti al sovrano, la giustizia di questi non sonnecchiava. Anche negli ultimi tempi, Pier Querini, provveditore generale in Levante, fu condotto carico di catene in Venezia, punito delle estorsioni, ed ebbe morte civile. Ai mali della pubblica amministrazione si rimediava coll' elezione di una magistratura temporanea, detta de' *sindaci inquisitori*. Nelle provincie che si recavano a visitare, aveano facoltà di rimediare i mali urgenti; degli altri riferivano consigliando il rimedio. È nota a tutti la splendida arringa di Marco Foscarini (edita dal Cicogna) quando sostenne doversi mandare *sindaci* in Dalmazia.

Le leggi di pubblica economia erano uguali per tutto lo Stato. Così in tutto lo Stato furono soppressi i conventi che soverchiavano, e i beni venduti. Così a tutto lo Stato s'allargò la legge delle *mani morte*, intenta a moderare l'eccessiva pietà che impoveriva l'erede, per arricchire smoderatamente il santuario; pietà alle volte accompagnata con abusi non santi, e da cui rendevansi immobili le proprietà. E nello stesso tempo che una tal legge proteggeva le opere di carità, non toglieva al morente quelle speranze che la religione consacra. Riformagione cristiana, e quindi ragionevole e sacra, perchè se la maestà della religione, il decoro del culto, l' indipendenza de' suoi ministri devono essere conservati, non dev' essere per tale conservazione fatta ingiustizia agli eredi; non devono, per un eccesso di ricchezze, anneghittire coloro, che, ritraendosi dal mondo, si consacrano alle mistiche dolcezze della vita contemplativa. Legge imitata di poi da tutte le nazioni di Europa.

CAPITOLO XX.

POLITICA ESTERIORE.

La politica esteriore dei Veneziani fu acuta fino dai principii, perchè non poteva essere altrimenti in uno Stato, che nacque sulle rovine di un impero sgominatosi di per sè stesso, poi caduto per forza e in balìa d' altrui. Fino dai primordi si dovette destreggiare col mostrare, fino a quando giovò, verso il santo impero orientale osservanza di lontano vassallaggio, che in que' tempi era contratto quasi di alleanza. Coi regnanti in Italia destreggiarono i Veneziani, quando per ottenere privilegi di mercato per ispaccio delle mercanzie, quando franchigie di transiti, e che la moneta loro negli Stati italici avesse corso. Naturalmente ed essenzialmente mercatanti, poco forti d' armi in principio, il destreggiare era necessità. Fatti forti e ricchi, la politica esteriore conformarono al progresso de' tempi. Fu alta e generosa, aperta e robusta, non mai codarda, nè amica di lungherie e di ambagi, per tutto l' evo medio.

I commerci furono causa delle lunghe guerre contro i Genovesi, che avrebbero dovuto essere amici e alleati. Ma quando un' offesa, tosto una guerra; tale era il tempo; gli uomini nel medio evo governarono i popoli non conoscendo la paura, sicuri che popolo e governo erano una cosa sola, e non aveasi a trepidare dell' interno dello Stato. La guerra di Costantinopoli fu una guerra

di vendetta covata lungamente, fatta per togliere ogni ombra di servitù, per assicurarsi il dominio dei mari; le guerre d'Italia, per necessità di salvarsi da' nemici ch' erano alle spalle. I Carraresi che muojono trafitti in carcere sono colpe dei tempi; colpe delle quali nessuna nazione è netta. Ma la battaglia di Pavia condusse un nuovo ordinamento di politica esteriore. Dopo la battaglia di Pavia, a cavaliere dall' una parte la potenza spagnuola, dall' altra l' alemanna, Francia divisa e lontana; si dovette stringere la politica, addoppiarne le arti. Fu d' allora in poi che si dovettero osservare attentamente i nemici. Codesti stranieri, che aveano dominio d' accosto, o dentro la penisola, erano nemici. Desideravano la distruzione del solo Stato d'Italia che potesse resistere a loro separati, e molti interessi impedivano che si potessero congiungere, come avvenne in altri tempi. Le antiche controversie, politiche sempre, colla corte di Roma, la lega di Ferrara, quella di Cambrai, ammaestrarono i Veneziani a guardare attentamente alla politica romana, temendo, o che non si ritogliesse loro il Polesine di Rovigo, antica dipendenza del ducato di Ferrara, o che le saline di Cervia e le pescagioni di Comacchio danneggiassero gl' interessi delle loro finanze, o che le città romane lungo l' Adriatico recassero detrimento al commercio, in ispecie ove comode vie le avessero congiunte coi porti romani sul Mediterraneo. Gelosia puramente politica, che a taluno piacque, e precipuamente agli scrittori protestanti, far credere riluttanza alle leggi della religione cattolica, dispregio del suo capo venerando. E arrivarono fino a fabbricare sopra frasi, per lo meno oscure, di quel sovrano intelletto del Sarpi, la favola che fosse parola d'introdurre il calvinismo nella repubblica.

Colla Francia, dopo la battaglia di Pavia, v' ebbero relazioni amichevoli; non era nemico da temersi, perchè lontano. Dagli Stati veneziani la separavano gli Stati della casa italiana di Savoia, fatta potente e sola superstite delle dinastie regali italiane; quella dei Medici e le altre divennero così sparute e tisiche da non più considerarsi come di nessun peso nella bilancia politico-europea. Dopo gli Stati di Savoia veniva la Lombardia in podestà di Spagna. Come

Francia era nemica aperta di Spagna, e Venezia n'era nemica secreta, così questa, più debole, teneva cara l'amicizia di quella potente.

Colla Spagna continue le suspizioni, guerra aperta non mai. L'abbandono di Filippo II dopo la battaglia di Lepanto, la trama di Bedmar, erano fondamento delle suspizioni, e ragionevole; tanto forti che, oltre al tenere un ambasciatore del continuo in Madrid, un segretario del senato residente in Milano, ed uno in Napoli vigilavano sulla condotta dei governi e dei vicerè, che avevano poteri quasi regali ed operavano a senno loro.

Coll'Inghilterra, troppo lontana, non potevano avervi relazioni continue di gran rilevanza. La sua potenza marittima, che andava allargandosi, non si stendeva ancora nel Mediterraneo e meno tendeva all'Adriatico. Un solo caso s'ebbe di disgusto, e fu quando, dannato a morte Carlo I, succedette il reggimento militare di Oliviero Cromwel. La repubblica fu l'ultimo Stato che lo riconoscesse siccome capo del governo inglese, ed egli minacciò. Era tempo di guerra cogli Osmani, e non si poteva avere anche un altro nemico. Fu deputato l'ambasciatore, che finiva la sua legazione in Francia, Giovanni Sagredo, a complire con lui ed amicarselo. Noi abbiamo pubblicato la relazione della sua ambasciata; importantissimo documento della storia contemporanea. Non era quindi per ordinario ambasciatore inglese in Venezia, nè veneziano in Londra, ma solamente un segretario veneto risiedeva in Londra, un ministro inglese di secondo ordine in Venezia. In Portogallo erano solamente consoli pei pochi commerci con quella nazione.

Coll'imperatore di Lamagna le relazioni erano assai importanti, perchè assai singolari le condizioni reciproche. L'una potenza avea bisogno dell'altra, siccome si è veduto, nelle continue guerre col Turco. Erano rivali di Spagna, e gli Stati di Venezia servivano di antemurale a quelli di Lamagna. Queste sono cause di amicizia. Ma questa amicizia era avversata da altre ragioni di Stato. Venezia e Lamagna si trovavano vicine, separate dalle Alpi e dall'Isonzo confine certo; nell'Istria incerto il confine. Trieste andava crescendo, rivale pericolosa e da temersi pel poco commercio che

restava a Venezia. L'Ungheria domandava sempre la Dalmazia, accampando le antiche ragioni su quel territorio, ed ogni re, cingendo la corona di santo Stefano, giurava restituire alla corona di Ungheria le provincie perdute, fra le quali la Dalmazia. Sulle provincie italiche, l' impero non dimenticava avere avuto suprema signoria, e suoi vicari essere stati gli Scaligeri, i Carraresi, quelli da Romano, i Caminesi, i patriarchi di Aquileja, i Visconti, delle spoglie dei quali Venezia si era insignorita. Per queste cause contrarie, per la serie degli avvenimenti che narrammo, Venezia aveva ragione di temere, e non avendo forze uguali da opporre, opponeva gli scaltrimenti.

Col Turco la politica era chiara. Il Turco voleva distrutta la repubblica, e la repubblica si difese quanto più poteva, e con sè ha difeso il mondo.

Mirabile è veramente la politica dei Veneziani dalla metà del secolo XVI sino alla fine del XVII. Bastano a provarlo i documenti che l' Albèri pubblicò, non sempre esattissimi, e che ora saranno perfetti se continui l' opera un carissimo nostro, Tommaso Gar, uomo fornito di specchiato intelletto, che ne ha dato saggio in un volume testè pubblicato contenente relazioni d' ambasciatori tornati dalla corte di Roma. Dalla fine del secolo XVII la politica veneziana comincia a cedere ed infiacchirsi. È osservatrice poco operosa e senza coraggio ; morì, quando nella guerra della successione alla casa d' Austria abbracciò quel partito inconcepibile della neutralità poco e male armata. Inconcepibile partito, perchè le potenze belligeranti pugnavano sul suo territorio, od almeno pel territorio suo traversavano. Ma egli è quasi di tutti i vecchi il ricusare rimedi violenti che ponno uccidere, ma ponno anche salvare, e frattanto muojono d' inanizione e gli eredi ridono. Sulla politica esteriore degli ultimi anni di Venezia, dal giorno che ricusò l'alleanza italica proposta dalla corte di Sardegna, lascieremo di parlare al futuro storico di Venezia.

Parlando dei dieci, abbiamo toccato della severità contro i nobili, che avessero corrispondenza con potenze estranie. Diremo ora

della forma nelle relazioni politiche. Il senato eleggeva gli ambasciatori ordinari e straordinari. Ne' tempi antichi le ambasciate non erano che elette per ogni evento speciale; poi vi furono ambasciate ordinarie, stabili, continue. L' ambasciatore sceglieva il proprio segretario fra i segretari del senato, o fra i notai ducali. Il senato lo accettava, o lo ricusava; e v' era un coadjutore. L' ambasciatore aveva scarso stipendio, talchè era scelto fra i ricchi. Il segretario dell' ambasciata, prima di partire, recavasi al consiglio dei dieci, e ne riceveva una cifra, la quale mutavasi ad ogni tratto; tornando doveva riconsegnarla. Serviva pei dispacci secreti. L' ambasciatore ed il segretario scrivevano i dispacci diretti al senato, letti dai savi grandi, e, quando occorreva, comunicati al senato per le sue deliberazioni. L' ambasciatore al suo ritorno leggeva al senato la relazione della condizione fisica e morale dello Stato che aveva lasciato, delle sue forze, de' suoi reggitori, di coloro che avevano influenza sulla corte e sul governo, degli avvenimenti accaduti sotto a' suoi occhi. Così il senato era informato d' ogni cosa. La relazione mettevasi nell' archivio segreto; e se ne abbiamo parecchie negli archivi privati dopo il secolo XVII, è per violazione della legge. I doni che l' ambasciatore riceveva dalle corti erano come in deposito, ma non poteva usarne senza il consentimento del senato. Se un monarca armava cavaliere un ambasciatore, questi non poteva usare un tal titolo, ma il doge gli accordava il batolo (stola d' oro) ed era cavaliere della repubblica. Dono che non aveva bisogno di consentimento, e, considerato come sommo favore, era lo annestare nelle proprie armi gentilizie le armi della casa sovrana presso la quale l' ambasciatore aveva risieduto. L' ambasciatore in Costantinopoli ebbe nome di *Bailo*, e teneva corte di giustizia per ispeciale privilegio della Porta. In Russia non si mandò ambasciatore che alla fine del secolo passato, e avea nome di *Nobile a Pietroburgo*. Gli ambasciatori ordinarii duravano tre anni nell' uffizio; passando pegli Stati della repubblica, locchè facevano di rado, con treno e solennità ricevevano onori come principi.

Gli affari commerciali erano raccomandati ai consoli. I consoli,

talvolta chiamati *Baili,* in antico erano nobili, e non erano solamente agenti pubblici di commercio. Nelle città dove i Veneziani avevano privilegio di quartieri propri, in quelle dove tenevano vaste fattorie, il console o bailo era come capo d' una piccola repubblica. Tutti i mercanti si adunavano sotto alla sua presidenza, e deliberavano intorno agl' interessi comuni; decidevano le questioni private, ordinavano le spese necessarie, provvedevano alla difesa del luogo. Mutate le condizioni del commercio e la politica europea, i consoli non essendo più che agenti pubblici di commercio, l' uffizio di console, o fu dato a sudditi veneziani stipendiati, o a mercatanti stranieri. Tanto è vero non essersi tenuti come *agenti diplomatici,* che coi consoli nazionali e stranieri non era punto vietato ai nobili il tenere corrispondenza.

Erano sì bene tenuti come agenti *diplomatici* i così detti *residenti* a Londra, a Torino, a Napoli, a Milano, e avevano tutti i diritti e gli obblighi degli ambasciatori. All' uffizio di residente presso le due corti d' Inghilterra e di Savoia, presso al vicerè spagnuolo, poi austriaco in Milano, quindi al re di casa Borbone in Napoli, presso al governatore spagnuolo, poi tedesco di Milano, non si eleggevano che segretari del senato. Per le due prime missioni erano uguali ad ambasciate; le altre due riescivano di grande importanza, perchè necessitava vigilare in due parti d' Italia; l' una posta all' estremità dell' Adriatico, l' altra ai confini della repubblica.

Per servigio del governo v' erano corrieri appositi, fidatissimi. Formavano una corporazione privilegiata, e venivano detti *corrieri della serenissima signoria.* Erano trentadue, tutti e sempre bergamaschi. L' uffizio si comperava e si trasmetteva in eredità; aveva molti utili. Facevano il servigio anche privato delle poste fuori dello Stato. Alcuni Stati si servivano del corriere proprio. Per le poste interne v' erano procacci, o a piedi, o in barche, o con birocci.

CAPITOLO XXI.

VITA DOMESTICA. DONNE. FESTE.

Se il signor consigliere Giovanni Rossi metterà in luce i suoi studi sulle costumanze civili dei Veneziani e sulla loro vita domestica, avremo tale un lavoro che, onorando il suo valoroso autore, varrà mirabilmente ad illustrare questa parte della storia nazionale. Parte di storia di gravissimo momento, poichè assai di frequente la spiegazione di grandi problemi storici, le cagioni vere di avvenimenti importantissimi sono riposte nel vivere civile dei popoli, e tra le pareti domestiche assai spesso è il palladio delle franchigie nazionali. Noi accenniamo intanto per chi voglia conoscere questa parte della storia veneziana la *Venezia* di Francesco Sansovino, libro di grande importanza, nel quale sono rilevanti e circostanziate notizie; le *Memorie* del Gallicciolli, prezioso gazofilacio di storia veneziana; l' opera di Cesare Vecellio intorno le vesti di tutti i tempi e nazioni, gli abiti d' uomini e donne veneziane, con altre particolarità, cioè trionfi, feste e ceremonie pubbliche delle città; libro assai raro e prezioso per la copia de' costumi, barche e bucentoro di quel tempo, ch' è del 1610; le cose notabili della città di Venezia di Leonico Goldioni (Nicolò Doglioni), che tratta degli usi, abiti, fabbriche, ec. Bella ricchezza di notizie trarrà dal libro dell' inclita donna Giustina Renier Michiel, le *Feste veneziane*, al quale il tempo

crebbe la fama, e che, se non può dirsi storia compiuta di Venezia, è certo da collocarsi fra quel di meglio che s' abbia in tal genere. E trarrà poi giovamento dalle diligenti scritture del sig. cavaliere Fabio Mutinelli, che trovò, raccolse, coordinò belli e importanti particolari intorno ai soggetti dei quali qui si discorre.

Nei tempi antichissimi ed anche nei meno antichi, sobrietà grande era nel vivere dei Veneziani, come quelli che erano uomini pietosi e mercatanti avveduti. Tanta era questa severità, che ad ogni tratto allargandosi le ricchezze, il potere, e quindi il lusso e le sue arti, uscivano severe leggi suntuarie; si statuiva più tardi una magistratura che le mantenesse detta delle *Pompe*. Le doti erano limitate, due mila ducati (6000 franchi circa), e perchè nulla mutavasi, o assai di rado, nelle forme legislative, rimase sempre eguale la quantità legale delle doti; il di più di quello che una donna recava al marito non tenendosi come dote innanzi alla legge. Vitto frugale in principio, più generoso di poi; magnificenza grande sempre nelle suppellettili domestiche. Il vestire, originato da Roma, mantenuto come per tutta l' Italia; ampia veste, larghe maniche, cappuccio e batolo. In diversi tempi si usò barba prolissa; sempre basette, fino a che venne il radersi alla francese e l' ampia parrucca incipriata; merce di Francia proibita dalle leggi, indi fatta parte integrante del vestito dei nobili. Più che altro bruttura vera, che parve a taluno fosse quasi argomento e ornamento di maestà; ignorata però dal Dandolo, dallo Zeno, dal Pisani e da tanti altri, che seppero salvare la terra materna.

Primo e principale motivo del bene domestico è la donna; quando la donna è onorata dal marito e dai congiunti, superba può andare delle sue virtù domestiche, fondamento delle virtù cittadine. Per lunghi secoli poteva dirsi della donna veneziana quello che si disse della romana: *rimase in casa, filò la lana*. Le madri antiche erano buone e solerti massaie, nè cercavano splendori e cortèo. Nella vita (quale l' abbiamo disegnata di sopra) del nobile e del cittadino veneziano, sempre piena di moto, non mai neghittosa o accidiosa, egli dalla sua donna non richiedeva che rallegramenti

domestici e quelle dolcezze che, care a tutti, sono necessità di chi nel trambusto degli affari pubblici, nel tramestio delle permutazioni dei traffici, ivi trova riposo dove è affetto e speranze. E a questo intesero le donne veneziane vissute lontane dal mondo, e che se apparivano talvolta nel mondo era in quelle solenni occasioni nelle quali lo splendore della bellezza e la ricchezza crescevano il decoro della patria. Elleno medesime educavano la prole; le donzelle così strettamente erano guardate, che il fidanzato stesso non le vedeva se non quando le sponsalizie erano statuite. Allora i congiunti si radunavano, e la sposa vestita di bianco, co' capelli sciolti ed intrecciati da filo d'oro, vista dallo sposo per la prima volta, era presentata ai congiunti. Usciva da una stanza entrando nella sala, e, dice il Sansovino, gravemente danzando faceva e riceveva inchini. Poi, accompagnata da matrone, scendeva in gondola, e faceva mostra di sè quasi presentando una madre futura di valorosi cittadini. Severità di costumi, che durò lungamente, ed in ispecie negli ordini minori, nei quali la mostrò il sommo Goldoni, che nessuno ancora superò fra i nostri quando ritrasse il cuore umano senza calunniare l' uomo, e dipinse i costumi della sua età; severità che si allentò col progresso dei tempi, ma che pure durava ancora intera quando le sozzure delle corti italiane penetrarono in Venezia, quando vi pose stanza quel turpissimo di tutti gli uomini, Pietro Aretino, che fu non ultima sorgente dei costumi mutati e sfrenati di molti uomini, i quali si allontanarono dalle dolcezze domestiche cercando facili e compri piaceri; severità che finì quando, nel secolo scorso, si volle per tutta Italia imitare gli stranieri, ed il giuoco, il donneare furono una necessità e quella stoltezza del farsi schiavo di donna sulla quale ha imposto il *theta* del ridicolo Giuseppe Parini.

Siccome in Roma, così in Venezia, la vita sobria e casalinga tolse alla donna di prevalere nella politica e nel reggimento dello Stato. Poche donne veneziane ebbero celebrità storica; cercavano l' affetto domestico, esercitavano le domestiche virtù. Della Tommasina Morosini si sa che sposò re Andrea di Ungheria, e nulla più; nulla più che il nome resta di altre ch' ebbero mariti principi.

Se la Caterina Cornaro avesse dato un successore al trono dei Lusignani, non se ne sarebbe parlato; non l'ebbe, e fu strumento di politica: della Bianca Cappello, troppo più si parlò che quella svergognata femmina il meritasse, non senza avvedimento condannata prima, poi per astuzia politica esaltata: è meglio tradizione che storia quella della Anna Erizzo: bell'esempio di virtù, come la Belisandra Maravegia, ma non influirono sui tempi loro. Bell'atto e generoso fu anche quello delle donne veneziane quando prestarono soccorsi ai captivi di Genova; la storia lo raccolse quasi ammenda dei delitti gloriosi pe' quali si sprecò tanto sangue fraterno. La donna antica veneziana era quale dovea essere una repubblicana, in tempi in cui fiorisce una repubblica, forte di virtù generose, di costumi esemplari ed onesti; quando queste virtù venner meno, le leggi suntuarie colpirono in ispecie le donne, che seppero sempre più deluderle, quanto più dechinava lo Stato. Nè rimase dell'antica severità che l'obbligo di presentarsi ad ogni festa pubblica colle vesti nere; povera ricordanza del passato!

Che se nell'interior parte dei costumi veneziani antichi tutto era semplicità e modestia, gli esteriori e pubblici erano magnifici, ricchissimi. Giustina Michiel descrisse le feste pubbliche originate quasi tutte da avvenimenti storici, de'quali serbavano la memoria. L'assunzione al principato di un nobile prestava argomento a solennità; così la dignità di procuratore di san Marco, quelle di gran cancelliere, di patriarca; per le quali tutte, e luminarie, e danze, e denaro sparso nel popolo, ed altre largizioni. Belle feste vi furono quando s'incoronò la dogaressa; costumanza che fu tralasciata per gelosia di politica. Il doge avea ogni splendore di sovrana dignità, e lo splendore crebbe quanto più la sua autorità era mozzata. Quando usciva in pubblico era preceduto da ministri inferiori, da scudieri, da trombettieri (che avevano trombe d'argento), da vessilli variamente colorati, ed il colore di que' che precedevano gli altri, indicava se lo Stato trovavasi in pace od in guerra, in tempo di tregua o di alleanza. Seguivano i ministri inferiori, poi il capitan grande, primo bargello dello Stato, il maggiordomo privato del doge

detto cavaliere. Venivano poi i segretari dello Stato; ordine dei cittadini onoratissimi, primo dopo i nobili; poi il gran cancelliere capo loro. Quindi la sedia e l'ombrello; poi il doge col suo cappellano; chiudevano la comitiva gli ambasciatori stranieri colla signoria ed il senato. Era il senato preceduto da un senatore che portava levata la spada dello Stato, a mostrare che l'apparenza della sovranità era il doge e nei nobili stava il potere. Il doge compieva la solennità delle sponsalizie col mare (della quale si è parlato), e in quel dì e in altre solenni occasioni, come nel ricevimento di principi stranieri venuti pubblicamente, saliva il bucintoro. Splendidissimo era questo naviglio, quasi di favolosa ricchezza, tutto di fine intaglio in legno, tutto coperto d'oro. Abbiamo detto in qual tempo fosse distrutto insieme alle botteghe della fiera. Quanto più poteva, ne raccolse gli avanzi ed il gonfalone un onoratissimo cittadino veneziano, Domenico Zoppetti, che ben usa le sue ricchezze raccogliendo tutte le memorie che può trovare della Venezia passata. Ed i suoi tesori d'antichità, e le sue opere dell'arte moderna vuole che un dì, e sia pure lontano, rimangano perpetuamente nella sua patria.

Il doge banchettava più volte all'anno pubblicamente gli ambasciatori stranieri e delle potenze italiane, fino a che ve n'ebbero. Ultimo di questi rimase il nunzio pontificio, perchè Milano prima fu degli Spagnuoli, poi dei Tedeschi, e gli altri Stati scaddero. Al banchetto del 1796 assistevano tutti gli ambasciatori stranieri.

Quando venivano principi stranieri, magnifico ospizio si prestava loro; più famoso di tutti fu quello prestato a re Enrico III di Valois, quando di Polonia si recò in Francia, qui venuto con apparenza di sovrano. Accoglienze magnifiche, ma non regali (perchè recatosi come privato), ebbe nello scorso secolo Paolo che fu czar delle Russie, capitato col nome di conte del Nord. Le feste antiche avevano decoro dai compagni della calza; de' quali assai bene parlarono il Morelli nella sua dissertazione sulle pompe nuziali dei Veneziani ed il Mutinelli nelle sue opere. Brigate di uomini ricchi, compagnevoli che avevano statuti e che spendevano assai denaro per rallegrare sè stessi e la città.

Alcune feste pubbliche furono smesse, come quella delle Marie; ricordanza delle spose rapite dai corsali e ricuperate, nella quale prima dodici donzelle vive, poi di legno, erano condotte come in trionfo per la città; festa che durò fino alla guerra di Chioggia, e della quale scrisse il Cicogna pubblicando un poemetto antico sull' argomento. Duravano sino al finire della repubblica aristocratica le feste del giovedì grasso; fuochi d' artifizio; la scesa di un uomo dalla torre di san Marco che recava un mazzolino al doge; il battere la moresca e le forze d' Ercole de' Nicolotti e Castellani; poi in altro giorno era una caccia del toro nel cortile ducale. Le forze d' Ercole erano piramidi d' uomini che fino a sei, a sette ed otto si levavano gli uni sugli altri in varie attitudini; Nicolotti e Castellani contrastavano. Codeste annue allegrezze ricordavano la vittoria sul patriarca d' Aquileja, poichè si tralasciò di ricevere il tributo del bove e dei dodici porci, quando la repubblica lo spogliava de' suoi Stati. Le feste pubbliche, come abbiam detto, ricordavano avvenimenti storici, fuorchè questa, tutte religiose. I quadri che adornano le pareti del palazzo ducale ricordavano fasti della repubblica, acciocchè servissero di ammonimento a' figli dei prodi.

Nelle feste antiche, prima che la città fosse lastricata, erano anche gualdane, tornei, giostre di cavalieri e corse al palio, di cavalli. E sempre la nazionale festa della *regata*, corsa di gondole e di altri piccoli navigli che si disputavano il premio fendendo le liquide vie della città. Prima la descrisse in prosa una straniera, inglese di nascita, per cuore e abituatezze veneziana, la contessa di Rosenberg, nella sua *Nouvelle plébéienne vénitienne*, gentile scrittura posta in atto dallo Zanchi in una sua commedia, *la Regata*. Poi ne scrisse un' altra donna tutta veneziana, la Giustina Michiel; finalmente, Emmanuele Cicogna unì la storia di tutte le regate in un opuscolo.

Ora si vorrebbe toccare di costumanze degli ultimi tempi, il *tabarro*, lo *zendadetto*, la *maschera*, il *ridotto*. Ne parleremo brevemente.

Stabilitesi ancora le signorie straniere in Italia, dopo la battaglia di Pavia, vennero le mode straniere. Nel secolo XVIII fu la Francia che dominò sulla moda; l' abito antico, comune agli uomini

maturi d' ogni condizione, rimase veste di uffizio dei nobili, dei ministri, degli avvocati, e per alcun tempo de' medici. Poi si vestirono tutti usualmente colla giubba, il panciotto, le brache corte, le calzette di seta, le scarpe colle fibbie dei Francesi e le zazzere incipriate ed il cappello tricuspide. Ma quasi fosse una vergogna abbandonare ogni reminiscenza dell' antico e maestoso vestimento nazionale, le vesti sfarzose di velluto, di sciamito, di raso, di panni lani con ricami e bottoni splendidi, e ricchi manicotti di pelliccerie, furono sempre coperte da un ferrajolo. Il ferrajolo da gala era di panno lano scarlatto, v' era il bianco, il turchino; v' erano ferrajoli di seta soppannati, e senza soppanno per la state; tal che il guardarobe d' ognuno era ricco di siffatta veste, e questa veste cuopriva la moda straniera, almeno con un' apparenza nazionale. Tutto nazionale era lo zendadetto delle donne veneziane; una fettuccia di zendado nero, che cuoprendo il capo scendeva sugli omeri, s' annodava intorno alla persona e i due capi svolazzavano sul tergo. Leggiadro vestimento che, come fu detto, cresceva la bellezza e la bruttezza minorava. Alla donna poi aggiungeva quell' aria misteriosa che, o la si voglia sembianza di virtù, o sottile artifizio e incitamento a desiderii, era gentilezza e grazia. Sparve collo sparire dell' aristocrazia, quasi che ai predicatori di un' eguaglianza, che non era la vera, putisse d' aristocratico, ed era tutt' altro. La patrizia doviziosa e la donna delle altre classi, usavano ugualmente lo zendadetto quando che uscivano pei fatti loro; ugualmente usavano una sottana nera detta la *vesta*. La sola popolana usava il candido lino detto *faziol*, non meno leggiadro dello zendadetto. Genova conserva il *mezzaro* rabescato, le gentili Genovesi usano ancora la candida *pezota*. Le Veneziane hanno abbandonato lo zendadetto ed il *faziol*. Ne ha fatto profitto la bellezza?

Il nobile non poteva uscire in pubblico senza la sua veste d' uffizio, e il ferrajolo non usava, se non se quando era come privato cittadino. Di qui nacque la maschera nazionale detta *tabarro e bauta*, colla quale poteva recarsi ne' luoghi pubblici senza la veste d' uffizio. Era il *tabarro* un ferrajolo nero di seta con o senza soppanno

secondo la stagione; la *bauta* era una copertura del capo serica, che, scendendo sulle spalle, si allargava, fatta di pizzo, sopra cui si poneva il cappello. Si usava anche una maschera di tela cerata bianca o nera, che poco si adoperava generalmente; sempre però dai magistrati più gravi, quando si recavano ai pubblici spettacoli. La donna, che usava lo zendado la mattina, la sera usava la bauta, e da codeste usanze originarono tutti quei misteri, che vennero quasi manna ai fabbricatori di romanzi. Dalla prima domenica di ottobre fino all' avvento, per tutto il carnovale, in ogni occasione di solennità s' adoperava la maschera.

Poichè, dopo il cinquecento, si allargarono i costumi, entrò anche il giuoco a corromperli. Fu più tardi che il giuoco di sola fortuna prevalse. Si credette male minore di farlo legale, durevole pel solo tempo di carnovale, tenuto in casa pubblica, aperta a tutti. *Bassetta* e *faraone* furono voragini, che ingojarono tesori e crebbero il mal costume; perchè fosse non disonesto, si volle che i banchi fossero tenuti dai nobili, in veste da uffizio. Strano mutamento di abituatezze! Gli antichi nobili non si vergognavano di sedere in Rialto a' banchi di mercatura; poichè le superbie spagnuole pullularono pur in Venezia, la mercatura fu disdegnata; e i nobili moderni non vergognavano invece di sedere ai banchi di giuoco. Fu nel 1772 che il giuoco pubblico venne abolito con legge sapientissima. Lo restituirono i Francesi quando comandarono in una parte della penisola, chiamata regno d'Italia; infame aumento delle finanze. Lo tolsero i Tedeschi.

Se intorno a coteste usanze ci siamo un cotal poco dilungati, avendo trattato in iscorcio le precedenti, fu perchè sono più vicine a noi. Dei teatri sarà detto da altri, e così delle opere in musica scritte sopra curiosi versi latini rimati, per le quali erano teatri le chiese degli spedali dove cantavano le donzelle ivi raccolte. Una parola sulle cacce de' tori. Ci vennero di Spagna; durarono sino a' giorni nostri, ne' quali tale inutile barbarie fu proibita. Ed una parola sui *cortesani*. Nulla avevano che fare coi cortegiani; erano allora quello presso a poco che ora sono coloro, i quali l' età

presente chiama *lioni,* benchè non abbiano zanne od unghioni. Dominare la moda, vogare, bravare, divertirsi, oziare era la vita del *cortesan.* Il Goldoni li ritrasse nella commedia *L'omo de mondo,* come il Gozzi ne' suoi sermoni ritrasse il damerino. Sommi uomini che di tante umane follie ridevano, ma col riso che nasconde una lagrima sulle miserie dei tempi e sulle stranezze umane.

Un argomento non facile a dire onestamente per lo storico futuro di Venezia sarà quello delle cortigiane; che, prima tollerate per necessità e conservazione di buoni costumi nelle famiglie, dopo il cinquecento, quando si volle scimieggiare Grecia e Roma, vennero in troppa luce; e come in Grecia e Roma, durarono anche con severità di costumi domestici. Dovrà lo storico ricordare la Veronica Franco poetessa, Aspasia de' suoi tempi, ch' espiò le sregolatezze nel silenzio d' un asilo da essa aperto alle sue sorelle, che hanno tanta apparenza di lieto vivere e tanta miseria nell' intimo cuore. Argomento questo che la storia sa e può trattare, senza che il pudore se ne offenda, ed argomento che vale a dimostrare molte delle accuse d' immoralità date ai Veneziani venire da tale facilità che talvolta soverchiò, e le leggi volevano infrenare. La storia, lo ripetiamo, deve tener conto di tutto, perchè da piccole circostanze esce talvolta quel vero, che indarno si cercherebbe altrove. Quando in un popolo regna l' ozio, il cicisbeo fa suo pro del giuoco e di spassi inutili, non si rispetta il decoro muliebre, si ostenta l'errore anche da chi forse nol commette, alla casa degli avi si antepone oscuro albergo per godere libertà di piaceri. L' educazione prima dei bimbi si confida al servidorame mercenario e ignorante, che radica nelle menti tenerelle vizi e superstizioni. I figli, quasi tristo mobile della casa, si cacciano in una stanza a tetto; poi, se maschi, si lasciano crescere e svolgere l' intelletto in un collegio sino al dì che saranno trabalzati ignoranti del mondo ne' suoi vortici, più presto imbriacandosi dei piaceri che godendone; se femmine, si mettono a confine in un convento, e non ne escono se non quando devono sposare l' uomo sconosciuto che si presenta loro, piaccia o non piaccia; ovvero se il numero sia soverchiante

ne' calcoli economici delle doti, o se natura non le privilegiò di bellezza, le si costringono a giurare eternamente odio alle voci della natura, ben diverso dalla vocazione vera, onde disordini ne' luoghi santi, e leggi che cercano toglierli. Ne' tempi nei quali sventuratamente tali miserie fossero, non è da sperare forti petti, abnegazione verso di sè, dei beni, dei comodi. Ed allorchè suoni l' ultima ora di uno Stato, non si oppone valida resistenza, e, dato che lo Stato non possa resistere, non si lascia nella storia un memorando esempio alle nazioni, e il diritto che sia rimpianto e non calunniato da chi, guardando all' occaso, non si ricorda l' aurora e il meriggio.

NOTIZIE ECCLESIASTICHE

DI VENEZIA

DURANTE LA REPUBBLICA

In queste notizie non s' intende di offerire la storia ecclesiastica di Venezia, ma semplicemente di descrivere le cose principali ecclesiastiche, facendone conoscere l' origine e lo stato in cui si erano ridotte. Tutto ciò che spetta alle relazioni delle cose ecclesiastiche colle civili, e dei fatti che ne conseguirono, appartiene ad altra parte di questo quadro.

Siccome la dignità patriarcale occupa il primo posto nelle cose ecclesiastiche di Venezia, e l' origine di essa si connette con quelle di Grado, la cui storia è congiunta con quella di Aquileja, così alquanto meno brevemente degli altri punti tratteremo del patriarcato di Grado e della sua origine, indi dei vescovi delle lagune, dei vescovi olivolensi o castellani, e del passaggio in questi ultimi del patriarcato suddetto, che ancora conservano sotto il titolo di patriarchi di Venezia. Parleremo distintamente del nome glorioso di patriarchi dato a quei di Grado, indi a quei di Venezia, della primaziale giurisdizione dei patriarchi sopra la Dalmazia, e del titolo ancora di abati di san Cipriano. Volendo poi presentare un concetto distinto del clero veneziano, discorreremo dei parrochi, della elezione che se ne faceva dai possessori degli stabili, dei titolati, della bolla clementina e della sistina, aggiungendo qualche parola sopra il monachismo. Le nove congregazioni meritano ancor esse un qualche cenno, e lo faremo. Chiuderemo poi col trattare alquanto della chiesa ducale di san Marco.

CAPITOLO I.

DEL PATRIARCATO DI GRADO E DEI VESCOVI DELLE LAGUNE.

Per conoscere le origini della patriarcal dignità dei vescovi della città di Venezia, d' uopo è ricorrere alla storia di quella principal sede sacerdotale, a cui pari, dopo la romana, dalla milanese in fuori, altra non era in Italia, della sede cioè aquilejese, sede insigne e per la fondazione attribuita dalla volgare opinione a san Marco evangelista, e per i molti privilegi di cui venne fregiata, e per essere sede metropolitana della Venezia e dell' Istria. Il trasferimento della metropolitica dignità da Aquileja a Grado, da cui l' ebbe Venezia, si connette colla storia universale della Chiesa, quanto a dire, collo scisma dei tre Capitoli ; poichè appunto da questo scisma data la divisione della sede aquilejese in due sedi, l' una cattolica e l' altra scismatica ; l'una di Aquileja vecchia, l'altra di Grado, chiamata anche Aquileja nuova : divisione in seguito sancita dall' apostolica autorità, poichè furono ricondotti alla unità colla cattedra di san Pietro i patriarchi di Aquileja vecchia. Non possiamo quindi dispensarci dal toccar brevemente questo brano della storia ecclesiastica, che viene a formare propriamente una parte importantissima della storia ecclesiastica della nostra patria.

Il concilio calcedonese IV ecumenico condannò gli errori di Eutiche ; ma non credette di occuparsi della condanna di persone

e di scritti, che non aveano diretta ed immediata relazione col fine primario della sua convocazione. Quindi è che non assoggettò ad alcun esame, nè procedette alla condanna delle opere di Teodoro Mopsuesteno, maestro di Nestorio, degli scritti di Teodoreto contro i dodici anatematismi di san Cirillo, e della lettera in lode delle opere di Teodoro stesso scritta a Mari vescovo di Edessa; cose tutte che si conoscono nella storia ecclesiastica sotto la denominazione dei tre Capitoli. Si contentarono essi padri del concilio calcedonese della professione di fede di Teodoreto e d'Iba, li ricevettero nella comunione loro, e permisero anzi che sedessero nel concilio.

Le condanne degli errori di Eutiche e di Nestorio aveano bene data una regola infallibile a chi era di buona fede, ma non aveano potuto togliere i semi della discordia, serpeggiando l'errore copertamente sotto il manto di difendere la verità. Il nestoriano si fingeva caldo di zelo per impugnare gli errori di Eutiche; l'eutichiano quelli di Nestorio. I tre Capitoli servivano di pretesto agli uni ed agli altri, ed i due diversi partiti con queste arti spargevano il veleno della eresia e la dissensione nel seno della Chiesa.

L'imperator Giustiniano, a cui non ispiaceva l'impacciarsi delle cose ecclesiastiche, per istigazione altrui, e credendo forse di conciliare ogni partito, emise formale condanna dei tre suddetti Capitoli. Ma ciò fu causa di maggiori dissidi. Il papa Vigilio ed i vescovi occidentali adombrarono di tale condanna uscita dalle mani di un principe secolare, in materie così delicate, e sopra argomenti intorno ai quali il concilio calcedonese ecumenico avea creduto di non pronunziare alcun giudicio; s'insospettirono che si volesse di soppiatto ferire l'autorità veneranda del concilio, e nella condanna dei tre Capitoli condannare la dottrina cattolica, e riprodursi gli errori di Eutiche, tanto più che non era ignoto chi fosse stato presso l'imperatore il motore della condanna.

Vigilio, dietro invito dell'imperatore portatosi a Costantinopoli, rifiutò da prima di aderire alla condanna. Indi, essendosi convocato concilio nella stessa città, titubò molto prima di porre la propria

sanzione a quanto era stato conchiuso nel concilio. E di ciò è da commendarsi, non da biasimarsi il santo pontefice. Ed in vero, l' imperatore, entrando in materia a lui estranea, avea obbligata la Chiesa a devenire, forse precocemente, ad un giudicio, che avrebbe potuto rendersi inutile col correre degli anni, e la prudente economia dell' ecclesiastica autorità si vedea, per così dire, sbilanciata dagli improvidi consigli di chi avea voluto porre la falce in messe non sua. Vigilio, col suo titubare, e col professare altamente quale fosse la causa della sua incertezza a procedere all' atto di condanna, mostrò col suo esempio ai cattolici quanto rispetto, anche in ciò che non apparteneva propriamente alla fede, ma ad una prudente economia nel governo della Chiesa, si dovesse avere per il concilio ecumenico calcedonese.

Tuttavia degni di censura erano i tre Capitoli, ed una volta che le cose fossero state portate al tribunale della Chiesa, doveasi riuscire ad una condanna. E così fu: Vigilio, tutto bene considerato il fatto, seguendo anche i consigli di Pelagio, che lo accompagnava, condannò solennemente i tre Capitoli, e con la sua sanzione rese ecumenico il concilio costantinopolitano II, generale V. Molti vescovi occidentali, i quali erano ignari di quanto erasi trattato a Costantinopoli, non potendo giudicare degli atti del concilio, perchè alcuni di essi poco conoscevano la lingua greca, stimarono essere stata fraudolentemente carpita a Vigilio la dichiarazione, che, secondo essi, feriva l' onore del concilio venerando calcedonese, e si rimasero nell' opinione, che i tre Capitoli fossero stati sanciti dalla autorità del calcedonese stesso, e che quindi il costantinopolitano non fosse concilio di cattolici, ma combriccola di eretici, papa Vigilio aggirato dalle arti greche, e dover ogni buon cattolico ribellarsi alla recente condanna. La faccenda non eruppe nel suo principio in aperto scisma, ma si limitò a pura diversità di opinioni. Principali nella accennata opposizione furono i vescovi della Venezia, e primo di tutti il metropolita aquilejese. Macedonio sedea su questa cattedra fondata da santo Ermagora, ed è certo che i successori di Vigilio impiegarono Macedonio in ministeri, nei quali

impiegato non avrebbero prelato non cattolico. Da quanto sembra adunque la quistione era ridotta ad una quistione di fatto, in cui tutte le parti contendenti erano d' accordo sulle dottrine da condannarsi, e soltanto si controvertiva se quelle dottrine si contenessero nei tre Capitoli, e le avessero sostenute i loro autori. Era certamente grave temerità e peggio ancora, considerando la cosa in sè stessa, ripugnare in questo fatto al giudicio di un concilio generale sancito dal romano pontefice; ma la falsa ed erronea opinione in cui erano quei vescovi, che il calcedonese avesse definitivamente approvati i tre Capitoli, li metteva quasi nel bivio o di ribellarsi alla incontrastata autorità del calcedonese, o di disobbedire alle prescrizioni del V concilio, che essi ancora non riconoscevano per ecumenico, e che, secondo l' erronea loro opinione, colla opposizione mostrata al primo, cioè al calcedonese, segnata avea, si può dire, la propria condanna. Ma ciò ch' era error d' intelletto in Macedonio, divenne aperto scisma nel successore Paolino, consecrato vescovo da Vitale, vescovo di Milano, contro le pratiche approvate e contro le canoniche sanzioni, come si esprime Pelagio papa, successor di Vigilio. Nel che per altro papa Pelagio dovea alludere a circostanze diverse dalla persona del consegrante; poichè non era contro le canoniche istituzioni che Vitale avesse consegrato Paolino; essendo anzi conforme alle consuetudini allora vigenti, e giusta i privilegi dei due metropoliti principali d' Italia, che l'uno l'altro consegrasse; colla condizione peraltro che il consegratore dovesse portarsi alla chiesa del consegrando, che niuna superiorità l' uno verso l' altro acquistasse, e che, compiuto il rito, se ne desse partecipazione al romano pontefice. Paolino, che covava dentro l' animo pensieri scismatici, ebbe l' ardire di chiamar sinodo e condannare il concilio V, costantinopolitano II e papa Pelagio. Anzi a tanto giunse l' audacia da pretendere, per la prevaricazione degli altri, così egli diceva, di costituire da sè solo con li suoi aderenti la vera Chiesa. Pelagio, pieno di zelo, divisò di schiacciare lo scisma con tutti i mezzi che erano in sua mano, e volea indurre anche Narsete, il quale governava l' Italia a nome dell' imperatore di Oriente, a far

sostenere Paolino e i suoi aderenti, ed a farli tradurre a Costantinopoli, ove fossero puniti giusta i lor meriti. Morto Pelagio, i successori di lui, distratti in cose di maggior rilievo, non si occuparono dello scisma, e Paolino stesso stette cheto, forse ricreduto de' suoi errori. Se non che la notizia dei grandi preparativi de' Longobardi, i quali, per la via di Aquileja, aveano divisato d' irrompere in Italia, lo determinò a trasportare la sua sede a Grado, ed ivi appunto portò arredi, reliquie e ricchezze della sua chiesa. Non più di un anno visse in quella, che insino da allora forse s' incominciò a chiamare nuova Aquileja; e siccome in tutti gli ultimi anni di lui non è rimasta alcuna memoria di ammonizioni fatte dai romani pontefici per lo scisma, si può credere, che anche il materiale principio della cattedra di Grado sia stato cattolico. A Paolino successe Paolino di Benevento, il quale non visse all' incirca che un anno. Elia, greco di nazione, fu eletto in seguito, e, da quanto sembra, regolarmente e canonicamente.

Non molto importa occuparsi sulla realità dei sentimenti di Elia: sembra molto probabile per altro, che da principio Elia non abbia dimostrato l' animo scismatico, ma anzi di non aborrire dalla comunione cattolica. L' anno di G. C. 579, di Tiberio Costantinopolitano l' anno V, di Pelagio I' anno II, di Elia metropolitano di Aquileja l' anno IX, e dell' interregno, ossia dell' aristocrazia dei duchi longobardi, l' anno V, secondo la più esatta cronologia, fu l' anno in cui si crede che Elia abbia convocato in Grado un concilio. Ed eccone la sostanza secondo tutti i codici. Conoscendo Elia la necessità di trasportare la sede metropolitana da Aquileja, occupata e maltrattata prima dagli Unni e allora dai Longobardi, nella città di Grado, ed avendo perciò ottenuto l' assenso del papa Pelagio II, propone questa traslazione ai vescovi congregati per la sinodale approvazione, la quale viene unanimamente accordata. Quindi segue la confermazione delle cose stabilite nei concili generali, e principalmente nel calcedonese, e fatte dai vescovi intervenuti le solite acclamazioni, tutti si sottoscrivono.

Il sunto poi della lettera di Pelagio è questo, « che dover era di

soccorrere con benevolenza e con pronto assenso alle pie inchieste di coloro che ricorrono con religiosa pietà all' autorità della sede apostolica. Ch' egli credea opera meritoria presso l' Altissimo l' adoperarsi ed il cooperare, perchè con opportune trasmutazioni sieno ridotti i luoghi sacri a migliore stato. Alle petizioni di Elia e de' suoi suffraganei prestare egli volontieri le orecchie perchè Grado divenga la metropoli della Venezia e dell' Istria ; principalmente per il compatimento che avea allo stato miserabile, al quale erano ridotti i popoli pe' barbari trattamenti de' Longobardi. Decretar egli, colla sua autorità e cogli anatemi, per indissolubile da non doversi da niuno alterare un tal privilegio ; » ed indi termina coll' esortare Elia « a sollevare gli oppressi, ed a tener in freno gli inquieti, affinchè la zizzania non venga a soverchiare la messe del Signore, » e col « pregare Iddio a mantenere in Elia e negli altri vescovi la sua grazia e la carità di Gesù Cristo. »

La lettera apparisce data nel mese di aprile, ed il sinodo fu radunato nel mese di novembre dell' anno stesso 579.

Varie sono intorno all' autenticità di questa lettera e di questo sinodo le opinioni dei dotti. Incontrastata si fu l' esistenza sì dell' una, che dell' altro per più di due secoli ; i codici contenenti l' una e l' altro sparsi sono in biblioteche l' una dall' altra lontane e di origine diversa ; citati tutti e due questi documenti da amici e da nemici delle determinazioni prese nel suddetto concilio. Se non che alcuni dubbi mossi suscitarono un' opposizione assai forte di molti dotti alla autenticità dei documenti antedetti. E noi qui accenneremo le principali obbiezioni. Si disse, non essere possibile, che un papa siasi posto in comunicazione collo scismatico Elia ; che a lui abbia concesso favori ed a' suoi aderenti ; quel papa Pelagio, al quale non era ignoto con qual sorta di gente si avesse a fare ; quel Pelagio, che tre lettere scrisse ad essi quali scismatici per ridurli alla cattolica unità. Altro motivo di rigettare quei documenti ricavarono dal titolo di patriarca dato da Pelagio ad Elia, mentre quel titolo non competea in quei tempi certamente ai vescovi di Aquileja, e nell' Occidente, giusta il significato che vi corrispondea, non era

da attribuirsi che ai vescovi di Roma. Aggiungasi a ciò, che nell' aprile dell' anno 579, in cui si pretende scritta la lettera, Pelagio ancor papa non era. Che indizio di falsità erano pure, aggiunsero, quelle espressioni di autorità, ignote a quei tempi. Non sono questi indizi troppo manifesti, che nè la lettera attribuita a Pelagio e per conseguenza neppure il sinodo stesso sono autentici e genuini?

Altri per l' opposto si alzarono alla difesa del sinodo gradense. Il titolo di patriarca potrebbe (così soggiunsero) ben essere stato intruso dai copisti, come accadde in altri documenti assai spesso, che il copista affisse a cosa nominata l' aggiunto in uso a' suoi tempi, alcune volte per ispiegazione ed altre per ignoranza, onde suppose in tutti i tempi esser corse le stesse denominazioni che nel proprio. L' espressioni di autorità, che si pretendono ignote a quei tempi, si ritrovano affatto analoghe in Gregorio Magno immediato successore di Pelagio. Od Elia poi fosse realmente cattolico quando fu eletto alla cattedra aquilejense, e cattolico si mantenesse per molti anni, o tale per i suoi fini volesse parere, non era disdicevole a un sommo pontefice, qual padre universale, lo scrivere a lui ed a' suffraganei dello stesso intorno ad un affare di pari importanza e per la romana e per la sede aquilejense, e ciò tanto più, che da molti anni le cose dello scisma erano quiete, e ci era forse buon argomento a sperare che fosse finito, almeno quanto ad Elia. Non mancano esempi di ricorsi fatti dagli scismatici alla sede romana, qualora furono stretti dal bisogno, e sperarono di averne soccorso, o di poter ottenere col mezzo di essa i loro divisamenti. E tanto più doveano essere pronti i pontefici ad accorrere alle inchieste degli scismatici, che colla sola dimanda dimostravano di riconoscere l' autorità a cui ricorrevano, e di rinunziare così, almeno implicitamente, allo scisma. Che se pur si concedesse non essere autentica la lettera di Pelagio, quali regole di critica non immoderata autorizzerebbero a dedurre la conseguenza che autentico non fosse il sinodo stesso, quasi fosse cosa nuova che ad atti veri si facciano aggiunte non genuine? I molti codici discordanti gli uni dagli altri, invece che essere argomento di falsità sono riprova di verità. E in fatti, in essi si osserva unità

nella sostanza, varietà negli accidenti. La varietà degli accidenti esclude l' accordo di molti, accenna a diversità di fonti, a moltiplicità quindi di testimonianze a favore di quell' uno che identico in tutti si osserva.

Da questa varietà degli accidenti appare chiaro, come alcune espressioni discordanti dagli usi dei tempi sono introduzioni dei secoli posteriori. Il titolo di patriarca dato ad Elia, che dagli avversari notasi quale argomento di falsità, non si ritrova in un precipuo codice, ove in ogni luogo si dà ad Elia il titolo di vescovo solamente. Quanto all' anacronismo rimproverato alla data della lettera di Pelagio, ed a quella del sinodo, ci basterà osservare, che tutto il rigoroso calcolo del chiarissimo autore delle memorie aquilejesi, da cui viene tale rimprovero, è appoggiato alla esattezza dell' asserzione, che Pelagio abbia regnato dieci anni, due mesi e dieci giorni; asserzione di autore non contemporaneo, ma di molti secoli posteriore, e contraddetta da autori più prossimi, che asseriscono aver regnato anni undici. Che se aggiungasi essersi rinvenuto tal sinodo in molti ed antichissimi codici, non esserne rifiutata la esistenza nello stesso, così detto, sinodo mantovano, i cui atti sono per altro in aperta contraddizione con quelli del nostro sinodo gradense, perchè di vescovi radunati ad uno scopo tutto opposto, e che aveano tutto l'interesse di scemare autorità al sinodo gradense; di più, essersi conservato dopo il sinodo il titolo metropolitico in Grado, ad onta di tutti gli sforzi degli Aquilejesi, insino a che la sede fu divisa canonicamente in due per la riunione alla Chiesa cattolica dei vescovi di Aquileja vecchia, e l'essersi continuato pure in seguito dopo la canonica divisione, essendo sempre sostenuti tali diritti metropolitici dalla giustizia invocata dei romani pontefici; se tutte queste cose si considerino, sembrerà forse non potersi in alcun modo rigettare l' autenticità del sinodo gradense, e la canonica traslazione della metropolitica cattedra da Aquileja in Grado, da cui l'ebbe Venezia, insino dai tempi di Elia.

Ora ammessa, siccome appoggiata ad argomenti assai probabili, la esistenza del sinodo gradense, bisogna confessare che non

persistettero lungamente que' vescovi col loro metropolita Elia nella dimostrata deferenza verso la sede romana. E forse di ciò ne giunse notizia alquanto tarda a Pelagio, il quale in quei tempi calamitosi era stato distratto in faccende ancor più rilevanti. Scrisse adunque egli una lettera paterna ad Elia ed a' suffraganei di lui, esortandoli a vivere in unità colla cattolica Chiesa, ma con ciò non fece che aggiungere esca al loro orgoglio.

Meriterebbero, se la brevità prescritta non lo impedisse, di essere ricordati alcuni tratti delle tre lettere scritte da Pelagio su questo argomento, nelle quali non sai che cosa tu debba più ammirare o la longanimità, o l' umiltà, o la mansuetudine, o la dottrina del padre di tutti i fedeli. Ma che ottenne da Elia e da' suoi suffraganei a lui aderenti? Alla carità risposero coll'odio, alla umiltà colla superbia. Alla fonte della ecclesiastica gerarchia pretesero i rigagnoli di eguagliarsi, rifiutarono di riconoscere alcuna superiorità sopra di essi, anzi arrivarono a tanto di riputarsi superiori alla apostolica sede.

Smaragdo, che rappresentava in Italia gl' imperatori d' Oriente, penetrato da pii sentimenti verso la sede apostolica e verso la cattolica Chiesa, pensò bene di ottener con la forza quanto il santo pontefice erasi ingegnato inutilmente di ottenere collo spirito della dolcezza. Era morto, poco dopo la lettera di Pelagio II, il vescovo Elia, ed a lui era succeduto Severo. Veggendo Smaragdo essere costui più e più infervorato nello scisma, armò alcune galee, e con esse direttosi a Grado, improvvisamente sorprese Severo con tre altri vescovi, e feceli trasportare a Ravenna dinanzi a quel Giovanni vescovo, a cui il sommo pontefice gli avea già prima esortati di presentarsi per essere illuminati da lui intorno ai loro errori. Giovanni, secondo che lo rende probabile la mitezza della sua indole, li trattò con piacevolezza per ridurli all' unità cattolica nel corso di un anno, in cui dimorarono in Ravenna. Tra l' efficacia delle forme e il timore delle armi imperiali e di Smaragdo, che avea dimostrato col fatto di quanto era capace, Severo ed i suoi compagni ritrattarono i loro errori, ed anatematizzarono i tre Capitoli, venerando il

concilio V, che li condannò, e promisero obbedienza alla sede apostolica. Ottenuta da essi la ritrattazione, furono restituiti alle lor sedi. Ma o fosse simulata la ritrattazione, o la seduzione dei suffraganei cangiasse Severo, ben presto questi ritornò ai primi errori. Anzi, a lavarsi in faccia de'suoi suffraganei dell'onta della ritrattazione fatta in Ravenna, convenne con essi in Maran, ed ivi nuova ritrattazione fece, non già più dell'errore, come in Ravenna avea fatto, ma della verità. Poco sopravvisse Pelagio alla liberazione di Severo, e, plaudente il mondo tutto, gli fu sostituito Gregorio, decorato col nome di *Magno,* e venerato dalla Chiesa come santo. Una delle prime cure di Gregorio fu quella dello scisma, di cui egli stesso si era tanto occupato sotto il suo predecessore, mentre consta, che l'ultima lettera di Pelagio, intitolata *libro* per la sua ampiezza e per la estensione delle dottrine in essa contenute, era parto della sapienza di Gregorio stesso.

Siccome poi egli pur sotto il suo predecessore avea provato quanto a vantaggio delle cose ecclesiastiche giovasse la cooperazione della imperiale autorità, scrisse a Maurizio imperatore di Oriente, acciocchè volesse comandare a Severo ed ai suoi di portarsi a Roma, ove in concilio sarebbero dileguati tutti i dubbi che offuscavano la loro mente. Maurizio, acconsentendo alle esortazioni di Gregorio, fece la intimazione a Severo ed a' suoi suffraganei. Non si può dire quanto agramente fosse sentita una tal nuova dagli scismatici, massime da Severo. Assoggettarsi ad un concilio a cui presiedesse il romano pontefice in Roma, era lo stesso che prepararsi ad una certa condanna. Di nuovo si radunarono, e librati diversi consigli, quest' uno scelsero per lo migliore, di aggirare cioè parte coi cavilli, parte colle adulazioni il poco istrutto imperatore, e ridurlo così a ritirare il temuto ed aborrito comando.

Ma siccome diverse erano le condizioni dei supplicanti, si stabilì, che diverse foggie si adottassero di scrivere all' imperatore. A Severo, per la ritrattazione già fatta in Ravenna, si avveniano forme più riserbate. Agli Istriani, sudditi dell' imperatore, coraggiosa sì, ma rispettosa rimostranza. Ai vescovi della Venezia, non più

sudditi, perchè la Venezia era occupata dai Longobardi, maggior ardire si concedea, ma ad ottener più facilmente l'effetto, misto ad adulazioni. Esprimevano questi ultimi il desiderio di ritornare sotto il felice dominio di Maurizio; a lui dipignevano con forti colori le persecuzioni sofferte da Smaragdo; rappresentavano al vivo la loro disperazione perchè il metropolita dovesse portarsi a Roma per essere giudicato dal proprio avversario; da quell'avversario con cui gli ortodossi (così si chiamavano e pretendevano di essere quegli scismatici), antichi sudditi dell'impero, vescovi della Venezia, non aveano mai voluto comunicare, da che si era separato dalla sana dottrina condannando i tre Capitoli approvati dal venerando ecumenico concilio calcedonese. A conferma della loro sentenza adducevano pure la titubanza di Vigilio papa, il quale si era per molto tempo rifiutato di sottoscrivere alle decisioni del preteso concilio costantinopolitano.

Maurizio non era teologo; accennavano i destri cortigiani ad un delicato argomento; sogno gradito della mente imperiale: la ricuperazione cioè delle parti d'Italia occupate dai Longobardi; erano i sudditi fedeli all'impero, che, staccati violentemente dal seno del loro padre e protettor naturale, non poteano dimenticarlo, e a lui fiduciosamente nelle loro bisogne ricorrevano; poco costava a Maurizio l'esaudirli; non si chiedevano nè denari, nè armati; un solo cenno ad un vescovo inerme, al vescovo di Roma; un ordine a Romano succeduto a Smaragdo esarca; a Romano ben disposto a servire il suo padrone, quando si trattava di favorire gli scismatici e conculcare i cattolici. Dimentico Maurizio, o, per meglio dire, poco curante delle promesse fatte a Gregorio, ed a Gregorio ed a Romano fece sentire essere sua volontà, che i vescovi della Venezia e dell'Istria non fossero ulteriormente molestati. Ben può immaginarsi quanto differente senso producesse questa nuova in Gregorio, santo pontefice, e nell'irriverente Romano. Pure Gregorio, quanto zelante altrettanto prudente, estimò cosa convenevole il sospendere ogni misura di rigore; ma con ciò non si tenne mica obbligato a non adoperare tutti quegli argomenti a ridurre i traviati, che da lui

esigevano la carità, lo zelo di religione ed i doveri del supremo pastoral ministero; anzi, poichè questa sola via gli era dischiusa, stimò di dover raddoppiare gli sforzi per conseguire lo scopo. E chi potrebbe mai condegnamente porre sotto gli occhi tutti gli argomenti adoprati dal Magno Gregorio per l'estinzion dello scisma?

Uomo dotato di un pensare assai retto, e che colpiva sempre nel segno, conobbe doversi ricercare coi rimedi la radice del male. Gli scismatici erano nella falsa opinione, che il sinodo V ripugnasse al calcedonese, e che l' approvazione di quello inchiudesse la condanna di questo. E qui fu a Gregorio lo spiegar tutta l' arte della persuasione, a far toccare con mano che nel sinodo V ecumenico, costantinopolitano II, non si trattava in niuna guisa di contraddire alle dottrine del calcedonese, ma soltanto di condannare persone co' loro scritti, delle quali la prudente economia della Chiesa non avea voluto nel calcedonese esaminare la causa. Gli assicurava poi essere lui pontefice sommo, e, coi vescovi orientali, veneratore profondo del calcedonese, condannatore senza riserva degli errori eutichiani. Aggiungeva poi, che i vescovi in Oriente erano obbligati a soscrivere la dichiarazione, che in unione ai tre primi accettavano con eguale riverenza i decreti del calcedonese.

Siccome poi i vescovi scismatici s' erano lagnati delle persecuzioni sofferte, e si pareggiavano ai martiri, così destramente fece loro conoscere, che non i patimenti soli, ma la causa dei patimenti costituiva i martiri, e con ciò cercava di dileguare dagli occhi di quegli infelici erranti la nebbia, che loro impediva di conoscere il vero, e li teneva in una falsa pace. Nè a' soli vescovi egli scriveva, ma ogni argomento pur adoprò per ridurre la famosa Teodolinda, regina, che s' era lasciata allucinare dagli scismatici. Coi ritornati poi alla cattolica unità, non vi ha dolcezza ch' ei non profonda: è il padre che abbraccia il figlio ravveduto; è la madre che comprime al suo seno il figlio perduto.

Nè smette egli il coraggio per la indifferenza mostrata dalla corte imperiale, e cerca di ottenere che nel miglior senso sieno interpretate le disposizioni già date dall' esarca Romano, così poco

favorevole alla causa cattolica. Ritornato Smaragdo al governo di Italia, gli rinfresca subito la memoria dello zelo dimostrato dallo stesso nella sua prima venuta.

A conchiudere, nulla lasciò intentato il santo pastore per ottenere lo scopo tanto importante della riduzione degli scismatici, e se non gli riuscì di vedere affatto estirpato il mal seme, si può dire che ebbe la consolazione di vederlo scemato di molto, e la totale estinzione avvenuta dopo la morte di lui sotto Sergio I, debbe riconoscersi a buon diritto come un effetto che Gregorio avea alla lunga preparato. È vero per altro ch' egli non ebbe prima di morire neppur la consolazione di vedere solennemente e pubblicamente in parte la diocesi di Aquileja ritornata alla cattolica unità ; consolazione, ch'egli avrebbe avuto se fosse durato in questa vita due anni di più, quando cioè, morto Severo in Grado, fu innalzato un metropolita cattolico a successor di Severo, e questi fu Candidiano, mentre per opera dei Longobardi, ad istigazione dei vescovi loro soggetti, venne poco dopo eletto altro vescovo in Aquileja l'abbate Giovanni scismatico. Da questo punto data propriamente la serie dei metropoliti di Grado cattolici, da cui ebbero origine i patriarchi di Venezia, mentre una serie parallela di vescovi scismatici seguitò per alcun tempo in Aquileja. Questa doppia serie di vescovi di Aquileja nuova o Grado, e di Aquileja vecchia, produsse alquanto di confusione negli storici delle prime nostre cose ecclesiastiche, ed eziandio in questo brano della storia ecclesiastica. Quindi è che vi furono alcuni, i quali ritrovando subito dopo Gregorio registrati i vescovi di Aquileja cattolici, credettero che immediatamente in quell' epoca avesse cessato lo scisma in tutta la Venezia, mentre nel solo fine del settimo secolo, sotto Sergio I e per le ammonizioni dello stesso, si ottenne, che Pietro, patriarca di Aquileja, convocato un sinodo, rinunziasse pubblicamente allo scisma, e desse principio all' universale e completa riunione di tutta la diocesi di Aquileja colla Chiesa romana e col suo capo, senza che però rimanessero in niun modo pregiudicati i diritti metropolitani della sede di Grado. In questa protezione dei diritti già acquistati dai metropoliti

residenti in Grado, veri successori degli antichi metropoliti di Aquileja, furono sempre costanti i romani pontefici.

Ma intorno a quest' ultimi avvenimenti, che si collegano col nuovo scisma particolare della Chiesa di Aquileja, cioè la divisione di quella sede metropolitica in due, conviene estendersi alquanto, perchè è più strettamente connesso tal brano della storia ecclesiastica collo scopo del nostro discorso.

Diremo dunque nuovamente, che negli ultimi anni del pontefice Gregorio Magno, e per le insinuazioni di lui, e per le molte paterne sollecitudini ch' egli si prese, assai degli erranti si ridussero alla sana dottrina, e questi, uniti ai numerosi cattolici, che certamente non mancarono mai, malgrado dello scisma dei vescovi, formarono un partito cattolico tale da bilanciare almeno nella diocesi la potenza degli scismatici. Tranquille erano le cose esterne; regnava in Italia con pacifico possesso Agilulfo, marito della famosa Teodolinda: pace era coi Franchi, e pace era con Smaragdo rappresentante i Romani. Ebbero così campo i cattolici di maneggiarsi in guisa da procurare l' elezione di un vescovo cattolico dopo la morte di Severo, e i loro sforzi furono coronati da esito felice. E appunto, come si disse, fu eletto in Grado Candidiano. È probabile, e il successo il conferma, che i vescovi della Venezia soggetti ai Longobardi, abbiano mosso ogni pietra per persuadere ai monarchi loro padroni non essere nè decoroso, nè prudente in buona politica, che i vescovi sudditi longobardi avessero a dipendere da un metropolita forestiero; essere cosa disdicevole che una città così principale, con tutti i suoi diritti ed onori, avesse ad essere priva del suo prelato, mentre ne era fregiato un luogo oscuro, che cominciava ad essere, si può dire, nominato da pochi giorni. Ottennero, come era da prevedere, di eleggere, coll' opera di vescovi scismatici, altro vescovo in Aquileja un certo Giovanni abbate. E qui, come si diceva, comincia una doppia serie di vescovi accampanti i medesimi diritti sopra la sede aquilejese. Gli uni residenti in Grado e succeduti a Severo e ad Elia, gli altri residenti in Aquileja, che datano dalla nomina di Giovanni abbate; gli uni assunti dai Longobardi, e non

mai, durante lo scisma, avuti per legittimi dai romani pontefici : gli altri cattolici, e i cui diritti furono sempre sostenuti dai romani pontefici. Questa divisione, da principio anticanonica, si rese canonica e regolare, da che i vescovi di Aquileja vecchia, ridottisi all' unione coi romani pontefici, questi per amore di pace acconsentirono si ritenessero legalmente ciò che prima aveano per usurpazione.

A Candidiano eletto canonicamente in Grado fu dato per successore da' cattolici Epifanio, il quale essendo vissuto un anno solo, fu eletto dopo di lui Cipriano. Pacificamente governarono la loro diocesi questi tre vescovi, senza ricever alcuna molestia dagli scismatici ; se non che dopo la morte di Cipriano, s' ignora il come, venne fatto a Fortunato scismatico l' introdursi nella sede di Grado. Quanto amaramente ciò si sentisse dai Cattolici, appare dalla premura che diedersi di ricorrere al pontefice Onorio, il quale scacciò dall' usurpata cattedra Fortunato, e vi sostituì il diacono Primigenio *cum benedictione pallii ;* del quale onore, da quanto sembra, fu il primo dei metropoliti aquilejesi o gradensi che fosse insignito.

Ebbero in seguito per lungo corso di anni i metropoliti residenti in Grado a soffrire persecuzioni da quelli di Aquileja, anche prescindendo dalla invasione e saccheggiamenti fatti da Fortunato. È per altro da notare, che insino al termine dello scisma, cioè insino a che i metropoliti residenti in Aquileja vecchia non si unirono alla sede apostolica, sebbene essi usurpassero un' indebita superiorità sopra i vescovi della Venezia, non mai per altro presero tanto ardire di pretendere di assoggettarsi l' Istria e la Venezia marittima. Fu subito dopo la riunione, che i metropoliti residenti prima in Aquileja, indi in Cividale e finalmente in Udine, reputarono essere venuto il tempo di riunire finalmente sotto il loro metropolitico dominio tutta l' antica diocesi aquilejese, dimentichi certamente che la legittima successione dei vescovi di Aquileja era nei metropoliti di Grado ; mentre la loro supremazia metropolitica non era stata che una usurpazione scismatica, e che per mera condiscendenza e benignità dell' apostolica sede, n' era loro stato accordato l' esercizio dopo la loro riunione, ma salvi sempre i diritti

del metropolita di Grado sopra la Venezia e l' Istria. Non ostante però la loro potenza, non ostante gli sforzi dei monarchi a cui obbedivano, non riuscirono nel loro intento, perchè a difesa dei diritti legittimi dei metropoliti di Grado sorsero i romani pontefici, e con una serie di dichiarazioni a questa sede favorevoli, fecero anche in ciò conoscere che la giustizia conculcata trova sempre, per chi gli invoca, i difensori suoi naturali nei successori di Pietro.

E che i metropoliti di Grado fossero giudicati e tenuti per i veri successori dei metropoliti di Aquileja, egli è chiaro dalla denominazione da essi usata di metropolitani di Aquileja senza opposizione di alcuno. Così nel concilio lateranese, Massimo vescovo di Grado si sottoscrisse, così Agatone vescovo di Grado nel concilio romano. Una tale denominazione produsse molti errori nella storia di questo scisma, perchè vedendo gli storici di prima sfera sottoscritti in quei due concili i metropoliti di Aquileja, erroneamente credettero che fossero i vescovi di Aquileja vecchia, e ne conchiusero che, ai tempi di quei concili, cattolici fossero quei metropoliti e comunicassero colla sede apostolica.

Il patriarca Severo che, giusta l' autore delle memorie aquilejesi, fu il secondo vescovo cattolico della antica Aquileja, è il primo, da quanto sembra, che cercasse di riunire alla giurisdizione sua i vescovi dell' Istria. Ma nè le arti segrete, nè la protezione di Liutiprando gli valsero ad ottenere l' ambita estensione di ecclesiastico dominio. Gli fu concesso bensì l' onor del pallio, e così si confermarono nei vescovi della vecchia Aquileja i diritti metropolitici. Il pontefice Gregorio ciò concedendo alle fervide preghiere dei Longobardi, intimò all' aquilejese il rispetto dei diritti del patriarca di Grado, principalmente riguardo alla giurisdizione sopra dell'Istria, dichiarando, che senza questa condizione non avrebbe mai soddisfatto alle istanze di Liutiprando. Ma Callisto, succeduto a Severo nel patriarcato, fece palese quanto poco curante si fosse degli ordini pontificii, poichè costrinse Gregorio ad opporsi alle sue usurpazioni con una lettera fulminante. Pareva che vi fosse una gara ne' patriarchi aquilejesi di abbassare, e ne' romani pontefici di onorare

la cattedra gradense, poichè lo stesso Gregorio volle che le fosse assegnato il primo posto in paragone del ravennate e degli altri 92 vescovi nel concilio romano. Stefano IV poi non volle soffrire che i diritti di Grado fossero poco rispettati dai vescovi dell' Istria, e intimò ai contumaci una pronta obbedienza.

Ecco come si fa chiaro con una serie di fatti incontrastabili, che formano una catena di ecclesiastica tradizione, come la Chiesa romana senza interruzione abbia sempre sostenuta e protetta la Chiesa di Grado nel possesso del suo essere metropolitico, ed in particolare de' suoi diritti sopra l' Istria insino all' imperio di Carlo Magno.

Ai Longobardi successero nel dominio i Franchi, i quali s'impossessarono non solo d' Italia, ma eziandio dell' Istria. Carlo Magno, mentre proteggeva il santo patriarca Paolino, non era certamente alieno dai patriarchi gradensi, ai quali anzi, nella persona di Fortunato, impartiva grazie e favori. Il patriarca Paolino era poi ben lontano dal recare molestia altrui, e perciò insino a che vissero e Carlo imperatore e Paolino patriarca, la Chiesa gradense godette di una pace non turbata da niuna persecuzione. Mancato di vita il patriarca di Grado Giovanni, gli fu sostituito il suddetto Fortunato. Leone III pontefice l' onorò del pallio arcivescovile, dichiarando, che in ciò seguía l' esempio de' suoi predecessori, e Carlo Magno con un diploma gli confermò tutti i diritti metropolitici.

A torto crederebbesi che i vescovi dell' Istria fossero di per sè insofferenti della superiorità del gradense. V' ha ragione di argomentare, che la disobbedienza di alcuni sia da attribuirsi ad altrui istigazione, e non a sentimento di avversione che ci fosse nei vescovi stessi. E di ciò n' è prova quanto ebbe a proclamare altamente in un sinodo il vescovo di Pola; che, cioè, con grande onore era stato sempre accolto il metropolita in Pola, e che anzi in segno di soggezione a lui si consegnavano le chiavi della vescovile abitazione.

In tal guisa il patriarca di Grado continuò nel possedimento della sua spirituale giurisdizione sopra l' Istria sotto Carlo Magno, che nel suo famoso testamento, in cui distribuì i suoi tesori alle

Chiese principali metropolitane del suo dominio, non si dimenticò della Chiesa di Grado; che anzi la pareggiò a quella dell' antica Aquileja, ossia Foro Giulio, ove allora il patriarca dimorava. Lodovico Pio e Lotario confermarono, dopo la morte di Carlo, i diritti sopra l' Istria al patriarca di Grado, come si può vedere nelle loro lettere dirette al vescovo Venerio, dalle quali anche s' intende, come essi obbligarono Massenzio, vescovo della vecchia Aquileja, che disputava al gradense il jus metropolitano sopra l' Istria, a presentarsi, come avea fatto Venerio, avanti il papa per la definizione di questo affare. Ma Massenzio, ben prevedendo quale avesse ad essere la sentenza del papa, due volte chiamato, non ardì comparire davanti di lui; onde, dopo una inutile dimora, Venerio fu costretto ritornare alla sua Chiesa.

Non abbandonava però Massenzio il suo divisamento di assoggettarsi l' Istria non solo, ma Grado stesso. Per non lasciar nulla d' intentato, procurò che in Mantova si congregassero alcuni vescovi del suo partito; ma malgrado di tale congresso, i cui atti mal si sostengono ed accusano la mano di un impostore, la Chiesa di Grado si mantenne costantemente ne' suoi diritti.

A Massenzio succedette Andrea, il quale non avea differenti pensieri da quelli del suo predecessore; e Sergio II papa dovette intimargli di astenersi da ogni atto sino alla convocazione di un concilio generale, che, per esaminare e definire tale contesa, avea fisso di radunare in Roma alla presenza dell' imperatore Lodovico II, figliuolo di Lotario. Ma la morte di Sergio impedì la celebrazione del sinodo.

Dopo Sergio papa regnò Leone IV, il quale decorò del sacro pallio Vittore successor di Venerio. L' imperator Lodovico, aggirato dal duca del Friuli e dai patriarchi di Aquileja, emise un decreto favorevole alle pretensioni degli stessi. Ma qual valore potrebbe avere un decreto tale in materia ecclesiastica, decreto carpito con false informazioni? Nel secolo XI, Popone patriarca, chiaro per nobiltà, potente per aderenze, formidabile per la protezione dell' imperatore, di cui era stato ministro ben accetto, ardito e intraprendente,

sorprendendo la buona fede di papa Giovanni XIX con ispeciose, ma false ragioni, che nelle decisioni supposte del concilio mantovano aveano il lor fondamento, ed assistito in Roma dalla presenza e dall' autorità dell' imperatore Corrado, carpì al pontefice, in una radunanza di vescovi, quella carta (che lo stesso pontefice meglio informato ebbe a ritrattare) con cui ei sottoponeva la Chiesa di Grado alla superiorità di Popone, e dichiarava Orso, ossia Orsone di Grado, falso patriarca, usurpatore ed intruso in quella sede: dalla qual dichiarazione e dal quale privilegio incoraggiato Popone, entrò in Grado a mano armata e la occupò, trasportandone reliquie e tesori. Se non che in seguito, liberato il pontefice dalla soggezione dell' imperatore, esaminato quetamente l' affare di Grado, ed illuminato del vero stato delle cose e della falsità delle ragioni addotte dall' aquilejese, ammesse da prima senza esame di carte e di fatti; ed avendo di più ricevute notizie della militare invasione fatta da Popone nell' isola di Grado, pubblicò una decretale di ritrattazione del suo stesso diploma. In essa confessa di essere stato ingannato, contro ogni sua espettazione, da Popone, il quale, chiedendo che gli si confermassero i privilegi accordati dai pontefici suoi predecessori, avea insieme con arte promesso di provare in seguito un giusto e canonico possesso. Conchiude quindi il pontefice il valore di quella carta essere condizionale ed anzi nullo dopo scoperta la falsità dei motivi a cui si appoggiava.

Da questo fatto eziandio si pare, che se qualche rara volta i romani pontefici non si mostrarono favorevoli ai diritti dei patriarchi gradensi, ciò si deve attribuire alle arti dei loro emuli, che rappresentarono le cose in un aspetto assai differente dal vero; e che, riconosciuto l' errore di fatto, gli stessi pontefici si misero nuovamente per la via antica, cioè di onorare in ogni maniera la sede prediletta di Grado. Alcuni di essi, non contenti di confermare i privilegi, di cui la fregiarono i loro predecessori, vi aggiunsero sempre nuove e gloriose concessioni. Nel che sono da ricordarsi, e Leone che, oltre il pallio, volle che il patriarca avanti di sè facesse portare la croce, e Gregorio VII, che con efficaci espressioni esortò

la repubblica veneta, allora sovrana dell' isola di Grado, a mantenere e ad accrescere il decoro del patriarcato, e Innocenzo III, che assoggettò, come vedremo, allo stesso patriarcato gli arcivescovi di Zara coi loro suffraganei, e Adriano IV, che concesse ai patriarchi di consegrare i vescovi soggetti a Venezia nell' impero orientale.

Questa predilezione dei pontefici verso i patriarchi di Grado si scemò alquanto dopo il secolo duodecimo, perchè quei di Aquileja vecchia crebbero in potenza ed in favore. E tanto in seguito si dimostrarono facili i pontefici ai patriarchi aquilejesi, che ciò aggiunse fede ad una pretesa carta di papa Innocenzo II, nella quale egli, non contento di confermare l'onore del pallio ed altri privilegi a Pellegrino I, vi aggiunse inoltre il jus sopra sedici vescovi, fra i quali si veggono annoverati i vescovi dell'Istria. Se bene per altro si rifletta, vi è molto a dubitare della autenticità di una carta, che è in aperta opposizione con tutti gli atti autentici e colla costante difesa fatta dai pontefici dei diritti di Grado sopra dell' Istria. Che se vogliasi ritenere la carta per genuina, bisognerà confessare che essa fu emanata senza un esame del fatto, colla lodevole intenzione per altro di favorir Pellegrino per li suoi meriti verso la sede apostolica nello scisma di Anacleto.

I posteriori fatti dimostrarono che una tal carta, se è genuina, non produsse alcun effetto. È vero bensì che i patriarchi di Aquileja seguirono ancora il sistema di persecuzione contro quelli di Grado, ed anzi il patriarca Wolderico II volle far un estremo sforzo invadendo Grado; ma il tentativo gli andò a vuoto, perchè invece di sorprendere il patriarca di Grado, fu egli sorpreso dalle galee veneziane rimanendovi prigioniero.

Se non che un tal dissidio, durato ormai tanti secoli, dovea arrivare finalmente al suo fine: troppo era stata scandalosa la lotta, e si può credere che popoli, e principi, e pontefici ne fossero ristucchi.

E qui la nostra Chiesa, erede del patriarcato di Grado, dee compiacersi, se è vero che negli umani negozi la moderazione sia uno dei pregi maggiori dei contraenti. Il patriarca Enrico fece una libera e volontaria cessione de' suoi diritti sopra l'Istria a quel Wolderico

stesso, di cui i patriarchi di Grado aveano motivi assai pochi di lodarsi. La transazione fu conchiusa alla presenza dell' imperatore Federico I e di Alessandro II sommo pontefice e di molti cardinali, e colla loro approvazione. Fu sottoscritta da molti vescovi in unione ai due contraenti, cioè ad Enrico ed al procuratore di Wolderico, da un notajo apostolico, con tutte le formule più stringenti, e in essa fu stabilito, che al metropolitano di Aquileja restar dovessero le reliquie e i tesori trasportati da Popone, e che sotto di lui rimanessero quei vescovi e quelle chiese di cui era Wolderico allora in possesso, ed inoltre anche tutti i vescovi e tutte le chiese dell' Istria, che Enrico cedeva all' aquilejese, con quei compensi e con quelle condizioni che si leggono nella transazione.

La serie delle cose esposte ora ci offre l' adito a formarci una esatta idea del concetto, in cui abbiamo da tenere quella radunanza di vescovi già accennata più sopra, fatta per la istigazione di Massenzio e composta di prelati a lui aderenti. Noi non negheremo che nell' 827 all' incirca siensi radunati vescovi in Mantova, ma bensì non sapremmo convenire che gli atti, i quali furono tanti secoli dopo messi fuori, sieno autentici, e che, quando anche fossero autentici, potessero avere alcun valore. Essi si limiterebbero solo a provare, che nell' anno 827, una congrega di vescovi ignoranti ed intriganti, col favor della civile autorità, colle falsità, colle calunnie, colla irregolarità della procedura vollero d' un colpo rovesciar a terra tutti i diritti del patriarcato di Grado.

Gli atti di questo preteso sinodo sono in aperta contraddizione con tutta la serie delle cose esposte; le pretese determinazioni dello stesso non ebbero, per confessione de' medesimi suoi fautori, il più piccolo effetto nei secoli seguenti.

Questo preteso sinodo è composto del libello di Massenzio, dell' epistola dello scismatico Giovanni, della sentenza de' Padri del medesimo sinodo, e delle difese prodotte da Tiberio, nunzio del patriarca di Grado. Il libello di Massenzio è pieno di falsità, poichè si veggono in esso trascritte le memorie lasciate dagli scismatici, e quindi vengono in esso chiamati cattolici gli scismatici, e viceversa;

si porta in esso a riprova la lettera di Giovanni, nella quale vi sono asserite tante falsità, che è a presumersi ancor essa d' invenzione dell' autore degli atti. Imperocchè, ammesso che Giovanni scismatico fosse pur capace di porre avanti tante bugie, non è possibile per altro ch' ei sia stato tanto privo di senno da adoperare la sua abilità inventiva in fatti, i quali erano accaduti sotto i suoi occhi, e dei quali potea essere riconvenuto ad ogni momento con tutta la facilità. La sola lettura di questa lettera fa conoscere subito l' uomo scismatico, che ad intolleranda persecuzione attribuisce tutti gli argomenti adoperati dai cattolici per convertire i traviati. Ma il fatto maraviglioso di questo preteso sinodo, che volea e dovea essere sinodo di vescovi cattolici, è, che dopo queste letture tutte infette di errori e manifestanti l'animo scismatico de' loro autori, i Padri, convinti appieno dei diritti di Aquileja vecchia, dichiarano futile ogni pretensione di Grado, intrusi i prelati di essa, e non aventi diritto non solo a pallio, ma neppure a mitra; quanto a dire le tolgono, oltre i contrastati diritti sopra l' Istria, la sede metropolitica e vescovile. Non basta: dopo questa sentenza, un poco tardi a dir vero, comparisce il nunzio del patriarca Venerio, il quale, privo di documenti originali, quasi sapesse di aver a fare con amici che gli avrebbero creduto sulla parola, alla bella prima tituba, si confonde e colle belle e colle buone viene introdotto a confessare apertamente quanto è a danno del suo mandante; tanto era l' amore della verità che era in lui, e tanto evidenti erano le ragioni addotte dal sinodo.

Di questo sinodo, che dovea essere regola per tutto il tempo avvenire, non se ne ode più parlare dopo conchiuso, nè da amici, nè da nemici. Ecco la famosa carta, con la quale si vorrebbero gittar a terra le origini legittime del patriarcato di Grado, in uno ai documenti che le comprovano.

Qui si dovrebbe riprendere il filo della storia del patriarcato di Grado da quell' Enrico da cui fu conchiusa la transazione, onde ebbe il suo termine la lite intorno ai diritti metropolitici sopra dell' Istria; ma per amore di brevità ci contenteremo di ricordare frate Angelo veneziano dell'ordine dei predicatori, dottissimo filosofo

e teologo, e caldo difensore della santa sede, e quel frate Egidio sotto cui si tenne un sinodo assai celebrato, contenente regolamenti intorno alla disciplina ecclesiastica, ai costumi del clero ed ai riti de' divini offizii. Visse egli insino all' anno 1310. Nel sinodo, il patriarca è intitolato primate della Dalmazia, e si enumerano tutti i suffraganei del patriarcato; cioè i vescovi di Cittanova, di Caorle, di Torcello, di Chioggia e di Castello, l' abbate di santa Maria di Barbano, l' arcivescovo di Zara, i vescovi di Ossaro, di Veglia, d' Arbe e d' Equilio. Fra i canoni degno di considerazione è il quinto, in cui è prescritto, che non avendovi nella estensione di tutto il patriarcato gradense altro sovrano principe laico che il doge veneziano, nel canone della messa, dopo il papa e dopo il patriarca, si preghi per esso doge e per lo Stato di Venezia.

Ora ci conviene aggiungere poche parole intorno ai diritti ed alle prerogative dei patriarchi di Grado. Il diritto metropolitico dei patriarchi di Grado si andò stendendo sopra quelle cattedre, che di tempo in tempo sursero nelle lagune, le quali poi, nelle sue epistole, anche papa Giovanni VII chiamò dei vescovi della marittima veneziana. Sei furono queste sedi: Malamocco, Eraclia o Eraclea, Equilio, Caorle, Torcello e Chioggia, delle quali le cinque prime non esistono più. Malamocco, isola così detta dal fiume Medoaco o Brenta, che cadendo nelle lagune vi forma il porto oggidì chiamato col nome di essa terra, fu resa sede vescovile nell' anno 638, quando il vescovo di Padova Paolo, udita la vittoria del re longobardo Rotari sopra i Romani presso Modena, fuggì a Malamocco, e vi portò la cattedra con la approvazione di papa Severino. Vi è un' epistola di Giovanni VIII, con cui intima interdetto ecclesiastico a Felice vescovo di Malamocco, per non aver prestato il dovuto ossequio al patriarca di Grado.

Leggesi eziandio intervenuto a sinodo provinciale in Ravenna Pietro, altro vescovo di Malamocco, l'anno 697, ed aver sottoscritto la lettera di papa Giovanni stesso in una controversia canonica di Erolfo, arcivescovo di Salisburgo. L' anno parimente 1096 fu fatto vescovo di Malamocco un prete della chiesa veneziana di Olivolo.

Finì questo vescovado nell'anno 1105, quando sommersa quell'antica isola dal mare per terremoto, la sede si portò a Chioggia. In vicinanza al sito dell' isola sommersa sorse altra isola, che ritiene ancora l'antico nome. Nel corso dei primi due secoli e mezzo, dalla marittima Venezia si riconosceva per primate o metropolita, dopo il papa, il metropolita di Grado, nè era per anco cattedra in Olivolo o Castello: crescendo tuttavia tempii, chierici e monaci, l' ordinario vescovo di Venezia fu quello di Malamocco, come il più vicino dei vescovi della laguna, e però immediatamente da esso furono dirette le cose ecclesiastiche e sacre.

Eraclia o Eraclea fu edificata nelle lagune alle bocche del fiume Piave, verso l' anno 688, dai principali profughi di Uderzo, rovinata che videro la lor patria dal re Rotari longobardo, guidandoli Magno lor vescovo. Questa fu ridotta a desolazione nell' anno 805 da Obelerio tribuno di Malamocco, in isprezzo della fazione dei dogi Galbai di là oriondi, e gli abitanti della stessa passarono a Rialto; ristorata poi mutò nome, e si disse Città nova: incendiata finalmente dalla seconda scorreria degli Unni nell'anno 903, se ne perderono i vestigi: in Eraclea appunto si era trasferita la sede vescovile di Uderzo. Vi sono epistole d' Innocenzo al patriarca di Grado, nelle quali di Città nuova si fa menzione. Questa è quell'isola ove e il consesso de' tribuni, e la concione popolare adunaronsi pria che in Malamocco; anzi durò essa per qualche tempo sede del dogado. Equilio fu altro castello nelle lagune, fabbricato l'anno 638 dagli agresti di Uderzo, che con le loro famiglie ed armenti, seguendo li principali uderzati fuggiaschi per le armi del re Rotari, non potendo capire nelle mura di Eraclea per la copia di abitatori, fecer capo uniti in questo luogo, che dissero Equilio.

Si accrebbe però questa isoletta l'anno 665 degli avanzi di Uderzo, quando lo distrusse l' altro re longobardo Grimoaldo. Finalmente, per timor del re francese Pipino, cento famiglie eracliesi e di Equilio si ritirarono in Venezia. L' eccidio di questa isola insieme con Eraclea seguì ai tempi di Berengario; oggi se ne veggono appena appena poche e grame rovine, e quell' antico

sito si chiamò poi Jesolo. Cominciò quest' isola ad aver vescovo nell' anno 667, ventinove anni dopo la sua edificazione, quando, oltre gli agresti, vi concorsero più persone qualificate di Uderzo. Chiesero questi dal pontefice un vescovo e l'ottennero. Vi è epistola di papa Giovanni VIII, con cui si scomunica anche Pietro, vescovo di Equilio, per negata ubbidienza a Grado. Di questo vescovado insino alla sua estinzione mancano memorie di una qualche importanza.

Caorle, città isolana nelle lagune veneziane, con porto, si edificò dai fuggiaschi di Concordia, scappati dalle armi di Attila; fu ella devastata l' anno 841 da una scorreria di Illirici, nè anche oggidì ha altri abitanti che pescatori. La istituzione del suo vescovado conta quasi 1300 anni. Fu soppresso, come si dirà, nell' anno 1818. Il vescovado di Caorle riconosceva la sua origine da un certo Giovanni vescovo di Concordia, il quale nell' anno 605 trasportò la sua sede in Caorle, poichè non volle prestar obbedienza al metropolita della vecchia Aquileja riedificata; metropolita innalzato a quel posto dai Longobardi, senza autorità pontificia: mentre quella obbedienza era dovuta al gradense, il quale era in comunione col romano pontefice. Questo vescovado ebbe termine nell' anno 1818 per la bolla, che incorporò quella diocesi al patriarcato di Venezia.

Paolo, vescovo di Altino, fuggendo dalle armi di Attila, rifugiossi a Torcello nel 635, ed ivi, con l' approvazione del papa Severino, collocò la sua sede. Tre isole principali comprendeva nella estensione del suo territorio, Burano, Mazzorbo, Murano. Nel nono secolo, molti principali cittadini di Aquileja e di Eraclea si ricoverarono in Torcello; ma ben presto Torcello restò privo e della nobiltà e del suo vescovo; poichè l' aria ne era mal sana, e quindi il fiore dei cittadini venne ad abitare Venezia, ed il vescovo pensò bene di fissare la sua dimora in Burano. Fu questo vescovado pure per la bolla del 1818 incorporato al patriarcato di Venezia.

Chioggia, città antichissima delle nostre lagune, ebbe insino dall' anno 1100 circa un suo vescovo, ch' era quello di Malamocco

dopo la sommersione di questa isola. Questo vescovado sussiste ancora sotto il patriarca di Venezia.

Del vescovado di Olivolo o di Castello, esso pure soggetto al patriarcato di Grado, parlaremo distintamente.

Il patriarca di Grado godea ricche entrate e grandi privilegi ed onori. Anzi avea egli la massima preponderanza nei primi tempi anche nel sistema politico de' Veneziani. Il suo clero in Grado era numeroso e rispettato. In Rialto stesso, a Venezia, possedea grande palagio, presso S. Giovanni Elemosinario (1), e questa chiesa stessa, e molte altre erano sue e vi comandava per intero. Presso che tutti i monasteri e chiese sparse per gli estuari gli pagavano censi e tributi; censi alcune volte di sole rose e frutta secche, costumi adatti alla semplicità di que' secoli. Quando intraprendea il viaggio da Grado a Rialto, dovean accoglierlo a tutta loro spesa e alloggiarlo i monasteri ne' quali s' incontrava per via, e dargli buoni letti, e selvaggiume, e pesci secondo le stagioni. Doveano pure visitarlo in Grado i vescovi, e gli abbati e parrochi in giorni determinati e nei frequenti allora concili provinciali. Se poi passava nell' Istria e nella Liburnia, fuori d' ogni città usciva il popolo ad incontrarlo, diviso in truppe, con le insegne innalzate a festa, precedute dai loro capi, guardie e magistrati, e tutti doveano fargli quell' onore che si conveniva ad un supremo patriarca. E primo a prestargli tali onori era il clero, poichè, preceduto dal vescovo pontificalmente vestito, con croci innalzate e turiboli fumanti, si movea, cantando salmi e inni, a riceverlo fuori della porta. Abbiamo pure veduto asserirsi dal vescovo di Pola, che il patriarca, entrando nel palazzo vescovile, ricevea le chiavi dello stesso, della chiesa cattedrale e della città, in segno della giurisdizione che in ogni cosa per tre giorni potea esercitare; il che dee supporsi, rispetto all' autorità civile, per concessione degl' imperatori greci. Nè a' patriarchi di Grado era insolito questo esercizio di civili attribuzioni in quei primi tempi, anche nella veneta provincia stessa, poichè essi insieme col

(1) Questo palazzo si vede dipinto nel quadro di Vittore Carpaccio, esistente alla R. Accademia, e figurante un miracolo della SS. Croce.

doge, come si accennò, intervenivano alle assemblee e diete generali della nazione, ed a' giudizii solenni a cui presiedeva il doge. Egli è facile immaginare che tante prerogative, anche civili, fossero la cagione dei dissidi che spesso insorsero tra i patriarchi ed i dogi. Maggiore per altro di tutti questi privilegi è quello che ne' concili in Roma i patriarchi sedevano alla destra dei papi, mentre il gradense era reputato il primo de' metropoliti occidentali dopo il sommo pontefice. Avea pingui rendite e fondi nella Romagna, nell' Istria, nella Dalmazia e nella Grecia.

Grado cominciò a decadere dopo il mille. Per le molte vicende sofferte, l' abbandonarono le famiglie nobili e ricche, e i patriarchi passarono a risiedere a Rialto.

Quando divenne potente il nome veneziano in Oriente, dopo la conquista di Costantinopoli, pretese il nuovo patriarca veneto di quella città, voler essere riconosciuto quale Ordinario delle molte chiese per le regioni cristiane fondate o fatte edificare in Oriente da' Veneziani, benchè avanti quell' acquisto stendesse sopra di quelle il suo diritto il patriarca gradense, come abbiamo accennato più sopra. Vinse però il gradense, e gli furono conservati interi i suoi diritti.

Il patriarcato gradense avea pure unite alcune chiese con esazione di decime in Venezia. Le chiese unite erano: San Silvestro, San Jacopo di Luprio, detto volgarmente dall' Orio, San Martino in Gemina, San Matteo, San Canziano, San Clemente. Il papa Giovanni XXII unì pure al patriarcato la chiesa di San Bartolommeo, adducendo per motivo la tenuità a cui era ridotta in quei tempi la mensa di Grado. Con l' unione era tolta ogni giurisdizione sopra quella chiesa ai vescovi di Castello. Eleggevano insino da allora un vicario, a cui assegnavano parte dei frutti del beneficio.

Il nome poi del patriarca nella benedizione del cereo era anteposto a quello del doge.

Ora, prima di far parola della traslazione del patriarcato di Grado nel vescovado castellano, ci conviene discorrere dei vescovi olivolensi, indi castellani.

CAPITOLO II.

VESCOVI DI OLIVOLO E DI CASTELLO, E TRASLAZIONE DELLA DIGNITÀ PATRIARCALE DALLA SEDE DI GRADO A QUELLA DI VENEZIA.

Essendo già metropolitano dei vescovi delle lagune il patriarca di Grado, gl' isolani di Rialto, di Olivolo e delle più vicine isolette erano governati spiritualmente dal vescovo dell' antica Malamocco, poi sommersa. Cresciuta l' isola di Rialto, non meno che Olivolo, di popolo, di edifizi e di ricchezze ; la prima posta in situazione più salubre e su fondo più sodo delle altre ; meno anche discosta dalle bocche del fiume Brenta, onde avea più facile il commercio con la terraferma veneta ; la seconda essendo vicina al più comodo porto dell' Adriatico ; in esse due isole si erano ridotte le famiglie più chiare per natali, per grado del sostenuto tribunato e per beni di fortuna ; ivi perciò con maggior frequenza di plebe si esercitavano le arti meccaniche, le quali seguono il maggior numero e più agiato. Correva l' anno 774, quando pensarono quegli abitanti di unire materialmente a quelle due isole principali altre tre contigue, Gemina, Luprio o Lupriana e Dorsoduro ; con che vedesi in imagine viva la materiale genesi della città di Venezia. Allora destossi negli abitanti il desiderio di avere un vescovo lor proprio, mal sofferendo di essere in ciò a peggior condizione di altre inferiori isole, decorate di cattedra. Il doge Maurizio Galbajo, per assecondare le

popolari istanze, ricorse al papa Adriano I, ed ottenne che ad un nuovo vescovo residente in Olivolo fosse particolarmente soggetta la material nuova unione di quelle isole, salva la soggezione al vescovo di Grado come a metropolita. Il popolo e clero radunati elessero in primo vescovo Obelerio, figlio di Enagro tribuno di Malamocco, Giovanni patriarca di Grado lo consegrò, e il doge lo volle fregiato di molti privilegi. Risplendette Obelerio per pietà cristiana e per severità di vita. Sebbene, quando fu eletto, egli abitasse in Malamocco nel monastero di sant'Ilario, non era per altro monaco. Essendo morto dopo 25 anni di vescovado, le arti del nuovo doge Giovanni Galbajo promossero Cristoforo di greca origine. Appunto tra le sregolate azioni di quel dogado contasi anche questa, di aver posto sopra quella cattedra quel greco giovane di soli 22 anni, conculcati canoni e leggi, con lesione dei diritti del clero e del popolo. Giovanni, patriarca di Grado, si rifiutò di consegrare un vescovo eletto con tanta irregolarità, ed anzi, vedendolo contumace, fulminò contro di lui la scomunica. Irritato da tale repulsa il doge, ed offesa credendo la sua dignità, se non desse un insigne esempio della sua vendetta, per mezzo di sicari fece precipitare proditoriamente il patriarca da un' alta torre. Questo assassinio orrendo costò la perdita della dignità e l'esiglio dalla patria ai due fratelli Galbaj.

Non permettendoci i limiti prescritti di parlare con qualche larghezza dei singoli vescovi, ed a nulla servendo un' arida esposizione, ci restringiamo ad osservar poche cose intorno ai successori, insino alla erezione del vescovado olivolense, indi castellano, in sede patriarcale. Papa Leone IX scrisse a Domenico Gradenigo, vescovo olivolense nel 1053, confermandogli il diritto vescovile e vietando con autorità pontificia, che niun patriarca od altro vescovo nella diocesi olivolense esercitasse atto di giurisdizione ordinaria della cresima, consegrazione di chiese, ordinazione di chierici, censure, assoluzioni, sinodi ; salve a Grado le prerogative metropolitiche. Enrico Contarini, figlio del doge Domenico, eletto vescovo nel 1074, soppresso il titolo di olivolense, prese nel 1091 quello di vescovo castellano.

Fra li vescovi castellani ed il governo secolare non era mai, dalla fondazione della cattedra, nata alcuna quistione intorno alla giurisdizione. Insino dall'origine della città, escluse le cose spirituali ed ecclesiastiche, le controversie temporali dei chierici, o tra essi o co' laici, erano dal giudizio secolare determinate. Marco Michele, vescovo di Castello, succeduto al Nicolai nel 1225, presa forse occasione dalla compilazione degli statuti veneti, essendo doge Jacopo Tiepolo, mosse quistione su ciò; quistione che, da quanto scrive Andrea Dandolo, si compose così: che i giudizi delle cose immobili rimanessero al giudizio secolare. Ed in vero, insino dai primi capi della compilazione suddetta, si videro provvedimenti e leggi fatte dalla podestà del governo sopra cose immobili della chiesa, di monasteri, non meno che delle mense vescovili, e beneficiarie, e curate, sempre però collo scopo di proteggere la Chiesa e la religione. Aspre contese giurisdizionali ebbe lo stesso vescovo Marco Michele anche col patriarca di Grado. Il papa Gregorio IX delegò, con compromesso delle parti, a definir le controversie, il priore di San Benedetto di Padova ed altri dottori. Seguì nell'anno 1232 il giudizio arbitrale, con cui principalmente si decise: che potessero i patriarchi, come metropoliti primati, consegrar vescovi, benedire abbati, ordinar chierici anche nella chiesa di san Silvestro di Venezia, diocesi castellana, ma non potessero consegrar olii santi in essa diocesi: non avessero ad esigere in avvenire dal vescovo il giuramento di fedeltà, giuramento che il vescovo per lo avanti ogni anno prestava personalmente in Grado: fosse in diritto del patriarca la istituzione e correzione de' chierici di cinque chiese castellane, restando gli altri chierici e parrocchiani di essa diocesi in giurisdizione del vescovo; dovesse però questi in ciascun anno visitare per atto reverenziale il patriarca.

Di Paolo Foscari vescovo nel 1367 pure diremo, che fu acre propugnatore dei diritti della sua Chiesa, e tanto dissidio ne nacque tra lui e la repubblica, che reputando non poter in coscienza adattarsi alle disposizioni emesse da quella, citò il doge a comparire innanzi la sacra Rota in Roma. Alla repubblica, che credea non

aver ecceduto i limiti della sua podestà, parve questo atto di gravissima temerità, e per costringere in maniera efficace la volontà del Foscari a ritirare un tal atto, ingiunse al padre di lui d'instare presso il figlio per la ritrattazione di essa citazione, sotto pena, se rimanessero inutili i tentativi, dell'esiglio e della perdita della nobiltà, anche per la discendenza. In parte cesse il vescovo ritirando la citazione; ma portatosi ad Avignone, proseguì presso il papa la controversia della quale, prevenuto dalla morte, non potè vedere la fine.

Succedette al Foscari Giovanni Piacentini, il quale era vescovo di Padova, che si disonorò nello scisma contro il pontefice Urbano VI seguendo le parti dell' antipapa Clemente VII, da cui fu fatto cardinale; ma deposto dalla cattedra da papa Urbano, di che scrive il Baluzio, vi fu sostituito, nell'anno 1379, Nicolò Morosini II di questo nome, arciprete della cattedrale. Questi, essendo passato a miglior vita, poco dopo e prima forse di venir consecrato, invece di lui fu eletto Angelo Corraro, che poi, nel 1390, dal papa Bonifacio IX successor di Urbano VI, fu trasferito al patriarcato di Costantinopoli, raccomandatagli eziandio la Chiesa dell'isola di Negroponte, allora soggetta alla repubblica veneziana. Il Corraro fu fatto cardinale da Innocenzo VII, succeduto a Bonifacio IX, fu indi alzato al pontificato e prese il nome di Gregorio XII, ed ebbe, come è noto, un pontificato infelice per il triplice scisma. Il Corraro nella chiesa di Castello ebbe in successore Giovanni Loredano, primicerio della chiesa ducal di san Marco. Questi, essendo stato trasferito alla cattedra di Capo d' Istria, non prese possesso della cattedra castellana, e invece di lui fu promosso Francesco Faliero: a lui succedette Leonardo Dolfino, il quale era arcivescovo di Candia, che vi stette sino all' anno 1401, nel qual anno fu trasferito al patriarcato di Alessandria. Tralasciando di numerare gli altri sino alla metà circa del cinquecento, veniamo a Lorenzo Giustiniani. Era il Giustiniani contemporaneo, rispetto al patriarcato gradense, a Domenico Michele, eletto nel 1445, e morto nel 1451. Ora, morto Michele gradense, alle istanze del governo veneziano annuendo il pontefice Nicolò V, seguì per canonica autorizzazione di lui la

traslazione della dignità patriarcale gradense alla cattedra di Castello in Venezia, soppresso egualmente l'uno e l'altro di quei due nomi. Se i motivi di questa traslazione si prendono da qualcheduno degli antichi cronisti, ciò si trova assegnato a frequenti discordie giurisdizionali tra i vescovi castellani ed i patriarchi gradensi, ridotti dalla infelice povertà di quel cielo ad abitar in Venezia nella contrada di san Silvestro. Ma se prendonsi dal testo stesso della bolla di Nicolò V, si leggono descritti questi: la splendida dignità della repubblica, e le forze del dominio suo; la moltitudine e coltura del popolo; la particolar costante devozione de' Veneziani alla santa sede apostolica; l'esser già Grado in diritto temporale della repubblica. Il pontefice Nicolò V pertanto con questa bolla al vescovo castellano di Venezia ed a' successori suoi conferì la dignità ed il titolo di patriarca, con tutte le insegne e prerogative in perpetuo, unendovi tutte le dignità, prebende, benefizii, diritti, emolumenti, beni immobili e mobili spettanti al patriarcato di Grado, facendone una sola diocesi e provincia; in seguito di che, la Chiesa di Grado dovea amministrarsi da uno, o due, o più preti dipendenti dal patriarca di Venezia.

Il patriarcato veneziano ha dunque il bel pregio di cominciare da un Lorenzo Giustiniani, che meritò per le eroiche sue virtù di essere innalzato all' onor degli altari.

CAPITOLO III.

DEL TITOLO DI PATRIARCHI DATO A' VESCOVI DI VENEZIA.

I pontefici, trasportando nella Chiesa di Venezia il patriarcato di Grado, espressamente riconobbero in essa gli onori ed i diritti patriarcali. Ecco le parole della Bolla di Nicolò V: « *Cum omnibus et singulis patriarchalibus insignibus, dignitatibus, praeminentiis, privilegiis, juribus, et honoribus, tam ipsi olim patriarchali gradensi Ecclesiae, quam illius Patriarchis concessis erigimus, constituimus, et deputamus, ... volentes et decernentes ut deinceps Ecclesia patriarchalis venetiarum futuris perpetuis temporibus appelletur.* »

Consegue da ciò che, qualunque fosse l' origine del titolo di patriarca nei metropoliti aquilejesi, o nei loro successori di Grado, legittimo sarebbe questo glorioso titolo nei vescovi di Venezia, poichè in essi riconosciuto dalla fonte di ogni dignità patriarcale, primaziale e metropolitica, dalla cattedra, cioè, di san Pietro.

Egli è certo per altro, che non da quattro secoli soltanto, ma all' incirca da mille e dugento anni è goduto questo titolo dai rappresentanti la sede di Aquileja. Se non che la precisa data dell' origine di questo titolo di patriarca sfugge alle ricerche dello storico.

Era volgare opinione, che la sede aquilejese, da cui la gradense ed indi la veneziana derivò, sia stata instituita da san Marco

per ordine di san Pietro, e che perciò qual sede veramente apostolica abbia ricevuto insino dai primi tempi del cristianesimo la denominazione patriarcale. Tale opinione non ha ora bisogno di chi la rifiuti fra i dotti. Lasciando anche senza discussione l'esame della fondazione della sede aquilejese attribuita a s. Marco, è certo, che il nome di patriarca nei tempi apostolici non fu in uso, nè presso la Chiesa greca nè presso la latina. Questo titolo cominciò ad adoperarsi dai Greci soltanto dopo il quarto secolo, e primieramente nel sinodo calcedonese fu dato al vescovo di Roma, indi alle due sedi antiochena ed alessandrina, per essere state fondate l'una da san Pietro immediatamente, l'altra col mezzo del suo fedele discepolo san Marco. Queste due sedi aveano una estesissima giurisdizione, ed erano le due sole sedi veramente metropolitane nell'Oriente. In seguito i vescovi di Costantinopoli e di Gerusalemme da principio usurparono questo nome, il quale fu poi acconsentito loro dalla Chiesa, ma senza scioglierli dalla soggezione verso i metropoliti rispettivi. Ben presto il patriarca di Costantinopoli si arrogò in tutto l'Oriente una supremazia universale. Le divisioni ulteriori delle diocesi introdussero i metropoliti inferiori, i quali erano soggetti ai primari, e i patriarchi divennero quindi quasi *patres patrum*, cioè investiti di un grado gerarchico sopra i metropoliti, che sono come i padri degli altri vescovi. In Occidente, il solo patriarca di diritto era il romano pontefice, il quale, contento della primazia universale sopra tutta la Chiesa, poco si curava del titolo di patriarca, ch' era già compreso nel sommo pontificato, radice di tutti i poteri di ecclesiastica instituzione. I Goti soltanto ed i Longobardi, nel V secolo, portarono i primi in Occidente l'uso d' intitolar patriarchi quei vescovi, cui volevano onorare più degli altri, ma un tal onore era renduto nei casi particolari ai meriti della persona o reali o presunti, e non s'intendeva che avesse a passare nei successori. Di ciò fanno prova le sottoscrizioni di atti, i quali ancora esistono, in cui si vede che l'un vescovo all'altro dà il titolo di patriarca, ma non a sè stesso; onde è chiaro che era dato dalla riverenza altrui all'individuo e non alla cattedra, mentre gli uomini,

anche più umili, adoperano in molte occasioni i titoli che loro competono pel posto occupato.

Non esiste alcun documento da cui apparisca, che durante lo scisma il titolo di patriarca sia stato dato ai metropoliti di Aquileja o di Grado, in sino a che non fu innalzato alla sede di Grado un vescovo cattolico. La denominazione di patriarca, rispetto ai vescovi di Aquileja, cominciò ad essere adoperata all' incirca nel sesto secolo dopo il secondo scisma parziale della Chiesa aquilejese.

Abbiamo già veduto che i vescovi di Grado erano i soli, i quali dai pontefici fossero riconosciuti come i successori di santo Ermagora, come i veri vescovi di Aquileja e i veri metropoliti della Venezia e dell' Istria. I vescovi di Aquileja vecchia (nominati dai vescovi scismatici per istigazione dei Longobardi, i quali mal sofferivano che i loro sudditi avessero ad essere spiritualmente soggetti a quelli di Grado) insino a che durarono nello scisma non furono mai riconosciuti dai romani pontefici, nè per legittimi vescovi, nè per legittimi metropoliti, e molto meno per patriarchi. È per altro molto probabile, che in questo mezzo tempo il titolo di patriarchi abbia cominciato ad essere dato ad essi dai Longobardi, i quali certamente desideravano l' esaltazione di un vescovo che si poteva considerare come creato da loro. Da principio un tal uso non fu generalmente ricevuto, e forse non si estendeva oltre i confini longobardi. Sembra che insino ad Adriano papa i romani pontefici non vi abbiano accondisceso a favor dei vescovi di Aquileja, poichè Adriano si lagna di Paolino, vescovo aquilejese, che abbia assunto un titolo competente ai soli romani pontefici, e con ciò parve alludere a quello di patriarca. In seguito lo stesso Adriano, o poco dopo i successori romani pontefici vi acconsentirono, condonando per amore di pace ai metropoliti di Aquileja la origine irregolare e le usurpazioni fatte col favor dei Longobardi, ma vollero fregiati di egual titolo i metropolitani di Grado, o di Aquileja nuova, da loro tanto protetti in quei tempi. Di che si conosce, che sebbene colla posteriore sanzione siasi resa regolare una tale denominazione negli stessi metropoliti di Aquileja, nei soli metropoliti di Grado ebbe

una origine che più legittima essere non potrebbe, poichè l' ebbero dai romani pontefici, e ciò non per una certa quale tolleranza, ma per volontà diretta di onorare con esso titolo una cattedra insigne, che s'era dimostrata sempre rispettosa verso i vicari di Cristo.

Quanta poi fosse la dignità dei patriarchi di Grado e di Aquileja nuova, il si argomenta dal sapere che essi nei concili aveano il diritto di sedere immediatamente dopo il sommo pontefice, e che i pontefici, malgrado dei clamori dei patriarchi di Oriente, i quali mal sofferivano di vedersi non solo pareggiati, ma superati eziandio in onore da questi novelli patriarchi, pure li sostennero nei loro diritti, e rialzarono la cattedra che quelli d' Oriente avevano avuto l' ardire di rovesciare.

Non è fuori di luogo il riportare qui la lettera diretta da Pietro patriarca di Antiochia a Domenico patriarca di Grado. Gregorio VIII avea eletto il patriarca di Grado perchè si adoperasse presso l' imperatore Michele di Costantinopoli alla unione della Chiesa greca colla latina. Il gradense scrisse al patriarca antiocheno sopra questo argomento. Offerendoglisi poi così opportuna occasione, gli parve ben fatto di esaltar la sede cui occupava, dichiarando all' antiocheno, come il sublime aggiunto di patriarcale le convenia per essere, com' egli diceva, fondata da san Marco, onde i vescovi di essa aveano immediatamente la sede dopo i sommi pontefici.

Tanta fu l'impressione prodotta nell' antiocheno da questi elogi dati alla cattedra gradense, che poco occupandosi nella risposta dell'oggetto precipuo, così ebbe a replicargli: « Come e quando si » udì mai che il vescovo di Aquileja, o della Venezia, si chiamasse » patriarca? Ciò non essersi mai nè udito nè letto. Essere stati nel » corpo della Chiesa sempre mai cinque patriarchi e non più, in » quella guisa appunto che il corpo umano di cinque soli sensi è » fornito. Che il gradense abbia ad intitolarsi patriarca, perchè » siede ne' concili alla destra del pontefice si può concedere, in » quel senso, che patriarca vuol dire padre degli altri, ciò che può » convenire a tutti i vescovi, e ad esso particolarmente per la

» prerogativa di seder nel primo luogo accanto del papa, onde a » tutti gli altri padri, e a tutti i vescovi ha l'onor di precedere. »

Di che è manifesto che, sebbene fosse ignoto agli Orientali il glorioso titolo competente ai patriarchi della Venezia, non era però ignoto e contrastato da essi il posto primario dopo il pontefice occupato dagli stessi nella cattolica Chiesa.

CAPITOLO IV.

DEL TITOLO DI PRIMATE DELLA DALMAZIA COMPETENTE AI PATRIARCHI DELLA VENEZIA.

Il titolo di primate della Dalmazia, che decora anche presentemente i patriarchi di Venezia, non fu sempre di puro onore, ma nella sua origine e per più secoli avea congiunti i diritti che vi rispondono.

La città di Zara avanti l' anno 1154 era suffraganea di Spalato, sebbene secondo la più comune opinione i vescovi di essa, benchè suffraganei, avessero il titolo di arcivescovi. Nell' anno 1154, forse mal sofferendo gli Zaratini di avere un titolo senza realtà, ottennero ai loro vescovi il jus metropolitico sopra tre suffraganei, Ossero, Arbe e Veglia, cessando anche ogni soggezione tanto degli arcivescovi di Zara, quanto dei tre suffraganei rispetto a Spalato. Zara era già divenuta suddita de' Veneziani. Questi divisarono di assoggettar nelle cose ecclesiastiche la città di Zara al patriarca di Grado, e così avrebbero ottenuto duplice scopo, e di ornare di un nuovo splendore il lor patriarca, e di dare una maggiore unità al governo ecclesiastico, il che in via ordinaria è principio di maggiore concordia. L' effetto per altro non perfettamente rispose alla cagione, che gli era preordinata. Ottennero bensì i Veneziani facilmente da papa Adriano IV, successor di Anastasio, che al patriarca di Grado

fosse assoggettata Zara con i tre vescovi suffraganei, ma gli Zaratini che pel recente onore aveano spiriti alti, si dolsero nel vederselo tolto così all' imprevista, e cominciarono a mormorare che i Veneziani, oltre il civile dominio a cui li tenevano soggetti, volessero anche usurparsi l'autorità ecclesiastica. Per avere un pretesto alla loro disubbidienza, dicevano apertamente, che il romano pontefice era stato ingannato dai maneggi de' Veneziani, e ch' essi non soffrirebbono mai d' essere calpesti in tal guisa. Non istettero a vani rumori, ma alzatisi contro le venete rappresentanze, cacciarono il rettore posto al loro governo. I Veneziani si videro costretti a respingere la forza colla forza. Entrati in Zara, ne trasportarono duecento cittadini a Venezia, e ad essa imposero nuovamente in rettore il figlio del defunto doge. Per breve tempo si assoggettarono gli Zaratini alla supremazia ecclesiastica gradense, e prima s' adoperarono in ogni guisa presso i romani pontefici; ma questi, invece di assecondare i tentativi degli Zaratini per sottrarsi alla ubbidienza dei gradensi, li minacciarono, che in pena di ciò avrebbono privati i loro arcivescovi del pallio e della facoltà di consegrare i tre suffraganei. Da queste repulse, irritati, nuove ribellioni ne conseguirono. Esercitarono i patriarchi di Grado e di Venezia per ben cinque secoli la primaziale giurisdizione, ma sempre doveano accorgersi quanto impazienti del giogo loro imposto fossero gli Zaratini. I pontefici sommi, per altro, non mancavano di sostenere i diritti del gradense, o dei veneziani patriarchi; ma questi, amanti di pace, amarono meglio parer poco zelanti dell' onore della lor sede, che continuar una lotta, onde era tolto lo scopo della soggezione, il maggior bene cioè de' fedeli. Si contentarono quindi di conservare il titolo di primati della Dalmazia, senza ulteriormente esercitare una giurisdizione, di cui aveano titoli legittimi ed incontrastabili. Si hanno documenti della superiorità primaziale esercitata da' patriarchi di Venezia sino alla metà del secolo decimo settimo.

Aggiungeremo due sole parole del titolo di abbati di s. Cipriano dato ai patriarchi di Venezia. Questo titolo proviene dall'essere stato nel 1560 nominato patriarca di Venezia Giovanni Trevisano,

commendatore della badia di S. Cipriano. Questi chiese al senato d' intercedere per l' unione di questa abbadia al patriarcato. Il senato, per timore di ledere i diritti della famiglia Gradenigo, che ne pretendeva il jus patronato, dapprima rifiutossi; indi, dopo alquanti dissidi occorsi e col patriarca e con Roma, la cosa fu accomodata, concedendosi da tutte e due le autorità l' unione, salvi alcuni favori alla famiglia Gradenigo.

CAPITOLO V.

DEL CLERO VENEZIANO SECOLARE E REGOLARE, DELLA ELEZIONE DEI PARROCHI, DEI TITOLATI, DELLA BOLLA CLEMENTINA, DELLA SISTINA, DELLE NOVE CONGREGAZIONI.

Per offerire una idea del clero veneziano, diremo dei piovani e della loro elezione, del jus patronato dei possessori degli stabili o *convicini,* dei titolati e della bolla clementina, che ne regolò la nomina, del monachismo, e finalmente delle nove congregazioni.

Nei principii della nostra città le chiese non erano propriamente parrocchie, ma soltanto oratorii fabbricati dalla pietà di alcuni abitanti, che desideravano in essi ascoltare la messa, e farvi loro orazioni. È certo che i fondatori di questi oratorii vi aveano i diritti di jus patronato, poichè essi e non altri vi destinavano il sacerdote che celebrasse il sagrifizio, e congiunti ai diritti aveano ancora i carichi del juspatronato rispetto al mantenimento del sacerdote e dei ministri inferiori.

Essendosi in seguito ampliati questi oratorii divennero necessari maggiori dispendi pel mantenimento in essi del culto divino. I primi fondatori furono poco solleciti di mantenere i diritti primitivi di jus patronato, che gli obbligavano a carichi sì gravi, e quindi ben volentieri li lasciarono a que' tutti che ritrar doveano vantaggio dall' uso della chiesa, e perciò le elezioni dei prefetti alle chiese si faceano *dal clero all' istanza del popolo e con la confermazione del*

vescovo, che gli investiva della spiritual dignità. Insino al secolo XV, i parrochi erano quasi tutti di famiglie conciliari, perchè, dice un antico cronista, *non si concedevano simili dignità se non a persone nobili ed onorate.* Il clero nell' eleggere il parroco, o piovano, dava un gran peso al voto manifestato dal popolo, e da questo finalmente ne conseguì, che non si eleggeva alcuno in parroco quando non fosse accolto dalla persuasione di quelli che dovea governare. Da questa foggia si passò facilmente, come è chiaro, alle elezioni fatte dai *convicini.* Secondo lo statuto veneto, per *vicini* s' intendono « *qui possessiones habent in parochia ubicumque habitarent.* » Vi sono per altro documenti, i quali dimostrano in alcuni tempi ed in alcune parrocchie, oltre i possessori degli stabili essere stati chiamati al capitolo radunato per eleggere il parroco anche i parrocchiani, benchè non possessori di stabili. Nel secolo poi XVI s' introdusse altra disciplina, che cioè non bastasse per intervenire ai capitoli qual elettore del parroco il possedere degli stabili, ma fosse necessario essere veramente parrocchiano e ricevere nella parrocchia i SS. Sacramenti. Si diede opera eziandio a torre altri abusi che si erano introdotti, e che nuocevano ad un' ottima scelta ; l' uno di mandar procuratori al capitolo ; l' altro, ancor più dannoso, di consegnare all' uno od all' altro dei candidati una cedola da presentarsi al capitolo nel giorno della elezione, cedola nella quale eravi il voto dell' elettore a favore del candidato. Fu proibita la elezione per procura, e Leone X, sotto pena di nullità, prescrisse doversi far la elezione dagli elettori in capitolo congregati. Fu sostituito pure all' uso di dare il voto a voce quello più prudente di darlo per *ballotte.*

Sebbene la bolla di Leone X non parli della preelezione capitolare, ma semplicemente della nomina da farsi dai parrocchiani o patroni, pure è certo che la consuetudine della preelezione capitolare si conservò perpetuamente in Venezia insino alle innovazioni anche in ciò accadute dopo la fine del governo veneto. Ecco un documento pubblico intorno alla elezione dei parrochi in Venezia. Questo è un decreto patriarcale di Maffio Girardi nel 1474. « *Quod*

in electionibus fiendis de plebanis, primum fiat capitulum per titulatos, deinde parochiani suo more faciant electiones, et quod illic non adsint nisi qui habent domos in ipsa parochia vel habitent vel non habitent. »

Dopo il concilio di Trento, anche la diocesi veneziana dovette uniformarsi alle leggi di quello intorno agli esami da farsi dei candidati alla presenza dell' Ordinario e degli esaminadori. Essendosi per qualche tempo fatte le elezioni senza le norme prescritte, convenne ricorrere alla santa Sede, perchè rivalidasse quanto irregolarmente erasi fatto.

Le chiese veneziane non aveano soltanto un parroco che reggesse la plebe soggetta, con sacerdoti precariamente chiamati a cooperare al bene spirituale del popolo. Insino dagli antichissimi tempi s' introdusse in Venezia l' uso di fondare nelle chiese un corpo di sacerdoti e ministri inferiori presieduti dal parroco, corpo diretto da norme speciali, destinato ad uffiziare dì e notte la chiesa a somiglianza dei canonici delle cattedrali. Non furono in Venezia i parrochi, i quali si sieno spogliati di parte delle loro rendite e dei loro proventi per avere dei cooperatori nel loro ministero, ma furono propriamente pii fondatori, i quali assegnarono queste rendite collo scopo di vedere introdotta una specie di comunità al servigio del tempio, analogamente a quanto Crodegango s' era adoperato di promuovere, secondo che Paolo Diacono si esprime di lui: *Clerum congregavit, et ad instar coenobii intra claustrorum septa conservari fecit.* Questo uso tanto si propagò in Venezia, che nel 1420 non eravi quasi chiesa, la quale non avesse, oltre il parroco, il corpo presbiteriale ad esso aderente. Due o tre chiese, che da principio non aveano adottato un tal sistema, dall' esempio generale o dal voto del popolo furono costrette ad uniformarvisi, ed i parrochi dovettero cedere parte del loro benefizio perchè servisse di sostentamento a questi nuovi operai, che loro avrebbero dato ajuto nella cura delle anime. Questi capitoli, così chiamavasi il corpo dei sacerdoti uniti al parroco, contenevano un determinato numero di membri detti *titolati,* perchè convenne impedire, che sopraccrescesse il numero dei membri in guisa, che le rendite limitate non potessero

servire al loro decoroso mantenimento. Ma il numero dei chierici in Venezia nei primi tempi era poco, e sebbene siasi aumentato nel progresso, insino al secolo decimosettimo, essi non furono mai superiori al bisogno della popolazione. Non è certo per questo da compiagnersi la Chiesa di quel tempo, se è vero quello che diceva san Girolamo ad Evagrio: *Diaconos paucitas honorabiles presbyteros, turba contemptibiles facit;* e quello che diceva Zozimo papa: *Dum augetur numerus pretium decrescere clericorum ..... nulla re quam superflua multitudine et clericorum vilescit dignitas et presbyterorum;* a cui consuonano gli avvertimenti di Benedetto XIV e del regnante pontefice Pio IX. Lo scopo dei fondatori dei titoli nelle nostre chiese era certamente quello di procurare dei cooperatori nella cura delle anime e degli assistenti all' uffiziatura nelle chiese, tanto notturna quanto diurna. A questo oggetto in alcune chiese i titolati viveano vita comune; nelle altre poi si assegnavano loro delle case contigue, perchè fossero pronti al servigio divino. L' uffiziatura notturna si cominciò a tralasciare dai titolati, presa occasione da alcuni regolamenti superiori ordinati a prevenire i disordini. La malizia degli uomini abusava di una istituzione così santa, qual era di poter intervenire anche la notte alle preghiere che s' innalzavano a Dio in nome di tutta la Chiesa. Convenne che si prescrivessero chiusi gli atri e le chiese. Avrebbero ben potuto i titolati seguire esattamente l' istituto loro, recitando e cantando alle ore stabilite le preci divine, ma invece, colla cessazione dell' intervento del popolo, cessò l' uffiziatura notturna. Il modo con cui furono istituiti i titoli nelle chiese e documenti esistenti dimostrano che anticamente il popolo, cioè li convicini, non erano affatto estranei alla elezione dei titolati. In seguito, il diritto di elezione si rese esclusivo del capitolo, cioè del corpo dei titolati stessi. Se non che essendosi introdotti nelle elezioni gravi disordini, la repubblica veneta ricorse al pontefice Clemente VII, il quale, in data 7 febbrajo 1525, emise la famosa bolla *Ad sacrum B. Petri,* che clementina si dice, la quale in modo stabile determinò come doveansi fare le elezioni dei titolati nella città di Venezia, di cui ecco il sunto quale ci vien dato dal Cosmi.

I. Si conferma il breve di Leone, e le costituzioni patriarcali in proposito delle elezioni dei piovani.

II. Ciò che si dice delle pievi e benefizii di Venezia si estende alle chiese di Murano, Mazzorbo, Torcello, Burano e Malamocco.

III. A' titoli vacanti sieno elette dai capitoli, secondo le leggi e costituzioni patriarcali, persone idonee del grembo delle chiese se ve ne sono e per gradi.

IV. Gli eletti sieno confermati e investiti dal patriarca.

V. Le elezioni fatte contro la forma debita o di persone indegne sieno nulle.

VI. Se il patriarca ricuserà di confermare l' eletto per causa di forma non osservata, o d' indegnità della persona, si possa appellare dall' escluso, eccetto che se avrà commesso qualche fallo dopo ricevuto l' ordine, nel qual caso non potrà appellare.

VII. In caso che si possa appellare, la sentenza sia commessa a Venezia, e abbia effetto di tre conformi.

VIII. Se sarà sentenziato coll' appellazione, gli elettori possano eleggere un altro solamente per quella volta.

IX. Se la seconda volta sarà fatta l' elezione ed il patriarca non l'ammetterà per difetto di forma non osservata, o per indegnità della persona, essendo appellato e sentenziato contro l' appellazione, gli elettori perdano la facoltà di eleggere, ed il patriarca per quella volta sola provvegga al benefizio liberamente.

X. Pendente l' appellazione, nè il patriarca nè il capitolo possano disporre dei benefizii vacanti.

XI. Sotto pena di scomunica non si faccia elezione se non in luogo capitolare.

XII. Il patriarca sotto pena di scomunica non possa costringere alcun titolato a rinunziare, nè possa ammettere rassegne o cessioni.

XIII. Sono destinati dal papa tre esecutori perpetui, il vescovo di Baffo, l'abate di san Gregorio e di san Tommaso dei Borgognoni, a ciascun dei quali ricorrendosi dal dominio si concede facoltà di far osservare la bolla.

XIV. Se saranno i benefizii riservati al papa, gli eletti in tempo di tre mesi ritirino le bolle e paghino i diritti alla camera.

Questa bolla, data li 7 febbrajo 1525, si pubblicò in Venezia li 14 decembre 1530. Si eleggeva un conservatore della bolla, perchè nulla fosse fatto contro il jus speciale introdotto dalla stessa. Il jus speciale introdotto dalla bolla consisteva in questo, che le elezioni fossero fatte da' capitoli soli, nel luogo del capitolo, in persone del grembo e gradatamente. Restava perciò all' Ordinario ciò che risguarda il diritto comune, cioè il giudizio sopra il delitto di simonia, sopra l' idoneità, l' età, ecc.

Altra bolla è degna di considerazione, rispetto alle cose venete ecclesiastiche, oltre la clementina, cioè la così detta bolla *sistina*.

Il titolo di servitù di chiesa è, si può dire, il primo titolo delle ordinazioni, poichè negli antichi tempi non si ordinavano sacerdoti se non quelli che s' incardinavano nelle chiese, cioè si obbligavano a prestare un servigio ecclesiastico in una determinata chiesa. Questi incardinati alle chiese partecipavano, con la debita proporzione, degli emolumenti che ritraevansi dal ministero ecclesiastico, quanto a dire dalle offerte dei fedeli.

Il titolo di servitù di chiesa era alquanto diverso da questo primitivo. I chierici, i quali erano ordinati a titolo di servitù di chiesa, non acquistavano immediatamente un diritto al loro sostentamento dalle rendite ecclesiastiche e dalle offerte dei fedeli, ma soltanto acquistavano un diritto in aspettativa di essere sostituiti nei titoli posseduti dagli altri nell' occasione di qualche vacanza. Se non che il concilio di Trento prescrisse, che niuno fosse innalzato agli ordini maggiori, che non avesse un benefizio ecclesiastico od altro mezzo di sostentamento riconosciuto sufficiente. Posto questo decreto del sacrosanto concilio, divenivano irregolari le ordinazioni fatte a titolo non di un provvedimento presente, ma soltanto in aspettativa di un provvedimento futuro, quali erano le ordinazioni fatte a titolo di servitù di chiesa. Ricorse quindi il clero a Sisto papa, esponendogli come l'esecuzione di tal decreto del concilio ridonderebbe in gravissimo danno del clero veneziano, il quale, per

mancanza di titoli diversi da quello di servitù di chiesa, si vedrebbe scemato notabilmente, e ne seguiterebbe scapito al culto divino od alla cura delle anime. Sisto, mosso da tali ragioni, stimò doversi derogare per la città di Venezia dalle prescrizioni del concilio su questo punto, e concesse la bolla conosciuta sotto il nome di *sistina*, nella quale è permessa la ordinazione a titolo di servitù di chiesa, secondo il metodo adottato in Venezia.

Poche cose diremo del monachismo in Venezia, tanto di uomini quanto di donne. Un solo rapido sguardo alla material condizione della città, basta per far conoscere come fosse propagato l' uno e l'altro. La prima menzione di monaci è dell'anno 819, riferendosi, che in quell' epoca il doge concesse all' abate de' monaci di San Servolo la chiesa di Sant' Ilario, perchè nel lor monastero i monaci non potevano soggiornare per l' angustia del luogo.

Si può argomentare che presto si propagasse il monachismo in Venezia, se nel 1349 si legge preso in maggior consiglio : *De caetero in civitate Rivoalti non possit de novo fieri hospitale nec monasterium nec aliquid simile.*

Nelle memorie antiche ritrovansi rispetto a monaci e monache pratiche e costumanze assai discordanti dai nostri usi. Per esempio, nel 1379 per la guerra de' Genovesi la repubblica ordinò, che tutti i monasteri si armassero, a che avendosi rifiutato i conventuali, allegando ciò essere contro il loro istituto, furon cacciati dallo Stato. Furono in qualche tempo i monaci obbligati a fare la custodia al palazzo, ed era poi cosa assai frequente fra noi l'eleggere in commissari testamentari i monaci. La clausura, tanto inculcata, anche prima della costituzione di san Pio V, dai sommi pontefici e dai vescovi, era in quei primi tempi qui poco osservata, massime da quelle monache, le quali convivevano colle altre (mantenendosi colle proprie sostanze) e poco più aveano del monacato. Conviene confessare che in quei primi tempi eravi su questo punto troppo di rilassatezza, e vuolsi rendere grazie all' Altissimo dei frutti ricavati dalle assidue cure dei sommi pontefici, dalle sapienti determinazioni del concilio tridentino, e dalle cure eziandio de' nostri prelati.

Le vergini insino al termine del secolo XV, cioè sino all' anno 1487, sebbene avessero il titolo di canonichesse e fossero rette da abbadesse o prioresse, pur tuttavia non aveano nè voti solenni, nè si velavano, nè osservavano clausura, anzi liberamente poteano uscire di monastero e maritarsi. Il patriarca Antonio Contarini pose rimedio a questo disordine.

Le prescrizioni dei pontefici, gli ordini dei nostri patriarchi, in unione anche all' invocato braccio secolare, giunsero ad estirpare altro disordine non meno grave, quello cioè dei conventi, nei quali abitavano frati e monache.

Non potendoci allungare su questo argomento, nè enumerar tutti gli istituti qui accolti, nè trattare di altri punti riferibili al monachismo ed alle sue vicende in Venezia, come quelli che pertengono alla storia civile, così ci limiteremo a conchiudere osservando, che la saggezza veneziana seppe valutare convenientemente il bene, che può venire allo Stato dalle corporazioni religiose, e che, prescindendo dai casi di eccezione, dipendenti da speciali circostanze, e dagli ultimi anni della repubblica, in cui la cattiva merce delle dottrine forestiere si cominciò a mescolare al buon seme, le leggi veneziane, benchè improntate del principio alquanto severamente applicato di gelosamente custodire, ad esclusione di qualunque autorità anche veneranda, il sacro deposito della sovranità, non erano ostili al monachismo, e molte volte ad altro non tendevano che alla tutela dei corpi stessi religiosi.

L' origine delle nove congregazioni in Venezia è antichissima; perocchè quei primi sacerdoti, i quali qui si trovavano, stimarono conveniente l' informare il popolo non solo colle parole, ma molto più coll' esempio; e quindi istituirono alcune unioni di sacerdoti e di cherici, il cui scopo fosse di suffragare piamente le anime dei defunti, e con pubbliche preghiere ora nell' una ora nell' altra chiesa infiammare il popolo alla pietà.

La più antica delle nove congregazioni è quella di sant' Angelo, ma la data precisa non si conosce, perchè l' archivio di essa si abbruciò. Quella di Santa Maria Mater Domini, che è la seconda,

fu eretta nel 1130, ed ultima di tutte, la congregazione di San Salvatore.

Faremo qualche piccolo cenno intorno alla organizzazione di questi corpi.

Ciascuna congregazione consta di tre ordini, cioè: *parte intera, mezza parte* ed *orazione*. A questi ordini vi è preposto un capo col titolo di arciprete, il quale viene eletto tra i membri e coi loro suffragi, e confermato da due terze parti almeno degli arcipreti e dei così detti massari, che hanno voce nel collegio delle congregazioni.

L' uffizio dell' arciprete, o per legge, o per consuetudine, è perpetuo ed a vita, ed al caso d' impotenza si elegge uno dei confratelli *parte intera*, perchè ne faccia le veci. Secondo in grado, dopo l' arciprete, è il massaro, il cui ufficio è ad anno, e stassi nell' esigere ed amministrare i redditi delle congregazioni. I massari sono scelti dal primo ordine, cioè dalla parte intera. Già è chiaro che significhi *parte intera, parte mezza* ed *orazione*. Nei primi esordi delle congregazioni, gli arcipreti, secondo il lor beneplacito, aggregavano a confratelli sacerdoti e cherici; ma nell' anno 1350 fu statuito, che la aggregazione di un nuovo confratello non potesse farsi che dal capitolo. Alla elezione si procede in tal guisa. I membri appartenenti al primo ordine, l' un dopo l' altro secondo l' anzianità, presentano un cherico veneziano ed in ordine sacro, il quale viene dal capitolo per suffragi segreti o ammesso o rigettato.

Il nuovamente ammesso, non entra che al grado di orazione, dal quale dopo sei anni può passare alla mezza parte, e dopo altri sei anni alla parte intera.

I parrochi per altro, in qualunque grado fossero prima, assunti che sieno a tal posto appartengono al primo ordine.

I canonici non hanno alcuna preferenza nell' ordine, e debbono essere contenti del posto loro competente per la data della loro ammissione.

Come l' elezione dei membri, così pure una volta gli statuti pel buono ordinamento delle congregazioni si faceano dagli arcipreti; ma in seguito questo diritto fu dato ad un collegio composto dei

nove arcipreti, dei nove massari, di tre sindaci maggiori, o di tre sindaci così detti minori.

Le questioni relative alle costituzioni ed agli ordini debbono essere definite in prima istanza dai presidi del collegio, in seconda dal collegio ed in terza istanza dal patriarca come da arbitro; nel che è notabile, che questa facoltà di giudicare quale arbitro le questioni sopraddette, è così esclusivamente propria del patriarca, che è incomunicabile anche rispetto dello stesso vicario generale. S' intende sempre salva l' autorità dell' Ordinario in ciò che interessar potesse i buoni costumi ed il culto divino.

Tanta poi era la stima che il clero tutto avea per queste congregazioni, che affidò la tutela dei propri diritti al venerando collegio delle stesse.

CAPITOLO VI.

CHIESA DUCALE DI SAN MARCO.

La devozione del popolo in ogni tempo dimostrata verso il suo protettore san Marco evangelista, devozione così innestata negli animi da identificare in certa guisa san Marco e la repubblica; la fama celebrata per tutto l' orbe del tempio magnificentissimo, che dalla pietà dei governanti veneziani fu innalzato per esservi degnamente collocate le mortali spoglie dell' evangelista, ci obbligano a parlare con brevità sì, ma con sufficiente larghezza di quanto ad esso pertiene. Lasciando agli altri il trattare di quanto si riferisce al materiale del tempio, ci limiteremo ora soltanto a discorrere dell' origine sua, delle persone a cui ne venìa accollata la sopraintendenza rispetto allo spirituale, dei privilegi, i quali ad esse competevano o per espressi pontificii indulti, o per immemorabile consuetudine, che a legittimo privilegio equivale.

Insino dai primi tempi della istituzione del dogado, i dogi aveano una cappella, nella quale per loro devozione attendevano agli atti di religione. Questo costume era comune ai principi tutti di quei tempi; costume dipendente da altra consuetudine assai diffusa fra i laici; ond' essi credevano convenire alla professione di cristiano l'assistere alla recita di speciali psalmodie alla foggia dei cherici. Ora non permettendo le alte loro incumbenze di unirsi in questi

pii esercizi al popolo, vi si davano nelle private cappelle, e questa distinzione conciliava ad essi maggior rispetto.

Accadde frattanto un avvenimento, che, si può dire, fissò un' epoca nella repubblica veneta. Il protettore destinato dal cielo a Venezia ed alla repubblica veneziana era san Marco, e ciò che parve accidental combinazione di circostanze fu certo ordine speciale di provvidenza.

Due mercatanti veneziani, nell' anno di nostro Signore 827 all' incirca, navigando nel Mediterraneo furono bersagliati dal vento e dalla burrasca in guisa che, deviando dalla loro meta, dovettero approdare ad Alessandria d' Egitto, malgrado della legge, che, ad imitazione di quella dell' Oriente, era stata fatta da' Veneziani, che nessuno dovesse portarsi in Egitto, e ciò in odio de' Musulmani che l' occupavano. L' Egitto era governato da califfi, ed Alessandria pure città principale. Nella chiesa che si offeriva a destra nell' entrare in Alessandria eravi un altare, sotto cui conservavasi il corpo di san Marco evangelista, che primo avea governata quella Chiesa.

Entrati i due mercatanti nella chiesa suddetta per venerare il corpo del santo evangelista, ritrovarono Staurazio monaco e Teodoro sacerdote, custodi della chiesa, tristi e silenziosi, e chiesta la cagione di tanto rammarico, n' ebbero in risposta, che non potevano essere che mesti in mezzo alla profanazione d' ogni cosa sacra: ove nulla poteasi credere essere intatto, da che i marmi preziosi, coi quali la pietà dei fedeli avea voluto onorare il santo evangelista, erano indegnamente trasportati a decorare i superbi palagi degli infedeli. Visto offerirsi sì bella occasione gli accorti Veneziani ad arricchire la loro patria con un tesoro così inestimabile, quale era la salma dello evangelista, cercarono insinuarsi con blande parole nell' animo degli afflitti. Non aspettassero, dicevano, che gl' ingordi assassini padroni della terra di Egitto, gente infedele, dopo aver posto mano sopra i marmi preziosi, la ponessero pure sopra di loro, e se di altro non temevano, temessero almeno, che con mano sacrilega non osassero insultare alla loro fede profanando il sacro deposito: offerir essi, così seguitavano, asilo ospitale nella veneta

isola, ne' cui abitanti era insita la devozione verso il santo. A ciò repugnavano i custodi, allegando essere troppo infissa negli animi degli Alessandrini la devozione verso l'evangelista, e non potersi pacificamente di là levare quel corpo senza esporre al più grave pericolo la vita di quelli, alla cui fede era affidato. Se non che un accidente pose fine alle loro titubanze. Un cristiano, per salvare qualche parte di quei marmi preziosi, ne spezzò uno; di ciò fatti accorti i Musulmani lo batterono crudelmente. Questi eccessi, a cui si videro esposti, determinarono i custodi ad accogliere le offerte dei mercatanti veneziani; convennero con essi che aderirebbero alle loro ricerche, si concertassero soltanto del modo. Fu preso che si sostituirebbe il corpo di santa Claudia a quello di san Marco, lasciando intatti i suggelli, e tagliando l'involucro di seta dalla parte opposta a quella dei suggelli. È fama che all'aprirsi della custodia, in cui era il corpo dell'evangelista, un soave odore siasi sparso per tutta la città, e che i cristiani, temendo di ciò che era, siensi portati al tempio per riconoscere se in fatto fosse stata aperta la custodia e derubato il corpo del santo. Ingannati dagli intatti suggelli, e dal corpo sostituito chetamente, si ridussero a casa loro. Ma altro pericolo correr dovea di essere scoperto un tale trafugamento. Come ascondersi alle avare e minute indagini della dogana musulmana? Anche a questo fu trovato argomento. Si coperse il corpo di carne porcina: alle domande dei Musulmani essendo risposto, che guardassero pure, eglino, alzato il coperchio e visto il cibo vietato, inorridendo si allontanarono. Salvati i naviganti, mercè del santo, da furiosa tempesta di mare, arrivarono a Venezia, ove fatto precorrere l'avviso al doge del tesoro che conducevano seco, ottennero facile perdono dell'aver approdato a spiaggie vietate. Tutta commossa a tal nuova la città, i Veneziani insieme col doge si diressero incontro alla sacra spoglia. Fu subito stabilito di collocarla nella cappella ducale. Ministri e cantori vi si destinano o si aggiungono ai già destinati, perchè uffiziata sia condegnamente. Il doge Giustiniano Partecipazio si prefigge ben subito di fabbricare vicino al palazzo ducale un tempio, il quale risponda alla venerazione in

cui si avea un tanto dono del cielo. Lascia nel suo testamento a questo scopo una somma grandissima, ed il tempio è fabbricato nel luogo appunto, ove eravi quello dedicato a san Teodoro innalzato dalla pietà di Narsete. La traslazione del corpo di san Marco da Alessandria a Venezia, è un fatto, che da una parte nulla presenta, nemmeno nel racconto primiero, che ripugni all' indole dei tempi, ai dati storici, o che abbia in sè cosa atta ad ingenerar dubbi. Un tal fatto è appoggiato ad una costante tradizione di tutto un popolo, ad un monumento così importante eretto a perpetuarne la memoria, a testimonianze antichissime di autori esterni ed imparziali. S' accorda la verità di tal fatto col sapersi da altre fonti molteplici, che il corpo di san Marco era venerato in Alessandria insino all' epoca suddetta e non più, mentre tutti erano persuasi che in quel tempo i Veneziani l' avessero portato alla loro isola.

Una critica intemperante sola potrebbe muovere dubbi. Alcune differenze nella narrazione provano bensì, che passando di bocca in bocca ed a luoghi anche lontani potea essere nelle circostanze accidentali alterata, ma non possono scemar fede a ciò in cui tutte le sposizioni di un tale avvenimento s' accordano, cioè essere stato il corpo di san Marco coll' opera de' veneziani mercatanti da Alessandria portato in Venezia. I Veneziani, gelosi del prezioso dono ond' erano arricchiti, diedero opera a non esserne privati dalla malizia degli uomini. Ascosero dunque a tutti il luogo ove l' aveano posto. Se non che Iddio volle nuovamente glorificare il suo servo. Nell' anno 1094, sotto il doge Vitale Faliero, non essendo, abbruciati tempio e palazzo, dopo la uccisione di Pietro Candiano doge e del figlio, rimasto alcun depositario del segreto, si destò una universale ansietà nel popolo veneziano, che non gli fosse stato involato il corpo del suo protettore, o che la fiamma non lo avesse consunto. S' indicono preghiere e digiuni ; il popolo si raduna nel tempio, e mentre innalza fervorose preghiere perchè Iddio si degni di manifestare il luogo ove fosse riposto, si smuovono alcune pietre di una colonna e lasciano vedere entro la colonna una cassa. Tutti riconobbero che il cielo avea esaudito i voti di un popolo

affettuoso. Non si può esprimere a parole l' entusiasmo e la reduplicata venerazione dei cittadini, che con ciò vedeano sancita dal cielo la scelta fatta dell' evangelista Marco in loro protettore.

Allora si pensò ad assicurar il geloso segreto, in guisa però che non se ne avesse a perdere la notizia. Il doge, un procuratore di san Marco ed il primicerio doveano esserne depositari. Che tale e non altra fosse la foggia di custodire il segreto, ce lo attesta Andrea Dandolo, storico superiore ad ogni eccezione, che fu prima procuratore e poi doge. Esistono anche atti pubblici rogati sopra la comunicazione di un tal segreto fatta dal doge o al procuratore o al primicerio.

Abbiamo detto che i dogi di Venezia insino dai loro principii avevano le loro cappelle nel palazzo. Era addetto a tale cappella un primicerio per sopraintendere al culto, ed eranvi pure ministri inferiori. Il tempio in onore di san Marco fu destinato insino dalla sua fondazione a cappella ducale, essendo annesso al palazzo. Questo tempio fu eretto su fondo comperato dai dogi, e fu dotato in massima parte dai dogi, e i dogi ciò facendo non intesero certamente di rinunziare ai diritti che da ciò provenivano. Rispetto ad essi era quasi come una cappella destinata soltanto ad uso privato e di proprietà privata. Il diritto che aveano sopra di essa era maggiore d' assai del padronato ordinario; perchè il padronato ordinario non si esercita che ad intervalli nella sola elezione del cherico al benefizio; ma fatta l'elezione il patrono non ha più alcuna podestà sovra di esso. Ora i dogi per l' opposto potevano non solo nominare, ma destituire eziandio per giusta causa i primiceri ed il clero inferiore addetto alla cappella ducale; potevano a loro piacere disporre dell' ordinamento del tempio e dei beni stessi ad esso spettanti, senz' uopo di alcuna autorizzazione.

I dogi godevano di queste prerogative, oltre che per i titoli enunciati, anche per espressa autorizzazione pontificia. L' esenzione dei primiceri di san Marco dalla giurisdizione del vescovo olivolense o castellano, fu sempre mantenuta a fronte delle liti mosse principalmente da Michele vescovo castellano, ed anzi non servirono

che a confermare sempre più quel privilegio. Il primicerio era investito della sua autorità dal doge con questa formula: *Nos patronus et verus gubernator ecclesiae et cappellae nostrae sancti Marci, investimus vos de primiceriatu ecclesiae et cappellae nostrae praedicti sancti Marci, et de juribus et jurisdictionibus spectantibus primiceriatui, sicut sunt soliti facere bonae memoriae praedecessores nostri in alios primicerios, qui fuerunt per tempora praeterita.* E tanto peso si dava alle incumbenze del doge rispetto alla cappella ducale, che nella promission ducale si vollero enunciare distintamente tutti gli obblighi, ai quali dovea soddisfare, e l'ordine che in essa dovea tenere. Il doge quindi eleggeva il primicerio, e presentava ad esso i sacerdoti per l' esercizio del jus spirituale parrocchiale, ed i pievani delle chiese e de' luoghi annessi alla ducale, e il primicerio, dietro la presentazione del doge, gl' instituiva canonicamente, e dava loro facoltà di amministrare i sagramenti e le altre cose spirituali. Egli giudicava civilmente e criminalmente tutte le persone sì laiche come ecclesiastiche addette a San Marco. È ben vero che alcune di queste cose non poteano essere esercitate da un laico senza un privilegio apostolico. Ora, sebbene rispetto ad alcune non esista questo privilegio apostolico, non può dubitarsi che sia stato impetrato e che sia perito nei vari incendi che consumarono una gran parte dei documenti spettanti alla chiesa ducale. In qualunque guisa, egli è certo, che con esercizio così continuato per secoli si usucapì il privilegio, essendo stato esercitato anche alla presenza di santi pontefici.

La dignità di primicerio andò crescendo col tempo, e non vestì l' aspetto di qualificata prelatura che nella metà del secolo XIII. Papa Innocenzo IV le diè l'uso di abito vescovile con mitra, anello e baculo nella celebrazione della messa. Il pontefice Alessandro V vi aggiunse l'uso continuo del rocchetto e mantelletto, con la facoltà di dar la tonsura ai cherici dipendenti senza licenza del diocesano, o di altro vescovo, non meno che di dar l' indulgenza di giorni quaranta. Papa Giovanni XIII concesse al primicerio la facoltà di poter dare la benedizione pontificale in assenza del legato pontificio o di altro vescovo ; Clemente VIII, di poter usare in tutti gli atti e

processioni solenni la mitra, il baculo, le insegne pontificali. Alessandro V concesse l'uso delle zanfarde o insegne canonicali ai cappellani della chiesa di san Marco.

Non parleremo qui dei procuratori di san Marco, poichè pei moltiplici uffici che vennero loro dati pertengono alla storia civile di Venezia.

Intorno ai riti adoperati nella chiesa ducale di san Marco, si sono sparse molte ed inesatte opinioni. Fuvvi chi pretese derivare il rito adoperato in san Marco dal rito costantinopolitano, e altri da quello della Chiesa alessandrina. Ora questi si mostrarono affatto ignari delle cose liturgiche. Se si esaminino tutti i vetusti libri, che contengono il rito adoperato in san Marco, si trova che non vi ha in essi cosa alcuna, la quale non si trovasse avanti i decreti di s. Pio V nelle altre liturgie latine, in quelle massime dei cartusiani, domenicani e carmelitani. Nè è da maravigliarsi, che malgrado dei decreti di san Pio V siensi conservate le forme liturgiche antiche nella chiesa ducale di san Marco; poichè si sa che Pio V non avea mica obbligato di abbandonare gli usi antichi nella liturgia a quelli che li possedevano *ab immemorabili*. Pertanto i riti della marciana erano gregoriani, e perciò non solo differivano dai greci, ma eziandio dai vetusti ambrosiano, gallicano, mozzarabico in Ispagna e dallo stesso romano gelasiano. Molte varianti si trovano nel Salterio comune, e queste dipendono dalle due diverse emendazioni fatte nelle versioni del Salterio da san Girolamo. Queste variazioni, congiunte ad altre differenze, introdotte a poco a poco dall'uso o dall'arbitrio, fecero credere ad alcuni che san Marco si avesse un rito suo proprio.

GIURISPRUDENZA VENETA

Nelle venete lagune rifuggirono uomini delle classi più distinte ed agiate della Venezia terrestre: la vita austera, povera e laboriosa li condusse presto alla semplicità di costumi d' un popolo nascente: ond' è che nei primi tempi poteva essere amministrata la giustizia senza leggi positive e senza complicate formalità di processi, con la scorta del buon senso, e secondo i dettami della equità naturale. È probabile che durassero tradizioni e reminiscenze delle massime del romano diritto, ma solo come educatrici ed ausiliarie al naturale sentimento del giusto, poichè qui quel diritto non ebbe autorità di legge.

In appresso, progredendo la nazione dall' infanzia all' adolescenza e quindi alla virilità, si formarono, di mano in mano che il bisogno richiedeva, leggi semplici e brevi, le quali a grado a grado andarono moltiplicando, finchè fu stimato spediente raccoglierle ed ordinarle in un corpo.

Testificano i cronisti, che il doge Enrico Dandolo pubblicasse nel 1195 uno statuto di leggi civili. Sembra che questa non fosse la prima collezione, ma sibbene una terza correzione e riforma, e che quindi vi sieno state tre altre collezioni anteriori: onde argomentasi che la primitiva dovesse essere molto antica.

Orio Mastropiero, che fu doge dal 1178 al 1192, pubblicò uno statuto criminale intitolato: *Promissione del maleficio;* e questo pure fu corretto e riformato dal doge Enrico Dandolo nell' 8 aprile dell' anno 1195. Quantunque non trovisi indizio d' altra collezione di leggi criminali anteriore alla predetta del doge Mastropiero, è ragionevole opinare che ve ne fossero di più remote, e che il primitivo statuto criminale debba essere stato almeno contemporaneo al primitivo statuto civile.

Il doge Jacopo Tiepolo, nel 1 giugno 1229, pubblicò uno Statuto nautico in 52 capitoli: ignorasi se sia il primitivo, o una semplice riforma d' altre raccolte anteriori: è più probabile che fosse una riforma.

Il medesimo doge Jacopo Tiepolo pubblicò, nel 7 luglio 1232, una nuova e riformata *Promissione del maleficio;* nel 6 settembre 1242, i nuovi statuti delle leggi civili divisi in cinque libri; e nel 16 marzo 1244, gli statuti dei giudici delle petizioni: questi statuti criminali, civili e processuali del doge Tiepolo continuarono ad essere in vigore per tutta la durata della veneta repubblica.

Ma allo statuto nautico pubblicato da esso doge nel 1229, fu pochi anni dopo sostituito altro nuovo statuto pubblicato dal doge Rinieri Zeno nel 6 agosto 1255, col titolo: *Statuta et ordinamenta super navibus et aliis lignis.* Questo è diviso in capitoli 129, nei quali sono rifuse con notabili ampliazioni ed aggiunte le disposizioni contenute nei 52 capitoli dell' anteriore statuto nautico del Tiepolo.

Amendue questi statuti nautici caddero in seguito in obblivione: ignorasi quando precisamente e perchè. Nella prima stampa degli statuti veneti fatta da Filippo di Piero il 24 aprile 1477 trovasi lo statuto nautico del 1229 tradotto in antico dialetto veneziano (1), ma esso non fu ristampato in nessuna delle edizioni posteriori. Lo statuto nautico del 1255 non era mai stato stampato, ed erasene quasi perduta la memoria; quando verso la metà del secolo decorso la sua esistenza fu rivelata nei libri della Letteratura

(1) Il testo latino conservasi in un codice della Marciana, classe VII, n. 369.

veneziana del doge Foscarini. Circa quaranta anni dopo fu per la prima volta stampato sopra un codice della casa Quirini (1) nel quinto volume del Canciani *Barbarorum leges antiquae,* attribuendovi, non si sa perchè, il titolo di *Capitulare nauticum.*

È notabile che nel libro VI degli statuti civili, posteriormente aggiunto, come diremo, esiste e fu mantenuta in tutte le edizioni una parte intitolata: *Addizioni e correzioni sopra gli statuti delle navi e dei naviganti;* onde sarebbersi conservate e ristampate fino agli ultimi tempi le aggiunte e le correzioni sopra l' uno o l' altro di que' due statuti nautici, senza poi conservare nè l' uno nè l' altro di essi, de' quali il posteriore e migliore rimase manuscritto, e l'anteriore più imperfetto venne stampato nella sola già citata prima edizione degli statuti veneti, rarissima e quasi irreperibile.

È opinione comune che i Veneziani accettassero in Costantinopoli, nell' anno 1215, le famose leggi marittime intitolate: *Consolato del mare,* promettendone solennemente l' osservanza. Questa opinione non regge all' esame d' una critica severa, e rimane pertanto dubbioso quando veramente i Veneziani adottassero quelle leggi. Certo è per altro ch' esse ebbero autorità in Venezia fino da tempo remoto, ed è probabile che venissero accolte, non per atto di accettazione formale, ma per tacito consenso e per consuetudine, in considerazione dell' utilità derivante dall' essere assoggettate a leggi uniformi le transazioni mercantili dei popoli marittimi nel Mediterraneo.

Sotto i dogi Lorenzo Tiepolo, Giovanni Dandolo e Pietro Gradenigo, e più specialmente sotto i dogi Francesco ed Andrea Dandolo, furono fatte parecchie correzioni ed addizioni agli statuti civili, processuali e criminali del doge Jacopo Tiepolo, ed allo statuto nautico di lui, o del doge Zeno. Il suddetto Andrea Dandolo le raccolse in un corpo, che pubblicò nel 26 novembre 1346,

(1) Trovasi anche in un antico bellissimo codice degli statuti veneti conservato nell' Archivio generale dei Frari. È quivi diviso in soli capitoli 117. Susseguitano: *Statuta terretarum* in capitoli 57, che non furono mai stampati. Le *terrete,* o *terete, teride, tarete, tarrite, tarede, taride,* erano barche onerarie.

ordinando che fosse aggiunto col titolo di libro VI ai cinque libri degli statuti civili del Tiepolo. Questo libro VI contiene separate e distinte le addizioni e correzioni al libro I degli Statuti civili in capitoli 20, al libro II in capitoli 4, al libro III in capitoli 19, ai libri IV e V in capitoli 14, ai Capitolari dei giudici in capitoli 10, allo Statuto nautico in capitoli 9, ed alla Promissione del maleficio in capitoli 7 : poi nel capitolo finale demanda per due anni al maggior consiglio l' interpretazione delle disposizioni dubbie ed oscure. Non è dunque un complemento dei soli statuti civili, come l' impostogli titolo di Libro VI potrebbe far supporre, ma un complemento di tutti i diversi statuti del doge Tiepolo.

Al corpo di leggi così costituito da'sei libri degli Statuti civili, dalla Promissione del maleficio, e dagli Statuti dei giudici delle petizioni (che più comunemente chiamavansi *di petizion),* furono fatte in progresso di tempo diverse aggiunte, delle quali toccheremo brevemente. Nel secolo XV venne compilata ed aggiunta al volume degli statuti una Raccolta di decreti o *parti* del maggior consiglio, del senato, del consiglio di dieci e della quarantia, col titolo di *Consulta quaedam in diversis consiliis venetorum deliberata et ex authentico excerpta,* e più brevemente: *Consulta ex authenticis.* Per proposta del consigliere Luca Pisani, il maggior consiglio, nel 27 marzo 1492, fece una legge, che determina il metodo delle appellazioni ed istituisce la quarantia civile nuova : anche questa legge, col titolo di *Legge pisana delle appellazioni,* fu aggiunta al volume degli statuti. Lo stampatore Bernardino Benalio, nell' edizione del 1528, pubblicò a c. 232 t. una *Bellissima pratica del palazzo veneto, cosa nuova e mai più stampata :* opera d' ignoto autore privato, che in capitoli 15 discorre dei metodi processuali in uso presso i magistrati del proprio, dell' esaminatore, delle petizioni e del mobile : conservata in tutte le seguenti edizioni, acquistò autorità di pubblica norma. Si aggiunsero inoltre e di mano in mano le correzioni dei dogi Agostino Barbarigo dal 1487 al 1491, Leonardo Loredano del 1501, Antonio Grimani del 1521, Andrea Gritti del 1523, Marcantonio Trevisan dal 1553 al 1560, Pasquale

Cicogna del 1586, Marcantonio Memmo del 1613, Giovanni Bembo del 1617, Antonio Priuli dal 1619 al 1620, Francesco Contarini del 1624, Francesco Erizzo dal 1639 al 1640, Carlo Contarini dal 1655 al 1656, Domenico Contarini dal 1667 al 1668, ed Alvise Contarini del 1677. Furono per ultimo aggiunte successivamente ed in tempi diversi quattro altre collezioni di leggi, una col titolo di *Decreta veneta,* altra col titolo di *Leggi civili,* altra col titolo di *Leggi criminali,* ed altra col titolo di *Decreti criminali e civili.*

Pel corso di quasi tre secoli furono stampati in un solo volume gli statuti e le leggi civili congiuntamente con le leggi criminali. Ma nelle ultime edizioni si fecero due volumi separati, uno destinato alla ragione civile, ed uno alla criminale. Il volume delle leggi civili comprendeva i cinque libri degli Statuti civili del Tiepolo; il VI libro, aggiunto dal doge Andrea Dandolo, meno i sette capitoli di addizioni e correzioni alla Promissione del maleficio; gli Statuti dei giudici di petizione; le leggi antiche dette *Consulta ex authenticis,* disposte per ordine cronologico; la Legge pisana delle appellazioni; la Pratica del palazzo; le correzioni dei dogi Barbarigo, Loredano, Grimani, Gritti, Trevisano, Cicogna, Memmo, Bembo, Priuli, Francesco Contarini, Erizzo, Carlo Contarini, Domenico Contarini ed Alvise Contarini, in argomenti civili; e finalmente tutte le altre leggi civili, che formavano parte delle collezioni intitolate: *Decreta veneta, Leggi civili* e *Decreti criminali e civili,* disposte per ordine di tempi. Il volume poi delle leggi criminali comprendeva la Promissione del maleficio; i sette capitoli di addizioni e correzioni alla medesima levati dal libro VI del doge Dandolo; e finalmente tutte le altre leggi di ragione criminale disposte per ordine di tempo, ed estratte dalle correzioni dei dogi sunnominati, e dalle collezioni intitolate: *Decreta veneta, Leggi criminali* e *Decreti criminali e civili.*

Trovasi qualche distribuzione ordinata delle materie solamente nei sei libri degli Statuti civili, nella Promissione del maleficio, negli Statuti dei giudici di petizione, nella Legge pisana e nella Pratica

del palazzo. Il resto è confuso affastellamento di disposizioni legislative, opera quasi sempre di privati raccoglitori, che ad ogni nuova stampa del volume degli statuti trasceglievano ed aggiungevano quelle nuove leggi che più loro sembravano accomodate all' uso del foro. A menomare l'inconveniente di tanto disordine, giovavano l' *Indice* e le *Postille*.

L' Indice fu compilato nel secolo XVI da Andrea Trevisano, fratello del patriarca Giovanni, e dedicato al doge Francesco Donato: portava il titolo di *Repertorium super venetiarum statuta alphabetico ordine digestum,* e fu per la prima volta stampato nella edizione degli statuti del 1548, in 8.vo, per Comino da Trino. Nelle seguenti ristampe fu tradotto in volgare, e variato ed accresciuto secondo le occasioni, mutandovi anche il titolo in quello di *Pratica sommaria civile e criminale di tutte le leggi, decreti, consigli ed ordini dello statuto veneto.* Separate poscia le leggi civili e le criminali in due volumi distinti, fu nell' ultime edizioni levato dalla *Pratica sommaria* quanto risguardava la ragion criminale, e compilato per questa un indice apposito.

Postille esplicative al margine degli statuti esistevano fino dal secolo XIV. Leggesi nel tomo VI del libro d' oro un decreto del maggior consiglio 3 maggio 1401, con cui, visto trovarsi nei libri dei veneti statuti presso i magistrati alcune postille marginali a spiegazione di essi secondo l' opinione di chi le scrisse, e considerato esser buono che sui detti statuti non esista alcuna scrittura diversa dal loro tenore, fu ingiunto agli avvogadori di far cancellare ogni postilla che trovassero sui libri degli statuti veneti presso i magistrati, e fu vietato sotto pena di bando perpetuo di mai più scriver su quei libri in veruna loro parte alcuna postilla od altra annotazione (1).

Ma sembra che il divieto fosse nel secolo seguente obbliato, poichè in quasi tutte le edizioni degli statuti si veggono postille marginali dinotanti le rivocazioni, o le concordanze e discordanze

(1) Nel già citato antico codice degli statuti custodito nell' Archivio generale dei Frari, pare vi sieno traccie di postille marginali abrase ed espunte.

dei luoghi. Afferma il doge Foscarini, che primo autore delle postille fosse Jacopo Novello, e che le medesime fossero per la prima volta stampate nella edizione del 1564, in 4.to, per Comin da Trino: ma trovansi postille anche in edizioni anteriori, come, a cagion d'esempio, in quella del 1548, in 8.vo, per lo stesso Comin da Trino. Chiunque fosse l'autore primo delle postille, è poi certo che dovettero in progresso aumentare di numero, a cagione delle nuove leggi che si andavano posteriormente pubblicando a correzione, abolizione od esplicazione delle anteriori.

Le antiche leggi dei veneti statuti erano stese in lingua latina: per facilitarne la popolare intelligenza, furono tradotte nel vulgare dialetto veneziano verso la metà del secolo XIV. Il vulgare di questa traduzione, che conservasi manuscritta nella Marciana al n. XXX del catalogo a stampa, oggi riuscirebbe in più luoghi meno intelligibile del latino, sebbene a bastanza barbaro, del testo: vi si trovano vocaboli, frasi e forme grammaticali ora da secoli non più usate. Un po' meno rozza è la traduzione stampata nella già citata prima edizione degli statuti del 24 aprile 1477. Le parole *traducti cum ogni diligentia de latino in vulgare a laude del Omnipotente Idio et del beato san Marcho protectore nostro,* sembrerebbero dinotare, che si trattasse di lavoro recente, cioè contemporaneo a detta edizione. Poteva anche essere una semplice ripulitura della traduzione prima, che venisse dall' editore spacciata per opera nuova, soperchieria innocente, di cui non s' è ancora perduto l' uso. Nelle posteriori edizioni fu gradatamente ridotta ad un linguaggio meno antiquato: ond' è che, raffrontando la prima traduzione manuscritta, od anche la prima stampata, con quella delle ultime edizioni, si scorge una differenza molto notabile. Tuttavolta anche la traduzione pubblicata nelle ultime edizioni si scosta d' assai dal moderno attuale dialetto veneziano.

Da quanto abbiamo discorso, si vede patente, che l' indigesta collezione di leggi costituente i volumi dei veneti statuti, doveva essere opera molto imperfetta, e male accomodata ai bisogni dei magistrati e dei cittadini. Non tolte le antiche leggi abolite per

dissuetudine o per le leggi nuove; non concordate le ripugnanti; omesse moltissime di grande importanza; nessun ordine ragionato nella distribuzione delle materie; non approvazione di pubblica autorità per quanto in essi volumi era stato incluso da privati raccoglitori.

Quindi la necessità di una bene ordinata compilazione di tutte le leggi, così di pubblico, come di privato diritto, doveva essere universalmente sentita. Ed il veneto governo, con opera zelante ed assidua, intese per secoli a procurare che questo vero bisogno fosse soddisfatto.

Nell' anno 1348, cioè due soli anni dopo la pubblicazione del libro VI degli statuti civili, per opera del doge Andrea Dandolo, il maggior consiglio nominò cinque nobili col titolo di *savi*, impartendo loro commissione di prender per mano tutte le leggi, cancellare le disposizioni abrogate o disusate, riunir quelle che trattano della stessa materia, e ridurre il tutto in una sola compilazione, proponendo al senato le correzioni o dichiarazioni che stimassero opportune. Ignorasi se il commesso lavoro sia stato eseguito.

O sia che nol fosse, o sia che il fosse imperfettamente, o sia che per leggi posteriormente emanate occorresse rifonderlo; certo è che l' impresa della generale compilazione delle leggi fu ripigliata tre volte nello stesso secolo XIV, una nel seguente e cinque nei primi trentacinque anni del XVI.

In sul principio del secolo XVII, il cavaliere Giovanni Finetti, dottissimo giurista, proferse al governo di disporre ordinatamente tutte le leggi veneziane. Accettò il senato, e con decreto 27 agosto 1609, deputò per assistere al lavoro due coadjutori, ed elesse tre senatori per soprantendervi, rivedere le difficoltà ed assoggettare le dubbiezze al collegio od al senato secondo la gravità loro. L' opera fu cominciata, ma venne poco appresso interrotta dalla morte del Finetti.

Nel 1639 fu decretata la scelta d' altro giurista, che operasse sotto la sovrantendenza di due senatori, i quali dovevano mensualmente riferire al collegio intorno al progresso dei lavori. Nel 1662

per decreto del senato furono eletti due *soprantendenti alla formazione del sommario delle leggi,* ufficio che in seguito divenne ordinario col titolo di *soprantendenti alla compilazione delle leggi.* Con decreto 27 settembre 1667, il senato accettò l'esibizione del conte Marino Angeli, che assumeva di compier l'opera faticosa della compilazione: fu rinnovata l'elezione dei due soprantendenti, fu data all'Angeli facoltà di leggere e copiare nei volumi degli archivi segreti, sotto la vigilanza dei soprantendenti, e con ingiunzione di non pubblicar cose che potessero pregiudicare l'alta ragione di Stato.

Il conte Marino Angeli dedicò alla gravissima opera assunta ben dieci anni di assiduo lavoro, nei quali raccolse ed ordinò tutte le leggi di pubblico e di privato diritto, secondo un suo metodo ragionato, che pubblicò colle stampe in due volumi col titolo di *Legum venetarum compilatarum methodus.*

La compilazione del conte Angeli comprendeva tutte le leggi di diritto pubblico in oltre 200 volumi, e tutte quelle di diritto privato in circa 20. Conservavasi nell'archivio del detto magistrato dei soprantendenti alla compilazione delle leggi, ed era libero ad ognuno averne ispezione e copia. Se ne servirono per le opere loro parecchi autori, e segnatamente Gio. Antonio Muazzo, Vettor Sandi e Marco Ferro. È ignoto se si divisasse stamparla: certo è che nol fu.

Ebbe l'Angeli dal senato decreto d'encomio ed annua rendita vitalizia, e conservò il titolo e l'incarico di compilatore delle leggi: non inutilmente, poichè occorreva collocare al luogo loro parecchie leggi non ancora disposte, e le nuove tutte di mano in mano che si andavano pubblicando. Ond'è che il magistrato dei soprantendenti alla compilazione, e l'ufficio d'un compilatore, come cose d'uso e bisogno durevole, si mantennero anche dopo la morte dell'Angeli, e fino alla caduta della veneta repubblica.

I *compilatori* succeduti al conte Angeli furono Gio. Giacomo Mazzi, Angelo Sabini, Giambattista Conti, e finalmente Giacomo Chiodo, che fu poscia direttore dell'archivio generale dei Frari sotto l'attuale dominazione austriaca. Mazzi, Sabini e Conti, continuarono a sommariare le nuove leggi, mantenendo il metodo della

compilazione dell'Angeli. A Chiodo parve espediente mutarlo; e quindi, disfatto quanto l'Angeli aveva operato con sì lunga e grave fatica, dispose tutte le leggi per ordine di alfabeto, formando poscia un indice a detta disposizione corrispondente. Questa collezione, tanto diversa da quella dell' Angeli, esiste ora nell' archivio generale dei Frari.

Fino da quando era compilatore delle leggi il conte Marino Angeli, desiderava il veneto governo ch' egli si occupasse della riordinazione e riforma del veneto statuto vulgato. Fosse per difetto di tempo, o di lena, o di volontà, sembra che questo utilissimo lavoro non venisse intrapreso o non fosse compiuto.

Nel secolo seguente il compilatore Angelo Sabini fece una scelta e raccolta di leggi criminali, che, dietro proposizione dei soprantendenti alla compilazione delle leggi, fu approvata dal senato con decreto 18 maggio 1751, e stampata in quell' anno dai Pinelli col titolo di *Leggi criminali del serenissimo dominio veneto*. L' importanza di questo volume sta precipuamente nella sanzione di pubblica autorità, che mancava alle raccolte anteriori. Confrontato col secondo volume degli statuti veneti dell' edizione del 1729, vi si veggono aggiunte parecchie leggi antiche, e tutte le recenti in materia criminale dal 1722 al 3 aprile 1751. Comprende la Promissione del maleficio in latino ed in vulgare; i sette Capitoli di addizioni e correzioni, egualmente in latino ed in vulgare, estratti dal libro VI degli statuti civili; e finalmente un' ampia collezione di molte leggi criminali dal 1254 al 1751, disposte per ordine cronologico non sempre esatto.

Un decreto del senato 30 agosto 1770, ordinò la compilazione delle leggi feudali, che fu eseguita per cura di Lorenzo Memmo, uno dei provveditori sopra i feudi, nel 1779, approvata dal medesimo senato con decreto 6 settembre 1780, e stampata dai Pinelli in quell' anno col titolo di *Codice feudale della serenissima repubblica di Venezia*. È lavoro molto accurato. Consiste il corpo dell'opera in una collezione delle leggi emanate in argomenti feudali dall' anno 1328 al 1780, che vi sono disposte per ordine cronologico.

Precedono i sommarii di dette leggi disposti per ordine di materia in titoli 24 : a corredo dei sommarii v' è l' indice dei titoli, e l' indice per ordine di materia delle leggi sommariate o citate. In fine è collocato un indice di tutte le leggi *disposte per serie dei tempi con rapporto ai titoli e relazione agli argomenti.*

Pochi anni appresso, per cura del magistrato dei cinque savi alla mercanzia, venne compilato un *Codice per la veneta mercantile marina,* che fu approvato con decreto del senato 21 settembre 1786, e stampato nell' anno stesso dai Pinelli. È lavoro di gran lunga diverso da tutti quelli, dei quali abbiamo finora tenuto discorso : non collezione più o meno disordinata delle emanate leggi anteriori, ma vera legge nuova, che regola e disciplina il contemplato argomento con ordine e precisione : vero *Codice* nel significato attuale della parola. Consta esso di tre parti : la prima, suddivisa in 12 titoli, tratta della fabbrica de' bastimenti, dei capitani, delle patenti, dei marinai, degli scrivani, de' nocchieri, de' piloti, de' chirurghi, dei cappellani, de' cadetti, de' parcenevoli, de' consoli : la seconda, suddivisa in 10 titoli, tratta delle rassegne, delle perizie, delle grazie, portate e mesa de' marinai, degli accordi, paghe e panatiche dei medesimi, de' contratti a cambio marittimo, delle sicurtà, de' naufragi, de' getti, delle prove di fortuna, delle avaree : finalmente la terza, parimente suddivisa in 10 titoli, tratta delle polizze di carico, de' noleggi, de' carichi, degli ammiragli de' porti del Lido e di Malamocco, de' piloti d' Istria, delle peotte ed altre barche da rimurchio, de' testamenti e successioni di quelli che muojono in mare, dell' ancoraggio, della zavorra e della navigazione limitata.

Non sembra che il magistrato dei soprantendenti alla compilazione delle leggi o il compilatore al medesimo addetto avessero parte nel lavoro de' mentovati due codici feudale e marittimo, che pur sono i migliori che si facessero durante la veneta repubblica.

Era in quel torno compilatore delle leggi il già nominato Giacomo Chiodo, il quale dedicavasi all' opera, molto faticosa ed importante, di riordinare e riformare gli statuti civili e criminali. Con iscrittura 19 settembre 1789 espose il proprio disegno al

senato, che approvò con decreto del giorno 26 di quel mese. Intrapreso quindi l' arduo lavoro, fu alacremente continuato, e sarebbesi probabilmente compiuto se la caduta della veneta repubblica non l' avesse fatto abbandonare. Conservasi ancora nell' archivio generale dei Frari un esemplare dell' ultima edizione degli statuti, sul quale veggonsi di pugno d' esso Chiodo cancellate le leggi abolite o mutate, e notate in margine le posteriori e vigenti, che vi si dovevano sostituire. La distribuzione delle materie, ch' egli intendeva adottare nella compilazione dei due volumi delle leggi civili e criminali, è indicata in due quadri, che similmente si conservano nel detto archivio.

Era nella veneta legislazione, e si mantenne finchè durò la repubblica, un difetto allora comune in Europa: non uniformità di leggi in tutta l' estensione dello Stato. Lasciavansi reggere le provincie di terraferma e d' oltremare da' particolari loro statuti o leggi municipali: lo statuto veneto valeva come diritto sussidiario, e secondo questo si rendeva ragione ai Veneziani quando si trovavano in dette provincie.

Ed anticamente, sebbene al veneto statuto obbedissero tutte le isole della Venezia marittima, cioè del *Dogado,* ch' estendevasi da Grado a Cavarzere, era permesso ad ognuna di esse il togliervi quanto repugnasse alle particolari sue convenienze, ed il farvi mutamenti a comodo proprio. V' era uno statuto di Chioggia del 1246 con correzioni del secolo seguente (1): v' era uno statuto di Murano (2), e fin anche uno del Lido (3), luogo a quel tempo assai frequentato.

(1) Manuscritto nella Marciana, classe V de'codici latini n. 69. Nel prologo è detto che Giovanni Michiel podestà di Chioggia, per mandato del doge Jacopo Tiepolo, ad onore di Nostra Donna e dei santi martiri Felice e Fortunato, confidando nella efficace intercessione e salutare protezione di loro, decretava *in aperto erigere candelabrum statutorum, super quod candela scriptae justitiae judicibus accendatur.* Onde il dabben podestà, con questa similitudine alquanto strana, porgeva nuovo documento curioso a convalidare l' opinione che il secentismo precedesse il secento.

(2) Manuscritto nella Marciana, classe II de' codici italiani n. 122.

(3) Viene citato dal doge Foscarini.

Le leggi scritte, di che abbiamo discorso, costituivano il principale, ma non l' unico fonte del veneziano diritto. Era ingiunto ai magistrati d' amministrare la giustizia secondo il testo di quelle, nei casi da esse contemplati espressamente. Nei non contemplati, dovevano ricorrere alle leggi che trattassero di casi analoghi: mancando queste, alle consuetudini: mancando pur queste, alla ragione naturale.

Del romano diritto non è fatta menzione: qui esso non aveva autorità giuridica: aveva unicamente autorità dottrinale, in quanto si conformava ai dettami della naturale giustizia e dell' equità: per ciò solo insegnavasi nella Università di Padova e nelle altre scuole legali.

In questo Venezia discostavasi dal costume degli altri popoli d' Italia, i quali consideravano le romane come le vere leggi generali, per ciò appunto chiamate diritto comune, e gli statuti municipali come semplici modificazioni eccezionali e locali; mentre in Venezia la romana reputavasi giurisprudenza straniera. Ivi indizio di sudditanza all' impero: qui documento osservabile d' originaria independenza ed autonomia.

Vedemmo che alle consuetudini era attribuita autorità nei casi dalle leggi scritte non contemplati. Ma in fatto la potenza loro era maggiore. Non solo valevano a supplire alla legge, ma valevano a spiegarla, valevano a modificarla, valevano fin anche a distruggerla. Onde avrebbe nozione molto imperfetta ed inesatta della veneta legislazione chi nelle sole leggi scritte si facesse a studiarla.

Potente era la consuetudine, che diremo positiva: più potente ancora quella, che chiameremo negativa, cioè la dissuetudine. Per essa con la lunga non osservanza vennero abolite moltissime leggi, che, sebbene mantenute nel volume degli statuti, restarono senza vigore ed effetto, come lettera morta, come storica rimembranza di tempi trascorsi. Operò precipuamente sulle leggi penali, la cui primitiva atrocità, forse opportuna alla rude feroce adolescenza di questo popolo, diventava troppo repugnante ai miti costumi della sua molle e profumata età senile.

Delle consuetudini veneziane trattarono parecchi autori. Jacopo Bertaldo, già cancelliere ducale, poi vescovo di Veglia, nel principio del secolo XIV compose un' opera ragguardevole intorno alle medesime col titolo pomposo di *Splendor venetorum consuetudinum civitatis*. Esiste manuscritta nella imperiale biblioteca di Vienna sotto il n. 230, donde fu tratta il 12 gennaio 1847 la copia che ora ne possiede la veneta biblioteca marciana. L' autore raccolse, distribuì con bell' ordine ed espose con chiarezza le consuetudini *della città di Rialto* in argomenti civili. Dice nel prologo che il diritto scritto degli statuti prevale per dignità e forza al diritto non scritto delle consuetudini; ma che questo è prevalente d' utilità, poichè dalle consuetudini sorge la luce che rischiara l' intendimento degli statuti, i quali senza tale ajuto ben si possono leggere, ma non comprendere. Accenna che le consuetudini estendono il loro impero sopra uno spazio minore di territorio, e gli statuti sopra uno maggiore : ond' è che, mentre gli statuti veneziani imperano da Grado a Cavarzere, le consuetudini *rivaltine* non escono dai confini della città di Rialto. Quest' opera, antica, curiosa e di sufficiente bontà intrinseca, meriterebbe d' essere stampata (1).

Molto posteriore di tempo, e notabilmente minore d' estensione ed inferiore di merito, è la *Pratica del palazzo veneto* pubblicata dallo stampatore Bernardino Benalio nel 1528, come fu detto più sopra. È anch' essa desunta dalle consuetudini; ma essendo stata inchiusa nel volume degli statuti, ed ivi conservata in tutte le

(1) Badando alla data scritta nel citato codice della imp. biblioteca di Vienna, si dovrebbe credere che la suddetta opera fosse composta nel 1245. Ma quella data è certamente sbagliata. Bertaldo s' intitola vescovo di Veglia, accenna aver avuta esperienza del foro per più di trent' anni, e dice scrivere mentre il seggio ducale era occupato da Marino Zorzi. Ma Bertaldo nel 1276 era tuttavia prete di San Pantaleone e notajo, nè quindi poteva esser vescovo trentun anno prima, nel 1245. Ma Bertaldo morì nel 1315, e non è quindi credibile che avesse incominciata la sua esperienza nel foro trent' anni prima del 1245, cioè fino dal 1215, cioè cent' anni prima della sua morte. Ma Marino Zorzi fu doge nel 1311, e non poteva chiamarsi con questo titolo sessantasei anni prima, nel 1245. Dunque la data vera dell' opera deve essere appunto quella del 1311. Per ciò dicemmo nel testo che fu composta nel principio del secolo XIV.

seguenti edizioni, venne per tacita sanzione ad assumere autorità di legge scritta.

Pochi anni dopo, nel 1554, pubblicavasi un' operetta intitolata: *L'Avvocato, dialogo diviso in 5 libri.* Manca il nome dell'autore, ma si sa esser lavoro di Francesco Sansovino. Nei libri III, IV e V, tratta succintamente delle pratiche del veneto foro.

Discorrono finalmente con maggiore o minore ampiezza ed accuratezza anche delle consuetudini veneziane parecchie altre opere più recenti, che coi titoli di pratiche civili, di pratiche criminali, o simili, furono composte da privati giureconsulti, e pubblicate con le stampe verso la fine del secolo XVII e durante il secolo XVIII.

Ma s' ingannerebbe forte chi credesse poter ricavare dai libri cognizione intiera delle consuetudini veneziane. Molte, perchè allora troppo notorie, erano dagli scrittori trasandate: durano queste ora esclusivamente nella memoria già dal tempo affievolita di coloro che le videro in atto. De' quali il numero decrebbe e decresce: ond' è che, se lo scritto e la stampa non si prestano a conservare quelle fuggevoli reminiscenze, esse periranno, e i venturi non ne avranno più traccia.

Conchiuderemo questi rapidi cenni storici, ricordando un fatto dimostrante, che sino da tempo remoto era diffusa generalmente la fama della eccellenza delle venete leggi. Nell' anno 1506 la città di Norimberga ricercò per lettere al senato quelle fra le nostre leggi, che trattano dell' amministrazione dei tutori e provveggono all' interesse dei pupilli. Acconsentiva tosto il senato, e fatte raccorre le leggi a detto argomento concernenti, che si trovavano nello statuto, ed altre in quello non comprese, in tutto trentasette, le trasmetteva all' amica città accompagnate da ufficiosa risposta: di che i signori di Norimberga rendevano grazie egualmente per lettere. Quest' è il fatto schietto, che torna a bastanza significativo ed onorifico, anche senza la pompa della solenne ambasceria, che dalla tradizione vulgare e dai dipinti nel ducale palazzo erroneamente vi fu aggiunta.

Ad esporre con ampiezza conveniente la totale veneta legisla-

zione civile, mercantile, criminale e feudale, la giurisdizione dei magistrati ed i metodi processuali, si richiederebbero parecchi volumi. Aumenterebbero la difficoltà e l' estensione del lavoro, se si dovesse trattare anche della legislazione antica, e discorrere le successive modificazioni che la condussero allo stato, in che ultimamente si trovava. Stretti dal breve confine entro il quale dobbiamo tenere il nostro scritto, siamo in necessità di limitarci a toccare di volo e per sommi capi le cose principali di detta legislazione, quale era allorquando la veneta repubblica cessò d'esistere.

Rispetto al matrimonio, i Veneziani osservavano le leggi ecclesiastiche, e segnatamente i canoni del concilio di Trento, che qui era stato accettato e promulgato fino dall' anno 1565.

Le doti erano considerate argomento gravissimo, e degno della più vigilante protezione delle leggi.

Il padre era tenuto di dotare congruamente le figliuole, quand' anche fossero di beni propri provvedute. Leggi dei secoli XV e XVI ponevano limiti all' esorbitanza delle doti con penalità ai trasgressori: andarono a poco a poco in disuso, e negli ultimi tempi osservavasi soltanto la regola della congruità, per consuetudine avvalorata dai giudizii delle quarantie. Se il padre era impotente a dotare, l' obbligo passava agli ascendenti paterni, indi alla madre, che per tale effetto poteva disporre della dote propria fino a ducati mille, indi agli ascendenti materni. I defloratori e rattori erano tenuti di costituir dote congrua alla vergine deflorata o rapita.

Quando il padre aveva dotata la figliuola in vita o per disposizione d' ultima volontà, ella doveva star contenta alla dote costituita o lasciata, e non aveva diritto di succedere nell' eredità paterna. Se la dote non fosse stata costituita nè lasciata, la figliuola succedeva, in unione ed a parità dei maschi, nei beni mobili del padre, considerandosi mobili in questo caso anche gli stabili fuori di Venezia e del dogado. Qualora paresse alla figliuola che il valore della parte toccatale dei mobili non bastasse alla sua congrua dotazione, il giudizio della congruità demandavasi all' arbitrio di alcuni congiunti, e, mancando questi, o non accordandosi, decideva il

magistrato dell' esaminatore. Giudicandosi insufficienti i detti beni, dovevasi fissare la misura della dote congrua ; e i maschi avevano la scelta, o di pagare la somma, escludendo la femmina dalla successione, o di ammettere la femmina alla successione intiera con diritto pari agli altri anche rispetto agli stabili.

Costituivasi ordinariamente la dote nel contratto nuziale, il quale così ne faceva prova irrefragabile. Ma era lecito costituirla anche senza contratto scritto, ed allora poteva provarsi in due modi, cioè, o mediante carta confessionale del marito, o mediante deposizioni testimoniali. La carta confessionale non pregiudicava ai fedecommessi, nè ai creditori anteriori alla sua erezione ; e doveva, sotto pena di nullità, essere notificata al magistrato dell' esaminatore, quando si trattava di dote o contradote dai ducati 200 in su. La deposizione di un solo testimonio giurato, fosse maschio o femmina, bastava anticamente a provare la dote; per legge posteriore, nelle doti da ducati 10 in su, si richiedevano le deposizioni giurate di due maschi o di tre femmine: non ostava vincolo, benchè stretto, di parentela, considerandosi che appunto fra domestici si provano le cose domestiche.

Quando venivano costituiti in dote mobili o stabili stimati con istima che faccia compera, il marito diventava proprietario delle cose e debitore del loro valsente. Gli stabili non istimati con istima che faccia compera, e marcati col titolo di fondi dotali, spettavano in proprietà alla moglie e in usufrutto al marito; quindi, sciolto il matrimonio, si restituivano e non si pagavano, avendo la moglie ed i suoi eredi l' azione di dominio sui medesimi, e l' azione ipotecaria sui beni del marito per gli eventuali deterioramenti.

I beni parafernali, o sieno le *dimissorie,* quand' erano stati consegnati al marito, venivano amministrati da lui; se non gli erano stati consegnati, erano a libera disposizione della moglie.

Le contradoti, gli aumenti di dote e le dimissorie consegnate al marito avevano gli stessi privilegi delle doti. Nulla era qualunque disposizione facesse la moglie, tra vivi e costante il matrimonio, della sua dote, o contradote, o aumento di dote, o dimissoria

consegnata al marito: solo poteva disporne per dotare temporalmente o spiritualmente la figliuola, come fu detto e si dirà.

La moglie, fino dal giorno in che era stata condotta nella casa del marito, diventava creditrice prevalente per la sua dote ed altri diritti come sopra ad essa parificati. Essendovi contratto nuziale, non occorreva notifica: ma le carte confessionali dovevano essere notificate, conforme dicemmo, e non operavano retroattivamente a danno degli altri creditori. Col moderno linguaggio chiamarebbesi ipoteca tacita nel primo caso, ed ipoteca iscritta nel secondo.

Oltre il marito, diventava debitore della dote anche il suocero che avesse accettata in sua casa la nuora. Ma, emancipando il figlio, ed assegnandogli tanti beni che, a suo tempo, bastassero al pagamento della dote, rimaneva liberato. Qui ed in seguito, sotto il nome di dote intendansi compresi anche gli altri diritti ad essa parificati.

Quanto fu detto rispetto al suocero, si applicava eziandio agli altri ascendenti o congiunti del marito, che avessero ricevuta in casa la moglie dotata. Ma i fratelli, benchè in compagnia fraterna col marito, non potevano essere obbligati se non avevano acconsentito.

Se il marito maltrattava la moglie, o tendeva all' inopia, od era aggravato di debiti, od era carcerato, poteva la moglie ottenere l' assicurazione della sua dote, con corrispondente assegnazione dei beni del marito. I beni assegnati non passavano in proprietà di lei, ed ella non ne poteva disporre, ma poteva soltanto tenerli presso di sè a titolo di cauzione, impiegandone i frutti al mantenimento suo e della sua famiglia. L' assicurazione cadeva prima sui mobili, poi sugli stabili di fuori, e finalmente su quelli di Venezia. Non bastando i beni del marito, si apprendevano quelli da lui alienati dopo il ricevimento della dote, cominciando dalle alienazioni più recenti, e rimontando successivamente alle più remote. Riuscendo anche questo insufficiente, potevansi apprendere i beni dei fedecommessi ascendenti.

Sopra i beni presi in assicurazione avevano titolo di preferenza i creditori del marito, ed in quanto agli stabili, anche i *propinqui*,

cioè i congiunti, ed i *laterani,* cioè i confinanti. Trattandosi di mobili, dovevano i creditori nel termine di tre giorni dichiarar di volere la prelazione, e dentro un mese depositare in zecca il danaro da essere investito a beneficio della moglie. Trattandosi di stabili; v' era un mese di tempo per dichiarare che si voleva la prelazione: quegli, cui era concessa, doveva corrispondere alla moglie, in termini semestrali anticipati, il sei per cento ed anno sul valore di stima dei beni appresi, e quando il matrimonio era disciolto, doveva in una sola volta pagare il capitale: a cauzione dei quali obblighi rimanevano ipotecati, oltre i beni ottenuti in prelazione, anche quelli della persona che gli aveva ottenuti.

La moglie che per giudizio ecclesiastico fosse stata separata dal marito come rea d' adulterio, perdeva la dote, la quale era dal marito lucrata; la ricuperava se il marito si riuniva nuovamente con lei. Anche la moglie apostata perdeva la dote, ch' era lucrata, non dal marito, ma dal fisco.

In considerazione delle spese straordinarie, che si presumeva avesse ad incontrare il marito nei primi tempi del matrimonio ad appagare i desiderii forse capricciosi d' una sposa giovane e diletta, le leggi gli concędevano di lucrare il terzo della dote, il quale per consuetudine non poteva eccedere i ducati mille. Ma niente perdeva la dote di chi si maritava essendo già vedova o maggiore di ventiquattr' anni: presumeva la legge, non giudicheremo se a torto o a ragione, che queste dovessero avere minori capricci, o trovare i mariti meno condiscendenti.

Morto il marito, o sciolto altrimenti il matrimonio, la moglie od i suoi rappresentanti ottenevano il pagamento della dote, che non fosse stata perduta nei modi già detti, e meno la indicata detrazione del terzo, se vi era luogo. Agli eredi del marito era concesso termine d' un anno, un mese ed un giorno per pagare la dote. Così alla vedova per riceverla, e durante quel termine poteva essa vivere in casa e coi beni del marito, e le si aspettava eziandio la veste vedovile: ricevuta la dote, doveva nel termine di due mesi uscire della casa maritale.

Per ottenere il pagamento dovevasi provare la dote dinanzi al magistrato del proprio in uno dei tre modi già detti, cioè o mediante contratto nuziale, o mediante carte confessionali notificate, o mediante deposizioni testimoniali. Ciò fatto, ottenevasi un atto a legge, che chiamavasi *vadimonio,* e dimostrava in forma autentica che la dote era stata provata. In esecuzione di questo procedevasi al pagamento, il quale si effettuava in modo diverso, secondo che la dote era o non era stata anteriormente assicurata.

Se la dote era già stata assicurata, o aveva o non aveva avuto luogo prelazione. Se no, il pagamento doveva apprendere gli stessi beni già appresi in assicurazione. Se sì, o trattavasi di mobili, e restava a libera disposizione della moglie o de' suoi rappresentanti il valore già depositato in zecca: o trattavasi di stabili, e chi aveva ottenuta la prelazione doveva, entro due mesi dallo scioglimento del matrimonio, depositarne in zecca il valore a disposizione della moglie o de' suoi rappresentanti.

Non essendovi previa assicurazione, effettuavasi il pagamento apprendendo i beni del marito secondo l' ordine già detto parlando delle assicurazioni: cioè, prima i mobili, indi gli stabili di fuori, indi quelli di Venezia: non bastando i beni del marito, quelli da lui alienati dopo il matrimonio, cominciando dalle ultime alienazioni e rimontando alle più remote: finalmente, i beni de' fedecommessi ascendenti, che quando erano assegnati restavano sciolti dal vincolo.

Procedendosi al pagamento, facevansi previamente intimare i possessori dei beni e gli altri interessati, affinchè potessero usare le loro difese. Presentavasi al giudice la polizza dei beni, sui quali s' intendeva ottener pagamento: il giudice li faceva stimare: chi chiedeva il pagamento poteva dichiarare di accrescer le stime. Facevansi le *stride* per dar pubblica notizia del fatto: facevansi *chiamori* agli uffici del sale, delle acque, della zecca, delle biade, dell' arsenale, dei camerlenghi di comune, dei sopradazi e dei X offici, ove i mariti potevano essere debitori: facevansi i *cogniti,* o dinuncie, ai proquinqui e laterani. Passati due mesi, e non essendovi contraddizioni, il giudice *serrava le stride,* e concedeva il

possesso. Creditori, propinqui e laterani, che pretendessero prelazione, dovevano, entro sei mesi dall' accordato possesso, accampare i loro diritti. Potevano chiedere la seconda e la terza ristima dei beni, affinchè fossero assegnati in pagamento della dote secondo il valore loro attribuito dalla stima più elevata. Se la moglie o i suoi rappresentanti rifiutavano di riceverli a quel prezzo, i pretendenti prelazione dovevano pagare il debito dotale: ove ciò non volessero, il giudice assegnava i beni in pagamento della dote pel valore attribuitovi da quella fra le tre stime che gli pareva più conveniente.

Oltre al diritto di farsi restituire la dote, spettava alla moglie, od ai suoi rappresentanti, anche quello di farsene pagare gl' interessi, o interusurii dotali, nella ragione del sei per cento ed anno.

Detto delle doti temporali, diremo brevemente delle spirituali. Erano queste dalle leggi saviamente limitate. Alla donzella che monacasse potevano assegnarsi soltanto ducati mille, cioè annui ducati sessanta, immuni da ogni aggravio e pagabili di semestre in semestre durante la vita di lei, la quale corrisponsione solevasi chiamare *livello:* potevansi aggiungere ducati dugento per una sola volta nella forma che piacesse al monastero: la suppellettile non poteva eccedere il valore di ducati trecento. Era permesso alla madre di disporre per la dotazione spirituale della figliuola fino a ducati mille della dote propria.

Le donne, cui era stata costituita la dote temporale o la spirituale, costumavano rilasciare al dotante un atto, che chiamavasi *quietanza* o *rinunzia.* Con esso, chiamandosi paghe e soddisfatte della dote costituita, in correspettivo della medesima rinunciavano al dotante tutti i loro beni presenti e futuri, paterni, materni, di zii, di zie, aviti, ascendenti, discendenti, fraterni, sororali, trasversali e d' ogni altra qualità. Tal è l' amplissima formula dell' atto stampata dal Pedrinelli nel suo *Notajo istruito:* usavansi eziandio formule alquanto diverse, ma sempre con l' identico intendimento.

Doti spirituali o *livelli* costituivansi anche ai maschi che vestivano l' abito religioso in un convento, e questi pure prima della

loro professione costumavano fare le quietanze o rinunzie nel modo già detto.

Discorso dei matrimoni, delle doti per essi costituite, ed occasionalmente delle doti spirituali e delle rinunzie, diremo ora di alcuni argomenti che concernono alla patria podestà.

Le disposizioni delle leggi statutarie intorno al peculio dei figliuoli di famiglia erano queste. I beni mobili od immobili lasciati per *dimissoria*, cioè per legato od eredità, al figliuolo soggetto alla podestà paterna, ed i beni immobili donati al medesimo, spettavano ad esso in proprietà, ed in usufrutto al padre: i beni mobili od immobili lasciati per *dimissoria* alla figliuola sottoposta alla podestà paterna, ed i beni immobili a lei donati, spettavano in proprietà assoluta al padre; purchè non fossero stati lasciati o donati dalla madre o da congiunti materni, nel qual caso spettava al padre soltanto l'usufrutto finchè la figliuola si maritasse o monacasse: finalmente i beni mobili donati al figliuolo od alla figliuola soggetti alla patria podestà, spettavano in proprietà assoluta al padre.

Quindi in pratica, applicando queste regole ai beni del peculio avventizio, osservavansi pei peculi castrense, quasi castrense e profettizio, norme analoghe a quelle del diritto comune. Il figliuolo di famiglia non poteva in alcun modo disporre del peculio profettizio, ed era assoluto padrone del castrense e del quasi castrense, rispetto ai quali si considerava come padre di famiglia.

La sostanza acquistata dal figliuolo con qualche principio di beni paterni, e mediante la propria industria, consideravasi peculio in parte avventizio ed in parte profettizio: ma se il figliuolo aveva operato col nome del padre, gli era dovuta solamente congrua mercede.

Il figliuolo, che si fosse allontanato dal padre e dai fratelli con qualche principio paterno in danaro od altri beni, e con l'industria propria si fosse acquistato considerabile sostanza, era solamente tenuto di restituire il valsente delle cose o danari avuti dalla facoltà paterna.

Intorno alle obbligazioni assunte dai figliuoli di famiglia, le

leggi disponevano: nulla qualunque carta di debito non munita della firma di due giudici del magistrato dell'esaminatore: così munita valesse solamente per dopo la morte del padre, purchè questi non avesse data al figliuolo commissione di farla: nulla ogni compera a tempo di figliuoli di famiglia, pupilli od altra persona soggetta a tutela e governo altrui, purchè i padri, tutori e commissari non avessero assentito e dichiarato che si faceva di loro volontà.

Queste disposizioni erano dalla pratica estese in un senso, e limitate in un altro. Estese ad ogni genere di obbligazioni: limitate ai soli beni del peculio profettizio e dell' avventizio.

Come i figliuoli di famiglia potevano disporre con atto tra vivi dei peculi castrense e quasi castrense, così potevano anche per atto d'ultima volontà. E per atto d' ultima volontà potevano eziandio disporre del peculio avventizio, non liberamente, ma con licenza del padre.

Le liti, che avvenivano fra congiunti, erano decise da quattro arbitri, che si chiamavano *confidenti:* se il giudizio loro era unanime, aveva forza di sentenza irreclamabile: se no, decidevano i magistrati. Ma nelle liti dei figliuoli contro i padri loro, occorreva anche altra pratica preliminare: non poteva la causa essere promossa, se prima non era da quattro *confidenti* esaminata, e da tre almeno di essi riconosciuta giusta: i quali quattro, che avevano così manifestata opinione, più non potevano essere *confidenti* per giudicare su detta causa quand' era stata istituita. Vietavano poi espressamente gli statuti che i figliuoli per verun credito professato verso i loro genitori potessero mai chiedere l'esecuzione personale.

Scioglievasi la paterna podestà per morte naturale, per bando capitale, per giudizio di condanna alla pena di morte, e per emancipazione. Cessava sulle figliuole anche quando monacavano o prendevano marito. L' emancipazione facevasi semplicemente e senza intervento di magistrato. Bastava che il figliuolo avesse compiuti gli anni sedici, e che il padre fosse di suo diritto: costituivansi entrambi dinanzi a un notaio: dichiarava il padre di sciogliere il

figliuolo dalla soggezione della paterna podestà, impartivagli la sua benedizione, assegnavagli qualche sostanza da imputarsi a suo tempo nella porzione legittima o ereditaria, e dividevalo dai fratelli che fossero rimasti in famiglia: il figliuolo accettava e ringraziava. Sciolta la patria podestà, cessava anche l' usufrutto del padre sul peculio avventizio.

I figliuoli dei figliuoli di famiglia erano in podestà dell' avo: lui morto, non diventavano di suo diritto, ma cadevano in podestà del padre.

Quanto dicemmo concerne ai figliuoli legittimi. Gl' illegittimi non erano soggetti alla patria podestà, e non formavano parte della famiglia. Provata la filiazione, potevano chiedere al padre gli alimenti. La filiazione provavasi co' registri battesimali e con altri amminicoli. Per legge statutaria, la *pubblica voce e fama* era prova irrefragabile in argomenti di filiazione e d' ogni specie di parentela.

I figliuoli illegittimi potevano entrare in famiglia e sotto la paterna podestà, mediante legittimazione. Quelli nati da persone, che al tempo del concepimento fossero libere e senza impedimento a contrarre matrimonio fra esse, legittimavansi per matrimonio susseguente: così legittimati, parificavansi ai legittimi: ma non erano capaci della veneta nobiltà, erano esclusi dai feudi, e non succedevano ne' fedecommessi, quando non fossero con parole espresse contemplati. Per decreto della signoria potevano legittimarsi figliuoli illegittimi di qualunque natura. Nulla ogni legittimazione concessa da altro principe, e punito col bando chi l' avesse chiesta ovvero accettata.

Poco in uso era l' adozione, benchè leggi antiche parlassero della *Carta di filiale soggezione*, prescrivendo che dovesse registrarsi nella cancelleria inferiore e nel quaderno della procuratia; e la storia ricordi che furono dalla veneta repubblica adottate Caterina Cornaro e Bianca Cappello. Se ne consideravano gli effetti come dipendenti da mera obbligazione contrattuale: quindi solevasi notificare al magistrato dell' esaminatore a guisa di donazione: quindi l' adottato non acquistava la veneta nobiltà, non succedeva ne' feudi,

nelle enfiteusi e ne' fedecommessi di famiglia, e non escludeva le femmine dall' eredità dell' adottante.

Più frequente era l' uso di tenere *figliuoli d' anima:* simili agli *allievi* della legge austriaca: fanciulli poveri, per solito orfani o trovatelli, accolti nella famiglia e trattati con amore paterno: vincolo di sola beneficenza ed affetto, che per sè non produceva conseguenze legali.

Diremo ora alquanto delle tutele.

Destinavansi tutori alle persone prive dell' assistenza paterna, ch' erano incapaci di provvedere alle cose proprie. Quindi al minore ed al mentecatto: del prodigo non parlava la legge, ma in pratica parificavasi al mentecatto.

Durava la minorità nei maschi fino ai sedici anni, e nelle femmine fino ai quattordici. Pare che le venete leggi da un lato considerassero che qui la mente presto matura, e dall' altro che la tutela è sussidio pericoloso da non prolungare oltre la stretta necessità.

Eranvi le tre specie di tutela conosciute dal gius comune: testamentaria, legittima e dativa. Eravi una quarta specie sussidiaria e legale incumbente ai procuratori di san Marco.

Destinar tutori per atto di ultima volontà, poteva il padre al figliuolo sottoposto alla podestà di lui, e poteva l' avo paterno al nipote pur sottoposto alla podestà di lui e che non fosse per cadere in quella del padre. L' ufficio di tutore testamentario congiungevasi ordinariamente con quello di commissario, o sia esecutore o *fornitore* del testamento: onde tali tutori costumavano chiamarsi anche *commissari.* I presenti dovevano in termine di trenta dì assumere, o, come diceva la legge, *intromettere* la commissaria: gli assenti avevano il termine d' un anno ed un giorno, e trenta giorni dal dì del loro arrivo: non assunta nei termini predetti, si considerava ricusata. Assunta, il commissario intraprendeva l' amministrazione issoiure, e non aveva obbligo di dare garantia. Se il testatore aveva stabilito il tempo della durata della commissaria, poteva essa continuare anche dopo che il pupillo avesse cessato d' essere

minore o mentecatto: ma da indi in poi limitavasi all' amministrazione della sostanza ereditaria. A ciò pure limitavasi l' ufficio del commissario nominato da chi non aveva podestà sull' erede.

Non v' essendo tutore testamentario, si faceva luogo alla tutela legittima, che conferivasi mediante terminazione del magistrato di petizione, prima alla madre, poi all' ava paterna, indi al prossimo congiunto idoneo paterno o materno. Altri congiunti potevano chiedere d' esser nominati *tutori aggiunti,* o, come ora direbbesi, contutori, specialmente se la tutela era deferita alla madre od all' ava. Il tutore legittimo faceva solenne promessa di amministrare fedelmente: per ordinario non era tenuto di dare cauzione. Il figliuolo maggiore d' età era tutore legittimo del padre mentecatto: così il nipote dell' avo.

Non essendovi nè tutore testamentario, nè legittimo idoneo, ricorrevasi alla tutela dativa, nominandosi dal magistrato di petizione un tutore estraneo. Questi pure doveva solennemente promettere di ben amministrare, e per solito era obbligato a prestare cauzione.

Finalmente, mancando, o trovandosi assente od altrimenti impedito, il commissario od il tutore, l' amministrazione della sostanza veniva assunta issoiure dai procuratori di sopra, costituiti dalla legge fornitori dei testamenti e tutori degli orfani e dei pupilli. Anche in questo caso potevano i consanguinei farsi nominare *tutori aggiunti,* non per amministrare, ma semplicemente per invigilare.

Cherici o corpi ecclesiastici non potevano essere commissari, amministratori o tutori di cose, persone o corpi laici, purchè non fossero da necessità costretti ad assistere i propri genitori, o fratelli, o sorelle nubili o vedove, o figli minori di fratelli o sorelle.

Altre scuse necessarie o volontarie non indicava la legge: dipendeva dalla prudenza del magistrato escludere i non idonei, e accogliere o rigettare le scuse di chi rifiutava l' incarico.

Potevano i pupilli accettar atti favorevoli, ma non assumere obbligazioni.

Ogni commissario o tutore doveva far erigere per mano di

notaio l' inventario della sostanza, e depositarlo nella cancelleria inferiore. Questo faceva prova irrefragabile contro di lui, esclusa ogni eccezione di errori corsi in suo danno.

Le attribuzioni del tutore rispetto alla sostanza si limitavano all' amministrazione ordinaria, purchè non gli fossero state accordate facoltà più estese dal testamento o dalla terminazione di nomina. Questa non poteva mai autorizzarlo a transigere, compromettere e fare altri atti volontari. In quanto usciva dei limiti della amministrazione ordinaria, e non era autorizzato dal testamento o dalla detta terminazione, doveva chiedere l' approvazione del magistrato di caso in caso. Il figliuolo od il nipote tutore del padre o dell' avo mentecatto poteva testare per esso, e il testamento valeva se il mentecatto moriva prima di guarire.

Finita la minorità, o cessata la manìa, ottenevasi dal magistrato di petizione una *terminazione d' estrazione di tutela,* che conferiva al già pupillo la libera amministrazione e disposizione delle cose sue.

Terminata la tutela così, o vero per morte del pupillo o del tutore, il tutore od i suoi eredi entro sei mesi doveano render conto dell' amministrazione al pupillo od ai suoi eredi, e restituire la sostanza a norma dell' inventario : il tutore doveva inoltre giurare sull' anima sua d' aver fedelmente amministrato.

Erano tenuti di rendere i conti anche i procuratori di sopra, che avessero amministrato nei casi già detti ; e per ciò essi pure dovevano erigere l'inventario e tenere esatto registro della gestione.

Il tutore testamentario istituito con dispensa dal render conto, e la stessa madre nominata *donna e madonna tutrice senza rendimento di conti,* non si consideravano liberati intieramente, ma soltanto dal rendimento stretto, come fu in più casi deciso.

Dovendo ora passare a discorrere delle successioni e dei contratti, tratteremo previamente della capacità di disporre e di acquistare.

Dicemmo come vincolata la disposizione delle doti e de' beni di figliuoli di famiglia e di pupilli : diremo a suo luogo come vincolata quella de' beni fedecommessari e feudali.

Beni ad uso comunale non potevano essere venduti, permutati, divisi, allivellati, affittati o in qualsiasi modo alienati. Città, territori, comuni e villaggi non potevano pigliar danaro a livello, a censo o altrimenti ad interesse, senza permissione del senato.

Sudditi veneziani non potevano, senza permissione del senato, acquistar beni o investire danaro all' estero.

Ebrei ed Infedeli non potevano acquistar stabili: potevano disporre dei loro *casacà* pel tempo, in che fosse loro concesso dimorare nella dominante.

A poter contrattare occorreva pe' carcerati licenza del doge in Venezia, e de' rettori in terraferma; pe' galeotti, del magistrato dell' armamento; pe' soldati ne' quartieri del lido, del savio alla scrittura.

Provvedevano sapientemente le venete leggi ad impedire che le mani morte ingojassero i patrimoni laicali.

Gl' immobili, capitali e pro di zecca, frutti, censi, rendite ed emolumenti stabili d' ogni natura posseduti da secolari, non potevano, per atto d' ultima volontà, successione, donazione, vendita, permuta, prelazione, consolidazione, enfiteusi, locazione, livello perpetuo affrancabile o vitalizio, transazione, od altro titolo qualunque, essere lasciati, donati, venduti, cessi e trasferiti in opere e cause pie, chiese, benefizii, comunità e case religiose, commende e titoli di ordini militari, collegi ecclesiastici, monaci, monache, cherici e preti regolari, seminari, scuole, conservatorii, congregazioni ed altri luoghi pii e compagnie divote, sotto qualunque nome introdotte e che ottenessero grazia d' introdursi. Detti beni, frutti e rendite stabili, e capitali e pro di zecca, non potevano tampoco per verun modo, tempo e quantità, e per qualsiasi titolo e causa, essere ipotecati, obbligati e corrisposti ai detti corpi e persone ecclesiastiche o ad opere e cause pie. Corpi ecclesiastici o persone religiose, non potevano, come già dicemmo più sopra, essere commissari, amministratori e custodi di eredità, legati, persone, famiglie e corpi laici, nè assumere ingerenza od amministrazione di rendite laiche, eccetto il caso che, mancando ogni altra assistenza, la

necessità dal giudice competente riconosciuta costringesse una persona ecclesiastica ad assistere i genitori, fratelli, sorelle nubili o vedove, e figliuoli minori di essi fratelli e sorelle. Disposizione o donazione di cose mobili a favore di cause pie non poteva eccedere il decimo della facoltà mobiliare del disponente, nè importare oltre ducati cinquecento, e doveva ridursi in contante, ed essere per una volta tanto. Dispensa da tali divieti e limitazioni poteva in casi particolari e per gravi motivi concedere il senato con le strettezze di quattro quinti dei voti: non venendo concessa entro l' anno dalla domanda, doveva intendersi negata, nè si poteva ridomandare.

Permesse le disposizioni per atto d' ultima volontà o donazione fra' vivi a favore degli istituti di beneficenza: ma stabili non si potevano ad essi lasciare od obbligare per oltre due anni: trascorso il qual termine, vendevansi all' incanto, e se ne passava il ritratto a' procuratori di san Marco, che lo impiegavano secondo la volontà del disponente, coll' intervento dei commissari ed esecutori testamentari, se ve ne erano.

Monaci e monache dopo la professione non potevane testare: negli immobili, che avessero lasciato morendo, succedevano gli eredi ab intestato secolari: nel mobile, il monastero consuccedeva coi figli, e non ve n' essendo, succedeva solo.

Religiosi, che dal foro ecclesiastico ottenessero l' annullazione della professione, non racquistavano la capacità di succedere.

Laici possessori di fondi, per li quali avessero pagata durante quarant' anni corrisponsione in misura costante a chiese, monasteri od altre mani morte, non potevano essere spogliati del loro possesso, nè gravati di corrisponsione maggiore.

Qualunque aggravio sopra fondi secolari verso mani morte, per legati, censi, e corrisponsioni di ogni genere e nome, poteva essere affrancato: il prodotto dell' affrancazione doveva tosto essere investito nel novissimo deposito al tre per cento.

Non si potevano alienare od obbligare i beni delle mani morte senza permissione del senato: per le scuole grandi, cioè quelle della Carità, della Misericordia, di S. Rocco, di S. Marco,

di S. Giovanni Evangelista e di S. Teodoro, occorreva la permissione del consiglio de' dieci, con intelligenza del magistrato sopra dette scuole.

Così trovavasi regolata sul finire della repubblica questa materia gravissima, della quale il veneto governo erasi occupato con perseverante cura ed energia per oltre cinque secoli. Onde argomentasi a quale sterminata grandezza sarebbe giunta senza tai vincoli l' opulenza delle mani morte, le quali, a malgrado di essi, pur seppero accumulare ricchezze enormi : tanto, che l' ingiustizia dell' avocazione riuscì un vero sociale benefizio.

Diremo ora delle successioni.

Potevasi far testamento in quattro modi : due solenni e due non solenni.

Testamenti solenni erano il nuncupativo, e la cedola presentata al notajo : a roborarli bastava l' atto di pubblicazione dopo la morte del disponente.

Facevasi testamento nuncupativo, dichiarando a voce ad un notajo, in presenza di due o tre testimoni, la propria ultima volontà, che il notajo doveva scrivere litteralmente con le precise parole usate dal disponente, poi leggere in modo da essere udito da esso e dai testimoni, poi farne altro esemplare, entrambi rogare e far dai testimoni soscrivere, portarne uno suggellato in cancelleria inferiore, e conservar l' altro presso di sè.

Il testamento solenne per cedola facevasi così. Il testatore scriveva o faceva scrivere da persona confidente la sua volontà in un foglio, che chiamavasi appunto cedola, poi presentava tal cedola ad un notajo, in presenza di due o tre testimoni : il notajo interrogava se la cedola fosse scritta dal testatore o da altra persona : se dal testatore, la suggellava, ove già nol fosse, e vi faceva il rogito con la soscrizione dei testimoni : se da altra persona, faceva ritirare i testimoni, leggeva la carta al testatore perchè l' approvasse, correggesse o modificasse, poi richiamava i testimoni, suggellava, rogava e faceva soscrivere.

Nullo era il testamento della moglie se il marito fosse stato

presente quand' ella dichiarava la sua volontà in forma nuncupativa, o quando presentava al notajo la cedola.

Testamenti non solenni erano la cedola non presentata al notajo, ed il breviario : non avevano valore se non erano *rilevati* nei termini e modi che diremo.

Cedola non solenne era il testamento olografo non presentato a notajo. Di tal cedola bisognava impetrare la *rilevazione* per grazia. Producevasi la supplica alla signoria, che commetteva le informazioni al magistrato del sopra gastaldo ed a' cancellieri inferiori. Riconoscevasi il carattere del defunto con l' esame di almeno tre testimoni, notiziavansi gli interessati, e in caso di loro opposizione assumevansi le discussioni. Se la domanda otteneva almeno nove voti favorevoli in collegio, spedivasi all' avvogaria, poi portavasi alla quarantia civile vecchia, cui spettava concedere la grazia. A ciò richiedevansi almeno trenta voti in favore : concessa, leggevasi in maggior consiglio, e finalmente trasmettevasi alla cancelleria inferiore, che riduceva la cedola in pubblica forma di testamento. Dovevasi la rilevazione ricercare entro due mesi dalla morte del testatore, se avvenuta in Venezia, ed entro quattro mesi, se fuori : non potevasi accordare se non entro otto mesi dalla domanda. Passati questi termini, non era più lecito chiederla, nè concederla.

Testavasi per breviario, dichiarando a voce la propria ultima volontà alla presenza di almeno due testimoni, quando la facoltà non eccedeva i ducati cento, o di almeno tre quando gli eccedeva. Potevasi testare così solamente in caso di grave malattia, od altro imminente pericolo di vita. Se il disponente risanava, o liberavasi del pericolo, il testamento era come non fatto. Se da quella malattia, o in quel pericolo, moriva, perchè il testamento valesse bisognava impetrarne la rilevazione. Chiedevasi questa al magistrato dell' esaminatore, che notiziava gli interessati, assumeva le discussioni, ed esaminava i testimoni sui capitoli del proponente e sugli interrogatorii degli opponenti. Poi portavasi il processo alla quarantia civile nuova, cui spettava concedere la rilevazione, richiedendosi per ciò almeno venticinque voti favorevoli. Tal rilevazione dovevasi

domandare entro quindici giorni dalla morte del testatore, se avvenuta in Venezia, ed entro due mesi, se fuori : non potevasi accordare se non dentro un anno da essa morte. Passati i quali tempi, non era più oltre permesso chiederla, nè concederla.

Testimoni testamentari potevano essere anche le femmine, ma ce ne volevano due per equivalere ad un maschio.

Il codice della veneta mercantile marina, conteneva alcune speciali disposizioni rispetto a' testamenti delle persone imbarcate sopra bastimenti patentati che morissero in mare. Concedevasi allo scrivano la facoltà di assumerli e rogarli al pari di un notaio. Permettevasi anche il testamento olografo, purchè il carattere del testatore fosse riconosciuto da due testimoni irrefragabili.

Superfluo aggiungere che l' apposizione della data in ogni testamento era requisito obbligatorio, e non facoltà lasciata all' arbitrio del testatore.

Non era essenziale che il testamento contenesse istituzione di erede, nè che disponesse dell' eredità intiera. Potevasi disporre di tutta la sostanza mediante legati : potevasi nominar erede od eredi di una quota dell'asse, senza disporre del resto. Non interdetto morire in parte testato ed in parte intestato : non ammesso il diritto d' accrescere : la sostanza o quota non disposta passava agli eredi legittimi.

Pertanto la differenza fra testamento e codicillo non consisteva nell' esservi o non esservi istituzione di erede. Chiamavasi testamento l' atto d' ultima volontà primo e principale : chiamavansi codicilli i posteriori ed accessorii, che, quasi appendici del primo, vi facevano parziali aggiunte, mutazioni o modificazioni. Le forme richieste per li testamenti, si richiedevano del pari per li codicilli.

Nell' interpretazione degli atti d' ultima volontà seguivansi le comuni regole di ragione. Il valore d' alcune espressioni era dalla legge determinato. Se il marito avesse lasciata la moglie *donna e madonna in casa sua*, s' intendeva che le avesse lasciato soltanto il mantenimento conforme alla sostanza ereditaria e l' abitazione nella casa maritale.

Frequentissimo, anche negli ultimi tempi, era l' uso, anzi abuso, de' fedecommessi. Nobili e non nobili, ricchi e non ricchi, erano dominati dalla funesta manìa di voler imporre vincoli perpetui alla totalità o ad una porzione di loro sostanze. Onde pochi erano i testamenti che non contenessero istituzioni di fedecommessi: per ordinario primogeniture, con esclusione di femmine e di cognati.

D' altra parte sorgeva naturale ne' possessori de' beni così vincolati, specialmente dopo alcune generazioni, e quando la reverenza alla memoria del testatore era dal tempo affievolita, il desiderio d' infrangere quel vincolo molesto o di deluderlo, alienando arbitrariamente essi beni, o lasciandoli deperire. Al che le leggi tentavano porre riparo con provvedimenti, che in pratica non potevano sempre riuscire molto efficaci.

I notai prima di pubblicare testamenti che contenessero fedecommessi, dovevano annotare i detti fedecommessi in apposito libro esistente presso la cancelleria inferiore: lo stesso era prescritto ai cancellieri inferiori per le cedole rilevate, ed ai notai dell' esaminatore per li breviari. Inoltre tutti gli stabili condizionati dovevano darsi in nota ai provveditori di comune, che ne tenevano un libro particolare ordinato contrada per contrada. Dovevano essi procurare che detti stabili fossero conservati e mantenuti in buono stato di riparazione, e che fossero pagate le imposizioni per li medesimi dovute. Quando fossero deperiti in modo da non potersi riparare, dovevano metterli all' incanto per venderli od allivellarli. Vendendosi, il danaro ritratto depositavasi nell' ufficio dei camerlenghi di comune, per esser poscia investito dai detti provveditori di comune con acquisto d' altro immobile, che doveva restar soggetto al vincolo fedecommessario: allivellandosi, doveva ad esso vincolo restar soggetto il livello. Per evidente utilità, potevansi vendere, permutare od allivellare stabili condizionati anche non rovinosi, impetrandone licenza dal maggior consiglio con cinque sesti dei voti: il livello, lo stabile avuto in permuta, o quello acquistato col prezzo della vendita, venivano sottoposti al vincolo. I beni fedecommessi non potevano escutersi dai creditori, e nè anche dal fisco, sebbene

si trattasse di pubbliche imposizioni: per ottener pagamento si locavano gl' immobili, e se ne riscotevano i frutti fino al saldo. Potevano intaccarsi i fedecommessi ascendenti, sussidiariamente e in difetto d' altra sostanza, per la restituzione delle doti, come fu già detto, ma non per la loro costituzione.

La legge veneta non ammetteva detrazioni di falcidia o di trebellianica.

Solevano i testatori nominar commissari per l' esecuzione della loro volontà. Se non ne avevano nominati, o i nominati avevano ricusato, o erano morti, o per qualunque motivo non potevano fungere l' ufficio, spettava questo ai procuratori di san Marco di sopra, che abbiamo già veduto essere stati per legge destinati fornitori dei testamenti.

Perchè le disposizioni d' ultima volontà divenissero esecutive, occorreva che il beneficato facesse sentenziare a legge il punto del testamento che lo risguardava.

Se v' erano commissari, domandavasi la sentenza al magistrato del mobile, che citava essi commissari, poi sentenziava. Se non vi erano commissari, la si domandava al magistrato del procuratore, che citava gli eredi e successori del defunto, ed il fiscale della procuratia di sopra, poi sentenziava l' articolo del testamento, ed ordinava ai procuratori di san Marco che rogassero il *dado e refudason* al beneficato, cioè la tradizione e rinunzia al medesimo delle cose a favore di lui disposte: il che tosto dai procuratori facevasi.

Anche per conseguire i fedecommessi occorrevano sentenze a legge nei modi predetti; nè bastava che l' articolo del testamento fosse già stato sentenziato a favore del primo chiamato, ma bisognava che ogni nuovo chiamato lo facesse sentenziare anche a favor proprio di caso in caso.

Non v' essendo valido testamento, o non disponendo questo dell' intiera sostanza, facevasi luogo per l' intiero, o per la porzione non disposta, alla successione legittima con le norme seguenti.

Se il defunto aveva lasciati figliuoli, questi succedevano per capi. Se tutti maschi, o tutte femmine, con parità di diritto. Concorrendo

maschi con femmine, le dotate erano escluse : le indotate consuccedevano soltanto nel mobile, espressione comprendente anche gli stabili fuori di Venezia e del dogado : se la quota di mobile non bastava alla congrua dotazione, provvedevasi come fu esposto parlando delle doti.

I discendenti di figliuolo maschio premorto succedevano per diritto di rappresentanza, e quindi per istirpi : essendovi femmine fra essi, applicavansi le regole predette. Avevano diritto di rappresentanza i discendenti di figliuole premorte sol quando non vi fossero figliuoli maschi o loro discendenti : altrimenti erano esclusi dalla successione. Concorrendo figliuole con discendenti femmine di figliuoli premorti, consuccedevano con pari diritto, quelle per capi e queste per istirpi.

Se il defunto non aveva lasciato discendenti, succedeva l' ascendente maschio agnato di grado più vicino. Con esso consuccedevano in parti eguali i fratelli germani o consanguinei del defunto : consuccedevano pure i figliuoli di primo grado dei detti fratelli premorti, per diritto di rappresentanza, e quindi per istirpi.

Non essendovi ascendenti, succedevano i fratelli germani o consanguinei per capi, e i discendenti di qualunqne grado dei detti fratelli premorti, per istirpi. Escluse dalla successione le sorelle del defunto quando v' erano fratelli : ammesse a consuccedere coi discendenti di fratelli premorti.

Poi succedevano gli altri collaterali congiunti al defunto dal lato paterno, secondo la prossimità del grado. In parità di grado, prevalevano i collaterali provenienti da uno stipite comune più vicino, per esempio, il cugino al prozio. Ai cognati si preferivano gli agnati, quantunque di grado più remoto : ammessi quelli a concorrere con questi quand' era grande la differenza del grado. Trovandosi nello stesso grado agnati maschi e femmine, queste succedevano solamente nel mobile : se la femmina era più propinqua di un grado, succedeva insieme col maschio anche nello stabile.

La madre ed i fratelli uterini succedevano soltanto a preferenza del fisco.

Nella eredità intestata delle femmine, succedevano maschi e femmine indifferentemente.

Quand' erano ammesse femmine dotate alla successione del padre od altro ascendente, dovevano conferire la dote ricevuta. Così i figliuoli ed altri discendenti emancipati, dovevano conferire quanto avessero ricevuto dal padre od altro ascendente cui succedevano.

L' eredità intestata passava ai figliuoli issoiure. Agli altri congiunti, doveva essere aggiudicata dal magistrato del proprio. Ad esso la chiedevano, proponendo la prova della parentela con albero genealogico, capitoli testimoniali ed altri amminicoli, e producendo la fede giurata della cancelleria inferiore che il defunto non aveva fatto testamento. Facevansi le stride per tre successive domeniche, e non v' essendo contraddizioni, rilevata la parentela, si sentenziava la successione, immettendo il successore nel possesso dei beni ereditari.

Chi non voleva la devolutagli eredità testata od intestata, poteva ripudiarla. Chi temeva fosse insufficiente a soddisfare i pesi onde era gravata, poteva accettarla col beneficio dell' inventario.

Se l' erede non era un discendente del defunto, poteva ripudiare tacitamente col non accettare l' eredità e non immischiarsene. Se era un discendente, richiedevasi ripudia espressa. Entro due mesi se presente, ed entro un anno se assente, doveva comparire al magistrato dei tre savi sopra conti, ed ivi ripudiare l' eredità, consegnando i libri e scritture del defunto, e l' inventario di tutti i beni che avesse trovati al tempo della morte. Della ripudia, consegna di scritture e nota di beni, formavasi registro in apposito libro. Nel giorno seguente, il magistrato portavasi in collegio insieme col ripudiante, che giurava di aver notificati tutti i beni di ragione del defunto. Obbligavasi con giuramento il magistrato ad investigare se ve ne fossero altri non notificati. Scoprendosi presso il ripudiante beni ereditari non notificati di qualsiasi quantità e valore, rimaneva esso obbligato al pagamento di tutti i debiti, e sottoposto a una multa.

L'accettazione dell' eredità col beneficio dell' inventario doveva prodursi al magistrato di petizione, dall' erede testato od intestato, entro due mesi se presente, ed entro otto mesi se assente. Nel detto termine doveva esso erede formare l' esatto inventario di tutta la facoltà, e presentarlo al magistrato. Firmavasi dai giudici e dal ministro, e conservavasi in filza. Registravasi in apposito libro alfabetato il nome dell' erede accettante col beneficio. Facevansi pubblici stridori, affinchè ogni creditore avesse notizia dell' accettazione e dell' inventario, e potesse far valere le proprie ragioni. Scoprendosi ommissioni fraudolenti, l' erede perdeva la cosa occultata, ed era multato in somma pari al suo valore. Alle ommissioni non fraudolenti poteva supplire, producendo al magistrato, nei modi predetti, una o più aggiunte d' inventario.

I figliuoli avevano diritto alla legittima, che consisteva nel terzo di quanto avrebbero conseguito per successione intestata. Di essa i genitori non li potevano privare, se non quando avessero posto loro le mani addosso. Così lo statuto : in pratica tenevasi che il detto caso non fosse dalla legge indicato tassativamente, ma in via d' esempio, e quindi ammettevansi anche altri gravi motivi di diseredazione.

I figliuoli maschi o femmine, nati al testatore o alla testatrice dopo il testamento, che di loro non avesse fatta menzione, rompevano esso testamento, e lo rendevano di niun valore.

Discorso delle successioni, toccheremo delle cose più notabili rispetto ai contratti.

Ogni contratto, che alienasse o vincolasse immobili, doveva notificarsi al magistrato dell' esaminatore, che registrava le notifiche in apposito libro, di cui era permesso a chiunque avere ispezione e copia. Per antica legge, l' ommissione della notifica portava nullità dell' atto. Per consuetudine rimase obbligatoria la notifica delle donazioni, e degli atti pe' quali fosse da leggi posteriori specialmente prescritta: pegli altri rimase facoltativa. Ma anche quando la notifica non era per la validità del contratto necessaria, lo era per fargli acquistare prevalenza sui contratti non notificati o notificati

posteriormente. Così carte occulte o antidatate non potevano nuocere ai terzi. Soltanto le doti avevano prevalenza senz' uopo di notifica : eccetto quelle provate da carta confessionale, come fu detto, e quelle delle mogli de' negozianti, come diremo.

Col quale sistema, qui in vigore fino dal secolo XIII, poi diffuso gradatamente anche nella terraferma, ove pure s' instituirono libri di notifiche ne' secoli XVII e XVIII, gli acquisti e le ipoteche erano assicurati forse più che oggi stesso non sieno in vari paesi civili d' Europa.

Alienandosi immobili, spettava per legge diritto di prelazione, prima ai *propinqui,* indi ai *laterani.* Propinqui dicevansi i congiunti dell' alienante, e precisamente gli agnati di grado più vicino : ammettevansi anche i cognati se l' alienante era femmina. Laterani dicevansi i possessori d' immobili confinanti : fra essi comprendevansi anche i *compagni,* o condomini della cosa alienata, ed erano anzi agli altri laterani preferiti.

Delle alienazioni d' immobili facevansi le stride, e facevansi i cogniti a propinqui e laterani. Questi, se pretendevano prelazione, dovevano entro un mese contraddire all' alienazione e depositare il prezzo : fatta la contraddizione, non era più loro permesso recederne : potevano essere obbligati giurare che non operavano per conto altrui. Passato il mese, non erano più ascoltati, e si chiudevano le stride.

Se l' acquirente non aveva posto l' acquisto alle stride, i pretendenti prelazione avevano trent' anni per chiedere che fosse stridato, e poter così esercitare le proprie ragioni.

Davano luogo alla prelazione tutte le alienazioni d' immobili per prezzo, fossero volontarie, o fossero necessarie : comprese quindi anche le dazioni in pagamento, e le vendite all' incanto per ordine de' magistrati : escluse le permute ed escluse le donazioni.

Cui spettasse, e come si esercitasse la prelazione nei casi di pagamento od assicurazione delle doti, fu già detto a suo luogo.

Il patto di manutenzione non obbligava a difendere l' acquirente dalle azioni di prelazione di propinqui e laterani.

Non valevano donazioni di cose mobili od immobili, se non erano notificate al magistrato dell' esaminatore, e soscritte da due giudici di esso, che prima doveva farle stridare, e accertarsi che non fossero fraudolenti.

Il mutuo ad interesse non contrattavasi aperto. Mascheravasi ordinariamente con titolo ed apparenza di livello affrancabile. Il mutuatario fingeva vendere al mutuante un immobile, o tanta parte di esso, quanta corrispondesse a una data somma : questa, ch' era veramente il capitale mutuato, gli veniva pagata a titolo simulato di prezzo : immediatamente il mutuante dava la cosa apparentemente comperata in livello affrancabile al mutuatario : pattuivasi la misura dell' annuo livello, o sia dell' interesse : stabilivasi il termine dell' affrancazione, o sia della restituzione del capitale mutuato : oltre l' obbligazione speciale del fondo allivellato, il livellario, o sia il mutuatario, obbligava la totalità de' suoi beni.

Siffatti livelli affrancabili erano dalla legge contemplati e disciplinati. Dichiarati nulli, se non erano costituiti sopra fondo reale esistente, o sopra diritti che la legge parificasse a fondo reale : prescritto che il livellante numerasse la somma alla presenza del notaio con monete al prezzo legale : vietato ridurre a capitale livellario con censo istromentale viglietti semplici, prestanze anticipate e debiti secchi. Vario il limite del permesso annuo livello, o sia interesse, secondo i luoghi, in che il fondo allivellato fosse posto : se in Venezia e dogado, il cinque e mezzo per cento : se in Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Bassano, Conegliano, Asolo e Cologna, il sei : se in Udine, il sette. Ingiunto al notaio di notificare il contratto nel termine di tre giorni, sotto pena d' essere destituito.

Era pure in uso, ma non frequente, un contratto, che dicevasi *a galder* (1). Contro lo sborso d' una data somma, concedevasi al datore di essa il possesso e godimento di un immobile per certo numero di anni, riserbandosi facoltà di ricuperarlo dopo quel

(1) Dal latino *gaudere*, mutato l' *au* in *al*, secondo l' antico uso veneziano, mantenuto in alquante voci del linguaggio forense. Per esempio : *Aldida la richiesta*, e simili.

termine con restituzione della somma ricevuta e rimborso dei fatti miglioramenti. Così il sovventore del danaro, finchè non eragli restituito, aveva il godimento dell' immobile in luogo d' interessi. Alcuni stimavano illecito concedere al dator della somma facoltà d' esigerne la restituzione : in pratica tal facoltà non eragli negata, ed anzi stabilito come e presso qual magistrato potesse esercitarla.

Ricevere interessi sopra prestiti con pegno potevano solamente gli Ebrei ne' loro banchi de' pegni in ghetto, che prestavano fin tre, e, con licenza de' presidenti sopra offici, fin sei ducati al cinque per cento. Permesso pure agli Ebrei dar danari ad uso di piazza fino al sei per cento ed anno. Vietato a' Cristiani acquistar crediti d' Ebrei, perchè sospetti di usura.

Le locazioni di durata maggior di un biennio avrebbero dovuto, per legge antica, essere istromentate e notificate. Disposizione per dissuetudine abrogata : quindi permesso contrattare locazioni anche di lunga durata con private scritture : quindi non obbligatoria la notifica, ma soltanto facoltativa per acquistare diritto di prevalenza.

Pel credito di mercedi aveva il locatore pegno legale sopra quanto di ragione dell' inquilino trovavasi nella casa appigionata, e sopra i frutti, animali e stromenti rurali esistenti sul fondo affittato.

Se, per casi straordinari, come incendio, guerra, grandine, inondazione e simili, era tolto o notabilmente diminuito l' uso e vantaggio della cosa locata, concedevasi al conduttore proporzionata remissione della mercede, che chiamavasi ristoro. Spesso per patto escludevasi il diritto del ristoro, ed allora la locazione dicevasi fatta *a fuoco e fiamma* (1).

Un mese ed un giorno prima che si compiesse il termine contrattuale della locazione, doveva l' una o l' altra parte dare la disdetta, che qui chiamavasi *cognito* (2) : altrimenti il contratto s' intendeva prorogato per un anno, e così di anno in anno.

(1) L' improprietà della frase condusse uno straniero a giudicare non contemplarsi dal patto il caso della grandine, la quale parevagli non fosse fuoco nè fiamma.

(2) Forse perchè un tempo l' atto cominciava con le parole : *Cognitum tibi facimus.*

Anche per far cessare la locazione prima del tempo convenuto, nei casi contemplati dalla legge, dalla consuetudine e dal patto, occorreva dare il cognito, nel quale solevasi stabilire il termine di otto giorni pel rilascio da farsi od accettarsi.

Potevasi per legge congedare l' inquilino prima del tempo convenuto, o quand' egli usasse della casa disonestamente, o quando il locatore la volesse abitare, o quando occorresse rifabbricarla o notabilmente ristaurarla.

Chi avesse congedato l' inquilino per abitar egli la casa, doveva recarsi veramente ad abitarla, e restarvi per un anno almeno: purchè motivi dal magistrato conosciuti giusti non l' obbligassero ad uscirne. Altrimenti doveva pagare il valsente di un anno di pigione, metà al fisco e metà all' inquilino espulso. Alla stessa pena soggiaceva il locatore, quando fosse rilevato, che per semplice pretesto aveva allegato il bisogno di rifabbricare o ristaurare la casa.

La consuetudine ammetteva altre cause, per le quali il locatore od il conduttore potessero far cessare il contratto locativo prima del termine pattuito. Consideravasi specialmente motivo legittimo di congedare anzi tempo il conduttore quand' egli non pagava le mercedi. Ordinariamente questo titolo di decadenza dalla conduzione deducevasi in patto espresso.

Nel termine stabilito dal cognito, potevasi fare opposizione ad esso mediante contracognito. Il cognito non opposto, o dal giudice confermato, diventava esecutivo. Eseguivasi, facendo espellere e multare il conduttore che non avesse effettuato il rilascio. Era pel locatore esecutivo anche il cognito dato dal conduttore.

Rilasciando il conduttore anzi tempo arbitrariamente la casa locata, doveva pagare la mercede per tutto il termine contrattuale, con facoltà di sublocare a persona onesta: pagava pel solo tempo di sua occupazione se il locatore non voleva che sublocasse.

Il conduttore, che avesse fatto miglioramenti con licenza del proprietario, non si poteva congedare, se prima non era rimborsato della spesa. Il credito per questi miglioramenti poteva compensarsi col debito di mercedi.

Le citazioni per crediti di mercedi, o per altri titoli locativi, se il conduttore era assente o latitante, potevano farsi a sua moglie o ad altra persona dimorante nello stabile locato; e contro ai citati potevasi ottenere sentenza, ma l' esecuzione doveva cadere sui beni del conduttore.

Vietava una legge di locare a contadini bestiame o stromenti rurali per determinata annua mercede. La locazione de' buoi chiamavasi in detta legge *zovadego*. Negli ultimi tempi chiamavasi, ed oggi stesso volgarmente si chiama *zovadego* o *zoadego* la soccita o soccio d' animali bovini da lavoro (1). Il soccio di questi od altri animali era contratto permesso e d' uso comune: ma stimavasi illecito il soccio a capo salvo.

Era d' uso comune anche la mezzadrìa o colonia parziaria, che qui chiamavasi e chiamasi *metadìa:* talvolta era mista con la locazione, ricevendo il proprietario e una data pensione fissa e una porzione dei frutti.

Col livello perpetuo o enfiteutico trasfondevasi nel livellario il dominio utile d' un immobile, pel quale egli obbligavasi corrispondere al livellante o direttario un determinato annuo canone o livello, che solevasi stabilire in misura proporzionata alla rendita del tempo in che facevasi il contratto. Patti consueti erano: che il canone fosse immune da ogni aggravio od imposizione: che l' investitura dovesse rinnovarsi ogni ventinove anni con la contribuzione di un tenue laudemio: che spettasse al direttario prelazione quando si alienasse il dominio utile, e così all' utilista quando si alienasse il diretto. Anche questo livello doveva dal notaio notificarsi al magistrato dell' esaminatore nel termine di tre giorni sotto pena di destituzione.

Presumevasi per legge, quando non esistesse prova in contrario, che fosse posseduto a titolo d' enfiteusi o livello perpetuo il fondo, pel quale fosse stata corrisposta annua pensione uniforme

(1) Il vocabolo *zoadego*, a prima giunta sembrerebbe derivato dal greco ζῶον, *animale:* veramente deriva dal latino barbarico *jugaticum:* anche in Toscana oggi stesso volgarmente costumasi chiamare *giovatico* il soccio.

pel corso d' anni cinquanta; e però il possessore poteva esigere di esserne investito come livellario.

Rispetto al vitalizio, disponeva la legge: non potersi fare sopra la vita di più persone unite: doversi sborsare il capitale in danaro effettivo: commisurarsi l' utile o censo secondo l' età della persona, durante la cui vita doveva corrispondersi, essendo permesso fino ai trenta anni l' utile del dieci per cento, dai trenta ai sessanta, del dodici, dai sessanta in poi, del quattordici: doversi costituire il censo sopra fondo di rendita equivalente.

Con quest' ultima condizione intendevasi far apparire che la pensione vitalizia non comprendesse un frutto del danaro sborsato, ma fosse un censo o livello infisso sopra determinato fondo fruttifero, censo o livello comperato pel tempo della vita d' una data persona con lo sborso di un dato capitale. Onde appunto la legge chiamava il contratto censo vitalizio, e in pratica solevasi chiamare livello vitalizio, dicendosi livellante chi dava il capitale, e livellario chi corrispondeva la pensione, o censo, o livello: dicevasi anche compratore il primo e venditore il secondo, considerando che l' uno comperasse e l' altro vendesse il detto censo o livello. Maschera legale, come nel livello affrancabile, mentre, così in questo come in quello, oltre il fondo specialmente vincolato, solevasi obbligare la totalità dei beni del debitore.

Per legge, dopo la morte del padre, i fratelli rimanevano in comunione di beni, che chiamavasi fraterna compagnia: vi rimanevano anche i figliuoli di primo grado de' fratelli defunti, cioè i cugini, fra essi, o con gli zii che vivessero: durava la comunione fin che fossero fatte le divisioni: da essa erano escluse le sorelle.

Entravano nella comunione tutti i beni provenienti dal padre, od acquistati con principio paterno. N' erano esclusi i castrensi, i quasi castrensi e gli avventizi, comprendendosi in questi anche quanto il padre od altro ascendente avesse lasciato alla specialità d' un figliuolo od altro discendente.

La comproprietà de' beni comuni spettava a' fratelli per capi, ed ai figliuoli di fratelli defunti per istirpi.

I beni della fraterna, non potevano da un fratello essere obbligati senza consentimento degli altri. Le obbligazioni assunte senza tale consentimento cadevano sui beni suoi particolari, e sulla sua quota dei comuni.

Chi voleva le divisioni, citava al magistrato del proprio per terminazione a dividere. Ottenuta la terminazione, se non era interdetta, cioè reclamata, o veniva laudata, cioè confermata, dovevansi fare le divisioni amichevolmente nel termine di otto giorni. Altrimenti il magistrato, formato l'asse attivo e passivo, ed assunte le stime, faceva egli le parti o polizze: primo a scegliere era il fratello minore, poi gli altri.

Insorgendo quistioni, poichè erano controversie fra congiunti, potevasi esigere che fossero decise da quattro arbitri, che chiamavansi confidenti. Se questi non giudicavano nel termine loro prefisso, si agitava la causa innanzi al magistrato. Se in detto termine giudicavano, era inappellabile ed esecutiva la sentenza nei punti, sui quali tutti quattro fossero stati concordi: sugli altri portavasi la controversia in grado d'appello ai consigli e collegi.

Anche nelle comunioni di beni, che fossero esistite fra estranei, chi voleva le divisioni citava per terminazione a dividere. Emessa la quale, e non venendo interdetta, o essendo laudata, se le divisioni non erano fatte amichevolmente entro otto giorni, il magistrato faceva esso le parti o polizze, seguendo poscia le assegnazioni, non a scelta, come fra fratelli, ma per estrazione a sorte. Era competente il magistrato del proprio, quando i beni da dividere si trovavano in Venezia o dogado; e quello del procuratore, quando si trovavano fuori. Se la comunione comprendeva beni in Venezia o dogado, e beni di fuori, la terminazione a dividere impetravasi al magistrato del proprio, e la estrazione a sorte delle parti aveva luogo presso il magistrato medesimo, con intervento anche di quello del procuratore.

La legge negava azione civile per qualsiasi pretensione procedente da giuoco. Vietava pure che si facesse ragione intorno a cose o danari dati, prestati o promessi per causa turpe.

Nulli gli acquisti di cose litigiose, e i patti d' assumere la spedizione o difesa di una lite per avere una porzione del suo prodotto o un compenso anteriormente determinato: punito inoltre con bando e multa chi avesse fatto simili acquisti o patti.

Presumevasi simulata, e dichiaravasi nulla la vendita, quando il venditore fosse rimasto per un anno in possesso della cosa venduta.

Consideravasi lesivo il contratto, allorchè la differenza fra il vero valore della cosa ed il prezzo fosse d' un terzo.

Proibito in generale ogni contratto fraudolento, iniquo, immorale, usuratico e lesivo, comunque fosse dalla umana malizia con artificiose simulazioni mascherato.

I contratti illeciti, lesivi ed usuratici, per ordinario si querelevano al magistrato del piovego; giudice misto, che poteva tagliare il contratto querelato, annullando il credito o riducendolo nei limiti di ragione, e punire chi con esso aveva tentato procurarsi iniquo guadagno.

Al pieggio, o sia fidejussore, la legge veneta non concedeva i beneficii dell' ordine o della divisione: non v' essendo patto in contrario, era obbligato principalmente ed in solido.

Il creditore con pegno, che voleva esigere il suo credito, faceva al debitore il cognito presso il magistrato dell' esaminatore, intimandogli che venisse a riscuotere il pegno, altrimenti sarebbe venduto: poi presentava esso pegno nel termine d' otto giorni al detto magistrato. Il debitore aveva un mese per riscuotere il pegno: se lo faceva entro i primi otto giorni, bastava che pagasse la somma del debito: se dopo, doveva inoltre pagare, a titolo di *carati,* ch' era una specie di tassa, sei piccoli per lira, o sia due e mezzo per cento, e risarcire le spese del cognito. Passato il mese senza che il pegno fosse riscosso, il magistrato, ad istanza del creditore, lo vendeva al pubblico incanto in Rialto. Il ritratto, soddisfatti i *carati,* che allora erano di dodici piccoli per lira, o cinque per cento, e soddisfatte tutte le spese, applicavasi a pagamento del debito. Essendovi civanzo, intimavasi all' escusso che venisse a riceverlo.

Essendovi deficienza, gli s' intimava il *misvender,* cioè la dichiarazione che il pegno era stato *venduto meno* di quanto importava il debito: poi procedevasi pel pagamento della residua somma dovuta.

Al cognito potevasi far opposizione mediante contracognito, che sospendeva l' esecuzione finchè non era giudicato sulla validità del cognito.

Poteva dare il cognito anche il debitore, che volesse, pagando il debito, ricuperare il suo pegno. Se detto cognito non era opposto, o veniva laudato, il creditore doveva presentare il pegno: altrimenti poteva esservi costretto per via giudiziaria; ed esponevasi a processo penale se ne avesse disposto, o l' avesse, usandone, deteriorato.

Vietato il pegno d' animali bovini e di stromenti d' agricoltura.

Del pegno legale spettante al locatore pel credito di mercedi, abbiamo discorso più sopra: del pegno giudiziale parleremo a suo luogo.

Chi per danaro dato teneva un immobile *a galder,* se voleva riavere la somma, faceva il cognito presso il magistrato del forestiere, un mese ed un giorno prima del termine contrattuale, intimando all' altro contraente di pagare contro restituzione dell' immobile. Se nel tempo statuito dal cognito, non opposto, o laudato, la somma non era pagata, producevasi la domanda a processo ordinario. Poteva fare il cognito anche l' altra parte, se voleva la restituzione dell' immobile contro pagamento della somma ricevuta.

Modo d' acquistare l' ipoteca era la notifica al magistrato dell' esaminatore di contratti, che contenessero titolo d' obbligazione ipotecaria. Ma poichè in ogni contratto solevasi introdurre il patto della generale obbligazione dei beni, ogni notifica di contratto soleva produrre ipoteca. L' ipoteca poteva essere generale o speciale, secondo che trovavasi costituita nel titolo: per solito, chi aveva ipoteca speciale aveva eziandio ipoteca generale, poichè anche quando il contratto obbligava immobili determinati, soleva pur pattuire la generale obbligazione dei beni. Per istabilire l' anzianità e la conseguente prevalenza delle ipoteche, non consideravasi la data del

contratto, ma il tempo della notifica. Ipoteca tacita legale spettava solamente ai crediti dotali nei modi e con le eccezioni già dette più sopra.

Il termine ordinario per l'usucapione e per la prescrizione era di trenta anni.

I crediti di salario delle persone di servigio prescrivevansi col decorso di un quinquennio, se il salario era pattuito ad anno : col decorso di un biennio, s' era pattuito a mese.

Passati cinque anni, era prescritto il credito del locatore per titolo di mercedi.

Ogni credito registrato nei libri di mercanti e bottegai, si prescriveva in capo a due anni, se non superava la somma di ducati cinquanta : in capo a cinque anni, se importava oltre i ducati cinquanta fino ai dugento : in capo a dieci anni, se importava più di ducati dugento.

Trent' anni di possesso bastavano per usucapire fondi ecclesiastici non fruttiferi : pe' fruttiferi occorrevano quarant' anni.

Non si potevano usucapire beni pubblici o comunali. Non si poteva usucapire contro il proprio titolo. Persone, che fossero in fraterna compagnia, non potevano usucapire cose ad essa spettanti, finchè durava.

Riconoscimenti ed azioni esercitate in giudizio, interrompevano la prescrizione e l' usucapione.

Discorso d' argomenti civili, ora toccheremo de' commerciali.

Soggette a leggi, magistrati, e sistema processuale di commercio, erano le persone ascritte a un corpo d'arte, o appartenenti alla classe de' mercanti e negozianti in piazza.

Arte chiamavasi ogni industria avente corporazione. Le arti erano chiuse, e però nessuno poteva esercitare un' arte, se non era ascritto alla corporazione di essa. L'ascrizione concedevasi dai capi dell' arte, che ne formavano la presidenza, comunemente chiamata *banca:* se ingiustamente negata, potevasi richiamare al magistrato de' provveditori di comune. I corpi d' arte pagavano tassa al magistrato della milizia da mare.

Gli esercenti rami di commercio non aventi corporazioni, chiamavansi mercanti e negozianti in piazza: avevano lor capi, intitolati capi di piazza: davansi in nota al magistrato de' cinque savi alla mercanzia: pagavano tassa al magistrato de' governatori delle entrate.

I provvedimenti, già esposti a suo luogo, delle leggi civili rispetto alle doti, pur proteggendo le vere, miravano ad impedire che se ne creassero di fittizie a danno dei creditori: allora i mariti non avrebbero potuto fabbricare debiti dotali con dichiarazioni scritte pochi istanti prima del fallimento. Ma l'utile del commercio esigeva di più: non bastava che fosse posto impedimento alla creazione di debiti dotali fittizii: bisognava eziandio che dei veri si potesse presto ed agevolmente aver conoscenza. Imperò una legge del 30 aprile 1781 statuì, che tutte le doti a debito di persone descritte in arte o mercatura si dovessero notificare.

I libri mercantili facevano prova per anni due, o cinque, o dieci, secondo la somma del credito, cioè fin che duravano i termini statuiti alla prescrizione di esso, conforme dicemmo più sopra. Non ottenevano fede e corso legale in giudizio, se non erano marcati e numerati ne' modi prescritti dall'inquisitore alle arti, e netti da ogni viziatura ed irregolarità nella loro tenuta. Libri necessari erano il giornale ed il maestro: a far prova usavasi quest' ultimo, nel quale dovevano regolarmente ed esattamente riportarsi le partite del giornale. Solevansi tenere anche altri libri sussidiari, e segnatamente il copialettere.

Le società chiamavansi comunemente compagnie, e i soci, compagni. Ogni compagnia doveva darsi in nota al magistrato dei soprabanchi; ed ivi ogni compagno doveva in apposito libro alfabetato scrivere il suo nome personalmente, o, se fosse stato fuori di Venezia, mediante procuratore munito di autentico mandato. L' iscritto consideravasi compagno finchè non avesse cancellato il suo nome nel detto libro, o personalmente, o per procuratore, come sopra, e fatto ciò bandire nel giorno stesso in ora di banco da un comandadore. Dal dì dell' iscrizione al dì della cancellazione, il

compagno era obbligato in solido per tutti i debiti della compagnia: dopo la cancellazione, rimaneva liberato per le obbligazioni future, ma restava vincolato per le passate fino all' integrale loro soddisfazione.

Queste discipline erano prescritte, quando si voleva *spendere il nome di compagni,* cioè fare il commercio sotto una ragione sociale. Ma potevasi senza formalità dar danaro ad alcuno perchè lo negoziasse in nome suo e per conto comune. Siffatte società, che generavano relazioni giuridiche solamente fra soci, erano contemplate dallo statuto, che le chiamava *colleganze* o *rogadie*, e intorno ad esse statuiva: nel termine contrattuale dovesse il debitore, cioè il socio d' industria, render conto al creditore, cioè al dator del danaro: questi potesse esigere da quello la giurata conferma del conto, o impugnarlo adducendo prove in contrario: se il conto era impugnato senza addur prove, si dovesse dare il giuramento al debitore: del guadagno spettasse al socio d' industria la quota convenuta, e non essendo convenuta, il quarto: la perdita dovesse stare a carico del socio capitalista, salvo quella avvenuta dopo il termine stabilito per dare il conto, se non fosse stato dato: essendo stati, per oggetto di traffico, affidati capitali diversi in tempi diversi, avessero tutti diritto pari senza riguardo al tempo.

Nelle giuridiche relazioni fra socio capitalista e socio d' industria, queste disposizioni potevano applicarsi anche a membri di compagnie notificate.

I sensali, detti pure *mezzani*, e anticamente *messeti* (1), formavano un corpo, retto da capi, ch' esso eleggeva fra' suoi membri. Il numero de' sensali era determinato: un tempo 100, poi 150, poi 180. Nominavansi da un collegio a ciò deputato, composto dei magistrati de' provveditori di comune, dei consoli de' mercanti e de' signori alla messetaria. Dovevano essere cittadini originari, od avere ottenuto il veneto incolato, che acquistavasi col domicilio non interrotto per anni quindici: non essere stati mai processati: non mai falliti: non debitori al pubblico. I capi de' sensali costi-

(1) Dal greco μεσίτης, mediatore.

tuivano una specie di magistratura popolare, col titolo d'ufficio dei sensali in Rialto, che aveva autorità disciplinare sui membri della corporazione, e facoltà eziandio di punire chi operasse da sensale non appartenendo alla medesima: appellavasi al magistrato dei provveditori di comune.

Alla corporazione de' sensali non erano aggregati i mezzani di sicurtà, o sensali d' assicurazioni marittime, i quali appartenevano in vece alla classe de' mercanti e negozianti in piazza.

Ogni sensale doveva tenere un libro, che chiamavasi taccuino, nel quale registrava tutti i contratti conchiusi con la sua mediazione, notando la data, i nomi dei contraenti, il soggetto del contratto e i patti di esso. Se il libro era tenuto regolarmente e non aveva viziature, faceva prova irrefragabile in giudizio.

Disusate negli ultimi tempi le lettere di cambio *assolute*, che non si potevano girare, ma dovevano pagarsi alla persona specificata nella lettera. Fuor d' uso pur quelle clausolate *all' ordine S. P. C.* D' uso comune quelle clausolate *all' ordine S. P.*, girabili negli stessi modi e con gli stessi effetti, che ora.

La scadenza delle cambiali poteva essere a piacere, a vista, a uno o più giorni o mesi vista, a uno o più giorni o mesi data, a uno o più usi, a giorno fisso, a una determinata fiera.

Frequenti le cambiali ad uso. L'uso, o termine di piazza, per le cambiali pagabili in Venezia, variava secondo le piazze da cui venivano tratte. Tre mesi dalla data per le cambiali tratte dall' Inghilterra e dal Portogallo: due mesi dalla data per quelle tratte dalla Spagna, da Amburgo, da Colonia, da Amsterdam, da Brusselles e da tutta la Fiandra: venti giorni dalla data per quelle tratte dalla Lombardia, da Modena, da Reggio, da Parma, da Piacenza, da Guastalla, e dalla veneta terraferma: quindici giorni di vista per quelle tratte dalla Germania, dalla Svizzera, dal Tirolo, dal Genovesato, dal regno di Napoli, dalla Sardegna, dalla Savoja, dal Piemonte, da Trieste, da Lubiana, da Gorizia, da Villaco: dieci giorni di vista per quelle tratte da Roma, da Pesaro, da Rimini, da tutta la Romagna, da Ancona, da Sinigaglia, e da tutta la Marca

Anconetana: cinque giorni di vista per quelle tratte dalla Toscana, da Bologna e da Ferrara. Non v'era uso determinato per le cambiali tratte da Danzica, dalla Russia, dalla Turchia, dalle isole Ionie e dalla Francia.

Un tempo l'accettante, provando che il traente era già fallito al dì dell'accettazione, o dopo l'accettazione, ma prima della scadenza, o che, stando per fallire, aveva tratto per danaro corso o per valuta intesa, mentre veramente non era corso danaro nè intesa valuta; poteva sottrarsi al pagamento della cambiale accettata, purchè, sulla fede dell'accettazione, non fossero stati da terzi effettuati sborsi od assunte obbligazioni. In seguito fu statuito, che chi aveva accettata una lettera di cambio la doveva in ogni caso pagare, rimossa qualunque eccezione.

Anticamente ogni cambiale doveva pagarsi per partita di banco. Nel 1652 fu vietato pagare in banco cambiali girate. Negli anni 1749 e 1750 venne statuito: di regola tutte le cambiali, non girate o girate, doversi pagare in banco: potersi pagare fuori di banco le cambiali, che non eccedessero la somma di ducati trecento correnti, purchè dalle parti non condizionate al pagamento in banco, e purchè tratte da città suddite, o da piazze confinanti, cioè Ferrara, Trieste, Mantova e Trento: passeggieri possessori di cambiali a vista, non potersi costringere a ricevere pagamento in banco: nei pagamenti fuori di banco, prescritto l'uso di monete nobili al valore legale per almeno nove decimi della somma, e soltanto per l'altro decimo permesso l'uso di monete nuove o veneti soldoni.

I protesti di non accettazione o di non pagamento si levavano presso il magistrato de' consoli de' mercanti. Ivi tutte le cambiali protestate si registravano in un libro, di cui ognuno poteva avere ispezione. Stampavasi anche una nota settimanale de' protesti, che si spediva a chi la ricercasse contro modica annua contribuzione.

A protestare di non pagamento, avevasi, dopo la scadenza, il termine di giorni sei, che si chiamavano *di rispetto*. Erano giorni utili, cioè in essi non andavano computati quelli, ne' quali il pubblico banco giro fosse chiuso, o, come allora dicevasi, *serrato*.

Chi non protestava in tempo perdeva il diritto di regresso, salvo che intendesse esercitarlo verso negozianti di piazze, nelle quali non fosse assegnato limite di tempo per levare i protesti.

Ignoti i vaglia. Chiamati *pagherò* chirografi non cambiari, ma puramente civili, per solito pagabili al presentatore, e per ciò detti anche *viglietti a chi presenterà.*

L' effetto, che ora ottiensi co' vaglia mercantili, ottenevasi allora mediante cambiali tratte a carico proprio e dal medesimo traente accettate (1). Ad impedire che di tali carte fosse abusato per tramutare in cambiarie obbligazioni crediti meramente civili, una legge statuì che non potessero essere protestate, nè godere dei privilegi cambiari, se non erano tratte da persona descritta in arte o mercatura.

Contemplavano le leggi marittime due specie di navigazione mercantile : la *limitata* o di breve corso, e la *illimitata* o di lungo corso. Permessa la prima anche a legni non patentati, che fossero muniti di certificati, passaporti, fedi di sanità : non permessa la seconda se non a navigli muniti di regia patente.

I navigli addetti alla navigazione limitata distinguevansi in tre classi. Comprendeva la prima i legni non patentati delle isole e spiagge della veneta laguna, dell' Istria, del Quarnero e della Dalmazia : comprendeva la seconda que' del canale di Cattaro e della veneta Albania : comprendeva la terza que' delle isole suddite del Levante. Ai legni delle classi prima e seconda era interdetto uscire del golfo : que' della terza non potevano oltrepassare i confini tra l' isola di Corfù inclusivamente e Cao-Cattacolo.

La regia patente dava abilità alla navigazione illimitata ed all'uso delle venete insegne. Ad ogni veneto bastimento della portata di botti candiotte cinquanta o più, prescritto munirsene : a que' di portata minore, permesso.

(1) Eccone esempio : « — Venezia 6 dicembre 1780. — Da oggi a mesi tre pa» gherò per questa mia sola di cambio all' ordine S. P. di Antonio Rossi lire di piccoli » 220, per tanti intesomi. — Salomone Conegliano. — Accettata, Salomone Cone» gliano — »

Solo a chi aveva il governo di legni patentati davasi il titolo di *capitano*: chi governava i non patentati chiamavasi *padrone*.

Si occupava la legge principalmente de' bastimenti patentati e della navigazione illimitata. Pe' navigli non patentati e per la navigazione limitata eranvi particolari disposizioni eccezionali, spesso diverse secondo la diversità delle classi. Delle quali eccezioni, come di poco momento, poco diremo.

Tanto i proprietari, quanto i comproprietari de' bastimenti, si chiamavano *parcenevoli*: i comproprietari si chiamavano anche *compartecipi*, e con più generali denominazioni, *compagni*, *interessati*, *caratati*.

Non poteva essere parcenevole di veneto bastimento chi non era suddito nativo, o naturalizzato con dimora non interrotta di anni quindici in terra o in nave veneta. Non si potevano fabbricare bastimenti ne' cantieri della dominante o dello Stato, se non per conto di persona suddita, o di compagnia composta di soli sudditi.

Ogni contratto di compagnia per la fabbricazione d' un bastimento doveva essere scritto: scritto parimente il contratto col proto costruttore: invalido, e fra compagni e col proto, ogni accordo o patto verbale.

Se, dopo cominciata la fabbricazione, uno de' compagni mancava di contribuire la sua quota conforme al contratto; gli altri, previa disdetta, potevano supplirvi, prendendo danaro a cambio sulla porzione di proprietà a lui spettante, con interesse non maggiore del sei per cento ed anno. Compiuta la costruzione, ed effettuati da tutti i compagni gli sborsi convenuti, doveva farsi nuova scrittura, dichiarante i carati d' ogni compagno e la spesa corrispondente.

Tutti i bastimenti fabbricati in Venezia o nello Stato dovevano provvedersi di gomene e cavi lavorati in questa città: la contravvenzione a tale precetto consideravasi contrabbando.

Chi aveva fatto fabbricare, o acquistato un bastimento, doveva darne notizia al magistrato all' armare, indicando la qualità, la portata e la denominazione del legno; e se vi erano compagni, i nomi e carati di essi.

E al magistrato de' cinque savi alla mercanzia doveva darsi notizia quando alienavasi un bastimento; o se ne variava la denominazione, la capacità, la forma, o l'alberatura; o se ne mutava il capitano.

Quando v' erano più compartecipi o comproprietari d' un bastimento, deliberavano intorno agli affari comuni a pluralità di voti, che non calcolavasi secondo il numero delle persone, ma secondo il numero dei carati. Di regola, la minoranza doveva sottostare alle deliberazioni della maggioranza. Occorrendo racconciare o carenare il bastimento, la maggioranza poteva farlo; e qualora i compagni della minoranza rifiutassero di contribuire la loro quota di spesa, poteva prender danaro a cambio sulle porzioni di proprietà de' rifiutanti: se in vece la maggioranza opponevasi all' occorrente racconciamento o carena, que' della minoranza potevano esigere, o che si comperassero i loro carati, o che il bastimento fosse venduto all' incanto. Accrescere od alterare il bastimento a titolo di maggiore vantaggio, non si poteva senza consentimento della maggioranza; altrimenti il profitto era comune, restando la spesa a carico di chi l' aveva incontrata: assentendo la maggioranza, non poteva la minoranza impedirlo, ma poteva esigere che fossero comperati i suoi carati a stima. Se la maggioranza voleva vendere il bastimento, doveva proporne l' acquisto alla minoranza: non convenendo sul prezzo, vendevasi all' incanto. Volendo la maggioranza lasciar inoperoso il bastimento, senza causa riconosciuta legittima dal magistrato de' cinque savi alla mercanzia, la minoranza poteva esigere che vi fosse dato impiego. Il compartecipe, che volesse vendere i suoi carati, doveva farne esibizione scritta ai compagni: se rifiutavano, poteva pel prezzo dell' offerta vendere ad altri, che avesse le qualità richieste per essere parcenevole.

Crediti privilegiati sopra il bastimento, che non avesse fatto alcun viaggio, erano quelli di chi aveva prestata l' opera, e di chi aveva somministrati materiali per la costruzione di esso. Crediti privilegiati sopra il bastimento, che avesse viaggiato, erano: in primo luogo le paghe delle persone dell' equipaggio impiegate

nell' ultimo viaggio ; indi il prezzo delle somministrazioni di vettovaglie pel viaggio stesso ; poscia i premi d' assicurazione ; poi le somme prestate per l' ultima spedizione ; e finalmente il prezzo delle somministrazioni di effetti pel racconcio ed allestimento del legno prima della sua partenza.

In caso di naufragio, i creditori avevano azione anche sopra i tocchi di sicurtà, detratto il credito che avesse il mezzano.

Se per debiti di un compartecipe veniva sequestrato un bastimento pronto alla partenza, dovevano gli altri compagni liberarlo, prestando al creditore cauzione corrispondente al valore dei carati spettanti al debitore : poi potevano prender danaro a cambio, e per la parte sequestrata, e pel pagamento de' premi di sicurtà ; e dovevano essere rimborsati, a preferenza d' ogni altro, sugli utili del viaggio al ritorno, e, non ve n' essendo, o non bastando, sull' importare de' carati del debitore.

Il parcenevole era tenuto per li debiti, che il capitano avesse incontrati col consentimento di lui, o vero per occorrenze specificate del bastimento : così pure per li danni derivati da malizia o impuntualità del capitano o dello scrivano, ma solamente per quanto importava il valore del legno. Per li debiti incontrati dal capitano in sua specialità senza permissione del parcenevole, nè questi, nè il bastimento rimanevano obbligati.

Il corpo de' parcenevoli costituiva un consorzio, che aveva sue convocazioni e suoi capi. Al consorzio de' parcenevoli ogni legno doveva per ogni viaggio pagare una determinata contribuzione. A questa contribuzione erano tenuti anche i legni esteri di qualunque bandiera. Nella convocazione de' parcenevoli dovevano avere ingresso almeno due capitani, che fossero al tempo stesso parcenevoli, uno istrutto ed esercitato nella navigazione del ponente, ed uno in quella del levante.

Il capitano era nominato dal parcenevole, che lo poteva in qualunque tempo licenziare, anche in corso di viaggio, dandone notizia al magistrato de' cinque savi alla mercanzia.

Non poteva essere capitano di veneto legno mercantile chi non

era suddito nativo o naturalizzato. Richiedevasi inoltre: che avesse l' età d' almeno ventiquattro anni; avesse servito in mare per almeno anni otto, se suddito nativo, e per almeno dieci, se naturalizzato; producesse attestazioni di buona fama, e di non essere descritto nelle pubbliche raspe; sapesse ben leggere e scrivere; fosse esaminato dal maestro di nautica e da due provetti capitani destinati dal magistrato de' cinque savi alla mercanzia, e dai detti esaminatori riconosciuto e dichiarato perito nelle teorie, od almeno in tutte le pratiche nautiche. Se uno degli interessati nel bastimento voleva esserne capitano, doveva agli altri essere preferito, purchè avesse i requisiti predetti. Ogni capitano doveva giurare presso il magistrato all' armare di adempiere fedelmente a' propri doveri.

Spettava al capitano formare l' equipaggio, cioè scegliere ed accordare scrivano, piloto, nocchiero, marinai, ed altre persone occorrenti al servigio del bastimento, sempre di concerto col parcenevole. Ma doveva previamente ottenere dal magistrato all' armare licenza scritta di arrolare, o, come allora dicevasi, di *ciurmare*.

Ogni equipaggio doveva essere formato e mantenuto per due terzi almeno di sudditi, non vi dovendo mai essere più di un terzo di forestieri. I mozzi dovevano tutti esser sudditi, non aver età minore di quattordici anni, ed essere possibilmente figliuoli o nipoti de' marinai arrolati: ve ne doveva essere almeno uno per ogni dieci teste di equipaggio.

Apparteneva al capitano l' autorità necessaria per mantenere la disciplina a bordo. In casi gravi, poteva anche mettere in ferri ufficiali, marinai e mozzi, ma al primo porto cui approdasse doveva riferire al magistrato, rettore o veneto console del luogo, e dipendere dagli ordini di lui.

Capitano, che fosse in atto d' imminente partenza, non poteva per debiti essere arrestato, nè impedito o ritardato.

Ov' era il parcenevole, od un suo corrispondente commissionato, non poteva il capitano far contratti di cambio marittimo. Trovandosi in corso di viaggio, senza danaro proprio o del parcenevole, e senza appoggio d' alcun raccomandatario o corrispondente,

ed essendovi necessità di racconciare, vettovagliare od attrazzare il bastimento ; poteva il capitano, col consenso dello scrivano, del piloto e del nocchiero, prendere a cambio la somma occorrente, obbligando a cauzione, prima il bastimento e gli attrazzi, poi, ove bisognasse, anche le merci del carico. Se non trovava danaro a cambio, poteva vendere porzione delle merci, o porzione degli attrazzi che fossero sovrabbondanti: de' bisogni e delle vendite doveva dar relazione al magistrato, rettore o console del luogo.

Ove si trovava il parcenevole, non poteva il capitano far contratti di noleggio senza espressa licenza di lui.

Il capitano non poteva mai vendere il bastimento, senza legale procura del parcenevole, che gliene desse commissione e facoltà.

De' contratti fatti, delle somme prese a cambio, delle merci vendute, e d' ogni altra cosa concernente al bastimento ed al carico, il capitano doveva dare per lettere sollecito circostanziato ragguaglio al parcenevole.

Se non v' era previa convenzione scritta fra parcenevole e capitano sul riparto dei noli, che si potessero ricavare dalle camere di esso capitano per trasporto di merci o di passeggieri; disponeva la legge che spettasse al capitano il terzo del nolo per gli effetti sottili e pel danaro, e la metà per le altre mercanzie e per li passeggieri.

La cappa, non v' essendo patto in contrario, spettava per metà al capitano e per metà al parcenevole. Il primaggio apparteneva sempre per intiero al solo capitano.

Se il capitano caricava il legno oltre la naturale sua portata, non solo doveva risarcire tutti i danni che ne fossero derivati, ma era anche multato in ducati correnti trecento, che andavano a benefizio dello spedale de' marinai invalidi.

Lo scrivano doveva essere suddito veneto, aver età non minore di anni ventidue, non esser mai stato descritto nelle pubbliche raspe, esser buon conoscitore dell' aritmetica e della scrittura mercantile, ed avere qualche pratica cognizione dell' arte nautica : prestava anch' esso giuramento di adempiere fedelmente a' suoi doveri.

A lui, dopo il capitano, spettava accudire e soprintendere agli affari del bastimento. Aveva specialmente incumbenza di ricevere e consegnare le mercanzie, tenendo esatto registro di ogni entrata ed uscita di esse : teneva pure registro di tutte le spese incontrate per conto del naviglio : facendosi getti, notava ne' suoi libri gli assensi degli ufficiali, e le qualità e quantità delle cose gittate. Rogava testamenti di persone imbarcate, come fu detto a suo luogo : faceva gl' inventari delle cose lasciate da persone dell' equipaggio morte o fuggite : stendeva, occorrendo, contratti di noleggio, ed ogni altra carta e nota ai negozi del legno concernente. D' ordine del capitano o del parcenevole, faceva riscossioni e ne dava conto. Nullo ogni contratto, che avesse fatto senza consentimento espresso del capitano o del parcenevole : se simulava aver avuto tale consentimento, incorreva nella pena di falso.

Chi voleva essere ammesso come piloto, dimostrava presso il magistrato all' armare quali viaggi avesse fatti, per qual tempo e con qual grado ; rispondeva a' quesiti di nautica teorica e pratica, che gli venivano proposti dal maestro di nautica in presenza di due provetti capitani o piloti ; e da essi tre doveva ottenere giurata fede di riconosciuta capacità. Poteva essere piloto anche un estero, che avesse i requisiti predetti.

Il piloto doveva tenere il giornale nautico, del quale al suo ritorno dava una copia al parcenevole, ed altra al magistrato all' armare, che la passava al maestro di nautica per lume ed esercizio della sua scuola. Doveva sostenere con vigilanza le guardie a lui attinenti ; dar porto, quando dal capitano richiesto e dalle circostanze della navigazione permesso ; dare, se ricercato, consiglio, specialmente ne' casi gravi. Se, per ignoranza o per negligenza, avesse posto il legno in pericolo, era dal magistrato all' armare severamente punito, e dichiarato inoltre incapace di più esercitare l' ufficio di piloto : i nomi di tali colpevoli si registravano in una tabella a vista universale presso il detto magistrato.

Poteva contemporaneamente esercitare i due impieghi di scrivano e di piloto chi aveva tutte le qualità per entrambi richieste.

Venendo a mancare il capitano per morte o per altra cagione, il governo del bastimento passava allo scrivano: mancando pur questi, passava al piloto, poi al nocchiero, purchè fossero sudditi.

Ogni bastimento, che avesse un equipaggio di quindici persone o più, doveva prendere per cadetto uno degli allievi della scuola di nautica, istituita dalla pubblica provvidenza ed a pubbliche spese in Venezia: per li bastimenti con equipaggio minore, ciò non era obbligatorio, ma facoltativo.

Il cadetto doveva essere suddito per nascita, aver età non minore di anni sedici, provare con fede giurata del maestro di nautica l'assiduità alla scuola per almeno due anni e la sufficiente capacità. Eseguiva quanto venivagli ordinato dal capitano, dal piloto e dallo scrivano: si applicava principalmente a mettere in pratica i propri studi: sotto la direzione del capitano e del piloto, teneva esatto giornale nautico, rilevava alture, faceva altre osservazioni e computi di navigazione. Al ritorno, mostrava il giornale al maestro, e continuava a frequentare la scuola, finchè intraprendesse altri viaggi. Esercitato sopra veneti legni per almeno quattro anni, era preferito per l'impiego di piloto a chiunque non fosse stato cadetto.

Parcenevoli di veneti legni mercantili; capitani, scrivani, nocchieri, piloti, cadetti, marinai ed altre persone componenti gli equipaggi di bastimenti patentati; padroni e marinai di navigli non patentati della prima classe; dovevano tutti essere ascritti alla scuola di San Nicolò de' marinai in Venezia.

Ogni parcenevole, se cattolico, pagava alla scuola ducati quattro d'entratura, e un ducato l'anno per *luminaria:* se non cattolico, pagava ducati dieci per una volta sola. Ogni capitano, ufficiale, marinaio, od altra persona dell'equipaggio di bastimento patentato, pagava alla scuola venete lire 3. 2 d'entratura, e venete lire 1. 11 l'anno per luminaria: più, pagava veneti soldi venti per ogni viaggio d'andata, ed altrettanto per ogni viaggio di ritorno. Ogni padrone o marinaio di naviglio non patentato della classe prima, pagava nelle stesse misure l'entratura e la luminaria: la contribuzione per

ogni viaggio era di soli soldi dieci: ne erano esenti quelli dell' Istria e del Quarnero.

Tutti i marinai descritti da due anni in detta scuola, e ad essa non debitori di contribuzioni per luminarie o viaggi, diventavano capaci delle generali esenzioni da dazi, avarie, cottimi, tasse, noli e soggezione ad arti per le loro grazie e portate nelle misure stabilite dalla legge. Avevano inoltre dalla scuola: medici e medicine, se malati: collocamento nello spedale degl' invalidi, se vecchi o impotenti: suffragi spirituali. Potevano conseguir grazie pel collocamento delle loro figliuole, quando avessero navigato pel corso di anni venti: un anno di navigazione fuori del golfo o nella Dalmazia, valeva per due. Morendo un marinaio in difesa del bastimento, la scuola contribuiva soldi sedici il giorno ad ogni figliuolo o figliuola di lui fino all' età di sedici anni: oltracciò le figliuole conseguivano una grazia quando passavano a marito od entravano in monastero.

Ascriversi alla scuola dovevano anche i marinai esteri formanti parte dell' equipaggio dei detti veneti bastimenti. Godevano eguali beneficii dei sudditi, purchè per anni cinque continui avessero dimorato nel veneto territorio o servito nella veneta navigazione. Abbandonando questa per recarsi altrove, perdevano il diritto ad essi beneficii.

Dicemmo già che la regia patente era necessaria per la navigazione illimitata e per l'uso delle venete insegne. Concedevasi dal senato, dietro informazioni del magistrato de' cinque savi alla mercanzia, a capitani sudditi di legni appartenenti a sudditi. Dichiaravansi nella patente i nomi del parcenevole e del capitano, la qualità, la portata e la denominazione del naviglio. Durava anni cinque e mesi sei di rispetto: per cause legittime, il detto magistrato de' cinque savi poteva prorogarla d' uno o due anni al più. Spirata, rinnovavasi, ma per ciò bisognava ricondurre il bastimento alla dominante. Doveva rinnovarsi anche quando seguiva mutazione o di parcenevole, o di capitano, o di forma o denominazione del legno. Trovandosi un bastimento senza patente in luogo ove senza patente non era permesso navigare, fermavasi: se la mancanza non veniva

giustificata, trattenevasi a disposizione della pubblica autorità, dandone notizia al magistrato de'cinque savi alla mercanzia: se giustificata, munivasi d' un *passavanti.*

Era il passavanti una sostituzione provvisoria alla patente. Potevano darlo i baili, i generali da mare e di Dalmazia, i capitani del golfo, i residenti in Napoli ed Inghilterra, e i consoli veneti in porti esteri fuori del golfo. Non davasi che a sudditi veneti, e sol quando la patente fosse spirata, o per caso innocente smarrita, o fosse mancato il capitano per morte od altra cagione, o si trattasse di nuova fabbrica o di nuovo acquisto di legno suddito. Di regola, serviva pel solo viaggio alla dominante: ma ne' casi di smarrimento della patente, o di mancanza del capitano, se fosse già stato intrapreso o contrattato alcun viaggio, poteva servire anche per questo, finito il quale, il bastimento doveva condursi tosto a Venezia.

Non poteva concedersi al capitano la licenza di *ciurmare,* di che abbiamo detto più sopra, se prima il bastimento non era stato peritato. Facevasi la perizia dai savi da mare della scuola di San Nicolò de' marinai, e da due de' capitani trattenuti in Venezia con pubblico stipendio. Dovevano i periti esaminare e riconoscere, se il bastimento era convenientemente acconciato, e in istato di poter intraprendere sicura navigazione: se ben corredato, allestito, guernito d' attrazzi, e munito di quanto, secondo la qualità del viaggio, potesse occorrere per la sua difesa. L'atto di perizia doveva essere scritto, firmato e giurato: poi producevasi al magistrato all'armare, che lo conservava.

Formato l' equipaggio, il capitano doveva comparire presso il detto magistrato all' armare, con tutte le persone dell' equipaggio medesimo, producendo la minuta del ruolo. Il ruolo doveva esprimere il viaggio stabilito, il numero degli individui arrolati, il nome, il cognome, la paternità, la patria, l' impiego e la paga di ciascheduno: a fronte del nome d' ogni individuo indicavasi qual fosse l' ultimo viaggio da lui fatto, e sotto qual capitano. Il magistrato passava in rassegna tutte le persone predette, leggendo il ruolo con le contenutevi indicazioni; e facendo cognizione che il numero degli

esteri non eccedesse il terzo, che gli ufficiali avessero le qualità richieste, e che nessuno degli individui arrolati avesse debito di luminarie o di contribuzioni per viaggi verso la scuola di San Nicolò de'marinai. Indi esso magistrato firmava il ruolo, che conservavasi nell'ufficio, dandosene al capitano copia legale. Ciò eseguito, veniva dal magistrato medesimo concesso il mandato d' uscita dal porto.

Ogni capitano di legno suddito od estero, prima di porsi al carico, doveva ottenerne licenza dal magistrato de' cinque savi alla mercanzia. Costumavasi avvisare che un bastimento era posto al carico, esponendo *cartelli* a Rialto. I cartelli dovevano indicare i luoghi, per li quali il bastimento era diretto, e il tempo prefisso per la partenza. Questa non si poteva ritardare, se non per cause riconosciute giuste da esso magistrato de' cinque savi, che solo aveva facoltà di prorogarla.

Ne' contratti a viaggio per trasporto di merci, i legni sudditi dovevano essere preferiti agli esteri: per gravi motivi, e sopra istanza delle parti interessate, a questa regola poteva fare eccezione il predetto magistrato de' cinque savi alla mercanzia.

Posto al carico un bastimento per una data scala, non poteva darsi ad altro bastimento licenza di porsi al carico per la scala stessa, se non dopo trascorsi trenta giorni. Eccettuavansi due casi: se il secondo bastimento avesse già il pieno carico senza esporre cartelli; e se, mentre il primo caricava per una sola scala, il secondo volesse caricare per più d' una.

Compiuto il carico, il capitano presentava al magistrato dei cinque savi alla mercanzia il *manifesto,* cioè un trasunto delle polizze di tutte le merci caricate: doveva essere firmato dal capitano, autenticato da un ministro del detto magistrato, e presso il medesimo registrato. Esibita la patente; prodotto il manifesto; presentata la quitanza della contribuzione, che ogni legno doveva pagare per ogni viaggio al consorzio de'parcenevoli, come più sopra fu detto; otteneva il capitano anche da esso magistrato de'cinque savi il mandato d' uscita.

Poi produceva al magistrato di sanità i due mandati d' uscita

del magistrato all' armare e di quello de' cinque savi, il mandato dell' ufficio della bolla, e la quitanza de' diritti di pilotaggio ed ammiragliato; e venivagli rilasciata la fede di sanità, che lo abilitava definitivamente ad uscire dal porto.

A proseguire questa esposizione anche per gli argomenti non ancora trattati, nel modo che sarebbe richiesto dalla loro importanza, occorrerebbero tempo e spazio molto maggiori, che non consenta l' indole del libro onde fa parte questo lavoro. E però ci conviene stringere il rimanente in poche parole.

Intorno agli accordi, ai noleggi, alle assicurazioni, ai getti, alle avarie, alle prove di fortuna, v' erano disposizioni in molte parti eguali o simili a quelle che ora si trovano nel codice di commercio francese.

La legge più importante rispetto a' feudi era del 15 settembre 1586: hassene un buon commento fatto da Giovanni Bonifacio nel 1624. Ogni alienazione di beni feudali a persone non contemplate dall' investitura, senza consenso o autorità della signoria, era invalida e nulla: « non ostante concorso di tempo benchè lunghissimo, » sebbene in qualunque altro caso potesse causare prescrizione, la » quale in questo non poteva essere allegata, nè, se allegata, gio- » vare. » Tutti i beni, che un feudatario giurisdizionale avesse posseduti entro i confini della sua giurisdizione, si presumevano feudali: contro la quale presunzione era per altro ammessa la prova di allodialità.

Severissime le antiche leggi criminali, ma da nuove leggi abrogate, o per dissuetudine abolite. Permesso in molti casi a' giudici l' applicare pene *straordinarie,* cioè minori di quelle stabilite dalla legge o dalla consuetudine. Disusate affatto le punizioni atroci: disusata la tortura per estorquere confessioni ad accusati o deposizioni a testimoni. Tratti di corda davansi talvolta per punizione a persone vili; pubblicamente e blandemente, sì che la pena stesse piuttosto nello scorno che nel dolore. Non disusata la confiscazione,

ma infrequente, applicabile a' soli reati gravissimi, cadente sui soli beni, de' quali il reo avrebbe potuto liberamente disporre con donazione o per testamento : quindi senza pregiudizio de' creditori, degli eredi necessari, de' vocati a feudi od a fedecommessi.

Le cause civili si trattavano ordinariamente così. L' attore citava il reo a comparire in giudizio per un dato giorno, e in quello dava la sua domanda : in altro giorno il reo presentava la sua risposta : indi producevansi altre scritture ad offesa e difesa : assumevansi, occorrendo, le prove : poi una delle parti citava per *deputazione,* e nel giorno statuito d' accordo o dal giudice, discutevasi la causa dagli avvocati verbalmente e pubblicamente : quindi emanavasi la sentenza.

Da' giudizi di prima istanza appellavasi, secondo i casi, all'uno od all' altro de' tre magistrati dell' auditore vecchio, dell' auditore nuovo o dell' auditore novissimo. In alcune cause d' importanza minore, l' adìto magistrato sentenziava ; pronunciando, purchè a voti unanimi, o mediante *spazzo di laudo,* la conferma, o mediante *spazzo di taglio,* l' annullazione del reclamato giudizio. Nelle altre cause, se non licenziava a voti unanimi l' appellazione, *intrometteva,* cioè rimetteva la decisione a'magistrati supremi, che, secondo i casi, erano, o il collegio de' XII, o il collegio de' XX, o la quarantia civile vecchia, o la quarantia civile nuova. Questi sentenziavano definitivamente, pronunciando *spazzo di taglio,* o *spazzo di laudo.* Anche nelle cause minori, se gli auditori non pronunciavano per mancanza d' unanimità de' voti, rimettevasi la decisione al collegio de' XII.

Verbalmente e pubblicamente discutevasi eziandio presso i detti auditori, e collegi, e quarantie. Le discussioni più importanti avevano luogo dinanzi alle quarantie. Oravano successivamente in bigoncia quattro avvocati, due per parte. Un quinto, detto *interruttore,* aveva facoltà d' interrompere la quarta arringa, per rettificare inesattezze di fatto o di diritto, e brevemente confutare le argomentazioni nuove : non di rado abusavane a recare molestia : ma di essa il quarto oratore, se valente, trionfava, e talora faceva suo pro,

derivando energia e splendore dal pronto e vivace conflitto della parola.

Se annullato il giudizio da uno *spazzo di taglio,* restava aperta la via al *pristino,* cioè a riproporre la causa presso il magistrato di prima istanza. Se confermato il giudizio da uno *spazzo di laudo,* rimaneva alla parte soccombente il solo rimedio del *nuovo dedotto,* cioè della restituzione in intiero per nuovi amminicoli rinvenuti.

Anche nelle cause criminali discutevasi a voce ed a porte aperte : e questo *a terrore de' rei, ad esempio d' altri, e a soddisfazione de' buoni, che conoscano la retta giustizia che si fa indifferentemente a tutti* (1).

Ne' consigli, spettava agli avvogadori *placitare il reo,* cioè sostenere l' accusa : le difese presentavansi mediante avvocati eletti dall' accusato, che poteva valersi anche di quelli appositamente destinati a prestare gratuita assistenza.

Da' giudizi criminali di fuori appellavasi per ordinario agli avvogadori : se uno di questi trovava fondato il reclamo, *intrometteva,* secondo i casi, alla quarantia civile vecchia, od alla quarantia criminale. Ivi esso avvogadore *placitava* l' appellata sentenza, proponendone, o *il taglio assoluto,* cioè l' annullazione del processo, o *il taglio e rimessa,* cioè la correzione degli errori corsi. Difendevano la sentenza, orando pel *laudo,* due membri del consiglio a ciò destinati, che chiamavansi *contraddittori.* Il metodo delle appellazioni da' giudizi criminali di Venezia e del dogado, variava secondo la varietà de' casi e de' magistrati.

Il consiglio de' dieci non poteva giudicare, se non sopra i casi criminali espressamente dalla legge determinati. Il suo *rito,* o sistema processuale, era segreto. Brutta macchia, che nulla può giustificare. Ma almeno l' inquisito poteva farsi assistere e difendere da un avvocato : ma almeno chi sosteneva l' accusa, l' avvogadore, non prendeva parte al giudizio. Le guarentigie, alle quali l' accusato ha diritto, non mancavano tutte.

(1) Legge 21 settembre 1624.

Conosciamo pur troppo che questo lavoro, abborracciato e monco, non può dare idea, se non molto imperfetta, delle venete leggi. Ma ci terremmo assai fortunati, se ci fosse riuscito infondere nei lettori, almeno in parte, il nostro intimo convincimento, che la veneta legislazione fosse ai tempi, ai bisogni, ai costumi, ed alle altre condizioni del popolo e del paese, accomodata: fosse retta in generale da uno spirito costante di giustizia, d' equità, di sollecitudine quasi paterna. Di che il popolo si mostrava persuaso, ed amava le sue leggi, e i suoi magistrati, e il suo governo. Il reverente amore del popolo per la repubblica, che, caduta, chiamava col dolce nome di *nostra cara mare*, è in gran parte spiegato dalla bontà della legislazione, e dalla retta amministrazione della giustizia. Ma v' erano anche altre cagioni, delle quali ci contenteremo rammentar una ad esempio, valendoci delle parole di Pietro Aretino: « Imiti la cle-» menza veneziana, la quale è madre de' suoi popoli, chi vuole nei » tempi perversi mantenersi la benedizione di Dio e la grazia degli » uomini: un milion d' oro le costa questo anno il fare che qui si » mangi, e l' oglio e la farina è venduta ai poveri un terzo meno » che non la compra la pietà di San Marco (1). » Chè i popoli non si governano col solo morso e la frusta, ma eziandio e più con la benevolenza e l' affetto.

(1) Pietro Aretino, lettera ai priori di Perugia, data di Venezia il 25 d'aprile 1540.

DELLE FINANZE

DELLA REPUBBLICA VENETA

E DEL BANCO-GIRO

È certo di grande importanza per lo storico e per l' economista lo stato finanziario di una repubblica, la quale per lunghi secoli primeggiò fra le più grandi potenze d' Europa, fu somma nel commercio, forte nelle battaglie, dignitosa nello sfoggio delle sue dovizie.

Ma non è concesso alle poche pagine che noi possiamo dettare lo svolgere le cose come dalla loro importanza sarebbe richiesto, e qualora pure volessimo per brevità appigliarci ad estremi risultamenti numerici, poca utilità ne deriverebbe ; chè in fatto di finanza le cifre isolate non crediamo condurre ad alcuna giusta illazione. La loro elevatezza in fatti, la loro tenuità, bene spesso derivano da cause disparatissime, e mentre la prima può dipendere da tirannide, che sciupa il sangue dei sudditi, da sventure nazionali, che costringono a denudarsi per non perire, da ricchezza dei cittadini, i quali, anche pagando lievi tangenti, offrono un grande risultamento ; la seconda egualmente può dinotare e mitezza del governo associata a severità di costume, come fu di Roma a' tempi repubblicani, e povertà nazionale con abbandono di ogni industria, di ogni commercio, per cui mancano le fonti della esazione, e vizi legislativi, che aumentando il contrabbando intisichiscono le rendite dello Stato, ed ignoranza in fine o corruttela nella pubblica amministrazione, mercè cui il governo non percepisce quanto giustamente percepire potrebbe.

Meno perciò alcune cifre, le quali si riferiscono agli ultimi tempi, e ponno svegliare gravi meditazioni, noi dalle altre quasi onninamente ci asterremo; chè meglio per avventura ci sembra prestarsi allo scopo di cotesto lavoro il conoscere invece con quale magistero tra noi le cose si conducessero.

DELLE VARIE SPECIE D' IMPOSTE.

Non poche a prima giunta possono sembrare le gabelle che la repubblica faceva pagare ai suoi sudditi; ma chi non è ignaro di siffatta materia, e conosce l' economia politica dei tempi di mezzo, comprenderà di leggieri che quivi non avemmo giammai quella tiranna feudalità, la quale forzava a pagare ogni passo, a comperare la libertà di ogni azione.

Le decime, il campatico, le dadie, il sussidio ordinario, la tassa delle genti d' arme e della banca, il quintello, la messetaria ed i dazi erano le imposte ordinarie della repubblica, e se a queste si aggiungano le miniere, il lotto e le privative, avremo le fonti principali delle di lei finanze.

Le decime, da cui ebbe origine il veneto censimento, e che, applicate ad ogni sorta di redditi, vengono ora celebrate nell' Inghilterra, sono istituzione italiana. Firenze e Venezia le attivarono nei loro Stati fino dal secolo XV. Un decreto in fatti dei pregadi del 25 giugno 1463 gettavale sopra tutti gl' immobili, e nello stesso anno venivano estese ad ogni rendita, ad ogni industria, ad ogni professione, meno l' avvocatura, esercitata dai nobili, scelti dal consiglio maggiore, e meno il valore delle merci, che si depositavano nel fondaco dei Tedeschi, e di quelle che venivano dal mare per la via di Portogruaro.

Con queste prime ordinanze peraltro, nè la cosa fu condotta con sommo rigore, nè sembra che il senato avesse divisamento di stabilire una imposta perenne; ma la guerra insorse fieramente nei possedimenti orientali; Maometto II nel 1470 poneva a sacco Negroponte, i Turchi, ad onta di quanto operava Pietro Mocenigo

nell' Asia, avanzavano di giorno in giorno, calavano nell' Albania, assediavano Scutari, venivano per ben due volte in Friuli, ed in mezzo a tanta strettezza, il governo dovette prevalersi di ogni partito onde mantenere le soldatesche e non soccombere alla sventura. Per questo appunto anche le decime furono allora in miglior modo regolate, ed un decreto del novembre 1477 eleggeva dieci nobili, cinque dei quali aventi attribuzione al di qua, e cinque al di là del canal grande, ed incaricavali della giusta valutazione dei redditi affinchè ciascun cittadino fosse equabilmente tassato. In allora, ritenendosi che i forestieri non avessero alcun dovere di soccorrere la terra che ad essi non era patria, non si aggravavano; ma sia che in seguito si conoscesse l' errore di tale principio, sia che, nel 1494, la discesa di Carlo VIII in Italia, e la rinnovazione della lega col pontefice e colla Lombardia occasionassero nuovi dispendi, certo si è che in quell' anno la decima si estese anche agli stranieri aventi beni nella città e nel dogado.

Così andarono per qualche anno le cose, quando in sul principio del secolo XVI si abbruciarono i catastici, e fu mestieri ordinarne di nuovo la compilazione. Ciò avvenne nel 1514, ed allora anzi stabilivasi che ad ogni decennio si rinnovassero; massima questa santissima onde mantenere la giusta proporzione tra le rendite e le gravezze, ma non peraltro in seguito osservata, chè da quell' epoca alla caduta della repubblica avvennero sole quattro *redecime*, cioè quella del 1514, quella del 1661, quella del 1712 e quella del 1740. Nel 1514 ogni sorta di rendite e tutti i beni, meno i capitali di zecca, vi furono sottoposti, abbracciandosi il metodo delle notifiche; se non che, sia che nelle denunzie si scoprissero delle infedeltà, sia che se ne abbia avuto soltanto sospetto, fu ordinato, nelle redecime successive, che in Venezia la verità delle notifiche fosse riconosciuta dai X savi e dai parrochi; e per la terraferma si elessero appositamente sei nobili col titolo di catasticatori.

Il *campatico* era una imposta cadente sopra i terreni, e proporzionata alla qualità dei medesimi, per cui si dividevano in due classi,

la prima comprendente gli arativi, e la seconda i prati ed i boschi. Tale imposta ebbe origine da un decreto del 1665.

La *dadia* o *colta*, detta pure nelle provincie di là dal Mincio *taglia ducale*, era egualmente un' imposta prediale, ma proporzionata all' estimo e valore del fondo. Da essa erano esenti i Veneziani rispetto agli acquisti fatti prima del 1496, e le provincie del Friuli, del Polesine, di Bergamo e di Crema.

Il *sussidio ordinario* cadeva, come la dadia, sopra l' estimo dei fondi. Non ne erano sottoposti i Veneziani e gli ecclesiastici.

La *tassa delle genti d' armi* gettavasi onde mantenere i soldati, ed applicata agli alloggi di cavalleria chiamavasi *tassa della banca*. I Veneziani ne erano esenti. Alcune provincie poi aveano tasse particolari: così gli abitanti delle terre di qua del Mincio, tolti i Veneziani, doveano pagare una gravezza per la manutenzione della fortezza di Legnago: le comunità di Belluno, Feltre e Salò aveano la così detta *limitazione* o *soldi per lira*, che era un aumento d' imposta proporzionato ad ogni lira di contribuzione: altre aveano la *tassa delle ordinanze* pel mantenimento delle milizie villereccie; e finalmente, le comuni di Rovigo, Lendinara e Badia aveano il così detto *boccadego* (bocca d' Adige).

L'esazione dei *quintelli* mortuari era devoluta al magistrato delle acque, e perciò colla frase *solutio aquae* trovasi indicata nei documenti. Ebbe origine da un decreto del senato del 1565, il quale ordinò che su tutte le eredità si dovesse contribuire allo Stato il cinque per cento, dichiarandosi per altro eccettuate le successioni fra discendenti ed ascendenti, fratelli e conjugi. Varie furono le leggi che successivamente si emanarono. Nel 1572, in fatti, il dovere della contribuzione venne esteso a qualunque legato e donazione, e la esenzione fu limitata soltanto in favore di chi riceveva dalla madre. Nel 1573 ne furono dispensati i legati ad *pias causas*, e quelli di poca entità, cioè non eccedenti i cinque ducati. Nel 1574 l' imposta venne applicata a tutte le grazie, pensioni e cariche concedute dal governo; ma col progresso del tempo ne vennero esentati, per privilegio, gli ospedali e luoghi pii della capitale. Nel

1617 si estese a tutte le provincie dello Stato, dichiarandosi per altro esenti le eredità provenienti in via ascendentale e discendentale, quelle dei fratelli e quelle dei discendenti di fratello o sorella. Nel 1619 si applicò anche alle eredità ab intestato, meno i fidecommissi. Altri decreti in fine si pubblicarono, come quello del 1665, che dichiarò non esserne dispensati i figli legittimati, qualora non lo fossero per susseguente matrimonio, e quello del 1664, in forza di cui dovevasi pagare il quintello sulla sostanza lasciata a un veneto da uno straniero, qualora quest' ultimo fosse morto nel veneto territorio: ma lo scopo del presente lavoro non acconsente di qui tutti riferirli.

Oltre alla tassa quintello od acque, pagavasi pure in Venezia la così detta *messetaria*. Era questa una antichissima imposta, che in origine riscuotevasi in ragione di un tanto per cento sopra il prezzo dei contratti di merci stipulati fra veneti, ossia gli abitanti del dogado da Grado a Cavarzere, e traeva il barbaro di lei nome da *messeti* o *misseti,* antica parola veneziana con cui si appellavano i sensali. Nel 1338 venne estesa ad ogni specie di contrattazione, cioè anche a quelle degli stabili, fondi e navigli. Pagavasi metà dal compratore e metà dal venditore.

Sotto il nome di *dazi* si ritrovano spesso impropriamente indicate nelle venete leggi le tasse di arti e quelle personali, come la macina, o testatico, non che alcuni pedaggi; ma volendo noi tacere di quanto ci porterebbe ad inutili elenchi, terremo piuttosto la più comune divisione di dazi d' introito, di uscita e consumo.

Se il sistema dei Veneziani si volesse sindacare coi moderni principii degli economisti e colla assoluta libertà commerciale, certo gravi colpe gli si dovrebbero attribuire; ma nè in allora quei principii si abbracciavano dagli altri Stati, nè certo la somma legge della *opportunità* gli avrebbe permessi. In una città, anzi diremo in tempi, in cui le arti erano ovunque affidate a corporazioni gelose dei loro diritti, e forti della loro potenza, l' assoluta libertà commerciale avrebbe rovesciato dai cardini l' ordine sociale; ed anche lasciando la grande discrepanza che al dì d' oggi pure divide gli economisti,

lasciando i principii ora pure mantenuti in pratica dalle più incivilite nazioni, è certo che prima di giudicare severamente i Veneziani, sarebbe d' uopo pensare a' tempi in cui vissero ed alla posizione economica delle nazioni che li circondavano. A piena lor difesa accenneremo un sol fatto. Mentre in Francia sorgeva il sistema di Colbert, e l' Europa intera ammirava il patriottico slancio di quel ministro, i Veneziani, intravedendo gli opposti principii di libertà, abolivano, nel 1662, ogni dazio di entrata, meno quello sui panni, cangiando in siffatta guisa questa città in un portofranco. La cosa andò male; ma non per questo si abbandonò l' innovazione, che anzi vollesi attribuire quel danno alla non piena franchigia; e tredici anni dopo si tolse anche il dazio di uscita, e così si proseguì fino al 1689, epoca in cui, vedendosi peggiorare il commercio, si richiamarono le antiche leggi, riducendo peraltro il dazio d' introito dal 6 al 4 per cento, e pubblicando, dieci anni dopo, una più mite tariffa, anche per quello di uscita. Facemmo questa breve digressione, affinchè i partigiani delle franchigie non s' abbiano a scandalezzare di quanto siamo per dire.

Oltre allo scopo generale di procurarsi con che sostenere le ingenti spese dello Stato, n' ebbero i Veneziani un secondo, quello cioè di attivare nella loro patria il commercio esteriore. Con questa mira appunto si promulgarono i decreti del 1567 e 1598, mercè cui i prodotti della Dalmazia, di Zante e di Cefalonia, si aggravarono di un fortissimo dazio di uscita, se venivano condotti in luoghi diversi dalla capitale, e con questo spirito, nel 1656 e 1658, si diede franchigia alle uve passule che qui si trasportavano. Più diretti furono i mezzi adoperati per le provenienze di terraferma. Fino dall'anno 1414 (ed alle epoche devesi porre attenzione affinchè non isfugga, come qui si anteciparono molti di quei sistemi che più tardi diedero tanta celebrità ad altre incivilite nazioni), fino dall'anno 1414, dicevasi, fu istituita la dogana di terra, ordinando che in essa si traducessero tutti i prodotti delle città di terraferma sottoposte alla repubblica, non che quelli che in esse fossero venuti da altri paesi; da questa, si spedivano poi alla loro destinazione, ed

ottenevasi in siffatta guisa il doppio vantaggio di percepire il dazio d' introito e di uscita, e di attirare gli stranieri pegli acquisti, od occupare i propri navigli nelle spedizioni.

Dopo la pace che tenne dietro alla lega di Cambrai, un nuovo decreto ripeteva che tutti i prodotti della terraferma, compresi quelli che si volevano mandare in estero Stato, venissero prima trasportati in Venezia; ma si fece eccezione per le spedizioni in Alemagna ed Ungheria, rispetto alle quali i proprietari si vollero responsabili delle condotte. Siffatte leggi peraltro, se erano utilissime per la capitale, inceppavano di troppo il commercio di alcuni paesi, come, a cagione di esempio, del Veronese, i cui prodotti doveano venir in Venezia, e di poi bene spesso rientrare in Verona per andarsene alla loro destinazione. Ciò per avventura diede origine ad un' altra dogana, stabilita appunto in Verona, nella quale si doveano depositare tutte le merci prima di farne la spedizione, ed in siffatta guisa lo Stato ottenne di percepire il doppio dazio d' introito e d' uscita, senza che si aggiungessero le spese di trasporto in Venezia. Col progresso del tempo, la dogana di Verona divenne poi il primo deposito delle merci che provenivano dalle Fiandre e dalla Germania, specialmente dopochè venne soppressa, per la facilità dei contrabbandi, la dogana di Gussolengo.

Una dogana eravi pure anticamente in Chioggia, ma questa nel 1553 venne abolita, perchè dannosa alla capitale.

Il commercio colla Germania chiamò tutta la vigilanza del veneto governo, e venne istituito il fondaco dei Tedeschi, il quale potevasi riguardare come un' altra dogana. In esso si depositavano tanto le merci provenienti dalla Germania, quanto quelle che per la Germania erano destinate, e per conservare ai soli Veneziani il profitto di un tale commercio, lo si proibiva a qualunque forestiere; anzi più tardi la proibizione fu estesa pure ai cittadini delle città sottoposte, imperocchè l' esperienza avea fatto conoscere che molti a bella posta, per deludere la legge, acquistavano la cittadinanza di qualche terra soggetta. Più ancora, si proibì che alcuno potesse contrattare coi Tedeschi se non in Venezia e nel fondaco, e quelle

stesse merci che si acquistavano o si vendevano sui mercati, aveasi obbligo di denunziarle ai visdomini, magistratura preside di quel fondaco, e poi si doveano tradurre entro un mese nel fondaco stesso (1).

Un altro ramo di commercio che meritò speciali riguardi si fu quello dell' olio.

Fino da tempo antichissimo l' olio, che entrava nel golfo, si dovea condurre e vendere in Venezia. Poi si stabilì che il prodotto dei possedimenti oltremarini si traducesse nella capitale, meno la quantità occorrente pel consumo locale; l' olio della terraferma lasciavasi libero, ma invece se ne aumentò la tariffa del dazio consumo. In quanto alla misura del dazio d' introito, essa variava secondochè la provenienza era dal Levante, o dalla Puglia, e l' importazione facevasi da un suddito, o da un forestiere. Quello della Puglia avea inoltre il così detto dazio del quinto, il cui provento serviva allo stipendio del capitano del Golfo. Fino al secolo XVIII il dazio fissavasi dietro stima; indi s' introdusse il ragguaglio chiamato della *sagoma,* nel quale abbuonavasi al proprietario un dieci per cento. Gli oli dell' Istria erano poi esenti dal dazio d' importazione in forza di privilegio, che rinnovavasi ogni due anni, e tale privilegio fu loro accordato affinchè non passassero nel Tirolo; gli oli invece che si spedivano in Germania godevano franchigia di ogni dazio di uscita, e quelli aventi la destinazione pel Friuli, pel Polesine e per le provincie di là del Mincio, compresa Verona, avevano in confronto degli altri un dazio minore. Oltre al dazio ordinario, se ne vede poi citato talvolta, dalle leggi e dagli scrittori, uno di straordinario, che chiamavasi *il soldo per lira,* inquantochè l' aumento consisteva in alcuni soldi per ogni libbra di olio; ma questo imponevasi nelle grandi strettezze finanziarie.

Ciò tutto dimostra, come i Veneziani, lunge dal considerare i dazi una semplice imposta, gli applicavano diversamente secondo

(1) Altro fondaco in Venezia era quello dei Turchi; ma esso non avea alcuno scopo finanziario, e venne istituito soltanto per impedire il mal costume, che venia dalla comunanza dei Cristiani cogli Ottomani.

le eminenti vedute economiche; locchè in gran parte spiega quella floridezza cui giunsero e si mantennero. Il comune degli scrittori, quasi per abitudine, ve li dipingono tutti dati al commercio di economia, per cui, scopertosi il capo di Buona Speranza, crollò la loro grandezza ed a poco a poco perirono di consunzione. E che quella scoperta dovesse infatti portare una violenta diversione, è cosa evidente; ma non per questo si potrà sostenere che l' intiero commercio de' Veneziani ruinasse, e tre secoli ancora di possanza ne danno la più solenne mentita. Indipendentemente dal traffico delle spezierie, su cui influì la nuova via tracciata da Vasco de Gama, sopra due gran bracci commerciali stendevasi, per così dire, il commercio di Venezia, l'uno, cioè, lungo il Levante bisognoso di tutto, l'altro verso l' Alemagna, a cui facevano doppia scala i possedimenti del Veronese e del Friuli; e se al movimento di questo commercio esteriore, che, in parte per necessità di marittima posizione, in parte per la forza delle leggi da noi qui sopra citate, tutto concentravasi nella capitale, si aggiunga il movimento dell' interno commercio, e si aggiunga che i Veneziani, antecipando di qualche secolo il sistema tenuto dagli Inglesi colle colonie, obbligavano la terraferma loro soggetta a comperare dalla dominante moltissimi oggetti, come le lane, i cotoni, le sete, gli zuccheri, i saponi (1), si comprenderà di leggieri qual copia di danaro quivi giungesse, e come potè la repubblica spendere settanta milioni di ducati nella guerra di Cambrai, e, subito dopo firmata la pace di Brusselles, diminuire le imposte, riattare le fortificazioni di Padova e di Trevigi, sovvenire perfino Francesco I pei dispendi della sua incoronazione.

Resterebbe qualche cosa a parlare circa il modo di esazione, ma questo in parte lo si conosce leggendo le attribuzioni dei magistrati sommariamente accennate nel relativo prospetto. Gioveranno per altro le seguenti nozioni.

In quanto alle imposte prediali e personali di terraferma, le varie comuni si dividevano in 15 camere dipendenti tutte dal così detto magistrato sopra camere. Ognuna di queste riscuoteva la

(1) Si veggano i decreti del 1503, 1509, 1553.

posta dalle rispettive comuni, meno la tassa ed il campatico, che si pagavano direttamente dai contribuenti alle camere medesime. Per le imposte appellate *de mandato dominio*, cioè per quelle speciali ad alcune provincie, come il boccadego, la gravezza per la fabbrica di Legnago, la tassa delle ordinanze, ec., le comuni erano responsabili solidariamente coi contribuenti, i quali si dividevano in cittadini, forestieri, distrettuali ed ecclesiastici, e la materiale scossione verificavasi mediante esattori biennali. Bene spesso l'obbligo dell'imposta affrancavasi, e talvolta ancora se ne vendeva il diritto; nel qual caso gli acquirenti riscuotevano la loro tangente dagli esattori e dalle comuni, prelevandola dal cumulo delle scossioni, e godendo perfino, in forza di un decreto del 1718, la prelazione in confronto dello Stato medesimo. Siffatto costume di affrancare e vendere taluna delle pubbliche gravezze, riguardo alle *dadie*, ebbe cominciamento nel 1506; e nel 1647, fuorchè in alcune terre del Trevigiano, lo si estese a tutte le altre imposte *de mandato dominio*, meno il sussidio. Nel 1672, il governo, per altro, vedendo il forte lucro che ne ritraevano i compratori, comandò che, meno le dadie, venisse ridotto il censo di quelle gravezze.

De' dazi, fino all'anno 1759 se ne facevano tanti separati appalti; ma come tale sistema portava non pochi mali, imperocchè spezzatamente fluiva il danaro all'erario, continue erano le inesazioni, e spessissimi i vacui di qualche abboccamento, così determinò il senato che uno fosse l'abboccatore, e, fattone l'esperimento nel 1760, prima in Vicenza e Crema, indi nel Bergamasco, decretò finalmente nel 1765 che questo fosse il metodo per tutte le camere di terraferma. Volle però:

a) Che si spiegasse dazio per dazio la somma delle offerte.

b) Che le rate dei pagamenti fossero antecipate.

c) Che gli abboccamenti venissero approvati dal senato.

d) Che le delibere si facessero dal collegio dei X savi, e non più dai rettori delle provincie, e nel collegio intervenissero i revisori di zecca, i quali notassero nei loro registri le condizioni principali dell'appalto.

Egualmente in appalto si concedevano le privative, meno quella del sale, la cui vendita regolavasi dall' apposito magistrato sopra sali, ed in alcuni casi dal consiglio dei quaranta.

Delle miniere finalmente concedevasi la investitura ai privati, i quali aveano l' obbligo di corrispondere allo Stato la decima parte del prodotto. L' amministrazione montanistica veniva regolata colle leggi alemanne, di cui se ne fece eseguire, nel 1488, la traduzione ufficiale.

Un vicario generale era giudice di prima istanza; al consiglio dei X s' innalzavano le appellazioni, ed il magistrato acque incassava i canoni dagli utilisti.

Così andarono le cose fino alla metà del secolo XVII, ed andavano assai male, sommi essendo gli abusi e somma la trascuratezza, quando si presentò certo Andrea Castagna, offrendo di scoprire nuove miniere e dare ampiezza alle esistenti. Proponeva all' uopo che si eleggesse un' apposita magistratura composta di tre individui del consiglio dei X, ed in premio del suo operato chiedeva, per sè, per suo fratello e pei loro discendenti, l' ufficio di direttore, la decima dell' aumento che procacciasse e la protezione della persona. La proposta fu accolta, e nel 1665 s' istituì il magistrato dei tre deputati sopra miniere, ed un collegio di sette individui nominati dal doge, il quale servisse come tribunale d' appello, relativamente alle decisioni dei deputati, lasciandosi al magistrato acque l' esazione dei tributi. Un anno dopo vi si aggiunse un vicario o soprastante, poi un segretario, e finalmente, nel 1669, si fecero dei vicari locali in Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, Trevigi, Asolo, Belluno, Udine, Bassano e Cadore.

DELLE RENDITE.

« Le rendite della veneziana repubblica (scriveva Tentori sul » finire del secolo passato) formano uno di quei politici segreti, che » mai pervengono alla cognizione dei privati per le moltiplici viste » di ben regolata polizia (1); » ed a ciò appunto devesi attribuire le somme discrepanze che si ritrovano negli scrittori. Alcuni le fecero ascendere a 7,200,000 ducati d' argento. Altri, come Guevdeville, le portarono a 7,160,000 ducati ripartiti nel modo seguente:

Lo Stato di mare, Istria, Dalmazia, Albania ed isole.	»	800,000
Marca Trevigiana	»	280,000
Padovano	»	400,000
Vicentino	»	200,000
Veronese	»	360,000
Bergamasco	»	300,000
Cremasco	»	160,000
Bresciano	»	120,000
Polesine	»	140,000
Friuli	»	400,000
Città di Venezia e Circondario	»	3,000,000
Sale	»	1,000,000
	Ducati	7,160,000 (2)

Altri, come Langlet (3), a soli 2,250,000: altri, finalmente, come Darù, in 11,600,000 ducati, pari a 48,500,000 franchi (4); e qualora vogliamo ricordarci che quest' ultimo scriveva dopo la

(1) Tentori, *Saggio della storia civile, politico-ecclesiastica, ec. degli Stati della repubblica di Venezia*, tom. II, pag. 250.

(2) Guevdeville, *Atlante storico*, tom. III, par. II.

(3) *Principii della storia*, tom. VII.

(4) Darù, *Storia della repubblica di Venezia*, l. XXXV.

caduta della repubblica, ed aveva pienissima libertà di esaminare gli archivi, sembrerebbe la di lui opinione preferibile ad ogni altra. Se così fosse, dovressimo confessare, che le rendite della repubblica erano di gran lunga inferiori a quanto al giorno d' oggi ritraggono le principali potenze europee, ed appena si potrebbero paragonare a quelle dello Stato Pontificio. Vero si è che non gravi nemmeno erano le spese in tempo di pace, imperocchè molte stavano a carico dei privati rivestiti di qualche dignità, parecchi impiegati non aveano stipendio, o l' avevano assai tenue, traendo il loro precipuo guadagno da alcune corrisponsioni dei cittadini, che abbisognavano dell' opera loro, e la forza armata, quando la guerra non richiedeva maggiori provvedimenti, limitavasi ad un esercito di 14,000 soldati, ad altri 30,000 di *cernide* o milizie campestri, e ad una flotta di circa 50 legni di diversa portata per la custodia del golfo; ma la pace di rado fu lunga, e lo sbilancio finanziario ad ogni tratto sorgeva.

Per gettare qualche luce sulla cosa, noi cercammo nei pubblici archivi; sia però che negli ultimi tempi della repubblica non si vegliasse sulla esatta registrazione dei bilanci, i quali ciascun anno si facevano dai provveditori ed aggiunti sopra danari, sia che pelle vicende successive que' documenti andassero perduti, non ci fu dato di rinvenire prospetti regolari che a tutto l' anno 1783, e l' estremo risultamento di quell' anno stette nei termini seguenti:

Rendita totale, diffalcato l' introito dei capitali, duc.		6,664,221.	6
Spese totali, diffalcate le affrancazioni. . .	»	6,624,669.	13
Entrati in più	»	139,551.	17
Introito capitali	»	1,215,148.	5
Affrancazioni.	»	1,982,054.	9
Affrancati in più	»	766,906.	4

Nell' introito, le partite che meritano maggiore osservazione, o

per la importanza numerica o per le deduzioni che se ne possono trarre, sono le seguenti:

Partiti (appalti).	ducati	1,399,613. 5
Dazi nella dominante	»	1,469,523. 4
» in terraferma	»	1,016,677. 8
» nella Dalmazia	»	29,335. 19
» in Levante	»	94,564. 15
	ducati	2,620,100. 22
Gravezze della dominante. . . .	ducati	562,444. —
» della terraferma.	»	510,634. 14
» della Dalmazia	»	66,722. 16
» del Levante.	»	84,503. 20
	ducati	1,224,355. 2
Lotto pubblico	ducati	163,413. 4

Tra le spese figurano:

La milizia di terra e di mare, comprese le fortificazioni, per	ducati	2,097,618. 21
Gl' interessi del debito pubblico per .	»	2,017,041. 6
Le fabbriche e lavori stradali per . .	»	119,255. 11 (1)
La sanità per	»	72,382. 15
L' istruzion pubblica per	»	51,812. 19
L' elemosine per	»	67,363. 4 (2)
I salari e stipendi per	»	444,529. 16
Le provvigioni e sussidi per	»	236,721. 7
Le ambasciate per	»	183,649. 11

A noi non ispetta commentare queste cifre; ma ognuno di leggieri può comprendere quanto poco i sudditi fossero aggravati.

Nel materiale confronto della rendita e delle spese, la Dalmazia

(1) Per 61,548.12 figurano le escavazioni dei pozzi, e l'acconciamento delle strade nella capitale.

(2) Di queste, 63,250.19 nella capitale.

ed il Levante apparirebbero anzi passivi, imperocchè mentre la prima non diede che ducati 182,220.8, per essa se ne dispendiarono 325,477.2, e la rendita del secondo non fu che di 318,229.10, ammontando invece la spesa 421,542. 2; ma questo sbilancio ben venìa compensato dal movimento commerciale che quei possedimenti davano alla capitale, facendola depositaria di tutte le loro produzioni ed acquistando da essa il moltissimo di cui avevano d' uopo.

Tale moderazione per altro noi non possiamo lodare, chè in uno Stato tanto è male riscuotere oltre al bisogno, quanto l' esigere meno di quello che è necessario, ritrovandosi ad ogni istante nelle luttuose stringenze di una crisi finanziaria; locchè assai di sovente successe alla nostra repubblica. La gravezza delle imposizioni, come qualunque altro dispendio privato, non istà nelle cifre, sta nelle proporzioni, e se sul cadere del secolo XVIII il governo avesse saputo misurare la propria potenza finanziaria, forse decorosamente si sarebbero sostenuti i dispendi che dalla comune salvezza erano domandati. Non mancò la materia, mancò lo spirito animatore, e noi in prova porgeremo due cifre eloquenti abbastanza per convincersene pienamente. Quando nell' ultimo anno si pensò all' armamento delle lagune, e si dovette provvedere alle spese richieste dal passaggio delle truppe straniere, ebbesi ricorso a nuove imposizioni, si gettarono decime straordinarie, si volle la contribuzione del 10 per cento sugli affitti, s' impose una tassa sopra le *gondole* ed i servi, un taglione sulle arti, un' aggiunta di quattro soldi per secchio sopra il dazio del vino; pure dal 1 giugno 1796 agli ultimi di aprile 1797 non si ottenne che la somma di ducati 670,128.14, da cui anzi detratti ducati 8000 riscossi dai fuochi veneti per debiti vecchi, residuarono ducati 662,128.14: i doni invece spontaneamente offerti dai privati allo Stato ascesero a ducati 899,370. 18 (1). Eravamo adunque privi di potenza pecuniaria, o privi di una mente svegliata che sapesse trarne profitto?

(1) Veggasi il vero *Quadro economico delle rendite straordinarie percepite dal veneto aristocratico governo dal 1 giugno 1796, fino al cadere dell' aristocrazia.* Italia, 1799.

DEBITO PUBBLICO.

È comune opinione che il debito della repubblica veneta al suo cadere ammontasse a 44,000,000 di ducati. Noi ci limiteremo a tesserne brevemente la storia.

Nella seconda metà del secolo XII, rottasi la pace coll' imperatore Emmanuello, si allestirono 120 legni capitaneggiati dal doge Vital Michele II. Le ordinarie rendite dello Stato non bastavano all' uopo; si venne ad un mezzo straordinario, e si forzarono i cittadini a sovvenire lo Stato con un imprestito, costituito dall' uno per cento del loro patrimonio, obbligandosi dal proprio lato il governo a corrispondere l' interesse nella misura del 4 per cento. Ad alcuni cittadini venne allora demandato l' ufficio d' indagare lo stato economico delle famiglie, e fu in tale occasione, secondo i cronisti, che la città venne divisa in sestieri. Poi s' instituì la così detta *camera degli imprestiti*, composta di tre individui incaricati della scossione dei capitali e del pagamento degli interessi. Tale fu l' origine del *monte vecchio*, il quale ci presenta il debito primitivo della repubblica.

Nel secolo XIV sorsero nuovi bisogni per le guerre coi Genovesi, cogli Scaligeri, coi Carraresi, coi Visconti; e lo Stato, ricorrendo al sistema dell' imprestanze forzate, obbligò i cittadini a dare la ventesima parte delle loro sostanze, ottenendone il 5 per cento di frutto. E sia che fin d' allora il governo comprendesse essere di somma utilità il legare la sorte dei privati a quella dello Stato, sia che avesse divisamento d' impedire l' uscita del numerario, fu stabilito il principio di non ammettere gli stranieri a concorrere nella imprestanza; che se un cittadino avesse ceduto a qualche straniero la propria azione, restringevasi l' interesse sulla quota ceduta, nè pagavasi che il 2 per cento. Questo secondo imprestito si chiamò *monte nuovo*, e di esso talmente si mostrò geloso lo Stato, da minacciare con apposita legge la confisca dei beni e la perdita della nobiltà a chi avesse proposto di spendere in altri usi le rendite

destinate al pagamento degli interessi. È riferibile appunto al *monte nuovo* il fatto ripetuto da molti scrittori, che Giovanni I di Portogallo impetrasse dal senato la grazia di essere abilitato a depositare in esso una somma.

Ad onta di ciò, le conquiste di Maometto II e la guerra ferrarese fecero sorgere il bisogno di un prestito successivo, ed ebbe vita un terzo monte detto *il novissimo*. E qui è da notarsi pur troppo che in tanta angustia di guerre non si pagavano gl' interessi del monte vecchio e nuovo, e quindi caduto n' era il credito onninamente; per la qual cosa, assodatasi la pace dopo la lega di Cambrai, volle il senato discendere ad un mezzo di ammortizzazione, e decretò nel 1520, fossero gl' interessi ridotti alla metà fino al 1607, chè entro tal termine calcolavasi appunto di estinguere il debito vecchio, e doversi assegnare delle rendite con cui procacciare l' acquisto di capitali ed interessi a carico dello Stato. Giunto peraltro il 1600, si conobbe impossibile la progettata estinzione di tutti i censi arretrati; quindi nuovamente si decretò che a quei compratori di censi pubblici, i quali avevano acquistato in tempi di massima dejezione, si pagasse soltanto il prezzo di costo, ed agli eredi il doppio.

Se non che nel frattempo le nuove guerre del 1539 diedero origine ai così detti depositi o capitali di zecca, i quali si mantennero fino al cader dello Stato. Furono attivati dietro corrisponsione di pro vitalizi, e si accrebbero a dismisura negli anni 1542 e 1572, dimodochè le pubbliche rendite non bastavano al pagamento dei censi, e tutto sembrava minacciasse rovina; ma in allora v' erano cittadini, sicchè, sorto Francesco Priuli con un piano di progressiva ammortizzazione, in soli sette anni le finanze furono ristabilite.

Il secolo XVII fu teatro di nuove guerre coi Maomettani: nuove spese perciò, nuovi sbilanci, nuovo accumulamento d' interessi non soddisfatti, nuova rovina nel credito dei pubblici effetti. Il governo intimorito cercava pure un rimedio, e molti proponevano che, come altra volta, i capitali detti *non vergine*, cioè quelli di acquisto, si compensassero al solo prezzo di costo ; ma la proposizione non venne accolta, e fu preso invece il partito di accumulare gli interessi ai

capitali e diminuirne il frutto, onde coi risparmi apparecchiare i mezzi di affrancazione.

Altri imprestiti ebbero luogo nel secolo XVIII. Col decreto del 28 aprile 1716, se ne aprì uno di sei milioni di ducati al 4 per cento, abilitando i sovventori a trasportare metà di quanto possedevano negli antichi. Nel 1719, se ne decretò un secondo al 3 per cento, e nel 21 aprile del 1720, se ne costituì un terzo sopra il dazio dell' olio.

Nell' ultimo anno della repubblica si dovette discendere a misure più gravi, e due decreti emessi in pregadi mostrano a qual punto fosse ridotta la cosa. Uno si è quello del 9 giugno 1796, con cui ordinavasi di « valersi dei danari giacenti nelle casse del bagatino dei monti di pietà della terraferma a titolo d' imprestanza » con il preciso debito d' immancabile restituzione. » Il secondo apparve nel 18 marzo 1797, e con esso, oltre all' essersi stabilito di porre in circolazione 500,000 ducati in tanti biglietti, si ordinò pure di convertire in moneta tutti gli ori ed argenti delle scuole, arti e corpi ecclesiastici della dominante, soggiungendo: « che in » quanto alla basilica di San Marco, monasteri, parrocchie e luoghi » pii dipendenti dal governo e sopravveglianza del serenissimo » principe e dei procuratori di San Marco, resta ricercato il patrio » zelo degli stessi a devenire colle analoghe disposizioni: » ultime parole di un governo morente, non per altro gettate al vento, che alle sventure della patria ancora qualche cuore batteva.

Dietro questi due decreti la repubblica riscosse:

a) Dalle casse bagatino di terraferma. .	ducati	332,848.	22
b) Dalle argenterie dei corpi ecclesiastici e scuole della capitale	»	384,014.	6
c) Dalle argenterie spedite dalla terraferma .	»	27,267.	3
Ed i doni spontanei, dicemmo già più sopra ascesero a	ducati	899,370.	18

Oltre a ciò ottenne i prestiti seguenti:

a) Dall' anticipazione di alcuni dazi . .	ducati	428,000. —
b) Dalla congregazione de' PP. Cascinensi col pro del 4 per cento da rimborsarsi sull' importo delle decime scadenti negli anni successivi.	»	775,000. —
c) Da alcuni mercatanti di Venezia col pro del 4 per cento	»	250,000. —
d) Dal deposito sovvenzione col pro del 4 per cento	»	224,541. 7

Questi pochi cenni avranno spiegato quanto dicemmo allorchè nel capitolo delle finanze parlavamo sulla tenuità delle imposte. In uno Stato ove ad ogni passo veggonsi profonde vestigie di smodata opulenza, non vi fu guerra che sorger non facesse il bisogno di novelle imprestanze; non vi fu guerra da cui il pagamento degl' interessi non venisse arrestato. I Veneziani conobbero assai di buon' ora il sistema dei consolidati; ma sembra che ad essi fosse mai sempre sconosciuto quell' ovvio principio, che mentre i privati devono misurare le spese alle rendite, i governi invece devono misurare le rendite alle spese. Il loro commercio arricchì i cittadini, la saggezza delle loro istituzioni li mantenne felici, ma il disordine finanziario era un tarlo che logorava le radici dello Stato; e se la destrezza di una severa politica seppe mantenerli per qualche tempo anche alloraquando posavano sopra una base di creta, dovettero cadere all' urto di un grande commovimento, e mostrarono luride piaghe, che dal manto della passata grandezza erano ricoperte.

BANCO-GIRO.

In una città di tanto movimento commerciale, ed in tempi in cui non facile, nè senza pericoli riesciva il trasporto del danaro, e più di tutto non mantenuta la fede nel titolo delle monete, è ben naturale che assai di buon' ora si sentisse il bisogno dei banchi, mercè cui effettuare i pagamenti con uniforme moneta. Allo scopo del nostro lavoro non istà l' indagare quanta ne sia l' utilità; ma

seppure volessimo ritenere con Say che ad essi al giorno d' oggi pochi sono i vantaggi che ne derivano, è certo che vantaggiosissimi erano per lo passato, in cui tanti altri mezzi mancavano di supplire al bisogno. Ed ai Veneziani appunto si attribuisce la primitiva istituzione dei banchi, portandola al 1157, mentre quello di Genova non risale che al 1345, quello di Barcellona al 1400, quello di Amsterdam al 1609, quello di Amburgo al 1619, quello d' Inghilterra al 1694, e più recenti ancora sono quelli di Vienna, di Berlino, di Breslavia, di Pietroburgo, di Francia e dell' Indie, che ebbero vita nei secoli XVIII e XIX. La verità della storia per altro richiede che non s' abbiano a confondere i nostri banchi del secolo XII con quello che sotto il nome di banco-giro venne aperto più tardi dalla stessa repubblica, e si mantenne fino agli ultimi tempi. I primi, sebbene sopravvegliati dal governo, erano affatto privati, e quasi sempre tenuti dai nobili, i quali per altro dovevano presentare all' ufficio dei consoli un fidejussore fino alla concorrenza di certa somma. Nel 1524 si volle anzi dare miglior sistema alla cosa, ed oltre al venire istituito il magistrato dei provveditori sopra banchi composto di tre nobili, i quali decidevano ogni controversia fra banchieri, si ordinò pure che di tratto in tratto due senatori si portassero a rivederne i registri. Ad onta per altro di tanta cura, non mancarono disordini ; e, con grave danno del credito commerciale e dei privati, alcuni di quei banchieri fallirono : per la qual cosa il governo, seguendo il consiglio di Jacopo Foscarini, venne in determinazione d' istituire un pubblico banco, di cui lo Stato medesimo fosse garante, e questo si fu il banco-giro sorto nel 1584. Più che un banco-giro era desso un banco-depositi, imperocchè non emetteva biglietti pagabili al presentatore, ma trasportava le partite da un nome all' altro, e restituiva ai privati i loro depositi ogni qualvolta lo avessero voluto, imperocchè il governo a tal uopo avea destinato fin da principio i capitali occorrenti. Un senatore col nome di depositario tenevane la presidenza, e tutti gl' impiegati avevano obbligo di prestare cauzione.

Il banco aprivasi a mezzogiorno ; ma durante l' anno v' erano

quattro serrate, nelle quali si facevano i bilanci generali, e, sebbene di regola in quel tempo non si accettassero giri di partite, pure venivano ammessi ne' casi più urgenti, locchè dicevasi *scrivere in banco per contenta.*

La prima serrata cominciava la vigilia delle Palme, e durava tutta la settimana di Pasqua.

La seconda cominciava il 23 giugno, e durava fino al secondo lunedì di luglio.

La terza era dal 23 settembre fino al secondo lunedì di ottobre.

La quarta dal 23 dicembre al secondo lunedì di gennaio.

Oltre a ciò il banco rimaneva chiuso nelle feste di precetto, ed anche ogni venerdì, quando fra settimana non vi fosse stato alcun giorno festivo, e per abuso gli ultimi giorni di carnevale, ed il venerdì, quantunque fra settimana corressero dei giorni festivi; e tale abuso, a dispetto delle leggi che lo proibivano, si mantenne fino agli ultimi tempi. Durante le serrate principali, il danaro veniva trasportato nella pubblica zecca, ed era occasione di mezza festività cittadinesca; imperocchè da Rialto, ove risiedeva la banca, lo si portava processionalmente lungo la merceria, e tutti i bottegai dovevano starsene ritti sulla porta con picche ed alabarde in mano per essere pronti alla difesa e far largo al tesoro.

La scrittura di banco veniva tenuta per lire, soldi e denari. La lira corrispondeva a dieci ducati d' argento; ma come la moneta di banco godeva l'agio del venti per cento, così valeva dodici ducati. Il soldo corrispondeva a lire quattro soldi sedici della moneta corrente, ed il danaro a soldi otto comuni. Si trovano spesso citati anche i ducati di banco; ma questi non erano che i ducati d' argento coll' agio del 20 per cento, sicchè un ducato di banco corrispondeva ad un ducato d' argento e lire una soldi dodici. I conguagli poi della moneta in corso colle monete di banco si facevano in due guise, cioè, o secondo il valore abusivo della piazza, locchè dicevasi *pagare a moneta lunga,* od a tariffa, che dicevasi *pagare a moneta corta.*

Per rendere poi più difficili le alterazioni nei giri del banco,

si facevano con apposite cifre, dette dagli scrittori di allora *figure antiche imperiali,* e trattandosi di un giro a debito dello Stato, non lo si poteva eseguire che dietro speciale decreto dei pregadi.

Una somma importanza commerciale acquistò il banco di Venezia in forza dei decreti dei pregadi 14 dicembre 1593, e 23 aprile 1594, i quali ordinarono, che nessuna cambiale e nessun cambio si dovessero pagare se non con partita di banco, sotto pena di cinquecento ducati da dividersi fra' *provveditori sopra banco* e l'accusatore: ma questo per avventura poteva talvolta essere motivo di grave danno a' forastieri, che non avessero conosciuto il costume della nostra piazza; imperocchè, durante le serrate del banco non correva obbligo di pagar le cambiali, nè si levavano protesti, ed anzi avevano beneficio di sei giorni dopo l' apertura, per la qual cosa poteva succedere che il pagamento nol si conseguisse che un mese dopo la naturale scadenza (1). Chi conosce di quanta celerità e puntualità abbisogni il commercio, deve certo stupirsi che i Veneziani non ponessero rimedio a tal male, tanto più che il rimedio sarebbe stato facilissimo, quello cioè di ammettere in tal caso come di obbligo i giri *per contenta.*

Tale erasi il *banco-giro* de' Veneziani, e chi volesse conoscere maggiormente con quante cautele fosse condotta la cosa, e quali discipline si mantenessero, vegga: *a)* gli *ordini e regole in materia di banco-giro* pubblicati dal magistrato sopra banco il 31 agosto 1663; *b)* l' ordinanza 4 settembre 1731 dei provveditori sopra banchi, mercè cui venne prescritto che nessun sequestro potesse venir accettato sopra partite di banco se non dietro ordini degli stessi provveditori; *c)* il proclama 26 febbrajo 1737 m. v. dei due aggiunti ai cinque savi alla mercanzia relativamente alle serrate del banco; *d)* la terminazione 28 marzo 1738 dei deputati ed

(1) Supponiamo infatti che le cose continuassero coll' antico sistema, e che taluno avesse una cambiale scadente il 20 giugno 1847. Il protesto nol si poteva levare che tre giorni dopo; ma dopo tre giorni, il banco avrebbe cominciata la seconda serrata, nè sarebbesi riaperto che il 12 luglio, ed in forza dei sei giorni di rispetto il protesto non avrebbesi potuto levare che il 19, perchè il 18 cadeva in domenica. Ecco perciò perduto un intiero mese.

aggiunti sopra la provvisione del danaro, mercè la quale, oltre ad alcune discipline di ordine, prescrivevasi, I. Che la cassa del banco fosse aperta coll' ottobre di quell' anno fornendola di duc. 250,000 per le eventuali ricerche e concambi. II. Che nel giro della cassa si sarebbero ricevuti i ducati e ducatoni, gli scudi, i filippi, e tutte le monete d' oro che si erano ricevute nell' anteriore apertura di cassa successa nel 1666. III. Che si richiamavano in vigore le antiche leggi mercè cui il commercio attivo e passivo dell' olio ed i pagamenti dei relativi dazi dovevano farsi con partite di banco, sotto pena ai ministri della ternaría dell' olio ed ai sensali di perdere il loro impiego. IV. Che tutte le lettere di cambio ed i cambi per le fiere di Bolzano, Lione, Besanzone dovessero praticarsi con partita di banco, come pure effettuarsi con partita di banco i pagamenti delle cambiali, e dei cambi sopra Roma, Napoli, Livorno, Firenze, Milano, Bari, Lezze, Genova, Anversa, Amsterdam, Amburgo, Londra, Augusta, Vienna ed Ancona, permettendosi soltanto alle città dello Stato, quando non trattavasi di veri cambi, il rilasciare delle lettere girabili in monete correnti, e ciò affin di facilitare lo smercio delle medesime non ammesse nella cassa del banco. V. Che tutti i passaggi di soldo in qualunque pubblica cassa si dovessero effettuare con partita di banco, meno le pubbliche gravezze ed i dazi, che dai privati si potevano pagare in contanti. Il solo tenore di questa legge mostra di quanta importanza fosse una tale istituzione.

I. S. A.
VENEZIA
BIBLIOTECA
123

115.

